



teuco

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA

DIPARTIMENTO di GIURISPRUDENZA

CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN
Diritto Privato Comparato ed Europeo

CICLO XXIX

TITOLO DELLA TESI

**Le certificazioni ambientali di prodotto nell'Unione europea
e nei Paesi nordici**

RELATORE
Chiar.ma Prof.ssa Laura Vagni

DOTTORANDO
Dott.ssa Claudia Prenna

COORDINATORE
Chiar.mo Prof. Ermanno Calzolaio

ANNO 2017

LE CERTIFICAZIONI AMBIENTALI DI PRODOTTO NELL'UNIONE EUROPEA E NELL'ESPERIENZA DEI PAESI NORDICI

INTRODUZIONE	3
---------------------------	----------

Capitolo 1

LE CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO NEL CONTESTO DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE

1. La promozione di uno sviluppo economico in chiave sostenibile. La difficile questione definitoria	9
1.1. Introduzione al problema ambientale.....	9
1.2. Lo sviluppo sostenibile nella prospettiva internazionale	10
1.3. Che cosa è "green": la green economy	21
1.4. Green marketing e Green product.....	27
2. Strumenti per la realizzazione di un'economia in chiave green.....	32
2.1. Gli standard della serie ISO 14040. La metodologia LCA	32
2.2. Gli ecolabel. La difficile definizione e le varie tipologie.	35
3. Lo sviluppo degli ecolabel di Tipo I. Il ruolo del GEN	44

Capitolo 2

LA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO ECOLABEL UE

1. L'evoluzione della strategia per la tutela ambientale nello scenario europeo ...	50
1.1. La graduale attenzione delle fonti di primo livello alla problematica ambientale	50
1.2. I Programmi d'azione europei	59
2. Principi generali europei in materia di tutela ambientale.....	71
2.1. Il principio di integrazione.....	73
2.2. Il principio di prevenzione	75
2.3. Il principio di precauzione	78
2.4. Altri principi applicati in materia ambientale.....	82
3. La politica integrata di prodotto.	85
4. Ecolabel.....	89
4.1. Che cos'è l'Ecolabel europeo.....	89

5.	Normativa europea che regola l’Ecolabel UE.....	93
5.1.	Il Regolamento (CEE) n. 880/92.....	93
5.2.	Il Regolamento (Ce) n. 1980/00	97
5.3.	Il Regolamento (Ce) n. 66/2010	100
5.3.1.	Il Regolamento (CE) n. 66/2010. Confronto con il precedente Regolamento (CE) n. 1980/2000	102
6.	Profili applicativi.....	115
6.1.	Come ottenere il marchio Ecolabel UE in Italia	115
6.2.	Sviluppo e revisione dei criteri.....	120
6.3.	Strategia per lo sviluppo dell’Ecolabel UE.....	125
6.3.1.	Aggiornamento numero prodotti e licenze Ecolabel UE al 23 novembre 2016 per l’Italia. 132	
7.	Ecolabel e Green Public Procurement.....	135

Capitolo 3

IL MODELLO NORDICO DI CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

1.	Altre certificazioni ambientali di tipo I presenti nel mercato europeo	143
2.	Il “Nordic Model” e la “Nordic Co-operation”	147
2.1.	La politica ambientale dei Paesi nordici.....	150
3.	Gli Ecolabel nei Paesi nordici.	155
3.1.	The Nordic Ecolabel	156
3.2.	L’investimento dei Paesi scandinavi nella certificazione ambientale del The Nordic Ecolabel	161
3.3.	Regolamentazione	162
3.4.	Principi utilizzati per l’individuazione dei criteri relativi ai prodotti certificati The Nordic Ecolabel	170
4.	Diffusione della certificazione ambientale The Nordic Ecolabel.....	174
5.	The Nordic Ecolabel e l’Ecolabel UE: un’analisi comparativa.....	179
6.	Caso di studio: la Finlandia	193
	CONCLUSIONI	198
	BIBLIOGRAFIA.....	203

INTRODUZIONE

La protezione dell'ambiente costituisce da anni un problema affrontato a tutti i livelli istituzionali ed è sempre più determinante nello sviluppo della politica internazionale. La tutela della salute umana e degli animali e la salvaguardia delle specie naturali rappresenta un principio ispiratore dell'azione dei Paesi di tutto il mondo, il cui operato è ormai volto a garantire la preservazione dell'ambiente naturale dallo sfruttamento indiscriminato posto in essere dagli uomini. Le scelte relative all'ambiente sono divenute importanti questioni di pubblica amministrazione ed hanno determinato una sempre maggiore attenzione all'ecosistema, con conseguente inversione di tendenza nelle politiche degli Stati, ormai volte a preservare la natura da un'economia e una popolazione in costante espansione.

Il bisogno di garantire il sostentamento ad un numero sempre crescente di individui senza però causare danni all'ecosistema, negli ultimi decenni ha fatto emergere la necessità di conciliare la crescita economica con pratiche che non compromettano irreversibilmente l'ambiente naturale. Da tale esigenza è stato elaborato il concetto di "sviluppo sostenibile", il quale tenta di combinare gli interessi economici, il benessere sociale e la protezione dell'ambiente, garantendo alle generazioni future di soddisfare i propri bisogni anche attingendo alle risorse naturali.

Una crescita in chiave sostenibile presuppone il coinvolgimento di una molteplicità di soggetti interessati, dato che si dimostra fondamentale la collaborazione di tutte le parti che contribuiscono allo sfruttamento del Pianeta. Nonostante le Istituzioni emanino legislazioni che in materia ambientale si fanno sempre più stringenti, la tutela non può gravare solo su di esse dal momento che anche e soprattutto le imprese e i consumatori devono assumere dei comportamenti "eco-friendly" se si vuole realizzare un'economia che sia realmente volta alla preservazione dell'ambiente naturale.

Il mondo imprenditoriale è coinvolto in misura molto elevata nel processo di miglioramento dell'allocazione delle risorse naturali, in quanto le aziende sono tenute a collaborare sia mettendo in essere pratiche aziendali ecosostenibili, sia compiendo studi che vadano ad individuare processi che permettono di ottenere merci meno inquinanti. Così facendo, non è garantita solo la tutela dell'ambiente naturale ma possono anche essere ridotte le spese produttive, traendo inoltre vantaggi economici attraverso il miglioramento in chiave green dell'immagine aziendale comunicata all'esterno.

Accanto alle imprese, i consumatori possono, attraverso le loro scelte, indurre l'industria ad aumentare esponenzialmente la presenza di prodotti ambientalmente preferibili. Tale cambiamento, tuttavia, necessita un flusso di informazioni che sia costante e non ingannevole, tanto da permettere agli utenti di comprendere cosa stanno acquistando. Solo la presenza sul prodotto di dati relativi alle caratteristiche ambientali certi e facilmente comprensibili indurrà all'acquisto degli stessi in maniera sempre più diffusa. D'altro canto, il consumatore dovrà essere edotto circa le modalità per riconoscere un prodotto più eco-sostenibile rispetto ad altri simili, sapendo anche diffidare di quelle informazioni poco attendibili o addirittura mendaci.

Nello scenario così come sopra delineato, appare di fondamentale importanza il ruolo del Diritto, che nella prospettiva della protezione dell'ambiente e dell'incentivazione alla produzione ecosostenibile, ha il compito di portare chiarezza ed introdurre una disciplina il più omogenea possibile. Generalmente, attraverso le norme di diritto sono intrapresi tre tipi di azioni a tutela dell'ambiente. Innanzitutto, possono essere emanati precetti la cui violazione comporta una sanzione, in applicazione del c.d. modello obbligo-sanzione. Alternativamente si può far ricorso a strumenti economici e finanziari che da un lato vanno a gravare su quelle pratiche più inquinanti, mentre dall'altro offrono incentivi ad adottare comportamenti virtuosi. Infine, da non sottovalutare sono anche le politiche volte alla sensibilizzazione dei cittadini attraverso attività informative e tramite l'ampliamento dei confini del c.d. "diritto di accesso" alle informazioni ambientali. In particolare, gli studi fatti in più direzioni hanno evidenziato come gli strumenti d'incentivazione all'attuazione di pratiche eco-sostenibili e lo sviluppo di una politica volta a garantire un maggior flusso d'informazioni sono più efficaci per la creazione di un mercato rispettoso dell'ambiente.

Nelle ultime cinque decadi il diritto dell'ambiente ha compiuto innumerevoli passi in avanti, facendolo ad oggi rientrare tra i rami giuridici più sviluppati a livello internazionale. A ben guardare, tuttavia, nonostante i molti risultati raggiunti, appare ancora arretrato, soprattutto nella parte che regola l'introduzione sul mercato dei prodotti verdi. Già a partire dall'aspetto definitorio, la necessità di una maggiore offerta di prodotti ecosostenibili si scontra con il rilevante dato che a livello europeo ed internazionale non esiste una nozione di "prodotto verde" e "organizzazione verde" universalmente riconosciuta, limitando in tal maniera il commercio di prodotti tra gli Stati e non favorendo la chiarezza circa le informazioni comunicate ai consumatori.

In Europa, questa problematica è stata evidenziata nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 9.4.2013 dal titolo “Costruire il mercato unico dei prodotti verdi” [COM(2013) 196 final]. In questo documento la Commissione mette in luce come la mancanza di certezza dal lato definitorio lasci un grande spazio discrezionale nella scelta del metodo scientifico da utilizzare per certificare un prodotto, determinando problemi di comparabilità delle diverse merci. Inoltre, dal punto di vista delle aziende questa indeterminatezza comporta costi aggiuntivi, dato che le stesse devono utilizzare metodologie di certificazioni diverse in base ai paesi in cui decidono di esportare i prodotti. Allo stato dell’arte, seppur la maggior parte delle aziende fa riferimento agli standard della serie ISO 14040 (che hanno contribuito a dare una definizione di prodotto verde anche attraverso l’elaborazione e l’utilizzo della metodologia LCA), il crescente numero di sistemi ai quali è possibile fare ricorso per determinare l’impronta sull’ambiente di un prodotto fa dilatare i costi a cui i produttori vanno incontro. Difatti, specialmente nei casi in cui commercializzano oltre le frontiere nazionali, essi devono rispettare differenti metodologie e requisiti relativi all’etichettatura per i diversi paesi in cui esportano, comportando un esponenziale aggravio economico. Tale situazione di incertezza normativa e metodologica non permette la diffusione di prodotti ambientalmente preferibili, mentre contribuisce alla formazione di ostacoli alla libera circolazione dei prodotti commercializzati come “verdi”.

La mancanza di coerenza, dovuta ad una molteplicità di iniziative sia pubbliche che private e spesso eterogenee tra loro, disincentiva le aziende a compiere investimenti per migliorare le caratteristiche ambientali dei prodotti. Allo stesso tempo, questa situazione contribuisce a ingenerare nei consumatori un atteggiamento di sfiducia nei confronti delle dichiarazioni ambientali di prodotto utilizzate dalle imprese. Portare chiarezza nel sistema delle certificazioni ambientali significa, pertanto, permettere ad uno strumento in potenziale molto utile di sviluppare i suoi effetti anche nella pratica. Il diritto in materia, infatti, risulta ancora incerto, per motivi dovuti alla frammentarietà e diversità delle fonti, sia perché la normativa di riferimento subisce continui aggiornamenti.

La disciplina che si è sviluppata in ambito internazionale ed europeo in materia di certificazioni ambientali rappresenta, da un lato, il tentativo di definire giuridicamente

le caratteristiche essenziali di un prodotto “verde”, dall’altro costituisce un campo di elezione per lo studio delle problematiche sopra esposte.

Il sistema delle certificazioni ambientali consiste in etichette che vanno ad identificare quei prodotti o servizi con uno specifico logo che mostra il ridotto impatto ambientale degli stessi. In altre parole, i prodotti e servizi più rispettosi dell’ambientale saranno quelli che durante il loro ciclo di vita hanno meno impatto sull’ambiente e sulla salute umana rispetto ad altri prodotti della stessa categoria.

Sul mercato sono presenti molti tipi di ecolabel che possono essere distinti in nazionali (es. Der Blue Engel), europei (es. Ecolabel UE) o internazionali (es. ISO). Tra questi si distinguono quelli obbligatori (ad es. le etichette energetiche) e volontari (come le etichette ecologiche Ecolabel UE e The Nordic Swan oggetto del presente studio).

Una normativa chiara ed omogenea in materia di ecolabel permetterebbe ai produttori di fornire ai consumatori informazioni chiare e precise circa l’impatto ambientale delle proprie merci. Tuttavia, affinché le certificazioni ambientali di prodotto possano assumere veramente il ruolo di guida sia per i produttori che per i consumatori, in questo settore risultano essere necessarie definizioni facilmente comprensibili e non fuorvianti. Difatti, l’operato degli ecolabel volto a ridurre l’impatto ambientale dei prodotti non ha ancora raggiunto livelli elevati, stante soprattutto la ridotta quota di mercato dei prodotti certificati dovuta principalmente all’incertezza che ruota intorno a tale disciplina.

La presenza di una normativa comune dei prodotti verdi farebbe ridurre gli elevati costi sostenuti dalle imprese, dal momento che queste devono ricorrere in maniera autonoma alla valutazione di efficienza ambientale dei propri prodotti e di quelli dei propri fornitori, oltre a far riferimento alle differenti metodologie utilizzate nei diversi paesi. Ciò inevitabilmente disincentiva gli stessi - soprattutto se di dimensione medio-piccola - alla commercializzazione dei prodotti sia all’interno dell’Unione europea che nei Paesi extraeuropei.

La mancanza di una chiara disciplina in materia di sviluppo sostenibile e di commercializzazione dei prodotti verdi determina anche la sfiducia dei consumatori nelle autodichiarazioni ambientali compiute dai singoli operatori economici. I consumatori, infatti, dichiarano un interesse all’acquisto di prodotti verdi, ma nella pratica solo raramente compiono tali scelte. Il motivo di questo divario tra intenzioni e comportamento, oltre a risiedere nella poca offerta di prodotti ecosostenibili a prezzi

competitivi, si rinviene anche in un forte scetticismo in ciò che i singoli produttori dichiarano.

Il presente lavoro propone uno studio della disciplina delle certificazioni ambientali di prodotto nell'Unione europea assumendo come prospettiva d'analisi il problema definitorio sopra menzionato. L'indagine sarà condotta secondo il metodo comparatistico tra la normativa europea riguardante l'Ecolabel UE e la disciplina del marchio ecologico di prodotto dei Paesi scandinavi, denominato The Nordic Ecolabel (o Cigno Nordico). Ripercorrere l'evoluzione storica della politica ambientale posta in essere dalla Comunità europea prima e dall'Unione poi e descrivere le origini, lo stato dell'arte e gli obiettivi dell'Ecolabel UE così come introdotto dal Regolamento Ce n. 1980/2000 e successivamente modificato con il Regolamento Ce 66/2010, aiuterà a comprendere debolezze e punti di forza della certificazione europea. Tale obiettivo sarà maggiormente perseguito attraverso la comparazione dell'Ecolabel UE con altre certificazioni ambientali di prodotto presenti sul territorio europeo all'avanguardia nel settore in esame, per evincerne quale sia il potenziale di armonizzazione delle diverse regolamentazioni in materia di etichettature ecologiche. In particolare, è stato preso come termine di comparazione il Cigno Nordico dato che l'impronta ecologica dei Paesi scandinavi è di gran lunga superiore a quella della maggior parte degli altri Paesi europei, sia in riferimento alla diffusione dei prodotti etichettati con tale certificazione che alla fiducia che i consumatori hanno per il marchio ambientale di riferimento.

Lo studio comparatistico è stato svolto con lo scopo di individuare, in prospettiva *de iure condendo*, quali azioni dovranno essere poste in essere al fine di realizzare un "mercato comune verde" che consenta alle imprese di essere competitive sul mercato europeo e globale. Ciò allo scopo di portare un contributo alla internazionalizzazione delle imprese, agevolando l'esportazione dei prodotti nello spazio europeo e nei mercati extraeuropei limitandone i costi di produzione.

Il metodo utilizzato è quello della comparazione giuridica, in quanto la ricerca è stata sviluppata ponendo attenzione non solo al dato normativo, ma anche a tutti quegli elementi del c.d. paragiuridico che si rilevano di particolare utilità per la comprensione delle regole giuridiche oggetto del presente lavoro.

Capitolo 1

LE CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO NEL CONTESTO DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE

1. La promozione di uno sviluppo economico in chiave sostenibile. La difficile questione definitoria.

1.1. Introduzione al problema ambientale

La tutela dell'ambiente e del paesaggio naturale da forme di eccessivo o cattivo sfruttamento da parte dell'uomo è da tempo oggetto di attenzione degli studiosi di diverse materie. In ambito internazionale, in particolare, da qualche decennio esistono iniziative congiunte degli Stati e delle comunità internazionali volte a prevenire gli effetti dannosi sull'ecosistema dell'attività industriale, poiché la risoluzione di tale questione si è dimostrata essere fondamentale per preservare il nostro Pianeta e poterlo così consegnare alle generazioni future.

In questo contesto, a partire dalla fine del secolo scorso il diritto, sia nazionale che sovranazionale, ha compiuto innumerevoli sforzi per tutelare l'ambiente e le risorse naturali, tanto che ad oggi tale settore appare uno dei più sviluppati a livello universale.

I cambiamenti climatici sono all'attenzione di tutti e prevenire gli effetti dannosi dell'industria e dei comportamenti umani è obiettivo primario delle politiche attuate dagli stati di tutto il mondo che, principalmente con strumenti di soft law, cercano di porre rimedio a tale situazione.

Ciò nonostante, vi è ancora molta strada da percorrere per rendere effettiva la tutela della natura, visto soprattutto l'enorme quantità di strumenti normativi internazionali non armonizzati e il difficile processo di recepimento e adeguamento della legislazione nazionale a quella sovrastante. Questo conduce spesso ad una eccessiva frammentazione dei regimi e ad evidenti problemi sia interpretativi che di sovrapposizione. In tale maniera, infatti, non può essere garantita quella chiarezza necessaria in una materia così delicata che per forza di cose coinvolge gli stati di tutto il mondo, dal momento che la tutela dell'ambiente non può essere limitata alla giurisdizione autonoma di ogni singola nazione¹.

Per compiere un'azione che sia veramente incisiva è necessario individuare una strategia che vada a risolvere all'origine le cause di inquinamento in modo da limitare il più possibile la degenerazione dei diversi ecosistemi. Ciò fa sì che la disciplina

¹ Cfr. R. FERRARA, M. A. SANDULLI, *Trattato di diritto dell'ambiente, La tutela della natura e del paesaggio*, vol. III, Milano, Giuffrè, 2014, pp. 23-24.

dell'ambiente non può più essere una normativa a sé stante, ma si deve inserire in un più ampio scenario, andando ad influenzare una molteplicità di aspetti e settori.

1.2. Lo sviluppo sostenibile nella prospettiva internazionale

L'attenzione nei confronti della natura è un atteggiamento emerso solo di recente, tanto che, almeno fino agli anni settanta del secolo scorso, si è assistito ad uno sfruttamento smisurato e scarsamente regolato delle risorse naturali. A partire dalla rivoluzione industriale, infatti, l'unico ed esclusivo scopo delle politiche dei paesi industrializzati era quello di accrescere la propria economia, senza porsi il problema della salvaguardia dell'ambiente naturale.

L'eccessivo sfruttamento della natura negli anni passati ha causato un progressivo deterioramento delle materie prime, sia in termini di quantità che di qualità, oltre a cambiamenti climatici che hanno comportato il verificarsi in maniera sempre più massiccia di catastrofi naturali. Ciò ha comportato la necessità di rivedere i modi di utilizzo delle risorse naturali e di orientare tutti i comportamenti umani verso un atteggiamento più consapevole dello sfruttamento dell'ambiente naturale.

Questo modo di procedere, definito anche sfruttamento antropocentrico della natura², ha portato ad uno squilibrio tale da rendere necessaria una drastica inversione di marcia, volta a porre la natura al centro dell'agire umano. Si è passati quindi a mettere in pratica il c.d. "ambientalismo eco-centrico", filosofia secondo la quale l'agire umano deve porsi in rapporto sinergico con la natura³.

Conseguentemente a tale problematica, tutta la comunità scientifica si è interrogata su come poter garantire all'intero Pianeta uno sviluppo economico e sociale che tuttavia preservasse l'equilibrio naturale, già così tanto provato dallo sfruttamento avvenuto a partire dalla seconda metà del 1700⁴.

² Nel dibattito di etica ambientale si distingue tra posizioni etiche antropocentriche in cui si dichiara che solo gli esseri umani hanno caratteristiche eticamente ontologiche rilevanti, mentre le teorie anti-antropocentriche affermano che tutte le cose della natura hanno lo stesso valore etico dell'uomo. Cfr. E. LECALDANO, *Dizionario di bioetica*, voce *Ambiente, etica dello*, Roma-Bari, Laterza, 2002 e riferimenti *ivi*.

³ Per una approfondita definizione del concetto di "ambientalismo antropocentrico" e "ambientalismo eco-centrico" si veda P. PAGANO, *Antropocentrismo, biocentrismo, ecocentrismo: una panoramica di filosofia ambientale*, Energia, Ambiente e Innovazione, Roma, 2, 2004, pp. 72-86.

⁴ Cfr. V. PEPE, *Politica e legislazione ambientale*, Napoli, ESI, 1997, p. 310, secondo il quale il periodo successivo alla rivoluzione industriale ha posto problemi riguardanti l'utilizzo delle risorse naturali, evidenziando il limite del dominio dell'uomo sull'ambiente.

A partire dal 1972, anno in cui si tenne la prima Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sul rapporto tra ambiente e sviluppo svoltasi a Stoccolma⁵, si intraprese un cammino per tentare di conciliare le “ragioni della crescita economica” e le “ragioni della natura”⁶.

Il dibattito creatosi a livello mondiale ha portato all’elaborazione del principio di “sviluppo sostenibile”, che secondo la definizione internazionalmente accettata può essere indentificato come “lo sviluppo che è in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri”. Tale definizione, ancora oggi attuale, fu elaborata per la prima volta nel 1987 nella relazione “Our common future”, che riportava i lavori della Commissione indipendente sull’ambiente e lo sviluppo, istituita dalle Nazioni Unite e presieduta dal Primo Ministro norvegese Brundtland in seguito ad una risoluzione del 1983 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che aveva come obiettivo quello di elaborare “un’agenda globale per il cambiamento”⁷. Questo documento ha un’importanza fondamentale poiché pone le basi per una nuova fase dello sviluppo sostenibile elaborata a livello internazionale, la quale si caratterizza prevalentemente

⁵ L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (NU) adottò la risoluzione n. 2398 del 3/12/1968, che stabiliva di convocare una conferenza mondiale sull’ambiente umano da tenersi a Stoccolma nel 1972.

⁶ Cfr. A. CICERCHIA, *Risorse culturali e turismo sostenibile. Elementi di pianificazione strategica*, Milano, Franco Angeli Edizioni, 2009, p. 11.

⁷ L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite affidava alla Commissione Brundtland il compito “di proporre strategie ambientali a lungo termine per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile entro il 2000 e oltre; di raccomandare modi secondo cui la preoccupazione per l’ambiente può essere tradotta in una maggiore cooperazione tra i paesi in via di sviluppo e tra i paesi con differenti stadi di sviluppo economico e sociale, così da portare al raggiungimento di obiettivi comuni e di sostegno reciproco che tengano conto delle interrelazioni tra le persone, le risorse, l’ambiente e lo sviluppo; di prendere in considerazione modi e mezzi con cui la comunità internazionale può affrontare in modo più efficace le problematiche ambientali; per aiutare a definire la percezione condivisa di questioni ambientali a lungo termine e gli sforzi adeguati e necessari per affrontare con successo i problemi di protezione e valorizzare dell’ambiente, un programma a lungo termine per l’azione nel corso dei prossimi decenni e gli obiettivi ambiziosi per la comunità mondiale”. [traduzione mia] Cfr. Rapporto della Commissione Mondiale su Ambiente e Sviluppo (Rapporto Brundtland), *Our Common Future*, 1987, p. 5: “A global agenda for change” - this was what the World Commission on Environment and Development was asked to formulate. It was an urgent call by the General Assembly of the United Nations: to propose long-term environmental strategies for achieving sustainable development by the year 2000 and beyond; to recommend ways concern for the environment may be translated into greater co-operation among developing countries and between countries at different stages of economical and social development and lead to the achievement of common and mutually supportive objectives that take account of the interrelationships between people, resources, environment, and development; to consider ways and means by which the international community can deal more effectively with environment concerns; and to help define shared perceptions of long-term environmental issues and the appropriate efforts needed to deal successfully with the problems of protecting and enhancing the environment, a long term agenda for action during the coming decades, and aspirational goals for the world community”. Cfr. anche P. SANDS, *Principles of International Environmental Law*, II edizione, Cambridge, University Cambridge Press, 2003, p. 252.

per la conclusione di trattati settoriali aventi ad oggetto la prevenzione del danno e l'inquinamento transfrontaliero.

Nel rapporto del 1987 si presero in esame gli elementi più problematici della relazione tra ambiente e sviluppo e si individuarono soluzioni da presentare ai Governi, alle Organizzazioni internazionali e ai cittadini.

Il rapporto fu diviso in tre ampie sezioni che indicavano le sfide a cui era chiamata l'umanità: nella prima parte, intitolata "Preoccupazioni comuni" si prendevano in esame i motivi che minacciano il futuro, si faceva un'analisi di come ci si può avviare verso uno sviluppo sostenibile e si indicava il ruolo che l'economia internazionale avrebbe dovuto avere. Nella seconda parte, "Sfide collettive" si esaminavano la popolazione e le risorse umane, la sicurezza alimentare, le specie e gli ecosistemi, le energie scelte per l'ambiente e lo sviluppo, l'industria volta a produrre più con meno ed il problema urbano. Infine, nella terza parte, denominata "Sforzi Comuni" si indicavano strategie per la gestione dei beni comuni internazionali, per la pace, la sicurezza, lo sviluppo e l'ambiente e le linee guida per un'azione comune⁸.

Alla base di tale relazione vi era la volontà di coniugare le esigenze di crescita economica con lo sviluppo della società e della qualità di vita della popolazione mondiale, in un'ottica di salvaguardia del Pianeta. Il fine era quello di costituire una società che fosse più equa e sana per tutti indistintamente, senza però impedire l'avanzamento economico. Secondo il rapporto Brundtland, infatti, l'umanità si sarebbe dovuta impegnare a realizzare uno sviluppo sostenibile, il quale avrebbe soddisfatto i bisogni presenti senza però andare a compromettere la possibilità delle future generazioni di realizzare i propri e di poter usufruire delle risorse offerte dalla natura.

Attuare lo sviluppo sostenibile significa, quindi, accettare che l'incremento economico sia parzialmente limitato dalle esigenze di tutela delle risorse ambientali e dalla capacità della biosfera di assorbire le conseguenze dell'attività umana.

Nella sua concezione tradizionale, il principio di sviluppo sostenibile è costituito da quattro elementi che possono essere identificati nell'uso equo e sostenibile delle risorse naturali; nel concetto di equità inter-generazionale; nel concetto di equità intra-

⁸ Cfr. Commissione mondiale per l'ambiente e lo sviluppo, *Il futuro di noi tutti*, Milano, 1988, pp. 32-78 e pp. 321-381

generazionale connesso a quello di responsabilità comuni ma differenziate e nel principio di integrazione⁹.

In base al primo degli elementi che si rinvencono nel concetto di “sviluppo sostenibile”, gli Stati hanno il dovere di definire le proprie politiche di sviluppo economico e di tutela ambientale tenendo conto della necessità di usare in maniera razionale e sostenibile le risorse naturali. Conseguentemente, non sarà più ammesso uno sfruttamento indiscriminato degli elementi naturali, bensì un uso parsimonioso degli stessi, anche in relazione agli obblighi assunti dai governanti con la sottoscrizione di accordi relativi alla tutela dell’ambiente, conclusi con gli altri Stati della comunità internazionale¹⁰.

Il secondo elemento costitutivo trova il suo fulcro fondamentale nel rispetto tra generazioni, nel senso che anche la società futura ha il diritto di godere delle risorse ambientali e di trarne beneficio. Tale principio può anche essere considerato programmatico, poiché si pone come linea guida di tutte le politiche mondiali, imponendo di sfruttare la natura nei limiti dell’indispensabile, senza attuare sprechi o mettere in pratica un uso indiscriminato della stessa solo per poterne trarre un maggior profitto.

In dottrina si è fatto ricorso all’istituto del *trust* di matrice anglosassone per spiegare al meglio tale elemento costitutivo¹¹. Sotto questo punto di vista, il *trust* deve essere inteso come un criterio che va a proteggere l’ambiente in quanto pone un limite alla generazione attuale di usare senza criterio le risorse naturali, così da garantire anche alle future generazioni di poter rispondere ai propri fabbisogni attraverso lo sfruttamento degli elementi naturali.

Il terzo elemento che compone il principio di sviluppo sostenibile è stato individuato nel concetto di equità intra-generazionale, il quale presuppone che ogni Stato non ha esclusivamente il compito di prendere in considerazione le proprie esigenze nell’attuazione della politica di sviluppo interna, ma deve avere riguardo anche ai bisogni degli altri Stati, così da garantire una crescita equa tra i diversi stati del Pianeta.

⁹ Cfr. P. DELL’ANNO, E. PICOZZA, *Trattato di diritto dell’ambiente - Vol.1: Principi generali*, Padova, Cedam, 2012, p. 37 e ss.

¹⁰ Cfr. Rapporto della Commissione Mondiale su Ambiente e Sviluppo (Rapporto Brundtland), *Our Common Future*, op. cit., p. 18.

¹¹ Cfr. E. BROWN WEISS, *Our rights and obligations to future generations for the environment*, in *American Journal of International Law*, Vol. 84, 1990, p. 199. Infatti, con “*Trut*” si indica quell’istituto che ricorre quando un soggetto (detto *settlor*) sottopone dei beni, con atto *mortis causa* o *inter vivos*, sotto il controllo di un altro soggetto (detto *trustee*) nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico.

Tale elemento si connette anche con l'altro fattore che si è andato a delineare nel corso degli anni, identificato nelle responsabilità comuni ma differenziate.

Per poter comprendere la portata di tale ulteriore principio è necessario dire che nel momento in cui la comunità internazionale iniziò ad interrogarsi sulla necessità di mettere in pratica una politica tale da garantire uno sfruttamento meno indiscriminato delle risorse naturali, molti paesi in via di sviluppo fecero grande resistenza. Essi, infatti, si sentivano penalizzati in quanto non avrebbero avuto le stesse possibilità di incrementare le proprie economie. Il rispetto del principio di sviluppo sostenibile avrebbe comportato l'imposizione di limiti ambientali che invece i paesi già sviluppati non avevano avuto, rallentando in questa maniera i loro tentativi di divenire paesi industrializzati con economie competitive a livello mondiale.

Per risolvere questo squilibrio, venne introdotto il concetto¹² che i Paesi di tutto il mondo avrebbero cooperato tra loro in maniera asimmetrica alla realizzazione di uno sviluppo in chiave sostenibile, in modo tale da tenere in considerazione le esigenze dei paesi in via di sviluppo. Ciò sta a significare che tutti gli Stati sono responsabili per la tutela dell'ambiente a livello internazionale, operando insieme per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, pur tuttavia lasciando margini di adeguamento più labili per quei paesi sottosviluppati.

L'idea è quella di compiere delle differenziazioni che tengano in considerazione le capacità diverse di questi paesi, in particolar modo con riferimento alla prevenzione, al controllo e alla riduzione degli impatti negativi sull'ambiente.

Il principio di responsabilità comuni ma differenziate racchiude in sé anche l'ulteriore aspetto dell'imputazione minore ai paesi in via di sviluppo dei danni già causati all'ambiente, dato che solo di recente le proprie economie hanno iniziato ad incidere in maniere negativa sul clima.

Sulla base di tale assunto, vengono prese in considerazione le responsabilità storiche dei paesi già da tempo industrializzati alla determinazione dei danni ambientali più tangibili, con conseguente maggiore impegno attuale di questi a rimediare o quanto meno attenuare le conseguenze dello sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali avvenuto nel passato¹³.

¹² Definito per la prima volta nel principio numero 7 della Dichiarazione di Rio, v. *infra*, p. 16.

¹³ Per una più approfondita analisi cfr. L. RAJAMANI, *Differential Treatment in International Law*, Oxford Monographs in International Law, Oxford, 2006.

L'ultimo elemento costitutivo del principio di sviluppo sostenibile si rinviene nel concetto di integrazione, secondo il quale la tutela dell'ambiente non è un settore a sé stante, ma deve essere sempre preso in considerazione nell'attuazione della politica di sviluppo, andando in tal maniera a permeare tutta la normativa che disciplina gli altri aspetti della vita di uno stato¹⁴.

Sotto questa prospettiva, quindi, gli aspetti ambientali, economici e sociali dello sviluppo sostenibile si integrano tra loro e si sostengono reciprocamente allo scopo di costruire una società più equa, sana e armoniosa per tutti.

Questo tipo di impostazione andava ad incidere in maniera non indifferente sul modo di concepire il ruolo del diritto internazionale nella gestione delle risorse, poiché gli stati non avrebbero più avuto la possibilità di decidere in maniera sovrana le modalità di utilizzo delle risorse a loro disposizione. Attraverso il principio dello sviluppo sostenibile e secondo il suo corollario di equità intergenerazionale si faceva così spazio ad una nuova visione di etica collettiva che imponeva ad ogni paese di gestire in maniera razionale le proprie risorse.

Si è visto come la pubblicazione del Rapporto Bruntland si pose come punto di arrivo di quanto era già emerso relativamente alla problematica del degrado ambientale nella Conferenza di Stoccolma sull'ambiente umano del 16 giugno 1972. In quella sede si giunse alla conclusione che la protezione dell'ambiente non doveva più riguardare gli stati nella loro singolarità ma, al contrario, doveva andare oltre i confini nazionali. Infatti, nel principio 21 della Dichiarazione¹⁵ si impone agli Stati "l'obbligo di assicurare che le attività svolte nell'ambito della loro giurisdizione, o che ricadono sotto il loro controllo, non causino danno all'ambiente d'altri Stati o di aree poste al di fuori di qualsiasi giurisdizione nazionale"¹⁶.

Nella conferenza è risultato con forza che la tutela dell'ambiente si poneva come un obiettivo primario per l'umanità, così come la pace e lo sviluppo economico. L'uomo è visto "al tempo stesso creatura e artefice del suo ambiente"¹⁷, non potendo quindi

¹⁴ V. *infra*, p. 75.

¹⁵ Cfr. Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'ambiente umano, Stoccolma, 1972.

¹⁶ Cfr. *ivi*, Principio 21: "States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction" [traduzione mia], consultabile al sito <http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=97&ArticleID=1503&l=en>.

¹⁷ Cfr. *ivi*, Preambolo.

prescindere da una attenzione sempre crescente alla problematica ambientale, in un'ottica di ripristino e salvaguardia della natura.

Successivamente alla Conferenza di Stoccolma, la quale aveva innescato un meccanismo tale per cui la necessità di individuare un percorso comune che portasse alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile si poneva in prima linea nella politica mondiale, portò le Nazioni Unite a convocare una nuova conferenza che affrontasse la questione. Pertanto nel 1992 fu indetta la Conferenza di Rio De Janeiro, dal titolo "Conferenza sull'ambiente e lo sviluppo delle Nazioni Unite", conosciuta anche come "Eco '92" o "Earth Summit"¹⁸.

La conferenza venne convocata anche in seguito alla problematica legata alla crescita industriale dei paesi del terzo mondo. Infatti, nel corso degli anni Ottanta per questi paesi era emersa la necessità di aumentare a dismisura la loro produzione per far fronte ai debiti contratti con gli altri stati, contribuendo così in maniera notevole all'aumento dell'inquinamento. Al pari, fu preso in considerazione anche il nuovo ruolo di queste economie emergenti nella comunità internazionale, dal momento che il loro sviluppo non dipendeva solo da ragioni di natura economica, ma si integrava anche con fattori sociali, culturali e politici¹⁹.

Nella Conferenza, i Paesi aderenti dichiararono che la questione ambientale doveva essere affrontata in maniera tale da trovare soluzioni che potessero coinvolgere tutti gli Stati, sancendo definitivamente l'imprescindibile esigenza di compatibilità tra lo sviluppo economico-sociale e culturale della popolazione, e la tutela dell'ambiente²⁰.

Proprio in seno a tale conferenza è stato affermato il principio della responsabilità comune ma differenziata, dando così la possibilità agli Stati emergenti di non essere svantaggiati oltremisura dal nuovo approccio alla problematica ambientale sviluppatasi nel corso degli ultimi decenni²¹.

¹⁸ Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo, Vertice della Terra, Rio de Janeiro, 1992.

¹⁹ Cfr. V. PEPE, *Lo sviluppo sostenibile tra diritto internazionale e diritto interno*, in *Riv. giur. ambiente*, 2002, vol. 2, p. 210.

²⁰ Cfr. *ivi*, p. 212.

²¹ Cfr. Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo, Rio De Janeiro, 14 giugno 1992, principio 7: "Essendo nota la diversità dei ruoli nella degradazione dell'ambiente gli Stati hanno responsabilità comuni ma differenziate. I paesi sviluppati riconoscono la loro responsabilità nella ricerca internazionale dello sviluppo sostenibile riguardo le pressioni che le loro società esercitano sull'ambiente mondiale". Nel 1992 si è tenuta a Rio de Janeiro la «United Nations Conference on Environment and Development, UNCED», dove i rappresentanti di 172 Paesi si sono incontrati per cercare di risolvere problemi quali la povertà, la crescente disparità tra Paesi industrializzati e Paesi in via di sviluppo nonché le difficoltà sempre maggiori negli ambiti sociali, economici ed ambientali, gettando le basi per uno sviluppo sostenibile a livello mondiale. Gli obiettivi della Convenzione sulla diversità biologica furono fissati nella conservazione della

In seguito alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (UNCED) di Rio, vennero adottate sia la Dichiarazione di Rio, composta da 27 principi incentrati sul concetto di integrazione tra ambiente e sviluppo, sia l'Agenda 21, che si è posta come un programma d'azione costituito di quaranta capitoli, nei quali vengono posti gli obiettivi dello sviluppo sostenibile e gli strumenti necessari a realizzarlo, ancora oggi attuale.

In tale programma d'azione emerse la necessità di armonizzare le politiche economiche, sociali e ambientali, così da rendere lo sviluppo economico compatibile con la protezione della natura, anche nell'interesse delle future generazioni. La strategia di azione non deve essere basata unicamente sull'emanazione di leggi e regolamenti, ma di fondamentale importanza risultarono essere tutte quelle politiche correlate che possono essere definite di *soft law*, quali ad esempio gli incentivi economici e fiscali, le politiche sui prezzi e gli accordi volontari. Infatti, l'Agenda 21 individua tra i suoi obiettivi fondamentali la valutazione dei costi ambientali conseguenti alle decisioni dei produttori e dei consumatori, il ricorso a principi economici che vadano ad incoraggiare la creazione di nuove fasce di mercato e aree di lavoro relative a settori che si occupano di controllo ambientale e della tutela delle risorse naturali, oltre a legare i prezzi delle merci alla penuria dei beni naturali ed al loro effettivo valore²².

Nella stessa conferenza i partecipanti firmarono anche due convenzioni, la Convenzione sui cambiamenti climatici²³ e la Convenzione sulla diversità biologica²⁴, che nel tempo si sono dimostrate fondamentali nell'affrontare i problemi ambientali a livello universale.

In particolare, il concetto di sostenibilità è contenuto nell'articolo 2 della Convenzione sulla diversità biologica, il quale afferma che "sostenibile è l'uso delle risorse biologiche secondo modalità e ad un ritmo che non comportino una riduzione a lungo termine, e che nello stesso tempo salvaguardino la capacità di soddisfare le esigenze delle generazioni presenti e future"²⁵.

diversità biologica, nell'utilizzo sostenibile dei suoi componenti, nella corretta ed equa distribuzione dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche. Per raggiungere tali obiettivi, la Convenzione promuove maggior collaborazione tra i Paesi, dando disposizioni sulla cooperazione tecnico-scientifica, sull'accesso alle risorse genetiche, sul trasferimento di tecnologie compatibili con l'ambiente.

²² Cfr. V. PEPE, *ult. op. cit.*, p. 211.

²³ La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) nota anche come Accordi di Rio, è un trattato che punta alla riduzione delle emissioni dei gas serra, sulla base dell'ipotesi di riscaldamento globale, firmato il 4 giugno 1992 ed entrato in vigore il 21 marzo 1994.

²⁴ La Convenzione sulla diversità biologica (CBD), è un trattato internazionale adottato nel 1992 al fine di tutelare la biodiversità, l'utilizzazione durevole dei suoi elementi e la ripartizione giusta dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche.

²⁵ Cfr. *The Convention on Biological Diversity*, 1992, articolo 2: "Sustainable use, means the use of components of biological diversity in a way and at a rate that does not lead to the long-term decline of

All'inizio del nuovo millennio la Dichiarazione Politica scaturita dal Vertice di Johannesburg del 2002, nel ribadire l'importanza del principio di sviluppo sostenibile, modificò la struttura di tale concetto in quanto dai quattro originali elementi costitutivi, così come ricavati dal Rapporto Brundtland, furono individuati tre pilastri a fondamento del principio: lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la protezione dell'ambiente. Con sostenibilità economica si intende la capacità di generare reddito e lavoro così da poter essere fonte di sostentamento per la popolazione. Dall'altro lato, sostenibilità sociale significa che la società deve essere in grado di garantire condizioni di benessere umano, quali ad esempio la sicurezza, la salute, la partecipazione e la giustizia, in maniera uniforme per tutte le classi sociali. Infine, con sostenibilità ambientale si fa riferimento alla capacità di garantire il mantenimento e la qualità delle risorse naturali. Quanto risulta dall'interazione e l'influenza delle tre componenti, si identifica come sviluppo sostenibile, dato che queste si supportano e influenzano tra loro in quanto l'avanzamento economico non può prescindere dal prendere in considerazione le esigenze sociali ed ambientali.

In merito a questa nuova tripartizione del principio di sviluppo sostenibile una parte della dottrina ha osservato che se per un verso ha il vantaggio di mettere in stretto contatto le problematiche sociali con quelle economiche ed ambientali, dall'altro si corre il rischio che diminuisca l'attenzione per l'ambiente, in quanto gli altri due elementi sono generalmente considerati di maggiore importanza²⁶.

Il concetto di sviluppo sostenibile è diventato ormai un principio a tutti gli effetti di diritto internazionale, tanto da essere stato preso in considerazione anche dalla Corte Internazionale di Giustizia, che per la prima volta nel 1997 nella sentenza tra Ungheria e Slovacchia, nota come *sentenza Gabčíkovo - Nagymaros*, si è espressa in relazione al principio in esame.

La Corte, pur non riconoscendo apertamente il carattere obbligatorio di tale principio, affermò, tuttavia, che la necessità di conciliare lo sviluppo economico con la tutela dell'ambiente deve essere non solo principio ispiratore per la creazione di nuove regole, ma deve anche essere un criterio di interpretazione delle norme già esistenti sia a livello

biological diversity, thereby maintaining its potential to meet the needs and aspirations of present and future generations". [traduzione mia]

²⁶ Cfr. P. DELL'ANNO, E. PICOZZA, *op. cit.*, p. 40; cfr. Declaration of the United Nations Conference on the Environment and Development, Johannesburg, 2002, principio 5.

locale che internazionale²⁷. Inoltre, pur dando una risposta negativa al quesito ad essa posto circa la possibilità di escludere la responsabilità internazionale per aver disatteso le norme di un trattato internazionale nella materia della salvaguardia dell'ecosistema naturale, con la sentenza è stato aperto un varco per poter considerare lo sviluppo sostenibile un obiettivo che legittimamente potrebbe andare a condizionare l'interpretazione di norme internazionali²⁸.

Successivamente a tale sentenza, anche la giurisprudenza di altre Corti ha utilizzato il principio di sviluppo sostenibile come chiave per la risoluzione delle controversie di loro giurisdizione, come ad esempio avvenuto nel *caso Shrimps - Turtles* deciso dall'Organo di Appello dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, nel quale le tartarughe di mare vennero considerate come "risorsa naturale esauribile" e per tanto idonee giustificare limitazioni al commercio²⁹. Ancora la Corte Permanente di Arbitrato nel *caso Iron Rhine*, ha applicato il principio secondo cui le esigenze ambientali dovevano essere coordinate con quelle economiche, in quanto nella ristrutturazione e riattivazione di una linea ferroviaria tra il Belgio e la Germania il fattore di tutela ambientale doveva avere lo stesso peso di quello economico³⁰.

Nonostante l'ampio riconoscimento del principio di sviluppo sostenibile sia all'interno delle Convenzioni internazionali che in giurisprudenza, ad oggi manca ancora una identificazione precisa del contenuto e della portata di tale principio, con conseguente indeterminatezza dell'effettivo valore attribuitogli nel diritto internazionale. Ciò è dovuto soprattutto al fatto che il principio in oggetto si presta ad assumere una molteplicità di significati, anche molto diversi tra loro.

Già a partire dal concetto di "sviluppo", è possibile dare una definizione differente a seconda del contesto in cui viene calato, variando ulteriormente quando è collocato accanto al concetto di "sostenibile". Questo, infatti, comporta una sorta di limitazione allo sviluppo, confine che però non può essere individuato in senso assoluto, variando sia nel momento storico che nell'ambito sociale cui ci si riferisce³¹.

²⁷ Cfr. Sentenza CIG, 25 settembre 1997, caso *Gabcikovo-Nagymaros*, in *ICJ Reports*, par. 140, pp. 7 e ss.

²⁸ Cfr. *ivi*, p. 85.

²⁹ Cfr. caso *Shrimps/Turtles*, Report dell'Organo di Appello OMC, WT/DS58/AB/R, 1999, par. 129. Corte Permanente di Arbitrato, caso della ferrovia *Iron Rhine*, sentenza del 24 maggio 2005. Cfr. P. DELL'ANNO, E. PICOZZA, *op. cit.*, p. 41-42.

³⁰ Cfr. Corte Permanente di Arbitrato, caso della ferrovia *Iron Rhine*, sentenza del 24 maggio 2005.

³¹ Cfr. G. CORDINI, *Diritto ambientale comparato*, Padova, Cedam, 1997, p. 35.

Sicuramente risulta di più facile soluzione la definizione del principio di sviluppo sostenibile in una chiave socio-economica, essendo quello sviluppo economico in armonia con la natura. In tal senso gli interessi economici e i diritti di competizione dovranno essere bilanciati con le pratiche volte alla tutela della natura e degli animali, sia per la salvaguardia dell'ambiente che per garantire agli uomini uno standard di vita più sano e in equilibrio con l'ecosistema.

Sotto il profilo giuridico, invece, può essere rinvenuto l'aspetto dell'equità, nell'ottica di garantire una parità di accesso alle risorse naturali tra le presenti generazioni e quelle future. Secondo tale percezione, lo sviluppo sostenibile sembra avere più un contenuto etico che rivestire la posizione di principio giuridico³².

Comparando le diverse dottrine se ne può trarre però che lo sviluppo sostenibile può essere posto in relazione alla limitatezza delle risorse primarie disponibili sul nostro Pianeta, tenendo sempre in considerazione il rapporto esistente tra l'ambiente, l'incremento economico e la crescita della popolazione³³.

La dottrina non è unanime nemmeno per quel che riguarda il ruolo che il principio di sviluppo sostenibile assume nella prospettiva internazionale. Parte di essa attribuisce al principio una valenza generale comunemente accettata a livello mondiale³⁴, mentre altri lo qualificano come un mero obiettivo da perseguire, fungendo unicamente da criterio interpretativo³⁵. Secondo quest'ultimo orientamento, il principio di sviluppo sostenibile non potrebbe ancora essere elevato a rango di norma di diritto internazionale

³² Cfr. A. BUONFRATE, *Codice dell'Ambiente e normativa collegata*, Milanofiori Assago, Utet giuridica, 2008, p. 7.

³³ Per un'analisi più approfondita cfr. A. LIGUORI, *La cooperazione euromediterranea in tema di immigrazione e lo sviluppo sostenibile*, in S. MARCHISIO, *Aspetti giuridici del partenariato euromediterraneo*, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 37 e ss.

³⁴ Cfr. P. SANDS, *op. cit.*, p. 266 e ss.

³⁵ Cfr. V. LOWE, *Sustainable Development and Unsustainable Arguments*, in *International law and Sustainable Development*, Oxford, Oxford University Press, 1999, p. 19.

consuetudinario³⁶, in grado di imporre determinati comportamenti o una linea di condotta agli Stati³⁷.

La necessità di creare una società improntata sull'idea della centralità dello sviluppo sostenibile, così come sopra delineato, trae origine dal problema sempre più cogente di consegnare alle generazioni future un ambiente naturale integro. Questo atteggiamento mette in luce l'inquietudine per gli usi che attualmente si fanno delle risorse e per gli effetti che potranno verificarsi in un futuro prossimo³⁸.

Nonostante nel corso degli anni tale questione ha assunto un rilievo sempre maggiore, si rileva sul piano definitorio ancora molta incertezza. L'individuazione della portata del concetto di sviluppo sostenibile e la sua elevazione a norma consuetudinaria di diritto internazionale, senza dubbio favorirebbe la messa in pratica di comportamenti da parte di tutti gli stati che possano conciliare in maniera inequivocabile ed efficace la tutela dell'ambiente con la crescita economica³⁹.

1.3. Che cosa è “green”: la green economy

La necessità di risolvere le questioni definitorie è subito apparsa importante al fine di permettere una piena operatività del concetto di sviluppo sostenibile. A partire dalla pubblicazione del rapporto Brundtland, innumerevoli sono stati i tentativi di delineare la portata di questa nuova espressione coniata a livello internazionale. Per tentare di individuare quale sia lo spazio operativo dello sviluppo sostenibile e nel tentativo di individuare come nella pratica si potesse virare verso una società veramente rispettosa dell'ambiente naturale, il termine sviluppo sostenibile è stato affiancato da

³⁶ A livello internazionale le relazioni tra gli Stati (o gli altri enti dotati di personalità internazionale) sono regolate, sia dai trattati (valevoli solo nei rapporti tra le parti) sia da norme non scritte di natura consuetudinaria. Affinché si formi una norma consuetudinaria è necessario che si verifichi a) la ripetizione costante nel tempo di un dato comportamento da parte della generalità dei soggetti (diuturnitas) e b) il convincimento che quel comportamento sia conforme a diritto o a necessità (opinio iuris sive necessitatis). Una norma internazionale consuetudinaria è obbligatoria per tutti i soggetti di diritto internazionale, senza tener conto delle parti che hanno partecipato al suo processo di formazione. Le norme consuetudinarie, nel diritto internazionale, sono considerate a tutti gli effetti come norme di diritto, risultando tra l'altro applicabili anche dalla Corte internazionale di giustizia nella soluzione delle controversie tra gli Stati (art. 38 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia).

³⁷ Cfr. F. FRANCONI, *Sviluppo sostenibile e principi di diritto internazionale dell'ambiente*, in P. FOIS, *Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale e de europeo dell'ambiente*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2007, p. 42. Cfr. P. DELL'ANNO, E. PICOZZA, *op. cit.*, p. 42.

³⁸ Cfr. V. PEPE, *op. cit.*, p. 218.

³⁹ Cfr. P. DELL'ANNO, E. PICOZZA, *op. cit.*, p. 42.

altri quali ad esempio “green economy”, “green marketing” “green product”, “crescita verde” ed “economia a basso tenore di carbonio”.

Nonostante la questione definitoria risulti essere ancora aperta, tuttavia sembra essere assodata l’idea secondo cui la green economy non debba essere considerata come uno strumento alternativo allo sviluppo sostenibile, ma al contrario come quell’economia in cui può essere conciliato il progresso con la salvaguardi dell’ambiente. Un’economica così strutturata, si dimostra quindi essere la risposta più plausibile a quell’esigenza sorta a livello internazionale di stabilire un’economia più equa ed equilibrata, anche dal punto di vista dell’allocazione delle risorse naturali.

Il termine “green economy” fu coniato per la prima volta nel 1989 da un gruppo di economisti ambientali i quali lo inserirono nel rapporto che presentarono al governo del Regno Unito intitolato “Blueprint for a Green Economy”⁴⁰. Lo studio aveva come scopo quello di tentare di dare una definizione al termine “sviluppo sostenibile” e alle sue relative implicazioni, al fine di misurare il progresso economico in chiave ambientalmente sostenibile. Tuttavia, fatta eccezione per il titolo della relazione, all’interno non ci sono ulteriori riferimenti al concetto di economia verde, in quanto gli autori si limitarono solo ad esprimere l’idea che l’economia sarebbe potuta andare in aiuto alla politica ambientale.

Gli stessi, qualche anno dopo, pubblicarono altre due relazioni, la prima intitolata “Blueprint 2: Greening the world economy” e l’altra “Blueprint 3: Measuring Sustainable Development”⁴¹, che estendevano il messaggio presente nel primo rapporto, considerando problemi come il cambiamento climatico, la riduzione dell’ozono, la deforestazione tropicale e la perdita di risorse in via di sviluppo. In particolare in “Blueprint 2: Greening the world economy” l’analisi economica fino ad allora rivolta solo ai problemi ambientali nazionali, viene estesa alle minacce ambientali globali. In questo rapporto si esaminano dettagliatamente le modalità economiche con cui affrontare le problematiche relative al degrado ambientale mondiale oltre a questioni come la divisione equa delle risorse naturali tra le popolazioni della Terra e come mettere in pratica la cooperazione ambientale internazionale. La relazione non manca poi di

⁴⁰ Cfr. D. W. PEARCE, A. MARKANDYA, E. BARBIER, *Blueprint for a Green Economy*, Londra, Earthscan, 1989.

⁴¹ Cfr. D. W. PEARCE, A. MARKANDYA, E. BARBIER, *Blueprint 2: Greening the world economy*, Londra, Earthscan, 1991; D. W. PEARCE, A. MARKANDYA, E. BARBIER, *Blueprint 3: Measuring Sustainable Development*, Londra, Earthscan, 1994.

individuare il prezzo economico che la società si sarebbe trovata a pagare qualora non fosse riuscita a mettere in pratica le buone pratiche per la tutela dell'ecosistema.

Successivamente, il termine “green economy” è stato ripreso da una risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite⁴² dopo la crisi finanziaria del 2008, in quanto era stato visto in questo nuovo tipo di economia un buono strumento per aumentare l'occupazione e promuovere le azioni di sviluppo sostenibile⁴³. Infatti, fu evidenziato come lo sviluppo di un'economia che sia green e a bassa emissione di carbonio permetterebbe di ridurre le minacce derivanti dalla scarsità di cibo e di acqua in alcune aree del Pianeta e dai cambiamenti climatici, contribuendo inoltre a creare nuovi posti di lavoro. Tra gli strumenti che vennero individuati per avviare un processo di cambiamento in tale direzione, si rinvennero quelli fiscali, in quanto avrebbero facilitato gli investimenti verdi, l'utilizzo di combustibili meno inquinanti in agricoltura e piscicoltura e supportato la diffusione di fonti di energia rinnovabili. Nel documento adottato si affermò anche come la crisi economica non poteva ritardare una risposta concreta di tutte le Nazioni, necessaria a tamponare il problema del cambiamento climatico e del degrado ambientale. Le Nazioni Unite, al contrario, avrebbero dovuto sostenere il necessario rafforzamento delle strategie nazionali di sviluppo sostenibile, promuovendo comportamenti e pratiche che garantissero un uso ponderato e consapevole delle risorse naturali.

La stretta connessione dei concetti di green economy e sostenibilità ambientale è ancor più dimostrata se si prende in esame quanto emerso nel vertice ONU sullo sviluppo sostenibile Rio + 20 tenutosi nel 2012. Nella risoluzione n. 66/288⁴⁴ adottata al termine del vertice si dichiara che la green economy è uno dei mezzi più importanti per poter giungere ad uno sviluppo sostenibile, pur lasciando ad ogni singolo Stato la facoltà di scegliere la propria strategia operativa per il conseguimento dello stesso.

Nella risoluzione emerge, infatti, che le politiche di “crescita verde” non solo hanno il pregio di perseguire obiettivi di breve periodo di natura prevalentemente economica, ma anche di avere mire più a lungo termine, aventi soprattutto ad oggetto intenti di protezione ambientale.

⁴² Outcome of the Conference on the World Financial and Economic Crisis and Its Impact on Development, GA Res 63/303, UN GAOR, 63r sess, Agenda Item 48, UN Doc A/RES/63/303 (13 July 2009) [32].

⁴³ Cfr. L. HORN, *Rio+20 United Nations conference on sustainable development: is this the Future we want?*, in *Macquarie J. Int'l & Comp. Env'tl. L.*, vol. 9, 2013, p. 24.

⁴⁴ Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Il futuro che vogliamo, n. 66/288 del 27 luglio 2012.

Tra i contributi principali dell'UNEP (United Nations Environment Programme) dopo la conferenza di Rio + 20 si trova la relazione "Towards a Green Economy"⁴⁵, un rapporto compilato in collaborazione con economisti ed esperti di tutto il mondo, con l'obiettivo di affrontare le problematiche relative alla povertà e l'equa distribuzione delle risorse naturali. Con questo documento si voleva dimostrare come l'ecocompatibilità delle economie non è di per sé un ostacolo alla crescita, ma piuttosto un nuovo stimolo di sviluppo economico. Lo scopo del rapporto era anche quello di motivare i responsabili delle politiche nazionali a creare le condizioni che permettesse di aumentare gli investimenti verso un'economia verde.

Dalla relazione risulta la necessità di avere una visione ampia del concetto di green economy, dovendo essere presi in considerazione almeno dieci settori economici chiave. Gli ambiti portanti che possono fungere da guida verso un'economia verde sono individuati nell'aumento del benessere umano e nell'equità sociale, nella riduzione dei rischi ambientali e nella scarsità delle risorse naturali. In questi settori, infatti, è stato riscontrato che un'economia più verde è in grado di produrre maggiore ricchezza, crescita economica, condurre ad un lavoro basto su regole etiche, ridurre la povertà e garantire la preservazione dell'ambiente naturale.

Come per il concetto di sviluppo sostenibile, il significato del termine "green economy" - e dei concetti ad esso affini - risulta incerto e il più delle volte relativo al contesto in cui viene usato. In alcuni casi, ad esempio, il termine "crescita verde" si riferisce a una crescita di posti di lavoro, in altri significa la creazione di valore economico attraverso azioni di protezione dell'ambiente. Ancora, con "green economy" generalmente ci si riferisce a quell'economia che promuove la crescita economica, che tenta di diminuire l'inquinamento e le emissioni di gas serra, che applica politiche volte a ridurre al minimo la produzione di rifiuti e l'uso inefficiente delle risorse naturali, che garantisce il mantenimento della biodiversità⁴⁶.

L'ampiezza di queste espressioni e la pluralità di contesti in cui possono essere utilizzate, fa sì che sia di primaria importanza cercare di individuare, o quanto meno di circoscrivere, il concetto di "green" qualora si utilizzi in riferimento alla nozione di

⁴⁵ Cfr. UNEP, *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication - A Synthesis for Policy Makers*, 2011, consultabile al sito www.unep.org/greeneconomy.

⁴⁶ Cfr. M. A. LIVERMORE, *The meaning of green growth*, in *3 Mich. J. Envtl. & Admin. L.*, 2013-2014, p. 35 e riferimenti *ivi*.

sviluppo sostenibile, poiché solo in tal maniera sarà possibile avviare l'economia mondiale a porre in essere comportamenti veramente rispettosi dell'ecosistema.

Al fine di risolvere questa incertezza, in tempi recenti la dottrina e le organizzazioni internazionali hanno tentato di dare una definizione al concetto di "green economy" e più in generale a cosa bisogna intendere per "green". Tuttavia, ad oggi ancora si registra molta incertezza circa il significato da attribuire a tale termine.

L'UNEP ha elaborato una tra le più importanti definizioni di green economy, individuando nel termine quelle politiche economiche che garantiscono un miglior benessere umano e la messa in pratica del principio di equità sociale. Tali politiche comportano anche una significativa riduzione dei rischi ambientali e l'applicazione di soluzioni volte a limitare il problema della scarsità di risorse naturali. Stando a quanto definito dall'UNEP, si tratterebbe quindi di un'economia a basso tenore di carbonio, efficiente nell'utilizzo delle risorse e socialmente inclusiva, in cui la crescita del reddito e dell'occupazione dovrebbe essere guidata da investimenti sia pubblici che privati volti a ridurre le emissioni di carbonio e l'inquinamento in generale, aumentare l'efficienza delle risorse energetiche e prevenire la perdita di biodiversità⁴⁷.

Anche l'OECD ha provato a definire la green economy, indentificandola come quel mezzo che permette una crescita economica e uno sviluppo prevenendo contemporaneamente il degrado ambientale⁴⁸. In questo caso la definizione fa leva soprattutto sulla regolamentazione del mercato e su quegli strumenti finanziari utili a stimolare una crescita che sia rispettosa dell'ambiente naturale⁴⁹.

Ancora, il Green Economy Coalition ha tentato di dare una definizione molto coincisa di green economy, identificandola come quell'economia "resiliente", in grado di rispondere ad una migliore qualità di vita, nei limiti delle risorse ecologiche del pianeta⁵⁰.

A livello europeo, l'European Environment Agency (EEA) ha sostanzialmente ripreso la definizione elaborata dall'UNEP, ampliandone tuttavia la portata a settori come quello energetico, introducendo la tematica dell'inquinamento e il principio del "chi inquina paga"⁵¹.

⁴⁷ Cfr. UNEP, *Green Economy Developing Country Success Stories*, 2010; UNEP, *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development*, op. cit., pp. 2-3.

⁴⁸ OECD, *Towards Green Growth, a summary for Policy Makers*, Parigi, 2011.

⁴⁹ Cfr. *ivi*, pp. 4-5.

⁵⁰ Cfr. GREEN ECONOMY COALITION, *Green Economy Coalition Submission to UNCSD Zero Draft Text*, 1 novembre 2011, consultabile al sito <http://www.greenconomycoalition.org/about>.

⁵¹ Cfr. EEA, *Green Economy. Europe's Environment, an assessment of assessments*, 2011, consultabile al sito <http://www.eea.europa.eu/publications/europes-environment-aoa>.

Alcuni autori hanno poi identificato la green economy come l'insieme combinato delle politiche ambientalmente favorevoli messe in atto dalle istituzioni, delle pratiche di green management utilizzate dalle aziende, dello sviluppo di tecnologie che permettano di ridurre l'impatto ambientale dell'attività umana e dei comportamenti rispettosi dell'ambiente da parte dei consumatori⁵². Tale definizione porta con sé l'idea di un'economia avanzata, in cui l'offerta dei produttori non solo risponde ad esigenze mandatorie imposte dallo stato, ma anche alla richiesta dei consumatori e allo sviluppo di nuove tecnologie che oltre a preservare l'ambiente favoriscono risparmi significativi di energia.

Sulla stessa scia, secondo altri autori la green economy non può essere definita solo come un nuovo comparto dell'economia, ma al contrario deve essere intesa come un qualcosa che riguarda in maniera trasversale più settori e che pertanto risulta essere difficile trovare una definizione che possa essere applicata ai diversi ambiti e non solo a quello ambientale⁵³. La green economy si riferisce ad un modello produttivo che pone al centro tanto il prodotto quanto il processo; secondo una lettura input-output sono quindi da considerare green quei processi in grado di produrre uguali o maggiori unità di merci o di valore aggiunto utilizzando minori quantità di materia ed energia e in grado di realizzare la stessa o una maggiore quantità di output, riducendo la pressione sull'ambiente circostante.

Tra la dottrina non manca chi, in opposizione ad un significato più ampio di green economy che vede ricomprendere i più disparati settori, ha rinvenuto una definizione più circoscritta, riferendosi unicamente a quegli ambiti che hanno a che fare in maniera più diretta con lo sviluppo e la fornitura di prodotti, servizi e tecnologie che favoriscono attività economiche e comportamenti sociali più sostenibili⁵⁴.

In una medesima prospettiva si pone poi quella corrente che opera una distinzione tra imprese "green production oriented", le quali intervengono sul proprio processo produttivo per divenire più sostenibili e quelle "green business oriented" che producono

⁵² Cfr. M. FREY, *Green Economy e competitività*, in *Eco-News*, n. 2, 2009, pp. 4-5.

⁵³ Cfr. S. CARDINALI, G. L. GREGORI, P. PALANGA, *Problematiche e prospettive della Green Economy per le micro e piccole imprese delle Marche*, in *Prisma Economia Società Lavoro*, 2011, Anno III, n. 2, pp.113-123.

⁵⁴ Cfr. Fondazione SYMBOLA, *Rapporto GreenItaly*, 2010, consultabile al sito <http://www.symbola.net/html/article/GREENITALY>.

tecnologie, prodotti o servizi volti alla riduzione dell'impatto ambientale di altri operatori economici⁵⁵.

Sulla base di quanto sinora esposto, se ne può concludere che nonostante ad oggi esistano molteplici definizioni di "green economy", è pur vero che si è in presenza di una visione comune del termine, identificato come lo strumento politico più idoneo per la realizzazione di uno sviluppo sostenibile, il quale ricomprende in sé la dimensione economica, naturale e sociale.

1.4. Green marketing e Green product

L'idea del green, che negli ultimi anni sta sempre più entrando nel lessico comune, risulta come quel "carattere" che connota la sensibilità e l'attenzione delle politiche del Pianeta verso l'ambiente. Da qui i connessi problemi giuridici che queste definizioni pongono all'attenzione degli studiosi, poiché il green evidenzia più un atteggiamento, che un'espressione con un contenuto specifico.

Strettamente connessi al concetto di sviluppo sostenibile, infatti, oltre a quello di green economy, si rinvencono espressioni come green marketing e green product, identificate in quelle pratiche economiche e prodotti che permettono il raggiungimento degli obiettivi che un'economia a basso impatto ambientale si prefigge.

La tutela dell'ambiente e la salvaguardia delle risorse naturali è una responsabilità che spetta a tutti, non solo alle autorità nazionali ed internazionali. Attraverso il green marketing, le aziende possono collaborare alla realizzazione di una società ecosostenibile ponendo in essere processi produttivi che tengono in considerazione il rispetto dell'ambiente naturale. In tal maniera si riesce ad innescare anche un meccanismo tale per cui sul mercato sono presenti più prodotti sostenibili, ingenerando nei consumatori comportamenti altrettanto "green". Infatti, il green marketing nasce anche e soprattutto da una consapevolezza dei consumatori, che attraverso le proprie scelte possono orientare la produzione verso l'utilizzazione di materie prime e prodotti più ecosostenibili; dall'altro i produttori sono incentivati a rendere le proprie merci e servizi più verdi, anche sulla base di numerosi studi che hanno dimostrato come i

⁵⁵ Cfr. F. IRALDO, F. TESTA, M. MELIS, M. FREY, *A literature review on the links between environmental regulation and competitiveness*, in *Environmental Policy and Governance*, 2011, n. 21.

consumatori siano disposti a pagare di più per acquistare prodotti meno nocivi per l'ambiente⁵⁶.

In una prospettiva giuridica, le stesse problematiche definitorie che sono state indagate per l'espressione green economy si presentano mutatis mutandis, per le definizioni di "green marketing" e "green product".

I primi tentativi definitori si rinvergono già a partire dagli anni ottanta del secolo scorso, in cui green marketing, che veniva individuato come lo studio degli aspetti positivi e negativi che l'attività di marketing produceva in materia di inquinamento e di utilizzo delle risorse energetiche⁵⁷. Questa definizione, però, è stata trovata incompleta poiché non prendeva in considerazione tutti i campi cui l'economia si riferisce, avendo una visione solo parziale dei fattori che la influenzano e tralasciando inoltre la soddisfazione del consumatore⁵⁸.

Alcuni considerano poi come green marketing quelle attività che nonostante realizzino tutti i bisogni della società riescono ad impattare in maniera minima sull'ambiente naturale⁵⁹.

Altri ancora hanno definito il green marketing come l'applicazione di tutti quegli strumenti di marketing volti a soddisfare obiettivi organizzativi e individuali in modo tale da garantire la conservazione e la tutela dell'ambiente⁶⁰.

Gli sforzi di dare una connotazione pratica al concetto di green non hanno riguardato solo le espressioni di green economy e green marketing, poiché numerose sono anche le definizioni che nel tempo sono state date al concetto di "green product".

Nel 1998, autorevole dottrina ha identificato come green product quelle merci che non risultavano essere tossiche, che limitavano le materie utilizzate per il confezionamento e la cui produzione richiedeva l'utilizzo di ridotte risorse energetiche⁶¹. Tuttavia, la

⁵⁶ A tal proposito si vedano V. GRISKEVICIUS, J. M. TYBUR, B. VAN DEN BERGH, *Going Green to Be Seen: Status, Reputation, and Conspicuous Conservation*, in *Journal of Personality and Social Psychology*, 2010, n. 98(3), pp. 392-104, consultabile al sito <http://dx.doi.org/10.1037/a0017346>; C. VURRO, A. RUSSO, L. A. COSTANZO, *Sustainability along the Value Chain: Collaborative Approaches and their Impact on Firm Performance*, in *Symphonya*, 2014, n. 2, pp. 1-15, consultabile al sito <http://dx.doi.org/10.4468/2014.2.04vurro.russo.costanzo>.

⁵⁷ Cfr. K. E. HENION, T. C. KINNEAR, *Ecological Marketing*, Chicago, American Marketing Association, 1976.

⁵⁸ Cfr. R. SCHENA, G. NETTI, A. RUSSO, *Consumers' Behavior toward Green Products: A Signalling Theory Approach*, in *International Journal of Business Administration*, 2015, vol. 6, n. 6, pp. 44-54, consultabile al sito <http://ijba.sciedupress.com>.

⁵⁹ Cfr. M. J. POLONSKY, *An introduction to Green Marketing*, in *Electronic Green Journal*, 1994, n. 1(2).

⁶⁰ Cfr. A. T. MINTU, H. R. LOZADA, *Green Marketing Education: A Call for Action*, in *Marketing Education Review*, 1993, 3(Fall), pp.17-23.

⁶¹ Secondo la definizione di Ottman "Green products are typically durable, non toxic, made of recycled materials, or minimally packaged. Of course, there are no completely green products, for they all use up

definizione in oggetto non può avere carattere assoluto poiché il concetto di “green” è da considerarsi relativo, dato che sta a descrivere prodotti che hanno un minor impatto sull’ambiente rispetto ad altri che possono essere considerati simili.

È stato messo in luce come il concetto di “green” sia usto più che altro come potente mezzo suggestivo e di differenziazione, impiegato dalle aziende e ricercato dai consumatori⁶².

Gli studi hanno portato ad affermare che non solo esistono più definizioni di prodotto verde, ma addirittura il significato anche in questo casto tende a mutare a seconda del contesto in cui viene utilizzato. Infatti, è stato evidenziato come la nozione cambi di significato se si prende a riferimento la letteratura, la concezione dei consumatori o le strategie di marketing messe in atto dalle aziende.

Prendendo in esame la sfera accademica, c’è chi, percorrendo quanto prodotto nei circa trenta anni di letteratura ha individuato almeno trentacinque definizioni diverse di “green product”, date da più autori⁶³.

Le differenti concezioni variano in base a quali caratteristiche del prodotto la corrente dottrina ha ritenuto più rilevanti per poter qualificare lo stesso con l’aggettivo verde. Alcuni di essi fanno leva sul concetto di “green innovation”, altri reputano più importante che un prodotto, per essere definito verde debba incidere sull’ambiente nella minor maniera possibile.

Anche per quel che riguarda la terminologia usta non c’è concordanza, in quanto non tutti parlano di “green product”, ma si rinvergono termini come “eco-efficiency product” o “environmentally-product”⁶⁴.

Quello che risulta è quindi una grande incertezza circa gli elementi da dover prendere in considerazione quando si parla di prodotto verde, la cui causa può essere individuata sia in una assenza di legislazione che dia in maniera univoca la definizione di “green product”, sia nell’ampiezza dei confini di tale nozione, rientrandone a far parte una serie assai ampia di elementi che devono essere presi in considerazione.

energy and resources and create by-products and emissions during their manufacture, transport to warehouses and stores, usage, and eventual disposal. So green is relative, describing products with less impact on the environment than their alternatives”. Cfr. J. A OTTMAN, *Green Marketing: Opportunity for innovation*, Charleston, BookSurge, 1998, p. 89.

⁶² Cfr. AIR QUALITY SCIENCES, Inc., *Defining Green Products*, 2010, consultabile al sito http://www.cleanlink.com/pdf/casestudieswhitepapers/Defining_Green_Products.pdf.

⁶³ Cfr. F. DURIF, C. BOIVIN, C. JULIEN, *In search of a green product definition*, in *Innovative Marketing*, 2010, vol. 6(1), pp. 25-33 e riferimenti *ivi*.

⁶⁴ *Ibid*.

Cambiando prospettiva, nella determinazione dei prodotti verdi, i produttori assumono come rilevanti elementi differenti rispetto a quelli sopra evidenziati.

Si può notare, infatti, come le aziende, per identificare un prodotto come green, si basano in maniera prevalente sulla presenza di una certificazione di prodotto rilasciata da un'organizzazione terza, cosa che invece nella letteratura è un elemento che compare solo raramente⁶⁵. Per i produttori parlare di prodotti green significa anche avere a che fare con prodotti che non risultano essere testati sugli animali, senza tenere in minima considerazione gli altri fattori che incidono in maniera negativa sulla salvaguardia dell'ambiente naturale. Tale aspetto risulta essere alquanto curioso, poiché né la letteratura accademica né i consumatori sembrano dare rilevanza a ciò quando si trovano a relazionarsi con un prodotto verde, potendo asserire che la suddetta caratteristica rientri sotto altro livello valutativo, estraneo al concetto di tutela dell'ambiente.

Nel ripercorrere le definizioni che l'industria dà di prodotto verde, tuttavia, si può facilmente individuare che ricorrentemente vengono tenute in considerazione le c.d. "3 R", in quanto una merce per essere considerata "green" deve garantire una riduzione delle materie prime e delle energie utilizzate, prevedere il riutilizzo delle stesse, oltre ad avere la caratteristica dell'essere riciclabili.

L'analisi dei comportamenti dei consumatori ha rilevato come le loro preoccupazioni per individuare quale può essere un prodotto verde siano maggiormente rivolte a quelle categorie di prodotto che più facilmente sono classificate come nocive per l'ambiente, come ad esempio i detersivi per la casa. Allora, per identificare un prodotto verde, quello che viene preso in considerazione è il potenziale biodegradabile che questo ha o l'appellativo che gli viene affibbiato, nel senso di "non tossico" o "a basso impatto ambientale"⁶⁶.

I consumatori, per comprendere se un prodotto è verde si affidano principalmente alle indicazioni riportate sulle confezioni, essendo l'unico modo per venire a conoscenza dell'impatto ambientale degli stessi. Tuttavia, è stato riscontrato che molto spesso, attraverso le autocertificazioni, le aziende marcano i loro prodotti come verdi quando in realtà ciò non è pienamente vero. Infatti, è pratica frequente di molti produttori fare dichiarazioni di questo tipo per aumentare il valore delle proprie merci sul mercato,

⁶⁵ Cfr. ad es. C. GURAU, A. RANCHO, *International green marketing: A comparative study of British and Romanian firms*, in *International Marketing Review*, 2005, Vol. 22, n. 5, pp. 547-561.

⁶⁶ Per un'analisi approfondita cfr. *ivi.* pp. 28-29.

approfittando anche della mancanza di una definizione comunemente accettata di prodotto verde. Essi, pertanto, enfatizzano le qualità ambientali delle merci e tralasciano al contrario quelle che vanno ad incidere negativamente sull'ambiente, generando in tal maniera uno squilibrio di informazioni⁶⁷.

Questo fenomeno ha fatto sì che i consumatori, con il tempo, sviluppassero un sentimento di sfiducia nei confronti delle certificazioni, con conseguente notevole danno di immagine e di credibilità al sistema certificativo di prodotto basato invece su regole più scientifiche e criteri omnicomprensivi.

Tale andamento è assai negativo per la tutela dell'ambiente poiché le certificazioni risultano essere un punto focale per le imprese che vogliono differenziare i loro prodotti sul mercato puntando sul concetto di verde, riciclabile, eco-sostenibile, ecc.⁶⁸. Allo stesso tempo, il comportamento dei consumatori non può essere messo in secondo piano poiché nella nuova ottica di sviluppo di una società che sia sostenibile, tutte le parti in causa devono collaborare per rendere il mercato realmente eco-sostenibile.

Nonostante ciò, negli ultimi anni è crescente il peso sull'economia degli acquisti "verdi", intesi in questo caso come quelli che valorizzano durante la fase di acquisto di un bene o servizio anche i suoi aspetti ambientali.

Da quanto sopra emerge che per definire un prodotto come verde è necessario compiere un'analisi comparativa andando ad analizzare l'intero ciclo di vita del prodotto, così da poterne valutare in maniera complessiva le sue qualità ambientali.

Ad oggi sono presenti sullo scenario internazionale degli strumenti che permettono di individuare quei prodotti e servizi presenti sul mercato che sono reputati più environmentally-friendly rispetto ad altri della stessa categoria. Un prodotto, infatti, può essere marcato come "green" utilizzando gli standard della serie ISO 14040 (LCA), i marchi ecologici di settore (come EPD e FSC), i criteri Ecolabel (certificazione europea) e GPP (per la pubblica amministrazione)⁶⁹.

Questi problemi definatori si traducono, in ambito internazionale, in altrettante questioni di regolamentazione giuridica. L'assenza di una nozione inequivoca di cosa

⁶⁷ Si pensi ad esempio ad un prodotto che è sì riciclabile ma per la cui realizzazione deve essere impiegata molta più energia rispetto ad un prodotto simile meno riciclabile o a prodotti che per essere riciclati necessitano dell'impiego di solventi chimici.

⁶⁸ Cfr. B. L. CONNELLY, D. J. JR KETCHEN, S. F. SLATER, *Toward a "theoretical toolbox" for sustainability research in Marketing Journal of the Academy of Marketing Science*, 2011, n. 39, pp. 86-100 consultabile al sito <http://dx.doi.org/10.1007/s11747-010-0199-0>.

⁶⁹ Per un'analisi più approfondita dei concetti di LCA, marchi ecologici di settore (EPD e FSC), i criteri Ecolabel e GPP v. *infra*, pp. 32 e ss.

debba intendersi per “green” comporta un grande confusione circa la normativa che ruota intorno alla tutela ambientale, con conseguente incertezza applicativa.

L’individuazione di principi guida validi a livello internazionale atti all’individuazione di prodotti e processi produttivi rispettosi per l’ambiente permetterebbe un allineamento delle normative nazionali anche nella prospettiva di facilitare ai produttori l’esportazione di proprie merci all’estero. In tale prospettiva, l’utilizzo di certificazioni ambientali riconosciute a livello internazionale e l’omogeneizzazione dei criteri utilizzati garantirebbe sia una maggiore credibilità delle etichette ecologiche sia una maggiore diffusione delle stesse tra i produttori⁷⁰.

2. Strumenti per la realizzazione di un’economia in chiave green

2.1. Gli standard della serie ISO 14040. La metodologia LCA

La qualificazione di un processo o prodotto come green, in astratto, può risultare un percorso difficoltoso e non lineare, anche per i problemi definatori sopra evidenziati. Un valido strumento, per ovviare in parte tale questione, può essere rinvenuto nella metodologia “Life Cycle Assessment” (LCA), standardizzata a livello internazionale dalle norme ISO 14040 e 14044⁷¹. Grazie alla sua struttura, l’LCA ha assunto un ruolo preminente tra gli strumenti nati per l’analisi di sistemi industriali ed oggi giorno risulta essere in forte espansione sia a livello europeo che internazionale.

Il Life Cycle Assessment è un metodo oggettivo di valutazione e quantificazione dei carichi energetici ed ambientali e degli impatti potenziali associati ad un prodotto/processo/servizio lungo l’intero ciclo di vita, che va dall’acquisizione delle materie prime al fine vita. In tal senso si usa anche l’espressione “dalla Culla alla Tomba”,

⁷⁰ V. *infra*, pp. 39 e ss.

⁷¹ Con l’abbreviazione ISO si intende l’Organizzazione internazionale per la normazione (International Organization for Standardization). Tale organizzazione è la più importante a livello mondiale per la definizione di norme tecniche. Fondata il 23 febbraio 1947, ha sede a Ginevra (Svizzera), i cui membri sono gli organismi nazionali di standardizzazione di molti paesi del mondo. ISO 14040:2006, Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework; ISO 14044:2006 Environmental management - Life cycle assessment - Requirements and guidelines.

per rimarcare che vengono presi in considerazione elementi che riguardano tutte le fasi che fanno giungere al prodotto finito. La rilevanza di questa metodologia risiede principalmente nel suo approccio innovativo, che consiste nel valutare tutte le fasi che compongono il processo produttivo come correlate e dipendenti.

Secondo la formula usata dal SETAC (Society of Environmental Toxicology and Chemistry)⁷², si definisce “la Life Cycle Assessment o Valutazione del Ciclo di Vita, è il processo per identificare i carichi ambientali associati ad un prodotto, processo o attività, identificando e quantificando energia e materiali utilizzati ed emissioni rilasciate all’ambiente, per valutarne l’impatto, per identificare e valutare le opportunità di miglioramento. La valutazione comprende l’intero ciclo di vita del prodotto, processo o attività, passando dall’estrazione e trasformazione delle materie prime, fabbricazione del prodotto, trasporto e distribuzione, utilizzo, riuso, stoccaggio, riciclaggio, fino alla dismissione”⁷³.

A livello internazionale la metodologia LCA è regolamentata dalle norme ISO della serie 14040 in base alle quali uno studio di valutazione del ciclo di vita prevede: la definizione dell’obiettivo e del campo di applicazione dell’analisi (ISO 14041), la compilazione di un inventario degli input e degli output di un determinato sistema (ISO 14041), la valutazione del potenziale impatto ambientale correlato a tali input ed output (ISO 14042) e infine l’interpretazione dei risultati (ISO 14043).

In particolare la ISO 14040, intitolata “Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Principi e quadro di riferimento” dà indicazioni in merito alla portata della valutazione del ciclo di vita (LAC) e ne descrive i principi ispiratori. La norma tratta degli studi di valutazione del ciclo di vita (LCA) e dell’inventario del ciclo di vita (LCI), senza tuttavia

⁷² SETAC è un’organizzazione senza scopo di lucro, composta da circa 6.000 membri tra privati, soggetti appratenti al mondo accademico, imprese e governi. Dal 1979, la Società ha istituito un forum in cui scienziati, manager e altri professionisti si scambiano informazioni e idee sullo studio, l’analisi e la soluzione dei problemi ambientali, la gestione e regolamentazione delle risorse naturali, la ricerca e sviluppo, oltre che prendersi cura dell’educazione ambientale. Cfr. <http://www.setac.org/>.

⁷³ Cfr. SETAC, *Guidelines for Life Cycle Assessment: A Code of Practice*, SETAC, 1993: “Life Cycle Assessment is a process to evaluate the environmental burdens associated with a product, process, or activity by identifying and quantifying energy and materials used and wastes released to the environment; to assess the impact of those energy and materials used and releases to the environment; and to identify and evaluate opportunities to affect environmental improvements. The assessment includes the entire life cycle of the product, process or activity, encompassing, extracting and processing raw materials; manufacturing, transportation and distribution; use, re-use, maintenance; recycling, and final disposal”. Altra definizione della metodologia LCA è stata anche data dalla American Environmental Protection Agency, secondo la quale viene individuata come “a concept and methodology to evaluate the environmental effects of a particular product or activity holistically, by analysing the whole life cycle of a particular product, process, or activity” [Traduzione mia]. Cfr. U. S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, *The Use of Life Cycle Assessment in Environmental Labeling*, Washington, EPA, 1993, p. 2.

descrivere in dettaglio la tecnica di valutazione del ciclo di vita e non specificando le metodologie per le singole fasi dell'LCA.

Nello specifico, la ISO 14040 indica come principi guida dell'LCA: a) la definizione dell'obiettivo e del campo di applicazione dell'LCA; b) la fase di inventario del ciclo di vita (LCI); c) la fase di valutazione dell'impatto del ciclo di vita (LCIA); d) la fase di interpretazione del ciclo di vita; e) la rendicontazione e la revisione critica dell'LCA; f) le limitazioni dell'LCA; g) le correlazioni tra le fasi dell'LCA; h) le condizioni per l'utilizzo delle scelte dei valori e degli elementi facoltativi⁷⁴.

L'importanza strategica dell'adozione della metodologia LCA come strumento di base e scientificamente adatto all'identificazione di aspetti ambientali significativi è stata confermata da un uso diffuso da parte di molti governi ed organizzazioni internazionali. Ad esempio, a livello europeo è espressa chiaramente all'interno del Libro Verde COM 2001/68/CE e della COM 2003/302/CE sulla Politica Integrata dei Prodotti. Inoltre, l'utilizzo della stessa è suggerita, almeno in maniera indiretta, anche all'interno dei Regolamenti Europei: EMAS (761/2001/CE) ed Ecolabel (1980/2000/CE)⁷⁵.

L'LCA del resto rappresenta un supporto fondamentale allo sviluppo degli schemi di Etichettatura Ambientale: nella definizione dei criteri ambientali di riferimento per un dato gruppo di prodotti (etichette ecologiche di tipo I: Ecolabel), o come principale strumento atto ad ottenere una Dichiarazione Ambientale di Prodotto, la DAP (etichetta ecologica di Tipo III)⁷⁶.

La grande utilità teorica della metodologia LCA per l'individuazione di pratiche che siano ecosostenibili, nella realtà la sua applicazione non sempre risulta facile. Infatti, a volte può risultare costoso, in termini economici e di tempo, oltre che complesso da eseguirsi, in quanto è necessario acquisire una notevole quantità di dati ambientali durante ogni fase del ciclo di vita. Inoltre, si devono conoscere in modo approfondito sia gli aspetti metodologici standardizzati di questo strumento che avere a disposizione mezzi di supporto quali software e banche dati. Per tali motivi, si sta sempre più sviluppando l'applicazione della c.d. "LCA semplificata", che consente una verifica immediata del ciclo di vita dei prodotti anche a coloro che non possiedono tutte le competenze e le risorse necessarie per realizzare uno studio dettagliato.

⁷⁴ Cfr. ISO 14040:2006, Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework.

⁷⁵ V. *infra.*, pp. 89 e ss.

⁷⁶ V. *infra.*, p. 43.

Vista la difficile applicazione della metodologia LCA anche per la necessità di avere a disposizione dati attendibili, in campo internazionale ed europeo si sta cercando di favorire l'accessibilità, la disponibilità e lo scambio gratuito e libero di dati LCA attraverso lo sviluppo di banche dati pubbliche, protette, compatibili, trasparenti ed accreditate.

2.2. Gli ecolabel. La difficile definizione e le varie tipologie.

Tra gli strumenti utili alla realizzazione di un mercato "green" possono essere annoverati anche gli ecolabel, consistenti in un simbolo grafico e/o un testo descrittivo che viene applicato sul prodotto o in altro documento che accompagna il prodotto stesso e che offre informazioni relative alle caratteristiche ecologiche delle merci sul mercato⁷⁷. Il sempre crescente uso delle certificazioni ambientali di prodotto rileva come l'andamento generale della politica messa in atto a livello mondiale circa la problematica della tutela dell'ambiente è passata da un atteggiamento di "command and control" ad uno in cui si preferisce operare attraverso strumenti volontari, in quanto permettono di raggiungere migliori risultati non essendo legati unicamente al rispetto di rigidi limiti imposti a livello normativo. I meccanismi di command and control, poiché legati all'idea che il mancato rispetto della legislazione è punito con sanzioni, richiedono importanti apparati burocratici centralizzati. Inevitabilmente ciò comporta l'insorgere di contenziosi e la conseguente necessità di dispendio di fondi per la risoluzione degli stessi⁷⁸. In tale ambito, addirittura, per evitare l'insorgere di problematiche relative all'applicazione delle diverse normative, era stato suggerito di portare ad una soglia inferiore gli standard, vanificando, o almeno riducendo, lo scopo per cui tali limiti sono stati introdotti, a discapito quindi della protezione dell'ambiente naturale⁷⁹.

Lo scopo primario dell'utilizzo di strumenti volontari, quali sono i marchi di qualità ecologica, è quello di proteggere l'ambiente e favorire l'efficienza della gestione delle risorse. Gli schemi di certificazione si pongono, inoltre, il compito di orientare produttori e consumatori verso prodotti e processi che sono compatibili con l'ambiente e di

⁷⁷ E. A. ILINCA, A. E. BELU, *Eco-Label, New Generation Instrument of Environmental Protection*, in *European Integration - Realities and Perspectives Proceedings*, 2010, pp. 271-274, consultabile al sito <http://www.proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/598/545>.

⁷⁸ R. B. STEWART, *Controlling environmental risks through economic incentives*, in *Columbia Journal of Environmental Law*, 1988, vol. 13, p. 153.

⁷⁹ R. GERTZ, *Eco-labeling: a case for deregulation?*, in *Law, Probability and Risk*, 2005, n. 4, p. 129.

facilitare l'innovazione in maniera favorevole alla protezione degli ecosistemi. In aggiunta a ciò, scopo degli ecolabel è anche quello di aumentare la consapevolezza tra i consumatori a compiere scelte eco-compatibili, così da orientare il mercato verso una direzione più green.

Tuttavia, affinché questi strumenti siano veramente efficaci, è necessario innanzitutto comprendere cosa si intende quando si fa riferimento alle certificazioni ambientali di prodotto e successivamente delinearne i contorni. Infatti, si è già visto come l'incertezza che ruota intorno a queste misure di tutela dell'ambiente non permette loro di realizzare appieno lo scopo per cui sono state ideate.

Anche in questo caso, dal lato definitorio si incontrano alcune difficoltà nell'individuare in maniera univoca che cosa debba intendersi per "eco-label", non essendoci una definizione internazionale, comunemente accettata che indichi con precisione il contenuto di tale strumento. Ciò nonostante, in maniera generale si può affermare che una certificazione ambientale, intesa come quell'insieme di etichette, ha il compito indicare che il prodotto o il servizio su cui è stata apposta è sotto determinati punti di vista più ecologico rispetto ad altri⁸⁰. Da questa definizione, al quanto generica, si individua uno dei presupposti alla base delle certificazioni ambientali, e cioè quello che tutti i prodotti hanno un impatto sull'ambiente ma alcuni hanno caratteristiche tali da essere meno nocivi sull'ecosistema e sulla salute umana, e per questo preferibili.

Gli schemi di certificazione, allora, servono a svolgere una comparazione delle prestazioni ambientali di prodotti e servizi, che tuttavia è strettamente legata a fattori di tempo (insorgere di nuove tecnologie) e spazio (in base alle esigenze di tutela presenti in un determinato mercato).

Dalla definizione sopra esposta di certificazione ambientale, si può determinare anche che un ecolabel può essere definito come uno strumento visivo che comunica quali prodotti, servizi e aziende siano più rispettosi dell'ambiente in base a criteri e standard predefiniti⁸¹.

⁸⁰ Una definizione di certificazioni ambientale può essere rinvenuta in un documento dell'FTC, nel quale vengono individuate come "any certification that expresses or implies that a product, package, service, practice, or program is environmentally friendly, environmentally superior, preferable to other products, packages, services, practices, or programs; or expresses or implies other environmental attributes or benefits". Cfr. Decision and Order in FTC case, Docket n C-4315, Definition 5, Feb. 23, 2011, FTC File No. 102 3064.

⁸¹ Cfr. voce "Eco-label" in *Greener Products Glossary*, consultabile al sito <https://www.epa.gov/sustainability/glossary-sustainable-manufacturing-terms>.

Se di primo acchito dare la nozione di ecolabel può sembrare semplice, quando si procede per un'analisi più approfondita, ci si accorge che il termine ecolabel può assumere sfumature diverse a seconda della certificazione cui ci si riferisce.

Nonostante l'eterogeneità degli ecolabel attivi sullo scenario internazionale, è possibile individuare dei tratti comuni a tutte le etichette ecologiche presenti sul mercato mondiale, indipendentemente dall'obiettivo che si prefiggono e dal tipo cui appartengono⁸².

I marchi di qualità ecologica, generalmente, sono gli strumenti utilizzati dalle imprese e dai governi per far conoscere il più alto grado di qualità ecologica di un determinato prodotto, rispetto a quelli senza etichetta⁸³. Questi sono considerati l'unico modo per i produttori di rendere note le caratteristiche ambientali delle proprie merci e per questo le informazioni che vengono fornite devono essere chiare ed affidabili⁸⁴. Quindi, l'obiettivo principale è quello di promuovere quei prodotti che durante l'intero ciclo di vita presentino un minor impatto sull'ambiente, aiutando in tal maniera anche i consumatori a compiere scelte più consapevoli, proiettate verso un rispetto maggiore dell'ambiente.

Da quanto sopra, risulta che le certificazioni hanno sia natura ambientale che commerciale. Infatti, se da un lato esplicano ai consumatori le caratteristiche specifiche di un determinato prodotto, che altrimenti non potrebbero essere conosciute se non attraverso approfondite analisi, dall'altro questi strumenti incentivano le aziende a mettere in essere comportamenti che siano eco-friendly, dal momento che arrecano vantaggi economici dovuti ad un risparmio nella catena produttiva e ad una maggiore richiesta del mercato di riferimento.

Comune caratteristica degli ecolabel si identifica nella assegnazione solo dopo il compimento di un iter rigoroso, che spesso prevede un'analisi di tutti gli impatti ambientali lungo l'intero il ciclo di vita dei prodotti/servizi. Qualora poi gli schemi di

⁸² V. *infra*, pp. 41 e ss.

⁸³ Una possibile definizione può essere quella elaborata dal GEN (Global Ecolabelling Network) che stabilisce che "Ecolabelling is a voluntary method of environmental performance certification and labelling that is practiced around the world. An ecolabel identifies products or services proven environmentally preferable overall, within a specific product or service category. GEN members operate some of the world's strongest ecolabels [...]. In contrast to "green" symbols, or claim statements developed by manufacturers and service providers, the most credible labels are awarded by an impartial third party for specific products or services that have been independently determined to meet transparent environmental leadership criteria, based on life-cycle considerations", consultabile al sito <http://www.globalecolabelling.net/what-is-eco-labelling/>.

⁸⁴ I. G. GALLASTEGUI, *The use of eco-labels: a review of the literature*, in *European Environment*, 2002, n. 12, pp. 316-331.

etichettatura ambientale di prodotto sono certificati da parte di un ente esterno⁸⁵, rispondono anche ad elevati standard di trasparenza e scientificità sia per quel che riguarda la definizione dei criteri che per la natura non discriminatoria dell'assegnazione della certificazione stessa.

I prodotti certificati, solitamente, sono sinonimo di merci all'avanguardia per le tecnologie usate dato che le caratteristiche ambientali sono sempre aggiornate. Infatti, la validità della certificazione è limitata nel tempo⁸⁶, così come i criteri vengono periodicamente rivisitati ed aggiornati.

Parte del successo delle certificazioni ambientali è anche dovuto alla grande quantità di attori che vengono coinvolti. Normalmente i promotori di tali programmi sono i governi poiché, le certificazioni vengono considerate utili strumenti per la realizzazione e lo sviluppo di un mercato "green". Sempre più spesso poi, l'apparato statale risulta essere anche uno dei maggiori acquirenti di prodotti certificati, viste le innumerevoli normative relative ai c.d. "appalti verdi"⁸⁷.

Accanto alle autorità governative, un ruolo fondamentale è svolto dagli organismi specifici per la gestione dei diversi programmi di ecolabelling, cioè gli enti certificatori esterni rispetto alle aziende che richiedono l'etichetta ecologica, garantendo in tal modo l'equità e la correttezza dell'applicazione degli standard previsti.

Altrettanto importanti nei sistemi di certificazione sono le aziende, poiché il loro coinvolgimento è essenziale per la diffusione dei programmi e perché i criteri e le procedure devono corrispondere alle esigenze proprie dei produttori. Dall'altro lato troviamo invece consumatori e le relative associazioni, dato che con la loro domanda indirizzano il mercato verso una maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale.

Tra gli attori, poi, non bisogna dimenticare la parte svolta dalle università e dai centri di ricerca che si occupano di aggiornare i criteri, così da migliorare periodicamente la qualità e l'efficacia ambientale dei prodotti certificati.

Infine, anche i media debbono essere coinvolti nel processo di certificazione poiché anche grazie alla diffusione attraverso gli strumenti di telecomunicazione dell'importanza - sia ambientale che come strumento competitivo - è possibile che i programmi ambientali vengano promossi tra i consumatori e le aziende.

⁸⁵ Ciò non sempre si verifica per gli ecolabel di Tipo II. V. *infra*, p. 42.

⁸⁶ La validità varia a seconda dell'ente di certificazione.

⁸⁷ Si fa qui riferimento al GPP. V. *infra*, pp. 135 e ss.

Nello sviluppo dei programmi di certificazione ambientale anche la comunità internazionale occupa una posizione di rilievo, visto il fenomeno di globalizzazione dei mercati, che favorisce lo scambio di merci tra i diversi paesi e che conseguentemente necessita che le certificazioni non siano riconosciute solo a livello locale ma anche fuori dalla nazione di riferimento.

Questo ultimo aspetto è di notevole importanza, poiché quando un produttore si affaccia su mercati diversi da quello nazionale, si torva a doversi confrontare con un quantitativo notevole di etichette che certificano la preferibilità ambientale del prodotto, così che quella certificazione che nei confini statali era uno strumento competitivo e di distinzione, a livello mondiale potrebbe non venire riconosciuto come tale. Anche per tale motivo è necessario individuare quali certificazioni ambientali siano più affidabili e credibili a livello internazionale e più specificatamente, per quel che riguarda questa tesi, a livello europeo, così da poter essere d'aiuto per una scelta verde consapevole.

Tentando di dare una classificazione alla moltitudine di etichette ecologiche esistenti, possono essere utilizzati sistemi diversi di raggruppamento, dato che è possibile far riferimento alla portata obbligatoria o volontaria, allo scopo, agli aspetti che vengono considerati, alla valenza nazionale o interregionale, ecc..

In primo luogo si può fare una distinzione tra etichettature obbligatorie e quelle volontariamente scelte dai produttori. Quelle obbligatorie sono indispensabili per poter immettere un prodotto sul mercato poichè, a diversi livelli governativi, vengono emanate norme che impongono di rispettare standard stabiliti per poter commercializzare determinati beni e servizi. Pur essendo per la maggior parte etichette monocriterio, tuttavia riescono a contribuire in maniera significativa a migliorare le prestazioni ambientali dei prodotti, andando ad incidere su aspetti assai inquinanti come il consumo di energia, le emissioni o la presenza di sostanze tossiche e pericolose per l'ambiente e la salute umana⁸⁸.

Accanto alle etichette obbligatorie vi sono quelle volontarie, che costituiscono il principale strumento per combattere il cambiamento climatico e preservare l'ambiente per le generazioni future. In questa categoria rientrano la maggior parte degli ecolabel, nell'accezione di strumenti utilizzati dalle aziende per promuovere i propri prodotti

⁸⁸ Esempi sono le c.d. "Energy Label", "Packaging Label" o il "Certificato Verde".

sotto l'aspetto della preferibilità ambientale in relazione all'intero ciclo di vita degli stessi⁸⁹.

Altre classificazioni possono essere operate in relazione allo scopo che l'ecolabel ha, potendo riguardare uno o più settori⁹⁰. Ancora, ci sono etichette che hanno un mero scopo informativo, mentre altre anche quello identificativo. Come visto prima, poi, ci sono quelle che prendono in considerazione un singolo aspetto e quelle invece che applicano la metodologia LCA, tentando di analizzare tutte le fasi di produzione.

Nella grande famiglia delle certificazioni e nell'enorme incertezza definitoria e classificatoria, l'Organizzazione Internazionale di Standardizzazione, ha messo in essere un importante quadro di riferimento, contribuendo a sistematizzare i diversi tipi di certificazione.

A partire dal 1993, il Comitato Tecnico internazionale ISO/TC 207 "Environmental Management" dell'ISO ha elaborato una serie di norme, le c.d. ISO 14000⁹¹, le quali sono finalizzate al miglioramento della gestione ambientale dei processi aziendali e produttivi.

Infatti, tra le ISO 14000 possono essere individuate sia norme di sistema che norme di prodotto.

Le norme di sistema hanno l'intento di specificare i requisiti per attuare un sistema di gestione che consenta ad un'organizzazione aziendale di formulare una politica ambientale e di stabilire degli obiettivi, tenendo conto degli aspetti legislativi e delle informazioni riguardanti gli impatti ambientali significativi.

Quel che più interessa ai fini del presente lavoro sono invece le norme di prodotto.

Per capire l'impatto ambientale dei prodotti, le norme ISO utilizzano la metodologia della valutazione del ciclo di vita di un prodotto, così da poter effettuare uno studio completo sugli impatti ambientali dello stesso, valutando tutto il ciclo di vita ("dalla culla alla tomba"). In tal maniera si può quindi considerare l'estrazione e la lavorazione delle materie prime, la fase di fabbricazione del prodotto, il trasporto e la distribuzione, l'utilizzo e l'eventuale riuso del prodotto o delle sue parti, la raccolta, lo stoccaggio, il recupero e lo smaltimento finale dei relativi rifiuti.

⁸⁹ V. *infra*, pp. 44 e ss.

⁹⁰ Ad esempio la certificazione FSC riguarda solo i prodotti con componenti in legno, mentre il marchio "Riciclabile" può essere applicato a prodotti di diversa provenienza.

⁹¹ La sigla ISO 14000 identifica una serie di standard internazionali relativi alla gestione ambientale delle organizzazioni, stabiliti dall'Organizzazione Internazionale di Standardizzazione.

Per quel che riguarda le norme di prodotto due sono le principali norme ISO: la ISO 14040 “Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Principi e quadro di riferimento”⁹² e la ISO 14020 “Etichette e dichiarazioni ambientali - Principi generali”⁹³. In particolare la norma ISO 14020 stabilisce i principi guida per lo sviluppo e l’utilizzo di etichette e dichiarazioni ambientali. Tale gruppo di norme tenta di porre delle linee guida utili per classificare gli ecolabel presenti a livello mondiale, individuando anche alcuni elementi comuni che hanno portato al raggruppamento delle etichette ambientali in tre grandi famiglie: ecolabel di tipo I, tipo II, tipo III⁹⁴.

Alla base dei programmi di certificazione ambientale, tuttavia, possono essere rinvenuti caratteri comuni, come quelli della scientificità dei criteri che vengono utilizzati per la valutazione dell’impatto ambientale, la trasparenza circa la metodologia adottata, l’accuratezza della procedura utilizzata, l’impiego di un approccio che si basa sull’analisi del ciclo di vita dei prodotti. Inoltre, la politica dei programmi di certificazione promuove l’innovazione e la riduzione al minimo delle difficoltà di carattere amministrativo, favorendo un processo che sia consensuale tra tutti gli stakeholder⁹⁵.

Le Etichette di tipo I sono programmi volontari, basati su un sistema multicriterio, in cui un organismo di terza parte autorizza l’uso dell’etichetta di certificazione su prodotti che indicano preferibilità ambientale della merce nel suo complesso, riscontrata attraverso l’utilizzando della metodologia LCA⁹⁶.

Esse sono disciplinate dalla norma ISO 14024 “Etichette e dichiarazioni ambientali - Etichettatura ambientale di Tipo I - Principi e procedure”⁹⁷, la quale stabilisce i principi e le procedure per lo sviluppo di programmi di etichettatura ambientale raggruppati all’interno di questa tipologia. Nella norma sono incluse la selezione delle categorie di

⁹² V. *supra*, pp. 32 e ss.

⁹³ ISO 14020:2000 Etichette e dichiarazioni ambientali - Principi generali.

⁹⁴ Le norme non sono destinate all’utilizzo specifico per la certificazione e la registrazione dei prodotti, ma hanno l’unico scopo di raggruppare i diversi ecolabel. Tuttavia, si rinvencono alcune etichette per così dire ibride, che non rientrano nelle tre tipologie individuate dalle ISO in oggetto. Cfr. K. M. R. TAUFIQUE, C. SIWAR, B. TALIB, F. H. SARAH, N. CHAMHURI, *Synthesis of Constructs for Modeling Consumers’ Understanding and Perception of Eco-Labels*, in *Sustainability*, 2014, n. 6, pp. 2176-2200, consultabile al sito www.mdpi.com/journal/sustainability.

⁹⁵ Cfr. GLOBAL ECOLABELLING NETWORK (GEN), *Introduction to ecolabelling*, 2004, p. 8, consultabile al sito <http://www.gen.gr.jp>.

⁹⁶ Il GEN definisce le etichettature ambientali di tipo I come “a voluntary, multiple-criteria based, third party program that awards a license that authorises the use of environmental labels on products indicating overall environmental preferability of a product within a particular product category based on life cycle considerations”, consultabile al sito <http://www.globalecolabelling.net/what-is-eco-labelling/>.

⁹⁷ ISO 14024:1999, Etichette e dichiarazioni ambientali — Etichettatura ambientale di Tipo I — Principi e procedure.

prodotto, dei criteri ambientali di prodotto e delle caratteristiche funzionali di prodotto, oltre alle indicazioni relative alla valutazione e alla dimostrazione della conformità. In essa vengono anche indicate le procedure di certificazione che devono essere eseguite per ottenere l'assegnazione dell'etichetta.

I programmi di etichettatura ambientale di questo tipo possono essere gestiti da organismi pubblici o privati e possono avere carattere nazionale, regionale o internazionale.

La norma ISO 14024 stabilisce che le etichettature di Tipo I siano applicate a prodotti e servizi che rispettano non solo le norme individuate dalle ISO ma che siano anche conformi a quanto indicato dalla legislazione in materia ambientale.

Quando vengono individuati i criteri ambientali deve essere preso in considerazione l'intero ciclo di vita del prodotto, imponendo che ogni approccio diverso da quello globale sia ampiamente giustificato.

L'individuazione di criteri validi per tutti gli ecolabel di questa categoria servono a rendere i programmi di certificazione selettivi, in quanto rivolti a prodotti e servizi di consumo che posseggono caratteristiche ambientali preferibili rispetto ad altri dello stesso gruppo. Tuttavia, i criteri devono essere fissati in maniera tale che siano raggiungibili dalle aziende produttrici, così da rendere gli ecolabel strumenti che permettono di aumentare la competitività sul mercato, ampliando la fascia di azione cui si rivolgono.

Principio ispiratore dei programmi di etichettatura rientranti in questo gruppo è quello della trasparenza, intesa nel senso che tutti gli elementi e le caratteristiche funzionali del prodotto possono essere verificate da un ente esterno (ad es. comitato ecolabel), utilizzando gli standard proposti dalla norma ISO 14024.

Le principali etichette che rientrano in questo tipo sono l'Ecolabel Ue, il Nordic Swan e il Blue Angel⁹⁸.

Le etichette di Tipo II sono disciplinate dalla norma ISO 14021, intitolata "Etichette e dichiarazioni ambientali - Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)"⁹⁹, la quale specifica i requisiti per le certificazioni ambientali auto-dichiarate. Questo tipo di ecolabel può essere a sua volta diviso in due sotto categorie a seconda che la certificazione si rivolga ai consumatori o ai produttori,

⁹⁸ V. *infra*, cap. 2 e 3.

⁹⁹ ISO 14021:2016, Etichette e dichiarazioni ambientali — Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II).

trovando così quelle del tipo B2C “Business to Consumer” e quelle B2B “Business to Business”.

In questa classe vengono ricomprese le dichiarazioni, i grafici e simboli di valenza ambientale presenti sulle confezioni dei prodotti, sugli imballaggi o nelle pubblicità utilizzati dagli stessi produttori come strumento di informazione ambientale.

Nella norma è presente una descrizione dei termini che vengono utilizzati comunemente nelle asserzioni ambientali di questo tipo e vengono fornite le indicazioni per il loro utilizzo, così da rendere le informazioni omogenee.

Per lo stesso motivo l’ISO 14021 indica una metodologia generale di valutazione e verifica per le certificazioni ambientali auto-dichiarate e i metodi specifici di valutazione e verifica per determinati tipi di ecolabel selezionati specificatamente dalla norma.

Generalmente, le etichette ecologiche del Tipo II si riferiscono ad un singolo aspetto, con un unico criterio di giudizio (riuso, riciclaggio, tossicità, biodegradabilità, assenza di sostanze dannose per l’ambiente). Tuttavia, rimane comunque necessario effettuare l’esame dell’intero ciclo di vita per verificare ed attestare che un impatto ambientale non è stato ridotto a spese di un altro.

Nonostante non siano verificate da un ente esterno, le etichette di questo tipo devono in ogni caso contenere informazioni accurate, verificabili, rilevanti e non ingannevoli, mostrando caratteri di attendibilità e serietà nei riguardi del consumatore e dei destinatari in genere. Inoltre, devono essere specifiche e chiare e non soggette ad errori di interpretazione. Non è quindi possibile utilizzare asserzioni ambientali vaghe o non specifiche, come ad esempio “sicuro per l’ambiente”, “non inquinante” o “amico della natura”, e dal momento che non sono certificate da un ente terzo, la responsabilità ricade unicamente su chi le appone ai prodotti o servizi.

Tra queste etichette rientra il marchio internazionale per i materiali riciclabili, il quale sta a significare sia che le materie utilizzati sono riciclabili sia che per il prodotto o l’imballaggio sono stati impiegati prodotti riciclati.

Infine, le etichette di Tipo III, normate dalla ISO 14025¹⁰⁰, sono programmi volontari che forniscono dati ambientali quantificati di un prodotto, in riferimento a categorie predeterminate di parametri. Tali indicatori sono stabiliti da un terzo qualificato e basati sulla valutazione del ciclo di vita, la cui verifica del rispetto degli stessi spetta a quell’ente o ad un altro soggetto a ciò abilitato.

¹⁰⁰ ISO 14025:2010; Etichette e dichiarazioni ambientali - Dichiarazioni ambientali di Tipo III.

Anche per questa categoria gli impatti ambientali del prodotto sono associati all'intero ciclo di vita dello stesso, attraverso l'utilizzo della metodologia LCA.

Tra questi programmi di certificazione si inserisce la DAP (Dichiarazione Ambientale di Prodotto), conosciuta anche come EPD (Environmental Product Declaration), che indica le caratteristiche ambientali di prodotti e servizi lungo la filiera produttiva.

Questo documento ha come scopo quello di garantire la credibilità e l'oggettività dei dati forniti in quanto riferiti a parametri standardizzati e certificati da un ente terzo. Tuttavia, le informazioni hanno l'unico scopo di mettere a conoscenza i destinatari delle qualità del prodotto o servizio, non avendo carattere valutativo o di confronto rispetto ad altre merci simili né tantomeno stabilendo dei parametri minimi da rispettare.

Al di fuori di queste tipologie identificate dalle norme ISO, sul mercato internazionale sono sempre più presenti anche i c.d. "marchi di settore", che a differenza dei marchi sopra indicati che riguardano gruppi di prodotti eterogenei tra loro, questi si applicano a prodotti che appartengono ad un determinato settore merceologico.

I più conosciuti sono i marchi FSC (Forest Stewardship Council) e PEFC (Pan-European Forest Certification) che si applicano a prodotti del settore legno, i quali garantiscono la provenienza di tale materia e dei suoi derivati da foreste gestite in maniera sostenibile attraverso l'applicazione di standard ambientali, sociali ed economici elevati. Molto diffuso è anche il marchio Oeko-Tex 100, che certifica le materie prime e semilavorate del mondo tessile e dei prodotti durante tutte le fasi di lavorazione. Da ricordare è infine il marchio Energy star, presente sulle apparecchiature elettroniche volte a promuovere il risparmio di energia, migliorando l'efficienza dei prodotti che hanno bisogno di elettricità per il funzionamento.

3. Lo sviluppo degli ecolabel di Tipo I. Il ruolo del GEN

Lo scenario internazionale ha visto negli ultimi anni un notevole incremento di schemi di certificazione delle prestazioni ambientali di prodotti e servizi, in particolare modo di autodichiarazioni effettuate dalle aziende produttrici, con l'inevitabile conseguenza del verificarsi di una situazione molto confusa ed incerta soprattutto per i consumatori. In questo contesto di incertezza e di enorme diffusione di

autocertificazioni, nella sponsorizzazione di etichette ecologiche di Tipo I, un ruolo di primaria importanza è svolto dall'Ecolabelling Global Network (GEN), un'associazione senza scopo di lucro che riunisce la maggior parte dei programmi di certificazione ambientale che godono di una posizione leader nei propri mercati di riferimento, comprendendo enti certificativi provenienti da tutto il mondo. Gli ultimi dati disponibili affermano che alla fine del 2015 il GEN era composto da 27 membri e 4 membri associati, dislocati in circa 57 paesi e territori¹⁰¹.

L'operato del GEN e dei suoi membri, nel corso degli anni, è diventato sempre più considerevole nel tentare di far chiarezza tra i tanti schemi presenti sul mercato e raggruppare quelle certificazioni che vengono considerate più affidabili in relazione al messaggio che esprimono all'esterno.

Lo scopo di tale organizzazione, infatti, è quello di tentare di comunicare l'importanza dei marchi ambientali di Tipo I per garantire l'integrità delle etichette, contribuendo in questa maniera anche al miglioramento ambientale attraverso la certificazione di prodotti e servizi da parte di un ente terzo che ne assevera la preferibilità ambientale rispetto ad altri simili.

Per essere membri del GEN, le organizzazioni responsabili degli schemi di certificazione ambientale non necessariamente debbono avere strutture governative prestabilite, potendo operare sotto varie forme, comprese quelle statali, semi-governative, essere classificate come organizzazioni private, istituti o commissioni e costituite anche per trust. In ogni caso, ottenuto lo status di membro, le diverse certificazioni ambientali rimangono indipendenti rispetto al GEN, mantenendo intatta la loro struttura organizzativa.

Una volta diventati parte di questa organizzazione è necessario aderire ai principi e porsi in linea con gli obiettivi individuati dal GEN per tutto il periodo in cui si è soci, essendo previsti anche regolari controlli per verificare che tali caratteristiche siano mantenute.

Tra gli obiettivi del GEN, quello primario è individuato nella promozione dell'internazionalizzazione delle etichette ecosostenibili, così da favorire lo sviluppo di un'economia ed un mercato green. Per raggiungere questo scopo il GEN fornisce

¹⁰¹ Tali dati sono stati ricavati dal sito del Global Ecolabelling Network, <http://www.globalecolabelling.net/>, consultato il 07/11/2016.

informazioni e assistenza tecnica per il miglioramento dei programmi in esso associati e si pone anche come organismo rappresentativo degli interessi dei vari membri.

Per quel che riguarda il primo aspetto, attraverso il suo operato, il GEN facilita lo sviluppo dei protocolli di riconoscimento reciproco dei programmi di certificazione ambientale e di armonizzazione dei criteri stabiliti per i prodotti e servizi. Ciò è possibile in quanto fornisce ai membri la possibilità di scambiarsi in maniera facile le informazioni, operando quindi come strumento per la cooperazione e il partenariato tra i diversi programmi, al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia degli ecolabel presenti sui diversi territori nazionali e nella prospettiva internazionale.

L'azione del GEN si estende anche nella direzione di rappresentare gli interessi dei propri membri, permettendo contemporaneamente di migliorare la credibilità a livello internazionale dei programmi associati attraverso la fornitura di informazioni sui prodotti certificati, sia di incentivare la domanda e l'offerta di prodotti e servizi meno nocivi per l'ambiente, anche attraverso lo sviluppo di campagne informative.

Il GEN ha individuato alcuni criteri che i propri associati devono avere per poter acquisire la condizione di membro. Oltre ad essere etichette di Tipo I così come definite dagli standard ISO 14024 ed essere indipendenti da influenze economiche, i programmi di etichettatura ecologica devono avere dei processi che permettono un miglioramento continuo del programma stesso. Gli standard utilizzati devono poi prendere in considerazione gli impatti ambientali più significativi ed essere sistemati a livelli tali da poter individuare i progressi ottenuti dal programma. Il processo di sviluppo degli standard deve anche tener conto di tutti gli attori in gioco e tentare di mitigare e bilanciare i conflitti d'interesse che si possono creare, così da avere una certificazione che sia il più condivisa possibile.

Le etichette che fanno parte del GEN devono anche essere in grado di comunicare le proprie caratteristiche, i processi di sviluppo e le modalità di gestione in maniera chiara e non ingannevole¹⁰².

L'importanza della coordinazione svolta dal GEN e della necessità di individuare lineamenti comuni a tutti i programmi di certificazione ambientale si rileva già nel momento in cui si va alla ricerca dei sistemi di certificazione ambientale di prodotto esistenti a livello internazionale, che a partire dal 1978, anno di nascita del primo

¹⁰² GEN, *By-Laws of Global Ecolabelling Network, Inc*, Revised - 21 april 2016, consultabile al sito <http://www.globalecolabelling.net/assets/Documents/GEN-Bylaws-FINAL-2016April21.pdf>.

programma di ecolabelling¹⁰³, si sono resi protagonisti della politica relativa alla tutela ambientale.

La globalizzazione e l'espansione del commercio di prodotti anche verso mercati emergenti comporta l'inevitabile necessità di evitare che le etichette ecologiche risultino operare come barriere alla libera circolazione delle merci. Solo la presenza di criteri che siano in larga misura condivisi potrà evitare che tali schemi di certificazione, invece di porsi come strumenti di mercato competitivi, risultino limitativi della libera circolazione dei prodotti.

¹⁰³ Il primo programma di certificazione ambientale è stato creato in Germania nel 1977 ed è denominato "Der Blaure Angel". È un marchio a carattere nazionale e si basa sull'adesione volontaria da parte delle aziende, contando ad oggi la presenza su oltre 10.000 prodotti e servizi. Gli standard della certificazione prendono in considerazione dell'intero ciclo di vita del prodotto, della tutela della salute e della protezione ambientale, quali emissioni, contenuto di sostanze pericolose, risparmio energetico, smaltimento. Per ottenere il marchio il prodotto viene sottoposto all'esame di un organismo composto da rappresentanti dello Stato, dei gruppi ambientalisti, dei consumatori, dei sindacati, di istituzioni scientifiche, di industrie e mezzi di comunicazione. Cfr. il rapporto della Camera di Commercio di Ancona, *Le etichette ecologiche*, serie i Quaderni del Consumatore, 2010, in <http://www.an.camcom.gov.it>.

Elenco dei maggiori programmi ecolabel di Tipo I attivi a livello internazionale mondiale.

Programma ecolabel	Paese	Anno di nascita	Logo
UE Ecolabel "The Flower"	Unione europea	1992	
The Nordic Ecolabel "The Swan"	Paesi scandinavi (Svezia, Danimarca, Norvegia, Finlandia, Islanda)	1989	
Der Blue Angel	Germania	1978	
Eco Mark Programme	Giappone	1989	
Korea Eco-Label Programme	Korea	1992	
China Environmental Labelling	Cina	1994	
Environmental Choice New Zeland	Nuova Zelanda	1992	
Australian Ecolabel Programme	Australia	2000	
EcoLogo Programme	Canada	1988	
Green Seal	USA	1989	

Capitolo 2

LA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO ECOLABEL UE

1. L'evoluzione della strategia per la tutela ambientale nello scenario europeo

1.1. La graduale attenzione delle fonti di primo livello alla problematica ambientale

Le problematiche riscontrate a livello internazionale circa la necessità di cambiare l'approccio economico al fine di garantire al contempo un avanzamento dell'economia e la tutela dell'ambiente, inevitabilmente hanno avuto un riflesso anche sulla politica portata avanti dall'Unione europea. Ciò è dovuto principalmente sia per la partecipazione attiva degli Stati europei ai tavoli internazionali che più volte si sono riuniti per tentare di tutelare l'ambientale, sia per le evidenti emergenze naturali presenti anche sul territorio europeo.

La storia dell'Unione europea ha registrato un graduale interessamento degli Stati membri alle problematiche ambientali e alla contestuale conservazione del patrimonio naturale. Nel lento ma costante cammino intrapreso dalla Comunità europea prima e dall'Unione europea poi, si è potuto osservare come la coscienza sociale è passata dall'essere incurante nei confronti di un atteggiamento di sfruttamento indiscriminato della natura ad una crescente impiego consapevole delle risorse ambientali.

In origine, l'attuale Unione Europea nasce come Comunità Economica Europea, con lo scopo principale di istituire un mercato comune tra gli appartenenti alla comunità, così da agevolare lo sviluppo economico degli stessi.

Nel Trattato CEE, firmato a Roma nel 1957, non si fece riferimento alla tematica ambientale in quanto a quell'epoca la salvaguardia della natura non risultava essere una questione tale da interessare gli Stati membri. L'unico fine, infatti, era quello di gettare le basi per la creazione di un'unione economica che garantisse la realizzazione di uno spazio in cui fosse assicurata la piena libertà e circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone, oltre al perseguimento di politiche economiche comuni.

Già in quel primo trattato, però, è possibile rinvenire un riferimento, seppur debole, alla necessità di tutelare l'ambiente. Nel terzo capoverso del preambolo si legge che l'obiettivo essenziale della nascente Comunità era quello di garantire "il miglioramento costante delle condizioni di vita e di occupazione" ed ancor più nell'articolo 2 dello

stesso in cui si asserisce che “la Comunità ha il compito di promuovere nell’insieme della Comunità [...] uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la parità tra uomini e donne, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell’ambiente ed il miglioramento della qualità di quest’ultimo, il miglioramento del tenore e della qualità della vita[...]”¹⁰⁴. Un ulteriore riferimento alla salvaguardia della natura può essere individuato anche all’articolo 36, in cui si rendevano possibili restrizioni al libero mercato per motivi di tutela della salute, della vita delle persone e degli animali, di preservazione dei vegetali e di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale¹⁰⁵.

I riferimenti alla tutela dell’ambiente presenti nel Trattato istitutivo della Comunità economica europea, tuttavia, non risultarono sufficienti a garantire la piena realizzazione dell’idea di sviluppo sostenibile, così come via via si stava affermando sul piano internazionale. Le dichiarazioni in esso presenti furono però assunte come base per affrontare in maniera sempre più incisiva il problema di conciliare la crescita economica con la salvaguardia della dell’ambiente naturale.

A tale scopo, a partire dal 1973 la Comunità europea iniziò a varare tutta una serie di documenti che avevano come fine quello di controllare l’inquinamento di aria e acqua, regolamentare le discariche e lo smaltimento delle sostanze inquinanti¹⁰⁶.

Si innescò così un processo che vedeva il passaggio da una fase in cui non vi era una vera e propria consapevolezza della Comunità circa la sua responsabilità in campo ecologico, mancando tra l’altro una politica dedicata alla questione ambientale, ad una successiva

¹⁰⁴ Cfr. Trattato istitutivo della Comunità Europea (TCE) del 25 marzo 1957.

¹⁰⁵ Cfr. art. 36 TCE: “Le disposizioni degli articoli da 30 a 34 inclusi lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri”.

¹⁰⁶ Si tratta dei Programmi di azione per l’ambiente, i quali forniscono un quadro generale della politica ambientale dell’Unione europea. In essi sono definiti e indicati le strategie di base, gli obiettivi di medio e lungo termine e le misure concrete da porre in essere. I Programmi d’azione ambientale risalgono al 1972 quanto i capi di Stato dei Paesi membri hanno convenuto che una politica comune comunitaria in materia ambientale fosse essenziale, invitando pertanto la Commissione a sviluppare una strategia in tal senso. Ad oggi si registrano Sette programmi, i quali hanno avuto durata tra i 3 e i 10 anni: Primo Programma di azione ambientale 1973-1976; Secondo Programma di azione ambientale 1977-1981; Terzo Programma di azione ambientale 1982-1986; Quarto Programma di azione ambientale 1987-1992; Quinto Programma di azione ambientale 1993-2000; Sesto Programma di azione per l’ambiente 2002-2012; Settimo Programma di azione ambientale 2014-2020. V. *infra*, pp. 59 e ss.

fase, ricompresa tra il 1972 e il 1987, dove si venne maturando una progressiva attenzione da parte delle Istituzioni comunitarie verso tematiche di protezione ambientale¹⁰⁷.

L'Europa inizia in questo periodo a legittimare la propria politica ambientale attraverso strumenti di soft law, quali ad esempio i Programmi ambientali¹⁰⁸, stabilendo così in maniera non vincolante i principi e le priorità che dovevano essere perseguiti all'interno di tutte le politiche comunitarie. In questa maniera si tentò allora di mettere in pratica anche in Europa quello che pochi anni prima era stato definito come sviluppo sostenibile a livello internazionale, utilizzando principalmente lo strumento delle direttive per indirizzare la politica europea verso una nuova epoca.

La crescente attenzione per l'ambiente è dimostrata anche dall'interesse della giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee. In particolare, in una importantissima sentenza del 1985, veniva affermato per la prima volta il carattere prioritario della protezione dell'ambiente¹⁰⁹. Nella massima della sentenza si afferma infatti che "1. I provvedimenti contemplati dalla direttiva n. 75/439, riguardante l'eliminazione degli oli usati, non possono ostacolare gli scambi intracomunitari. Detti provvedimenti ed in particolare le autorizzazioni previe, benché possano avere effetto restrittivo sul libero esercizio del commercio e della libera concorrenza, non devono tuttavia essere discriminatori né eccedere le inevitabili restrizioni giustificate dal perseguimento dello scopo di interesse generale costituito dalla tutela dell'ambiente. 2. Non è incompatibile con la direttiva n. 75/439, nella parte in cui impone agli stati membri di vietare qualsiasi forma di eliminazione degli oli usati che possa avere effetti nocivi per l'ambiente, la normativa nazionale che vieti di bruciare gli oli usati a meno che questa operazione venga effettuata in impianti appositamente concepiti ad opera di persone autorizzate". In quella occasione non solo si sancì l'utilizzo del criterio ambientale come parametro da tenere in considerazione nelle decisioni da parte delle Corti europee, ma si diede altresì impulso a quel processo che verrà definito come integrazione tra la politica ambientale e i trattati fondamentali della Comunità.

¹⁰⁷ Cfr. M. MONTINI, *Unione Europea e Ambiente*, in De Cesaris A.L. & Nespore S. (a cura di), *Codice dell'Ambiente*, III edizione, Milano, 2009, pp. 152-154. Per una più approfondita analisi cfr. anche J. H. JANS, *European Environmental Law*, Groningen, Europa Law Publishing, 2000.

¹⁰⁸ In quegli anni ne furono varati tre. V. *infra*, pp. 59 e ss.

¹⁰⁹ Cfr. Corte Giust., 7 febbraio 1985, C-240/83, *Association de défense des brûleurs d'huiles usagées (ADBHU)*.

Nel panorama europeo un'ulteriore spinta in avanti si registrò tra il 1987 e il 1993, in cui per la prima volta venne data alla Comunità europea una espressa competenza in materia ambientale. Con l'emanazione dell'Atto Unico europeo del 1986, ratificato nel 1987, fu introdotto nel Trattato CEE il Titolo VII dedicato all'ambiente¹¹⁰, nel quale si individuavano i principi e i criteri per un'azione comune che fosse più organica e pragmatica. In particolare l'Atto aggiunse tre nuovi articoli (l'articolo 130R, 130S e 130T del trattato CEE), i quali consentirono alla Comunità "di salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente, di contribuire alla protezione della salute umana, di garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali"¹¹¹. Nello stesso articolo si prevedeva che la politica ambientale dovesse essere coordinata con le altre politiche comunitarie, come ad esempio quella industriale, agricola ed energetica, stabilendo inoltre che le decisioni in materia ambientale fossero prese all'unanimità. Tuttavia, in base al principio di sussidiarietà, di volta in volta si sarebbe dovuto decidere se la competenza a porre in essere azioni concrete e realizzabili sarebbe spettata alla Comunità o agli Stati membri¹¹².

La tutela dell'ambiente diventò così elemento centrale della politica comunitaria e si pose da lì in avanti come limite all'azione europea, anche in riferimento alle scelte relative alla politica economica.

L'inserimento di tale titolo, che nonostante le modifiche rimane ancora oggi il pilastro fondamentale della politica ambientale europea, fu il risultato del grande dibattito internazionale e comunitario che da tempo si adoperava a preservare l'ambiente dall'azione indiscriminata degli uomini. Soprattutto a livello europeo si giunse alla consapevolezza della necessità di mutare in maniera significativa la politica ambientale per poter giungere all'ottenimento di risultati tangibili. Fino da allora, infatti, i governi avevano affrontato il problema adottando unicamente una normativa molto rigida con la previsione che le sanzioni fossero applicate in seguito a verifiche difficili e complesse effettuate dalle autorità, saltuariamente e a campione. Tale modo di procedere, se da un lato aveva sicuramente contribuito a ridurre le fonti d'inquinamento, dall'altro non era bene visto dall'opinione pubblica, che non avvertendo il miglioramento delle condizioni

¹¹⁰ Cfr. Atto Unico Europeo (AUE) del 29.6.1987, in GU L 169 del 29.6.1987, artt. 130 R, 130 S, 130 T, in cui si stabilisce che la materia ambientale rientra tra quelle a competenza concorrente.

¹¹¹ Cfr. art. 130R, primo comma AUE.

¹¹² Cfr. art. 130R, quarto comma AUE: "La Comunità agisce in materia ambientale nella misura in cui gli obiettivi di cui al paragrafo 1 possano essere meglio realizzati a livello comunitario piuttosto che a livello dei singoli Stati membri. Fatte salve talune misure di carattere comunitario, gli Stati membri assicurano il finanziamento e l'esecuzione delle altre misure".

di degrado ambientale, reputava l'azione dell'apparato governativo ancora insufficiente a tutelare la salute umana e l'ecosistema¹¹³. Ciò fece sì che aumentò in maniera sempre più significativa l'utilizzo di strumenti di soft law, in quanto vi era l'idea che i processi volontari avrebbero potuto contribuire a garantire un incremento della tutela ambientale e permesso una maggiore informazione dei cittadini. Questo percorso venne aiutato anche dalla sempre più massiccia normativa secondaria e dalla giurisprudenza, che soprattutto in questa materia, spesso anticiparono la successiva posizione di principi di rango costituzionale¹¹⁴.

Il Trattato di Maastricht del 1992¹¹⁵ si pone come altro punto decisivo del cambiamento verso l'attuazione di una politica economica ed ambientale del tutto diversa rispetto a quanto svolto fino a quel momento. Con il trattato si instaurò un nuovo equilibrio in cui l'Europa non sarebbe più stata solo ed esclusivamente una comunità che favoriva lo sviluppo economico, ma al contrario un'istituzione che si occupava a 360° dello sviluppo e della tutela dei propri Stati membri.

Nella prospettiva così delineata, la politica ambientale divenne obiettivo e scopo primario della modificata Comunità europea. Per la prima volta, infatti, si statuì che compito fondamentale dell'Europa è quello di promuovere "uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche nell'insieme della Comunità, una crescita sostenibile, non inflazionistica e che rispetti l'ambiente, un elevato grado di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra gli Stati membri"¹¹⁶.

Con il TCE la protezione dell'ambiente assumeva carattere dominante anche in relazione all'introduzione attraverso l'art. 174, n. 2, del principio di elevata tutela ambientale e del principio di precauzione, già teorizzato nel principio 15 della Dichiarazione di Rio¹¹⁷.

Le tappe sopra descritte dimostrano come di pari passo con la costruzione dell'Europa, si è adottato gradualmente un atteggiamento volto a dare sempre più importanza al fattore ambientale. Nonostante gli sforzi, però, per tutti gli anni Novanta ancora non si

¹¹³ Cfr. A. BUONFRATE, *op. cit.*, pp. 787-788.

¹¹⁴ Cfr. P. A. PILLITU, *Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto ambientale dell'Unione europea*, in P. FOIS, *Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale e de europeo dell'ambiente*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2007, p. 231.

¹¹⁵ Cfr. Trattato sull'Unione europea TUE (trattato di Maastricht) del 7.2.1992, in GU C 191 del 29.7.1992.

¹¹⁶ Cfr. art. 2 TUE.

¹¹⁷ V. *infra*, pp. 78 e ss.

riuscì ad eliminare alcune incoerenze interne che male avrebbero permesso di sviluppare in maniera coerente la politica volta alla tutela dell'ecosistema. In particolare, non si riuscì ad individuare una base giuridica incontrovertibile che giustificasse l'approvazione delle misure ambientali e ad intraprendere azioni incisive data la presenza di una pluralità di procedure decisionali che rallentavano l'iter deliberativo.

Queste antinomie furono parzialmente limitate con il successivo Trattato di Amsterdam del 1999¹¹⁸, con il quale si conferiva grande spazio alla tutela ambientale, garantendogli sempre più rilievo all'interno dell'azione comunitaria. Pur tuttavia non apportando sostanziali modifiche a quanto sino a quel momento raggiunto, avrebbe però dovuto risolvere alcuni problemi, apportando chiarezza e conferendo maggiore efficacia alla politica dell'ambiente.

Il trattato di Amsterdam, allora, ha avuto il pregio di aumentare le garanzie relative alla tutela dell'ambiente, inserendo in maniera esplicita il riferimento al concetto di sviluppo sostenibile. Tale riferimento si ritrova già nel preambolo in cui si affermò che gli Stati membri erano "determinati a promuovere il progresso economico e sociale dei loro popoli, tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile e nel contesto della realizzazione del mercato interno e del rafforzamento della coesione e della protezione dell'ambiente, nonché ad attuare politiche volte a garantire che i progressi compiuti sulla via dell'integrazione economica si accompagnino a paralleli progressi in altri settori". Ancor di più il principio viene esplicitato nel successivo articolo 2 nel quale si stabiliva che l'Unione ha il compito di promuovere attività che volte alla realizzazione di uno "sviluppo equilibrato e sostenibile"¹¹⁹.

In questo contesto, lo sviluppo sostenibile non è limitato alla sola materia ambientale ma permea tutte le altre politiche poste in essere dalla Comunità. Difatti, con l'introduzione dell'articolo 6 del Trattato che istituisce la Comunità europea, l'integrazione delle esigenze ambientali nella definizione e nell'attuazione delle altre azioni si pone tra i principi base e come strumento di promozione dello sviluppo sostenibile. Secondo tale principio "le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all'art. 3, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile"¹²⁰. Per

¹¹⁸ Cfr. Trattato di Amsterdam del 2.10.1997 che modifica il Trattato sull'Unione Europea, i Trattati che Istituiscono le Comunità Europee e alcuni Atti connessi, in G.U.C.E. n. C 340/01 del 10.11.1997.

¹¹⁹ Cfr. art. 2 TCE.

¹²⁰ Cfr. art. 6 TCE. Sul principio d'integrazione v. *infra*, pp. 73 e ss.

comprenderne bene la portata, l'articolo deve essere letto in combinazione con la dichiarazione dell'impatto ambientale allegata all'Atto finale della Conferenza intergovernativa che ha varato il trattato di Amsterdam, nella quale si indica che la Commissione deve porre in essere studi relativi all'impatto ambientale qualora presenti proposte, anche in settori diversi da quello ambientale, che possono tuttavia andare ad influire in maniera significativa sull'ecosistema.

La volontà dell'Europa di combattere in maniera sempre più incisiva l'inquinamento portò ad introdurre nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea del 2000¹²¹ la questione ambientale, la quale tra l'altro ha assunto il rango di diritto primario con l'inglobazione all'interno del Trattato di Lisbona del 2007¹²².

L'articolo 37 della Carta, pone nuovamente all'attenzione l'esigenza di proteggere e migliorare l'ambiente naturale ancora fortemente compromesso dall'attività dell'uomo, ribadendo la necessità di integrare la politica ambientale con le altre politiche comunitarie grazie anche all'applicazione dei principi alla base dello sviluppo sostenibile¹²³. In tal maniera si procedeva anche al rafforzamento del principio di integrazione rispetto a quanto contenuto nel precedente articolo 6 del TCE, poiché a partire da quel momento le politiche dell'Unione europea non devono semplicemente sottostare alle esigenze di natura ambientale, bensì devono essere orientate ad un ancor più elevato livello di tutela e avere come fine ultimo il miglioramento dell'ambiente¹²⁴.

In seguito alla modifica dei trattati dell'Unione Europea avvenuta tramite il Trattato di Lisbona del 2007, il principio di sviluppo sostenibile assume una prerogativa più specifica a livello di diritto primario, assumendo una forza maggiore all'interno delle politiche europee. Nel riprendere quanto già affermato nella Carta dei Diritti Fondamentali sul punto, l'articolo 3 del TUE individua, infatti, come uno dei principali obiettivi del trattato lo sviluppo sostenibile "basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente

¹²¹ Cfr. Carta Europea dei diritti fondamentali del 7 dicembre 2000, in GUCE 2000/C 364/01 del 18 dicembre 2000.

¹²² Cfr. Trattato di Lisbona del 13.12.2007 che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che Istituisce la Comunità europea, in G.U.C.E. n. C 306/01 del 17.12.2007. Cfr. anche art. 6 TCE.

¹²³ Cfr. art. 37 della Carta: "Tutela dell'ambiente: Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile".

¹²⁴ Cfr. P. A. PILLITU, *op. cit.*, p. 240.

competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente"¹²⁵.

Con l'emanazione del Trattato, la Commissione europea era fermamente convinta dell'utilità che lo stesso avrebbe apportato in campo ambientale, tanto da affermare che "il nuovo trattato comporterà nuovi e importanti vantaggi per i cittadini e chiuderà per il prossimo futuro il dibattito istituzionale. L'Unione europea potrà quindi dedicarsi pienamente alla ricerca di un'uscita indolore dalla crisi economica e finanziaria e portare avanti la strategia UE 2020 per una crescita più "verde"¹²⁶.

Attraverso il Trattato di Lisbona si copie anche un ulteriore passo verso l'apertura nei confronti della comunità internazionale, poiché si stabilisce che "nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra"¹²⁷. A partire da tale data, infatti, l'azione dell'Unione non si ferma più solo al piano europeo ma si espande anche alle relazioni con il resto del mondo, allargando l'impegno nella protezione ecologica anche al di fuori del proprio territorio di competenza.

L'evoluzione del diritto primario dell'Unione europea dimostra come nel corso degli anni l'attenzione per il fattore ambientale, legata alla preoccupazione per la salute e la tutela degli uomini e delle specie animali e vegetali, sia man mano divenuta uno degli obiettivi primari delle istituzioni comunitarie. In maniera esplicita, per l'appunto, il Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, identifica gli obiettivi attuali quelli della:

- "salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;
- protezione della salute umana;
- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici"¹²⁸.

¹²⁵ Cfr. art. 3 TUE.

¹²⁶ Cfr. Commissione europea, *La Commissione europea celebra l'entrata in vigore del trattato di Lisbona*, IP/09/1855, Bruxelles, 1 dicembre 2009.

¹²⁷ Cfr. art. 3, n.5 TUE.

¹²⁸ Cfr. Versione consolidata del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, in G.U.C.E. n. C 326/01 del 26 ottobre 2012, art. 191, n. 1.

L'attuale politica dell'Unione europea, basata sui principi di prevenzione e precauzione¹²⁹ è finalizzata a garantire un'elevata tutela del patrimonio ambientale, avendo cura di prendere in considerazione le differenti esigenze delle Regioni europee, in maniera tale da assicurare un'azione davvero efficace su tutto il territorio europeo¹³⁰. È stata all'uopo inserita anche una clausola di salvaguardia per far sì che la tutela si verifichi in maniera effettiva, autorizzando gli Stati membri a prendere particolari misure nel caso vi siano esigenze ambientali di natura non economica da tutelare¹³¹.

L'evoluzione della politica ambientale europea dimostra che la coscienza sociale, grazie al dibattito internazionale circa la necessità di invertire il modo di concepire la crescita economica e la contemporanea preoccupazione per la salute dell'ambiente, ha avuto un notevole innalzamento verso la tutela dell'ecosistema. Si è visto come nella prima fase la politica ambientale europea, attraverso l'elaborazione di direttive e regolamenti, veniva indirizzata unicamente tramite l'individuazione di regole standard e l'applicazione di nuove tecnologie. I principi alla base di tale indirizzo erano principalmente quelli di prevenzione, della correzione alla fonte del danno causato e del principio "chi inquina paga". In quel momento storico alla base non vi era ancora l'accettazione in maniera esplicita del principio di sviluppo sostenibile, rimanendo ancora strascichi della precedente politica dell'uso indiscriminato delle risorse naturali per trarne profitto economico. Con il Quinto Programma, invece, si è verificata un'inversione di tendenza in cui si è passati a mirare al raggiungimento della sostenibilità dello sviluppo anche attraverso nuovi strumenti direttamente collegati con il mercato, come gli accordi di programma, l'audit ambientale e l'etichettatura ecologica¹³².

Il nuovo indirizzo della politica europea opta per una crescita economica che rispetti un modello di "responsabilità condivise", in cui vi sia un coinvolgimento di più soggetti sociali nell'attuazione della politica ambientale¹³³. Delegare il compito di preservare l'ambiente naturale unicamente all'operato delle Istituzioni europee e alle singole politiche degli Stati membri non può essere più considerato attuale. L'opinione pubblica

¹²⁹ V. *infra*, pp. 71 e ss.

¹³⁰ Si ricorda che la politica ambientale rientra tra le materie di competenza concorrente, applicandosi pertanto il principio di sussidiarietà.

¹³¹ Cfr. art. 191, n. 2 TFUE: "In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell'Unione"; cfr. P. DELL'ANNO, E. PICOZZA, *op. cit.*, p. 159.

¹³² V. *infra*, pp. 89 e ss.

¹³³ Cfr. V. PEPE, *ult. op. cit.*, p. 216.

deve essere resa partecipe di tale processo, volto non solo a tutelare l'ambiente ma soprattutto a creare una coscienza sociale capace di assumere comportamenti tali da garantire la preservazione dell'ambiente naturale per le generazioni future.

1.2. I Programmi d'azione europei

Di pari passo con lo sviluppo delle fonti primarie dell'Ordinamento comunitario volte a migliorare la tutela dell'ambiente, di fondamentale importanza sono stati i Programmi di azione ambientale che, a partire dal 1973, hanno fatto sì che tale problematica divenisse principio guida e fonte di ispirazione per l'attuazione della politica comunitaria nel suo insieme. Molto spesso, anzi, grazie ai programmi di azione comunitaria in materia ambientale i principi di sviluppo sostenibile e di "crescita equilibrata" hanno trovato sempre più spazio nei trattati fondamentali dell'Unione europea. I programmi, infatti, hanno avuto la tendenza ad anticipare e consolidare nel corso degli anni la crescita di una vera e propria politica ambientale, poiché oltre a costituire un momento privilegiato di discussione delle questioni ambientali, si sono posti come punto di partenza per l'individuazione del contenuto degli atti normativi di volta in volta approvati durante il periodo di validità di ogni Programma¹³⁴.

In seguito alla sensibilizzazione per il tema avvenuta in particolar modo a partire dalla Conferenza di Stoccolma del 1972, nello stesso anno i Capi di Stato dei Paesi membri della Comunità europea si riunirono nella Conferenza di Parigi per discutere la necessità di attuare una politica europea comune che andasse ad affrontare la problematica ambientale. Proprio in tale sede venne rivolto l'invito alle Istituzioni comunitarie di elaborare dei programmi d'azione che andassero a delineare ed attuare la politica ambientale della Comunità.

Dal 1973 ad oggi si registrano ben sette Programmi d'azione ambientale, i quali hanno tracciato la strategia generale di azione in materia di ambiente, andando ad incidere marcatamente sul progressivo incremento del livello di attenzione all'aspetto ecologico all'interno della politica di sviluppo economico dell'Europa.

¹³⁴ Nonostante i programmi non introducano norme cogenti per gli stati, essi hanno portato all'adozione di innumerevoli atti normativi, tra cui importanti direttive volte alla tutela dell'ambiente. Sul tema Cfr. A. CAPRIA, *Unione Europea ed ambiente*, in S. NESPOR, A. L. DE CESARIS (a cura di), *Codice dell'Ambiente*, Milano, Giuffrè, 2009; A. GRATANI, *Uno sguardo ai principali profili evolutivi della tutela ambientale comunitaria*, in *Quaderni delle RGA Speciale 20 anni*, 2006, p. 51; N. DE SADELEER, *Environmental principles from political slogans to legal rules*, Oxford, Oxford University Press, 2005.

Il primo Programma d'azione comunitaria ambientale, approvato il 22 novembre del 1973 dal Consiglio d'Europa e valido fino al 1976¹³⁵, delineava un quadro d'azione per una politica che andasse a favorire l'incremento economico secondo una valutazione di qualità, più che di quantità, in quanto compito della Comunità era quello di migliorare lo stile di vita degli individui.

Tale Programma focalizzava principalmente l'attenzione sulla riduzione del degrado ambientale e sulla salvaguardia della natura, in cui lo sviluppo armonioso, così come delineato nei Trattati di Roma, poteva avvenire solo attraverso una lotta efficace contro i fattori nocivi ed inquinanti per la natura.

Per la prima volta a livello comunitario, fecero ingresso, anche se in maniera ancora non bene delineata, i principi di prevenzione, dell'integrazione della dimensione ambientale in tutte le politiche comunitarie, della valutazione dell'impatto ambientale, del principio di "chi inquina paga", del rispetto delle esigenze ambientali dei Paesi in via di sviluppo, della cooperazione internazionale in materia ambientale e del coinvolgimento dell'opinione pubblica¹³⁶.

Stante la mancanza di un esplicito riferimento al tema ambientale nel Trattato istitutivo della Comunità europea, la legittimazione normativa per l'emanazione del Programma veniva rinvenuta negli articoli 100 e 235 del Trattato CEE, i quali rispettivamente si riferivano all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri e all'esistenza dei c. d. poteri impliciti della Comunità europea¹³⁷.

Ponendosi in linea di continuità con il precedente, con il secondo Programma d'azione per l'ambiente, valido nel periodo compreso tra il 1977 e il 1981¹³⁸, furono individuati gli obiettivi che la politica ambientale avrebbe dovuto raggiungere nei dieci anni successivi. In quella sede si reputò di primaria importanza la creazione di meccanismi volti a mettere in atto un'azione che fosse preventiva nei settori dell'inquinamento, della pianificazione territoriale e della gestione dei rifiuti; si posero le basi per una difesa e un utilizzo razionale dell'habitat naturale; si diede priorità alle misure per la difesa delle

¹³⁵ Cfr. Primo Programma di azione comunitaria in materia ambientale, in G.U.C.E. n. C 112 del 20 dicembre 1973.

¹³⁶ Per una disamina più approfondita dei principi che muovono l'azione Comunitaria in materia ambientale v. *infra*, pp. 50 e ss.

¹³⁷ L'art. 235 del Trattato Cee, statuisce infatti che "quando un'azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità, senza che il presente Trattato abbia previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e dopo aver consultato l'Assemblea, prende le disposizioni del caso".

¹³⁸ Cfr. Secondo Programma di azione comunitaria in materia ambientale, in G.U.C.E. n. C 139/1 del 17 maggio 1977.

acque interne e dei mari, alla lotta all'inquinamento atmosferico e al rumore. Infine, si presero in considerazione gli aspetti ambientali anche nella collaborazione fra la Comunità europea e i paesi in via di sviluppo.

Gli intenti esplicitati nel Programma, non rimasero infruttuosi, tanto che gli obiettivi di prevenzione¹³⁹ trovarono applicazione di lì a poco con l'emanazione della direttiva 831/79 in cui si stabiliva un sistema di notifica a livello comunitario relativa ai prodotti chimici e ad i rischi derivanti dalle sostanze in essi contenute¹⁴⁰.

Tra il 1982 e il 1986 fu in vigore il terzo Programma d'azione per l'ambiente, il quale, consolidando le basi per una vera e propria politica ambientale a livello comunitario non ancora del tutto delineata, introduceva il concetto di uso sostenibile delle risorse naturali come obiettivo della politica europea in campo ecologico¹⁴¹.

Il quarto Programma, che va dal 1987 al 1992, riflette l'esigenza, che troverà concreta applicazione nel Trattato di Maastricht, di integrare la politica ambientale con le altre azioni portate avanti dalla Comunità europea. Con esso si introdusse un concetto di sviluppo industriale, economico e sociale, che non poteva più prescindere da una migliore utilizzazione delle risorse naturali. Inoltre, per porre in atto azioni concrete per la tutela dell'ambiente vennero predisposti nuovi strumenti di indirizzo quali quelli economici, quelli dell'informazione pubblica e della formazione, oltre a sposare sempre più l'idea che la tutela dell'ambiente dovesse svolgersi in maniera sinergica rispetto a paesi terzi¹⁴².

All'inizio degli anni Novanta, in seguito alla verifica dei Programmi d'azione fino a quel momento posti in essere, si constatò che nonostante nei venti anni precedenti fosse stata attuata una politica ambientale sempre più strutturata, non si era ancora verificato un miglioramento percepibile dei fenomeni di degrado delle risorse naturali. Crebbe così sempre più la convinzione che fosse necessario intraprendere una nuova politica al fine di conseguire un significativo miglioramento delle condizioni ambientali.

¹³⁹ Sul principio di prevenzione v. *infra*, pp. 75 e ss.

¹⁴⁰ Cfr. Direttiva n. 79/831 del Consiglio delle Comunità Europee del 18 settembre 1979, recante la sesta modifica della direttiva n. 67/548/CEE, relativa alla classificazione, imballaggio ed alla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, in G.U.C.E. n. L 259/ 10 del 15.10.79.

¹⁴¹ Cfr. Terzo Programma di azione comunitaria in materia ambientale, in G.U.C.E. n. C 46/1 del 7 febbraio 1983.

¹⁴² Cfr. Quarto Programma di azione comunitaria in materia ambientale, in G.U.C.E. n. C 328 del 7 dicembre 1987.

A tale esigenza fu risposto attraverso l'introduzione del quinto "Programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile"¹⁴³, intitolato "Per uno sviluppo sostenibile" e valido per il periodo 1993-2000. Il programma, emanato in concomitanza della Conferenza di Rio de Janeiro del 1992, ne rendeva operativi gli accordi firmati in quella sede. In seguito all'approvazione della risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, mancando ancora una vera e propria base giuridica per i programmi di azione comunitari, anche in questo caso il programma fu introdotto con un atto in parte comunitario e in parte intergovernativo¹⁴⁴.

Tra i Programmi d'azione ambientale varati dalla Commissione tale atto va posto in evidenza principalmente perché segna la svolta nella politica ambientale dell'Europa, in quanto per la prima volta veniva elaborata una strategia programmatica di più ampia portata e a carattere sistematico, in cui la questione ambientale era trattata in maniera veramente integrata con l'esercizio delle altre competenze comunitarie.

A cambiare è proprio il tipo di approccio, che da quel momento in poi diventa di tipo orizzontale, dato che la strategia di azione che si venne delineando tentava di prendere in considerazione tutte le possibili cause di inquinamento e contemporaneamente cercava di favorire la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti.

Il Piano d'azione stabiliva, infatti, la necessità di un cambiamento che fosse radicale in tutti i settori in cui la Comunità aveva margini d'intervento, inserendo l'obbligo che la tutela dell'ambiente venisse integrata nella definizione e nell'attuazione di ogni altra politica comunitaria, divenendo obiettivo trasversale dei settori produttivi, quali l'industria manifatturiera, i trasporti, l'energia, l'agricoltura e il turismo¹⁴⁵.

Il Programma, individuava tra le priorità d'azione: la gestione sostenibile delle risorse naturali; il controllo integrato dell'inquinamento e la prevenzione della creazione dei rifiuti; la riduzione dei consumi di energie non rinnovabili; la migliore gestione della mobilità, in relazione all'assetto territoriale e ai mezzi di trasporto più efficaci e razionali dal punto di vista ambientale; il miglioramento dell'ambiente urbano, della sanità pubblica e della sicurezza.

¹⁴³ Cfr. Quinto Programma di azione comunitaria in materia ambientale, in G.U.C.E. n. C 138 del 17 maggio 1993.

¹⁴⁴ La base giuridica per la legittima emanazione dei programmi di azione generali venne introdotta con la revisione del Trattato di Maastricht nel Trattato CE (art. 175, n. 3).

¹⁴⁵ Cfr. C. TAGLIAFIERRO, *La politica ambientale europea: l'evoluzione, i principi, gli strumenti*, pp. 4-6, consultabile al sito <http://wpage.unina.it/cicia/PoliticaUE.pdf>.

Attraverso tale programma si introdussero principi innovativi capaci di incidere soprattutto sulla produzione delle imprese e sulla loro comunicazione con il pubblico, auspicando così un cambiamento dei modelli di comportamento della società nella sua interezza.

Utilizzando strumenti di soft law si cercò di sollecitare un atteggiamento volontario delle aziende che fosse volto al rispetto dell'ambiente ma che rafforzasse contemporaneamente anche la loro competitività sul mercato. Ad esempio, molto spesso si procedeva con l'erogazione di incentivi a tutte quelle aziende che facevano uso di tecnologie che permettessero di produrre in maniera più rispettosa dell'ambiente.

Con questo Programma, quindi, non solo si tentò di spingere verso la ricerca di quei processi produttivi che comportassero unicamente un abbassamento dei costi di produzione, ma fu messa in atto anche una campagna informativa che aveva l'intento di far comprendere che si sarebbero ricavati notevoli vantaggi dall'ottenere prodotti più sostenibili a livello ambientale.

In tale direzione furono fissate nuove soglie minime di protezione ambientale, furono implementati gli accordi internazionali e stabilite regole e standard compatibili con la salvaguardia della competitività del mercato interno.

Le campagne informative furono impiegate anche per aumentare la consapevolezza di tutti i soggetti interessati dato che, a partire dal V Programma, punto focale dell'azione ambientale dell'Unione fu quello di coinvolgere in maniera significativa la società nel suo complesso circa il ruolo che questa avrebbe potuto avere per incidere in maniera positiva sulla sostenibilità dello sviluppo. Inoltre, la maggiore informazione avrebbe garantito alle parti sociali la partecipazione ai processi decisionali riguardanti la protezione dell'ambiente e la salute dei cittadini, includendoli in tal maniera tra i soggetti attivi nell'elaborazione della politica ambientale.

I principi così delineati, sul finire del millennio hanno trovato applicazione attraverso l'adozione di due schemi di certificazione ambientale, quali l'EMAS ed l'Ecolabel¹⁴⁶, i cui regolamenti comunitari istitutivi n. 880 del 23 marzo 1992 e n. 1839 del 29 giugno 1993, sono stati modificati con la valenza dei successivi programmi d'azione. Con questi mezzi si attuò tutto un complesso processo di certificazione volto a verificare la conformità di un prodotto industriale ai requisiti ecologici fissati, in via consensuale, per

¹⁴⁶ Cfr. A. BUONFRATE, *op. cit.*, p. 787 e ss. Sul tema dell'Ecolabel v. *infra*, pp. 89 e ss.

l'area merceologica in cui il prodotto appartiene (rimangono però esclusi i prodotti farmaceutici, le bevande e gli alimenti, oltre alle sostanze nocive o pericolose)¹⁴⁷.

Dai rapporti sui risultati ottenuti dal V Programma del 1999 emerse, ancora una volta, che seppur era stato fatto molto, quanto fino a quel momento raggiunto non era sufficiente, necessitando così di proseguire in maniera più incisiva sulla strada tracciata, anche attraverso l'incremento della normativa relativa alla salvaguardia dell'ambiente¹⁴⁸.

Gli obiettivi di sostenibilità prefissati non erano stati conseguiti anche per la presenza di circostanze sfavorevoli quali un'attuazione lenta o insufficiente della legislazione, la mancata integrazione della politica ambientale con altre politiche e l'assenza di un impegno concreto da parte degli Stati membri. Si auspicava poi che la Commissione, di lì in avanti avesse elaborato un metodo di lavoro per la politica ambientale secondo cui gli obiettivi e le risorse relativi alla sua attuazione fossero definiti gradualmente, anche attraverso il dialogo con i soggetti interessati¹⁴⁹.

La Commissione, dal canto suo, rilevava che per far fronte alle sfide ambientali, sarebbe stato necessario superare il mero approccio legislativo ed assumerne uno di tipo strategico, utilizzando vari strumenti e provvedimenti per influenzare le decisioni prese dagli ambienti imprenditoriali, dai consumatori, dai responsabili politici e dai cittadini¹⁵⁰.

Pur con i limiti sopra evidenziati, a tale programma veniva tuttavia riconosciuto il merito di aver apportato notevoli cambiamenti in ordine alla riduzione di determinati agenti inquinanti, di aver introdotto a livello europeo un approccio di tipo integrativo della politica ambientale con le altre politiche e di aver ampliato gli strumenti utilizzabili

¹⁴⁷ Cfr. G. PIZZANELLI, *La partecipazione dei privati alle decisioni pubbliche: politiche ambientali e realizzazione delle grandi opere infrastrutturali*, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 133-134.

¹⁴⁸ Cfr. Progress report from the Commission on the implementation of the European Community programme of policy and action in relation to the environment and sustainable development "towards sustainability", COM(95)624 final; Communication from the Commission concerning the global assessment of the European Community Programme of Policy and Action in relation to the environment and sustainable development, "Towards sustainability", COM(99) 543 final.

¹⁴⁹ Cfr. Parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione della Commissione "L'ambiente in Europa: quali direzioni per il futuro? Valutazione globale del programma di politica e azione della Comunità europea a favore dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, "Verso la sostenibilità", G.U.C.E. n. C. 317/01 del 6 novembre 2000.

¹⁵⁰ Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni del 24 gennaio 2001, sul Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità europea "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta" [COM (2001) 31 def. - Non pubblicato nella Gazzetta ufficiale], consultabile al sito http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/environment/l28027_it.htm.

(come ad esempio strumenti di mercato, campagne di sensibilizzazione e pianificazione territoriale), con la conseguenza di avvicinare significativamente i cittadini e le imprese alle problematiche ambientali.

Dalle suddette considerazioni e per risolvere i numerosi problemi attuativi riscontrati in molte aree, prese avvio il c.d. sesto Programma Comunitario di Azione per l'Ambiente intitolato "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta" che andò a coprire il periodo compreso tra il 22 luglio 2002 e il 21 luglio 2012¹⁵¹.

La novità di questo nuovo piano d'azione risiede nel fatto che per la prima volta tale tipo di atto assunse le vesti giuridiche della decisione, e quindi obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari. Ciò fu possibile grazie a quanto indicato dall'art. 175, par. 3 del Trattato CE così come revisionato ad Amsterdam, il quale forniva la base giuridica all'emanazione dei programmi d'azione¹⁵². Tuttavia, nonostante la sua forma obbligatoria, il programma continuava a mantenere il carattere di soft law, dato che indicava in maniera generale i livelli e le priorità che "si sarebbero" dovute tenere in considerazione nel momento in cui si individuavano le azioni da intraprendere a tutela dell'ambiente naturale¹⁵³.

Quello che si tentò di fare in questa nuova fase fu migliorare l'applicazione della legislazione ambientale già esistente, sia attraverso l'operato della Corte di Giustizia europea sia con il ricorso alle buone prassi, impegnandosi ancora una volta nell'incrementare anche la politica d'informazione¹⁵⁴. La strategia che venne posta in essere prevedeva che si attuassero azioni mirate, perché solo in tale maniera sarebbe stato possibile raggiungere risultati tangibili. Il Programma, difatti, individuava come prioritari "solo" quattro settori d'intervento, così divisi: i) cambiamenti climatici; ii) natura e biodiversità; iii) ambiente e salute; iv) uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti. Al pari, per poter modificare in maniera incisiva le abitudini di

¹⁵¹ Cfr. Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002 che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, in G.U.C.E. n. L 242 del 10 settembre 2002.

¹⁵² Cfr. articolo 192 (ex articolo 175 del TCE), par. 3, versione consolidata del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea 2012/C 326/01, G.U.C.E. n. C 326 del 26/10/2012 pag. 0001 - 0390: "Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adottano programmi generali d'azione che fissano gli obiettivi prioritari da raggiungere. Le misure necessarie all'attuazione di tali programmi sono adottate conformemente alle condizioni previste al paragrafo 1 o al paragrafo 2, a seconda dei casi.

¹⁵³ Cfr. P. A. PILLITU, *op. cit.*, p. 243.

¹⁵⁴ Cfr. E. MARIOTTI, M. IANNANTUONI, *Il nuovo diritto ambientale*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2011, pp. 39-48.

consumo e i modelli di produzione, ci si rese conto che dovevano essere messe a punto misure e strumenti che fossero stati in grado di modificare e influenzare realmente e sostanzialmente le azioni dell'intera società.

In risposta a questa esigenza il Programma propose di intervenire puntando a migliorare l'applicazione della legislazione vigente, l'integrazione delle tematiche ambientali nelle altre politiche, la collaborazione con il mercato e il coinvolgimento dei cittadini. L'obiettivo era quello di modificare l'atteggiamento dell'intera società, favorendo comportamenti che tenessero sempre alta l'attenzione verso l'ambiente nelle decisioni in materia di assetto e gestione territoriale.

Per la realizzazione di ciascuno di questi obiettivi furono proposte azioni specifiche, valutate in base ai bisogni territoriali e sociali degli Stati membri:

- Per migliorare l'attuazione della legislazione vigente furono indicate come azioni l'elaborazione di relazioni sull'applicazione del diritto ambientale; la comunicazione dei risultati migliori e peggiori dell'attuazione del diritto ambientale; il miglioramento degli standard ispettivi ambientali e la lotta contro il crimine ambientale. Si indicava poi che l'attuazione di ciò veniva garantita attraverso il ricorso, se del caso, anche alla Corte di giustizia.
- Per integrare le tematiche ambientali nelle altre politiche venne proposto di istituire ulteriori meccanismi di coordinamento; di applicare le disposizioni del trattato sull'integrazione e di sviluppare indicatori che fossero in grado di controllare il processo di integrazione.
- Per quel che riguarda la collaborazione con il mercato si ritenne opportuno incoraggiare una più ampia adozione del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS); stimolare le imprese a pubblicare relazioni sulle proprie prestazioni e a rispettare i requisiti in materia ambientale. Sono stati inoltre istituiti programmi di ricompensa per le imprese che rispettavano l'ambiente; incoraggiati gli accordi di autoregolamentazione; effettuate spinte al fine di adottare una politica integrata dei prodotti; attuati comportamenti volti a promuovere l'uso e la valutazione dell'efficacia del marchio ecologico; incoraggiata una politica di appalti pubblici rispettosa dell'ambiente e incentivato l'impegno ad adottare una legislazione sul tema della responsabilità ambientale.
- Per coinvolgere i cittadini e modificarne il comportamento è stato proposto di consentire agli stessi di confrontare e migliorare il proprio comportamento

ecologico, oltre a garantire una maggiore accessibilità e qualità delle informazioni sull'ambiente e su come tutelarlo.

- Per tener conto dell'ambiente nella gestione e nell'assetto del territorio era stato proposto di pubblicare una comunicazione sull'importanza di tale aspetto; di migliorare l'applicazione della direttiva sulla valutazione di impatto ambientale; di divulgare le buone prassi e di promuovere gli scambi di esperienze sulla pianificazione sostenibile, compresa quella delle zone urbane; di integrare la pianificazione sostenibile nella politica regionale comunitaria; di promuovere le misure agroambientali in seno alla politica agricola comune e di realizzare un partenariato per una gestione sostenibile del turismo.

L'obiettivo prioritario del VI Programma di Azione per l'Ambientale risultava, quindi, essere quello di educare compiutamente i cittadini dell'Unione europea, anche attraverso una buona e comprensibile informazione in materia ambientale. In tal maniera la comunità sociale sarebbe stata messa nelle condizioni di scegliere i prodotti più ecologici, con conseguente influenza del mercato e contemporaneo miglioramento della qualità della vita.

Al fine di poter attuare la suddetta politica, il Programma individuò quali strumenti idonei, ancora una volta, i regolamenti ad attuazione volontaria EMAS (oggi EMAS III) e Ecolabel, così come modificati dalla Commissione, dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Infatti, questi strumenti di gestione ambientale, meglio di altri, furono reputati capaci di perseguire l'obiettivo fondamentale di realizzare un'impostazione gestionale complessiva delle tematiche ambientali¹⁵⁵.

Una volta terminato il periodo di validità del sesto Programma di azione ambientale la Commissione, nell'effettuare la valutazione dell'incisività delle azioni intraprese all'interno del periodo che va dal 2002 al 2012, ha constatato che la legislazione ambientale fino a quel momento emanata era stata in grado di affrontare quasi tutti gli aspetti dell'ambiente e che gran parte delle azioni prefissate nel programma erano state portate a termine o sarebbero state realizzate entro breve tempo¹⁵⁶.

I risultati ottenuti sono stati valutati in maniera positiva anche se si rilevava come ci fosse ancora molta strada da fare in relazione al conseguimento degli obiettivi prefissati

¹⁵⁵ Cfr. A. SILLANI, *La nuova certificazione ambientale degli enti pubblici dopo il regolamento EMAS III*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editori, 2010, pp. 9-12.

¹⁵⁶ Cfr. Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato Delle Regioni del 31 agosto 2011, COM (2011) 531.

a livello comunitario. In particolar modo, si metteva in evidenza la necessità di una migliore applicazione della legislazione dell'Unione europea da parte degli Stati membri per far sì che si potessero raggiungere gli obiettivi prefissati nel programma.

Allo scadere dell'operatività del sesto programma (sul finire del 2011), la Commissione di mise a lavoro per elaborare un nuovo piano d'azione con l'intento molto ambizioso di voler passare da una politica ambientale che si poneva obiettivi meramente correttivi ad un'azione che fosse a tutti gli effetti preventiva del degrado ambientale.

Nella proposta della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul nuovo programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente¹⁵⁷, la cui validità terminerà nel 2020, si mette in luce come nonostante i progressi compiuti in alcuni settori, le principali sfide ambientali siano ancora attuali e necessitino di numerosi sforzi per poter dire di aver raggiunto una soluzione definitiva. Inoltre, la crisi economica che pesa ancora su molti Paesi dell'Europa e il bisogno di riforme strutturali interne, offre nuove opportunità per ripensare l'economia in chiave eco-compatibile. Rimane, infine, sempre più forte l'esigenza di non limitarsi ad attuare azioni con portata locale, essendo necessario porre in essere strategie con più ampio respiro, con effetti su tutti gli Stati del Pianeta, esigenza che era emersa anche dalla Conferenza di Rio + 20¹⁵⁸.

Nello scenario così delineato, con la decisione del 20 novembre 2013, il Parlamento europeo e il Consiglio vararono il settimo Programma d'Azione per l'Ambiente, "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta", che lancia le sfide e gli obiettivi da raggiungere entro il 2020, avendo tuttavia una più lungimirante visione che si estende fino al 2050¹⁵⁹.

Il settimo Programma mira a raggiungere un elevato livello di tutela e si dimostra avere una cura particolare nel prendere in considerazione le diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione.

¹⁵⁷ Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020. "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta", COM(2012) 710 final del 29 novembre 2012.

¹⁵⁸ Nel 2012 Rio de Janeiro venne scelta come sede per la Conferenza sullo sviluppo sostenibile, nota anche come "Rio 2012" o "Rio+20", proprio perché si tenne in occasione dei 20 anni dal Summit della Terra organizzato dall'UNCED (United Nations Conference on Environment and Development) nella città brasiliana. La decisione di tenere la conferenza nel 2012 a Rio de Janeiro era stata presa dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione A/RES/64/236 del 24 dicembre 2009.

¹⁵⁹ Cfr. Decisione n. 1386/2013/Ue del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta», in G.U.C.E. n. L 354/171 del 28 dicembre 2013.

Quest'ultimo piano d'azione si fonda sui principi del "chi inquina paga", di precauzione e di azione preventiva, con gli obiettivi di ridurre l'inquinamento alla fonte e raggiungere uno "sviluppo, integrato e coerente, della politica ambientale e climatica che possa contribuire a garantire che l'economia e la società dell'Unione siano preparate ad affrontare le grandi sfide ambientali dei prossimi anni"¹⁶⁰.

Significativa è la circostanza secondo la quale per la prima volta in un programma di azione ambientale viene fatto specifico riferimento alla co-responsabilità di tutti gli Stati membri, insieme alle Istituzioni dell'Unione, per l'attuazione di quanto indicato nel programma¹⁶¹. Le linee di intervento, infatti, si basano su un'integrazione delle azioni ambientali dei singoli Stati membri con le iniziative politiche della strategia "Europa 2020" varata dalla Commissione nel 2010¹⁶². Lo scopo prioritario è quello di raggiungere una crescita intelligente attraverso lo sviluppo delle conoscenze e dell'innovazione sostenibile basata su un'economia più verde, più efficiente nella gestione delle risorse e più competitiva - ed inclusiva - volta a promuovere l'occupazione, la coesione sociale e territoriale¹⁶³.

Una delle principali novità di questo programma risiede nell'affidare agli Stati membri una forte responsabilità relativa al perseguimento degli obiettivi individuati, poiché le Istituzioni europee si sono dimostrate fermamente convinte che solo in questa maniera sarà possibile affrontare e vincere le sfide in materia ambientale. Viene messo in rilievo quanto sia importante la collaborazione dei Governi per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, essendo stato evidenziato più volte come il raggiungimento solo parziale di quanto prefissato nei precedenti programmi in parte fosse dovuto alla lentezza con cui gli Stati membri recepiscono la normativa fissata a livello europeo.

Innovativa è anche la prospettiva a lungo termine che il programma cerca di tenere, non limitandosi in tal modo a fissare obiettivi da raggiungere solo durante l'arco di validità

¹⁶⁰ A. VETTORI, *Un nuovo programma generale d'azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, Milano, Giuffrè, 2014, fasc. 2, p. 283.

¹⁶¹ Cfr. Decisione n. 1386/2013/Ue, *cit.*, art. 3: "1. Le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri sono responsabili per l'adozione delle azioni appropriate ai fini della realizzazione degli obiettivi prioritari stabiliti nel 7° PAA. Le azioni sono adottate tenendo in debita considerazione i principi di attribuzione, di sussidiarietà e di proporzionalità, in conformità dell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. 2. Le autorità pubbliche a tutti i livelli attuano il 7° PAA in collaborazione con gli operatori economici, le parti sociali, i rappresentanti della società civile e i privati cittadini".

¹⁶² Cfr. Comunicazione della Commissione del 3.3.2010, *Europa 2020, Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusive*, COM(2010) 2020 definitivo.

¹⁶³ Cfr. R. LARAIA, *Il Settimo Programma d'Azione per l'Ambiente: trasformare l'Unione in un'economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell'impiego delle risorse, verde e competitiva*, consultabile al sito http://www.ecomondo.com/upload_ist/AllegatiProgrammaEventi/laraia_1338459.pdf.

dello stesso (sette anni invece dei dieci previsti per il sesto Programma d'azione ambientale), ma stabilendo come linea di orizzonte un periodo di gran lunga superiore. Questo modo di procedere garantisce di prefissarsi obiettivi di più largo respiro, così da porre in essere una strategia che sia continuativa nel tempo e foriera di risultati tangibili e concreti. L'intento infatti è quello di dare sempre più rilevanza al benessere umano, obiettivo che appare già chiaro dal significativo titolo dato al programma, "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta".

Nel settimo Programma d'Azione Ambientale si definisce un quadro generale per la politica ambientale fino al 2020, in cui vengono individuati nove obiettivi prioritari da realizzare: i) proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione; ii) trasformare l'Unione in un'economia a bassa emissione di carbonio, efficiente nell'impiego delle risorse, verde e competitiva; iii) proteggere i cittadini da pressioni e rischi ambientali per la salute e il benessere; iv) sfruttare al massimo i vantaggi della legislazione dell'Unione in materia di ambiente; v) migliorare le basi scientifiche della politica ambientale; vi) garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e clima e farlo al giusto prezzo; vii) migliorare l'integrazione ambientale e la coerenza delle politiche; viii) migliorare la sostenibilità delle città dell'Unione; ix) aumentare l'efficacia dell'azione dell'Europa nell'affrontare le sfide ambientali a livello regionale e mondiale.

Nell'ambito dell'obiettivo prioritario numero due - trasformare l'Unione in un'economia a bassa emissioni di carbonio, efficiente nell'impiego delle risorse, verde e competitiva, la Commissione specifica che saranno adottate misure al fine di migliorare le prestazioni ambientali di beni e servizi nel corso dell'intero ciclo di vita (attraverso l'utilizzo della metodologia LCA), tramite iniziative che consentano di aumentare l'offerta di prodotti sostenibili per l'ambiente, come ad esempio la combinazione equilibrata di incentivi per i consumatori e per gli operatori economici (comprese PMI) e strumenti di mercato e norme finalizzate alla riduzione degli impatti ambientali dei processi produttivi e dei prodotti finiti.

Uno degli intenti del settimo Programma di azione è dunque quello di dare un ruolo importante alle aziende, così da rendere più verde l'economia, soprattutto in termini di eco-innovazione e di investimenti ecocompatibili.

A tal scopo verrà rivisto il Regolamento Ecolabel EU¹⁶⁴, oltre alle direttive sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica, con l'obiettivo di migliorare le performance ambientali e l'efficienza nell'impiego delle risorse naturali. Per il raggiungimento di tale obiettivo, poi, vengono richiamati anche gli acquisti verdi del settore pubblico, specificando che la Commissione si riserva di valutare l'opportunità di adottare atti legislativi per settori specifici che rendano obbligatori che gli appalti pubblici siano anche "verdi"¹⁶⁵.

Con l'obiettivo prioritario numero 7 - migliorare l'integrazione ambientale e la coerenza delle politiche - invece, si prende atto che l'integrazione della materia ambientale nelle politiche e nell'attività dell'Unione europea, pur se presupposto sancito già nel lontano 1997, non è ancora sufficiente, constatando la necessità di un'integrazione più incisiva e coerente. Da tale considerazione la Commissione europea ha ritenuto essenziale effettuare sistematicamente valutazioni *ex ante* dell'impatto ambientale, sociale ed economico delle iniziative politiche intraprese sia a livello dell'Unione europea che degli Stati membri, al fine di garantire la coerenza ed efficacia delle stesse.

Grazie alla sua struttura innovativa, costituita da una parte formale di cinque articoli e una di taglio più discorsivo, nonostante abbia la forma della Decisione¹⁶⁶, il Parlamento e il Consiglio hanno potuto approvare sia gli obiettivi prioritari sia effettuare un'analisi dei problemi esistenti, così da poter condurre all'individuazione di tali priorità. Ciò ha permesso che il programma d'azione non fosse solo un atto rivolto alla Commissione, bensì un *vademecum* che potesse essere utilizzato da tutte le istituzioni dell'Unione nella realizzazione di un mercato ed una società proiettate al rispetto della salute umana e dell'ambiente naturale¹⁶⁷.

2. Principi generali europei in materia di tutela ambientale

Con l'emergere della consapevolezza a livello europeo della responsabilità diffusa di tutta la Comunità in campo ecologico, nel corso degli anni sono venuti a delinearci alcuni

¹⁶⁴ V. *infra*, pp. 99 e ss.

¹⁶⁵ V. *infra*, pp. 135 e ss.

¹⁶⁶ Cfr. A. VETTORI, *op. cit.*, p. 283.

¹⁶⁷ Cfr. *ivi*, p. 285.

principi generali che si sono posti come fari nella progettazione della politica ambientale a livello comunitario e internazionale.

La normativa ambientale, sia per quel che riguarda l'evoluzione dei Trattati che dei Programmi d'azione, infatti, si è sviluppata basandosi sull'applicazione di tali principi che via via hanno trovato una sistemazione sempre più permeante all'interno della politica comunitaria. Ugualmente, attraverso la loro applicazione costante è stato possibile dare agli stessi una connotazione specifica nella materia ambientale.

L'Unione europea – e conseguentemente le legislazioni nazionali – ne fanno un grande uso, proprio per la loro funzione volta a razionalizzare la promulgazione e l'applicazione di normative in campo ambiente. Difatti, essi operano in una duplice direzione, poiché da un lato si rivolgono ai legislatori che devono conformarsi a tali principi nell'emanazione di atti che incidono sulla natura e sulla salute di uomini e animali, dall'altro operano nei confronti di tutti i soggetti che devono realizzare in maniera concreta gli obiettivi stabiliti.

I principi generali di tutela dell'ambiente servono in tal maniera a porsi come punti di orientamento nell'incremento della normativa in oggetto, in quanto, più che avere natura descrittiva di concetti interamente positivizzati, si dimostrano essere espressione delle esigenze di salvaguardia della natura che si impongono a tutti i livelli del diritto. Tale connotazione ha portato a sostituire la dicitura "principi ambientali" con quella di "principi per la tutela dell'ambiente", con il fine di mettere in evidenza il loro scopo di basi portanti nella costruzione del diritto ambientale¹⁶⁸.

In Europa, l'emergere dei principi regolatori della materia è stato un processo del tutto graduale e conseguente del recepimento del dibattito internazionale sulla problematica della tutela dell'ecosistema. Tuttavia, già nel primo Programma di azione comunitaria in materia ambientale del 1973 furono dichiarati come muri portanti di tale settore il principio di prevenzione, quello di precauzione, l'importanza dell'integrazione della dimensione ambientale in tutte le politiche comunitarie; il principio "chi inquina paga"; quello della considerazione delle esigenze ambientali dei Paesi in via di sviluppo; della cooperazione internazionale in materia ecologica; del coinvolgimento dell'opinione pubblica e del principio di sussidiarietà in relazione all'esigenza di garantire un'elevata tutela ambientale.

¹⁶⁸ M. CECCHETTI, *La disciplina giuridica della tutela ambientale come "diritto dell'ambiente"*, in *Federalismi.it*, 20 dicembre 2006, pp. 53-56.

Tali principi si dimostrarono così importanti tanto che sono stati ripresi dall'art. 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il quale stabilisce che "la politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio 'chi inquina paga'"¹⁶⁹.

2.1. Il principio di integrazione

È già stato ampiamente messo in risalto come la problematica ambientale debba essere presa in considerazione nella normativa di tutte le altre politiche europee che in maniera più o meno diretta vanno ad incidere su aspetti come la salute degli uomini e degli animali e sulla preservazione delle specie vegetali¹⁷⁰.

Tale concetto emerse per la prima volta da un'iniziativa del Consiglio europeo tenutosi a Cardiff ne 1998 (il c.d. "processo Cardiff"), che diede vita alla Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo dedicata alle strategie per integrare l'ambiente nelle politiche dell'Unione europea¹⁷¹.

Da quel momento il principio di integrazione è divenuto uno dei principi cardini di tutta la politica ambientale, tanto da essere incorporato nei trattati dell'Unione europea, fino all'art. 11 del TFUE (ex art. 6 del TCE) il quale chiaramente stabilisce che "le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolar modo nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile".

Il principio di integrazione si pone quindi come mezzo indispensabile per poter perseguire quel livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità cui la normativa europea ambisce. Questo principio ha difatti lo scopo di garantire che le istituzioni, sia europee che nazionali, prendano in considerazione in

¹⁶⁹ Cfr. art. 191, n. 2, TFUE.

¹⁷⁰ Cfr. P. DELL'ANNO, E. PICOZZA, *op. cit.*, p. 168.

¹⁷¹ Cfr. Consiglio Europeo di Cardiff, del 15 e 16 giugno 1998, Conclusioni della Presidenza, punto 34, in SN 150/1/98 REV 1.

tutti i settori il fattore ambientale, reputando la tutela ambientale come parte imprescindibile del processo di sviluppo¹⁷².

In applicazione del principio d'integrazione, la Corte di Giustizia in una sentenza del 2001 ha ritenuto conforme al Trattato una normativa nazionale che obbligava le imprese all'acquisto di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili a prezzi minimi superiori al valore economico reale di tale tipo di energia¹⁷³. La Corte ha precisato che anche la politica energetica deve considerarsi come parte della politica ambientale nella misura in cui contribuisce a ridurre le emissioni di agenti nocivi (come i gas a effetto serra) responsabili dei cambiamenti climatici e delle alterazioni dell'ambiente naturale.

Risulta, pertanto, che il principio d'integrazione conferisce al diritto ambientale un carattere "trasversale" in quanto ogni azione amministrativa e intervento legislativo nei settori diversi da quello ambientale deve comunque farsi carico del problema dell'inquinamento e della salvaguardia dell'ambiente¹⁷⁴. Così facendo, l'ambiente viene tutelato in ogni attività che può andare a compromettere il delicato equilibrio dell'ecosistema, già ampiamente turbato dalle azioni umane non curanti della natura nel suo insieme. Questo non significa però che il principio d'integrazione conferisce al diritto dell'ambiente un carattere privilegiato rispetto alle altre materie ma semplicemente un vincolo per le istituzioni comunitarie a valutare l'impatto ambientale di ogni azione intrapresa. Gli interessi ambientali dovranno essere sempre presi in considerazione come parametro di riferimento, da bilanciare tuttavia con i diversi valori di volta in volta in gioco.

La Corte Europea dei diritti dell'uomo, spesso, ha messo in pratica il criterio del "fair balance" per risolvere ad esempio i conflitti tra il diritto di proprietà e altri interessi pubblici, come quello di tutela dell'ambiente¹⁷⁵.

Prendere in considerazione l'aspetto ambientale in ogni settore significa che la tutela ambientale si inserisce per forza di cose nel processo di sviluppo e non può essere separabile da questo. La realizzazione di uno sviluppo che sia veramente sostenibile non può infatti prescindere dal prendere in considerazione la qualità dell'ambiente, la

¹⁷² Cfr. M. RENNA, *I principi in materia di tutela dell'ambiente*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 1-2/2012, p. 73.

¹⁷³ Cfr. Corte Giust., 13 marzo 2001, C-379/98, *Preussen Elektra*, in raccolta, 2001, p. I-02099.

¹⁷⁴ Cfr. M. RENNA, *op. cit.*, p. 73.

¹⁷⁵ Cfr. C. Eur. Dir. Uomo, 30 maggio 2000, ricorso n. 31524/96, *Belvedere Alberghiera c. Italia*, nella quale si stabilisce che "l'ingerenza nel diritto di proprietà deve predisporre un "giusto equilibrio" tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo.

disponibilità delle risorse naturali, il benessere degli uomini e la possibilità di sviluppo delle generazioni future.

La stretta connessione del principio di integrazione con quello dello sviluppo sostenibile e il carattere trasversale della politica ambientale, in particolar modo, vennero messi in evidenza nel quinto Programma per l'ambiente, in cui si stabiliva la necessità di “un cambiamento radicale in tutti i settori di intervento della comunità. Esso presuppone che la tutela dell'ambiente venga integrata nella definizione e nell'attuazione di tutte le altre politiche comunitarie, divenendo obiettivo trasversale a tutti i settori produttivi, non solo per il bene dell'ambiente, ma per il bene e il progresso degli altri settori”¹⁷⁶. Nel Piano si poneva in tal modo l'obiettivo di promuovere la partecipazione di tutti i settori attraverso il rafforzamento dello spirito di corresponsabilità delle amministrazioni pubbliche, delle imprese e di tutta la collettività.

La tutela ambientale, dunque, non si presenta più come contrapposta all'idea di sviluppo, ma piuttosto assume il ruolo di passerella per garantire alla generazione presente e a quelle future di godere di un ambiente naturale sano ed accogliente.

2.2. Il principio di prevenzione

La materia ambientale, grazie alla sempre più stringente applicazione del principio di integrazione, è andata ad incidere anche nelle materie di natura diversa. L'azione comunitaria, e nazionale, deve pertanto prendere in considerazione le problematiche ambientali che coinvolgono lo sviluppo di altri settori, così da evitare che si possa creare un avanzamento dell'economia che non tenga conto delle esigenze di tutela della natura, al fine di evitare l'inquinamento o favorire i cambiamenti climatici. L'operato delle Istituzioni deve, infatti, avvenire secondo un'ottica di prevenzione di danni ambientali causati da uno sfruttamento eccessivo delle risorse naturali.

Questo atteggiamento ha fatto sì che il principio di prevenzione diventasse un altro dei principi fondamentali del diritto ambientale, il quale spinge tutta l'azione nell'ottica che “prevenire è meglio che curare”.

Prevenzione significa “prendere tutte le precauzioni necessarie perché un evento negativo o dannoso non si verifichi”¹⁷⁷, stante che lo strumento di riparazione del danno

¹⁷⁶ Cfr. Quinto programma di azione ambientale, *cit.*, cap. 2.

¹⁷⁷ Cfr. Dizionario Treccani.it, voce “prevenire”, consultabile al sito <http://www.treccani.it/vocabolario/>.

appare del tutto inadeguato a garantire la sopravvivenza di tutte le specie animali e naturali e preservare la salute umana. Spesso, infatti, i disastri ambientali, oltre a non essere quantificabili, non possono di certo essere sanati tramite l'adempimento di sanzioni più o meno rigide. Ciò significa che è necessario intervenire prima che i danni si verifichino, così da eliminare, o quantomeno ridurre il rischio, di causare un'alterazione insanabile dell'ambiente naturale. L'azione tempestiva comporta in tal maniera di evitare il verificarsi di un danno che quasi sicuramente si verificherebbe se non venissero messe in pratica le giuste misure per impedirne la realizzazione.

In linea generale, si può affermare che il principio di prevenzione viene applicato con l'obiettivo di prevenire quei danni che possono essere causati dall'utilizzo di prodotti di cui già si è a conoscenza della pericolosità per l'ambiente, in relazione ai rischi scientificamente provati¹⁷⁸. A tale principio, perciò si riconducono le norme relative alla pianificazione ambientale o quelle in cui sia previsto un provvedimento autorizzativo per svolgere attività potenzialmente nocive per l'ambiente.

Il principio di prevenzione si è posto fin da subito come guida nel diritto europeo, tanto che già a partire dal primo Programma di azione comunitaria in materia ambientale, si stabiliva che "la migliore politica ecologica consiste nell'evitare sin dall'inizio inquinamenti e altri inconvenienti anziché combatterne successivamente gli effetti"¹⁷⁹.

A partire da quel momento, il principio è stato più volte ripreso nei trattati¹⁸⁰ fino alla sua costituzionalizzazione grazie all'inserimento del nuovo articolo 130 R del Trattato di Maastricht, in cui al n. 2 si statuisce che l'azione politica della Comunità "è fondata sui principi di precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché del principio "chi inquina paga"

L'importanza di questo principio ha portato autorevole dottrina¹⁸¹ ad individuare e classificare diverse sfumature del principio, determinando in primo luogo la c.d. prevenzione-previsione, in cui le azioni hanno come finalità quelle dell'indicazione dei rischi connessi allo svolgimento di determinate attività. La stessa ha poi individuato la figura della prevenzione negativa, la quale tende a predisporre misure che vanno nella direzione di impedire quegli effetti tali da provocare danni a beni meritevoli di tutela.

¹⁷⁸ Cfr. G. LO SCHIAVO, *La Corte di giustizia e l'interpretazione della direttiva 35/2004 sulla responsabilità per danno ambientale: nuove frontiere*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 2011, fasc.1, p. 83.

¹⁷⁹ Cfr. Primo programma di azione ambientale, *cit.*, Titolo II, n. 1.

¹⁸⁰ Ad esempio nell'Atto Unico Europeo del 1986, in cui compare accanto ai principi di correzione e di "chi inquina paga".

¹⁸¹ Cfr. P. DELL'ANNO, *Prevenzione dall'inquinamento ambientale*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1986, p. 206 e ss.

Ciò si contrappone alla c.d. prevenzione positiva che invece è finalizzata a prendere quei provvedimenti tali da limitare al massimo il verificarsi di danni ambientali. È stato anche distinto tra una prevenzione-previsione volta ad individuare quelle misure contenitive per eventi, sia naturali che derivanti da attività umane, che molto probabilmente comportano effetti lesivi all'ambiente. A tale declinazione del principio di prevenzione si contrappone la prevenzione c.d. di protezione, che si caratterizza nell'attuazione di cautele finalizzate a limitare la gravità di determinati eventi o ad evitarne la diffusione in aree più vaste.

Sul principio di prevenzione è anche intervenuta la Corte Internazionale di Giustizia che, come per quel che riguarda la "due diligence", ha osservato che "ogni Stato ha l'obbligo di non consentire scientemente che il proprio territorio sia utilizzato per atti contrari ai diritti di altri Stati". Secondo la Corte, uno stato ha il dovere di evitare con tutti i mezzi possibili che attività poste in essere sul proprio territorio o in spazi in cui esercitano la propria giurisdizione vadano ad incidere in maniera negativa sull'ambiente, in quanto "questo obbligo è oggi parte del corpus di regole di diritto internazionale in materia di ambiente"¹⁸².

Il principio di prevenzione si pone in tal maniera come un limite generale all'azione comunitaria, indirizzando sia il contenuto degli atti amministrativi che l'operato dei privati in quanto sono tenuti a prendere in considerazione e a mettere in pratica tutti quegli accorgimenti necessari per evitare che si verifichino danni che vanno a compromettere l'ambiente naturale e la salute umana.

L'applicazione di tale principio, in definitiva, consente di perseguire una politica che mira ad un elevato livello di protezione dell'ambiente e al miglioramento della sua qualità¹⁸³. In tal maniera l'obiettivo principale è quello di evitare l'evento dannoso rispetto all'applicazione di una politica di salvaguardia per così dire ex post, volta a sanare condizioni ambientali già compromesse.

¹⁸² Cfr. Corte Internazionale di Giustizia, sentenza del 20 aprile 2010, *Rep. Argentina C. Rep. Uruguay*, in *Riv. dir. internaz.*, 2010, n. 2, p. 471.

¹⁸³ Cfr. G. MANCINI PALAMONI, *Il principio di prevenzione*, in *AmbienteDiritto.it*, 26 novembre 2014, p. 5, consultabile al sito <http://www.ambienteditto.it/>.

2.3. Il principio di precauzione

Strettamente connesso al principio di prevenzione vi è il principio di precauzione, il quale è il diretto sviluppo del primo. Essi sono stati ritenuti complementari in quanto il principio di precauzione è espressione di una tutela anticipata rispetto all'applicazione di nuove tecnologie, non necessitando della fase di monitoraggio dell'attività da compiere per prevenire i danni. Al contrario risulta fondamentale verificare in maniera preventiva che l'attività posta in essere non sia nociva per l'ambiente¹⁸⁴.

Il principio di precauzione impone di adottare quelle misure idonee a tutelare e prevenire danni all'ambiente anche quando non vi è certezza assoluta sulla possibilità che l'evento pericoloso si verifichi, ma sussistendo un dubbio scientificamente attendibile che ciò possa accadere.

Differentemente dagli altri principi, quello di precauzione non è ancora definito in tutti i suoi aspetti sia perché è stato introdotto nell'ordinamento europeo solo con il Trattato di Maastricht del 1992, sia per la necessità di equilibrare la tutela dell'ambiente e della salute umana da rischi solo potenziali con la libertà degli individui, in maniera tale da evitare l'applicazione dello stesso per giustificare azioni protezionistiche¹⁸⁵.

Sotto il punto di vista definitorio, si deve far riferimento all'ordinamento internazionale, quando per la prima volta nella Dichiarazione Ministeriale di Bergen sullo sviluppo sostenibile del 16 maggio 1990, al par. 7, venne indicato che "al fine di raggiungere lo sviluppo sostenibile, le politiche devono essere fondate sul principio di precauzione. [...] In caso di rischio di danni gravi o irreversibili, la mancanza di un'assoluta certezza scientifica non deve costituire un pretesto per rimandare l'adozione di misure per prevenire il degrado ambientale"¹⁸⁶. Successivamente, è stato riconosciuto in maniera esplicita nella Dichiarazione di Rio, dove il principio 15 enuncia che "per proteggere l'ambiente, gli Stati debbono applicare intensamente misure di precauzione a seconda delle loro capacità. In caso di rischio di danni gravi o irreversibili, la mancanza di un'assoluta certezza scientifica non deve costituire un pretesto per rimandare l'adozione di misure efficienti in rapporto al loro costo volte a prevenire il degrado ambientale"¹⁸⁷. Il principio 15 è stato anche ripreso da innumerevoli altre dichiarazioni, come ad esempio nel preambolo della Convenzione sulla diversità biologica (1992), all'art. 3 della

¹⁸⁴ Cfr. *ivi*, p. 4.

¹⁸⁵ Cfr. C. TAGLIAFIERRO, *op. cit.*, p. 16.

¹⁸⁶ Cfr. Dichiarazione ministeriale di Bergen sullo sviluppo sostenibile del 16 maggio 1990, par. 7.

¹⁸⁷ Cfr. Dichiarazione di Rio, *cit.*, principio 15.

Convenzione sui cambiamenti climatici (1992) e nella Convenzione di Parigi per la protezione dell'ambiente marino per l'Atlantico Nord-Orientale (settembre 1992). In tempi più recenti compare anche nel Protocollo sulla Biosicurezza, elaborato durante la Conferenza delle Parti della Convenzione sulla diversità biologica del 28 gennaio 2000, avente ad oggetto il trasferimento, la manipolazione e l'utilizzazione sicura degli organismi viventi modificati derivanti dalla moderna biotecnologia, in cui l'applicazione del principio di precauzione appare fondamentale¹⁸⁸.

Mancando a livello europeo una completa definizione e stante la sua costante applicazione per garantire un alto livello di protezione dell'ambiente attraverso misure preventive in caso di rischio, il Consiglio, con la risoluzione del 13 aprile 1999, ha chiesto alla Commissione di individuare in maniera chiara ed efficace i fattori che possono comportare il ricorso e l'applicazione del principio di precauzione.

Nell'elaborato della Commissione, il principio di precauzione viene espressamente riferito alla protezione dell'ambiente, anche se nella pratica esso trova applicazione in tutti gli ambiti in cui una valutazione scientifica ha rilevato che vi sia una ragionevole possibilità che possano verificarsi effetti nocivi sia sull'ambiente che sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante¹⁸⁹.

¹⁸⁸ Cfr. Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza del 28 gennaio 2000, art. 10, par. 6.

¹⁸⁹ Cfr. Comunicazione della Commissione del 2 febbraio 2000 sul ricorso al principio di precauzione, COM(2000) 1 def. [Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]. Secondo la Commissione "a) Il ricorso al principio di precauzione presuppone: - L'identificazione di effetti potenzialmente negativi derivanti da un fenomeno, da un prodotto o da un procedimento; - Una valutazione scientifica del rischio che, per l'insufficienza dei dati, il loro carattere non concludente o la loro imprecisione, non consente di determinare con sufficiente certezza il rischio in questione. b) La scelta della risposta da dare di fronte ad una certa situazione deriva da una decisione eminentemente politica, funzione del livello del rischio "accettabile" dalla società che deve sopportarlo. c) Il ricorso al principio di precauzione no si traduce necessariamente nell'adozione di atti finali volti a produrre effetti giuridici, suscettibili di controllo giurisdizionale. d) L'attuazione di una strategia basata sul principio di precauzione dovrebbe iniziare con una valutazione scientifica, quanto più possibile completa, identificando, ove possibile, in ciascuna fase il grado d'incertezza scientifica. e) Una valutazione delle potenziali conseguenze dell'inazione e delle incertezze della valutazione scientifica dovrebbe essere compiuta dai responsabili al momento di decidere se intraprendere azioni basate sul principio di precauzione. f) Tutte le parti in causa dovrebbero essere coinvolte nel modo più completo possibile nello studio delle varie opzioni di gestione del rischio, una volta che i risultati della valutazione scientifica e/o della valutazione del rischio siano disponibili. La procedura dovrebbe essere quanto più possibile trasparente. g) Le misure dovrebbero essere proporzionate al livello di protezione prescelto, non dovrebbero introdurre discriminazioni nella loro applicazione e dovrebbero essere coerenti con misure analoghe già adottate in circostanze analoghe o utilizzando analoghe strategie. h) Le misure adottate presuppongono l'esame dei vantaggi e degli oneri derivanti dall'azione o dall'inazione. Questo esame dovrebbe comprendere un'analisi economica costi/benefici quando ciò sia adeguato e realizzabile. Potrebbero tuttavia essere presi in considerazione altri metodi di analisi, come quelli relativi all'efficacia e all'impatto socioeconomico delle opzioni possibili. D'altro canto, il responsabile può essere guidato anche da considerazioni non economiche, quali ad esempio la tutela della salute. i) Anche se di natura provvisoria, le misure devono essere mantenute finché i dati scientifici rimangono incompleti, imprecisi o non concludenti e finché il rischio viene ritenuto sufficientemente

Il principio di prevenzione, come quello di precauzione, ha natura anticipatoria ma ciò che li distingue risiede nel grado di incertezza del verificarsi del rischio. Infatti, per il primo vengono prese misure atte a far fronte a rischi che possono essere definiti certi, mentre in applicazione al principio di precauzione si tutela l'ambiente naturale da rischi meramente probabili o incerti.

Il carattere incerto dei rischi porta con sé problemi che richiedono un'attenta individuazione del corretto equilibrio tale da consentire l'adozione di azioni proporzionate, non discriminatorie, trasparenti e coerenti. L'intervento in ipotesi di rischio potenziale non può difatti lasciare spazio a scelte arbitrarie che vadano ad incidere sui principi fondamentali ispiratori dell'Unione europea, quali la libera circolazione di merci, servizi, persone e capitali.

Per ridurre al minimo l'operatività distorta del principio, nel tempo sono state individuate condizioni che solo al loro verificarsi giustificano l'applicazione dello stesso.

Per poter giustificare misure di precauzione, innanzitutto, debbono essere identificati gli effetti potenzialmente negativi dell'evento rischioso, nel senso che è necessario andare ad individuare quali conseguenze il fenomeno potrà causare. In secondo luogo si deve procedere con la valutazione dei dati scientifici disponibili nel momento in cui si considera se sia necessario intervenire o meno al fine di tutelare l'ambiente e la salute degli uomini, degli animali e delle piante. La valutazione dei rischi si articola, pertanto, sull'identificazione del pericolo, sulla caratterizzazione dello stesso, sulla valutazione dell'esposizione, dove ogni singola fase è influenzata dal grado di incertezza propria dell'evento. Infine, per poter applicare il principio di precauzione si deve rinvenire un'ampia incertezza scientifica dei dati a disposizione, la quale può dipendere da innumerevoli fattori quali ad esempio le variabili prescelte, le misurazioni effettuate, i campioni individuati, i modelli utilizzati e le relazioni causali impiegate. L'incertezza scientifica può dipendere anche da contrasti di opinioni sui dati esistenti o dalla totale mancanza di dati.

importante per non accettare di farlo sostenere dalla società. Il loro mantenimento dipende dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche, alla luce della quale devono essere sottoposte a nuova valutazione. Ciò implica che le ricerche scientifiche devono essere proseguite, al fine di disporre di dati più completi. Le misure basate sul principio di precauzione devono essere riesaminate e, se necessario, modificate in funzione dei risultati della ricerca scientifica e del controllo del loro impatto. j) Le misure basate sul principio di precauzione possono stabilire una responsabilità in materia di produzione delle prove scientifiche necessarie ad una valutazione del rischio completa”.

Ciò comporta che per legittimare l'intervento invocando il principio di precauzione è di fondamentale importanza una valutazione ponderata di tutti gli elementi a disposizione tale per cui si sia formata la convinzione che l'evento dannoso si potrebbe concretamente verificare.

Queste stime devono essere compiute nel momento in cui si decide di intraprendere le azioni basate sul principio di precauzione, con il verosimile coinvolgimento di tutte le parti in causa e rendendo la procedura il più trasparente possibile, così da non lasciare spazio ad eventuali reclami per comportamenti imparziali.

L'utilizzo del principio di precauzione non comporta l'inapplicabilità dei principi generali degli ordinamenti giuridici nazionali, che al contrario appaiono di primaria importanza come limiti all'applicazione delle misure volte a prevenire danni irreparabili. In particolar modo, le misure debbono essere proporzionate al livello di tutela prescelto, senza porre in essere misure troppo restrittive che tendono ad ottenere un rischio potenzialmente pari a zero. L'invocazione del principio, inoltre, non può autorizzare all'utilizzo di misure discriminatorie, in quanto situazioni identiche devono essere parimenti tutelate, implicando in tal modo anche che le precauzioni adottate devono essere coerenti con provvedimenti già presi in analoghe circostanze. Nell'applicazione del principio di precauzione è anche necessario prendere in esame i vantaggi e gli oneri derivanti dall'azione o dalla mancanza di azione in un'ottica di analisi economica costi/benefici e dell'esame dell'evoluzione scientifica al fine di mantenere o modificare le misure già prese, così da garantire il più alto livello di tutela possibile.

L'invocazione del principio di precauzione è particolarmente importante nella fase di gestione del rischio, momento in cui le autorità incaricate della gestione del pericolo sono chiamate a decidere se agire o no, in funzione del livello di dannosità che l'evento può comportare. Tuttavia, la valutazione del rischio accettabile e le azioni che dovranno essere intraprese non possono che risultare di carattere politico, spettando a tale ambito decidere il grado di tutela da applicare, anche in relazione alle esigenze contingenti a quel determinato periodo storico.

Un importante ruolo è quindi svolto dai responsabili politici e dalla giurisdizione, poiché ad essi spetta delineare i contorni del principio di precauzione in relazione alla linea politica che vogliono porre in essere e alla più o meno elevata soglia di tutela che intendono garantire.

I responsabili politici, seppur con le limitazioni sopra indicate, hanno discrezionalità nel decidere come applicare il principio di precauzione, data l'ampia scelta di azioni a disposizione, potendosi anche verificare l'evenienza secondo la quale l'invocazione del principio non conduca all'adozione di atti finali che producono di effetti giuridici.

Quello che emerge è quindi l'importanza della distinzione tra la decisione di agire o non agire di natura meramente politica e l'entità dell'azione da intraprendere nel ricorrere al principio di precauzione, che deve rispettare i principi base applicabili a qualsiasi misura di gestione del rischio. Le decisioni, infatti, non possono essere arbitrarie ma devono derivare da una attenta valutazione dei dati scientifici disponibili, compiuta nella maniera il più possibile obiettiva e completa¹⁹⁰.

2.4. Altri principi applicati in materia ambientale.

All'articolo 191, n.2 del TFUE, successivamente all'enunciazione dei principi di prevenzione e precauzione, si fa riferimento a quelli di correzione alla fonte dei danni causati all'ambiente e del principio c.d. "chi inquina paga". Il legislatore comunitario ha previsto in tal maniera la soluzione di ipotesi in cui non è possibile prevenire l'effetto dannoso, implicando un intervento ex post volto a sanare i danni causati da un evento che non è stato possibile evitare.

Il principio di correzione dei danni alla fonte prevede innanzitutto di limitare le conseguenze del danno già verificato, intervenendo sulla fonte che ne ha dato origine. Ad esempio, la Corte ha applicato concretamente a tale principio in un caso di smaltimento dei rifiuti (caso C-2/90, rifiuti Vallonia)¹⁹¹, in cui è stato giustificato il divieto di importazione dei rifiuti adottato dalla regione belga della Vallonia sulla base del principio in questione. Secondo la Corte, nel caso di specie si traduceva nell'ordine di smaltire i rifiuti il più possibile vicino al loro luogo di produzione, al fine di limitare i danni per l'ambiente che potrebbero essere provocati dal loro trasporto.

Strettamente connesso con il principio di correzione alla fonte dei danni vi è il principio c.d. "chi inquina paga" e cioè l'imputazione dei costi per il ripristino dello stato dei luoghi ai responsabili dell'evento dannoso. Lo scopo del principio è, difatti, quello di

¹⁹⁰ Cfr. COM(2000) 1 def., *cit.*, p. 22.

¹⁹¹ Cfr. Corte Giust., 9 luglio 1992, C-2/90, *Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio*, in raccolta, 1992, p. i-04431.

disincentivare tutti quei comportamenti che incidono in maniera negativa sull'ambiente, favorendo invece quelle condotte che possono essere definite virtuose. Affinché venga addossata la responsabilità per i danni causati è, però, necessario poter identificare chi è stato a causare il danno, che lo stesso sia definibile e quantificabile e che sia presente un nesso causa-effetto tra l'azione dell'agente e gli effetti negativi sull'ambiente¹⁹².

Con tale principio si vuole affermare che il consumo delle risorse naturali e i fenomeni di inquinamento comportano dei costi che non possono ricadere sull'intera società, bensì debbono essere affrontati dai soggetti, in particolar modo le imprese, che sfruttando in maniera indiscriminata le risorse ambientali e pongono in essere azioni che sono particolarmente impattanti per l'ambiente.

In questa maniera si garantisce anche il buon funzionamento del mercato interno, in quanto gli Stati membri non devono addossarsi il prezzo dell'inquinamento derivante dall'attività dei privati. In caso contrario, infatti, lo Stato si troverebbe a sopportare le spese per sanare il degrado ambientale, con la conseguenza di falsare, anche se in maniera indiretta, le condizioni perché si verifichi un mercato concorrenziale¹⁹³.

La valenza riparatoria del principio è ben individuabile se si prendono in esame le innumerevoli normative relative alle bonifiche o ai risarcimenti dei danni ambientali, come messo in luce anche dalla Corte di Giustizia ad esempio nella sentenza del 9 marzo 2010, sul rapporto tra il principio "chi inquina paga" ed il nesso di causalità tra l'evento e il danno¹⁹⁴.

Sia il principio di correzione alla fonte dei danni causati all'ambiente che il principio di "chi inquina paga", se di primo acchito possono sembrare avere esclusivamente valenza risarcitoria e riparatoria, in realtà fungono anch'essi da misure preventive. Infatti, la ratio di questi due principi è quella da un lato, di disincentivare le attività potenzialmente pericolose per l'ambiente, dall'altro favorire le scelte virtuose nei confronti della natura. Attraverso l'applicazione di questi principi, nonostante determinate attività siano possibili e comunque non vietate, viene imposto un onere economico a quei soggetti che svolgono attività pericolose e inquinanti per l'ambiente.

¹⁹² Cfr. C. TAGLIAFIERRO, *op. cit.*, p. 19.

¹⁹³ Cfr. M. RAGAZZO, *Le politiche sull'energia e le fonti rinnovabili*, Torino, Giappichelli, 2011, p. 16.

¹⁹⁴ Cfr. Corte Giust., 9 marzo 2010, C-378/08, *Raffinerie Mediterranee (ERG) SpA*, in raccolta 2010, p. I-01919. La Corte si è pronunciata relativamente ad una questione pregiudiziale sollevata circa l'interpretazione del principio "chi inquina paga", per come contenuto nella Direttiva 2004/35/CE, relativa alla responsabilità in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

D'altro canto sono accordati incentivi economici agli operatori che compiono scelte più eco-sostenibili¹⁹⁵.

Tali principi trovano applicazione anche in riferimento agli strumenti volontari di tutela ambientale ad oggi sempre più diffusi, in quanto si ritiene di primaria importanza fare prevenzione attraverso l'incentivo alla messa in pratica di comportamenti ecosostenibili, lasciando alla libertà dei singoli la scelta se porli o meno in essere.

Infine, tra i principi ispiratori della politica ambientale sul piano europeo è necessario annoverare anche il principio d'informazione. Seppur non presente nei trattati dell'Unione europea, esso può assurgere ugualmente a ruolo di principio generale grazie alla sua presenza in numerose convenzioni sottoscritte dell'Unione¹⁹⁶.

Tale principio si declina principalmente nell'accesso alle informazioni da parte del pubblico e della partecipazione in maniera attiva dei cittadini ai procedimenti in materia ambientale. L'assenza di tale principio nei Trattati, non ha impedito di fatto l'emanazione di direttive comunitarie che in materia di informazioni ambientali hanno introdotto una disciplina sul diritto di accesso molto ampia e predisposto meccanismi di diffusione delle informazioni sull'ambiente.

Il principio d'informazione, d'altronde, è strettamente connesso ad altri gruppi di principi, quali quello di sussidiarietà e di partecipazione o "democrazia ambientale"; al principio internazionalistico di cooperazione e di leale collaborazione fra gli Stati e le diverse pubbliche amministrazioni e al principio di prevenzione. Infatti, è solo grazie all'informazione che i principi sopra enunciati possono essere applicati in maniera esaustiva. In particolar modo, il principio di informazione è indispensabile per realizzare la partecipazione dei cittadini, poiché in tal maniera essi possono avere libero accesso alle informazioni relative ai problemi ambientali e alle situazioni potenzialmente nocive per la salute umana. Inoltre, per poter partecipare alle decisioni, l'informazione risulta essere indispensabile anche per sensibilizzare i singoli sulle tematiche ambientali¹⁹⁷. Ferma, infatti, è l'idea che solo attraverso la creazione di una coscienza consapevole delle problematiche ambientali e grazie alla collaborazione di tutti i soggetti si possa realizzare di un'economia che garantisca il rispetto della natura.

¹⁹⁵ Cfr. M. RENNA, *op. cit.*, p. 82.

¹⁹⁶ Si vedano in particolar modo la Dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992 e la Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998.

¹⁹⁷ Cfr. M. RENNA, *op. cit.*, p. 76. Cfr. anche G. MANFREDI, *Osservazioni su ambiente e democrazia*, in *Riv. giur. amb.*, 2010, pp. 293 e ss..

3. La politica integrata di prodotto.

L'interesse sempre maggiore verso la salvaguardia dell'ambiente e al contempo la volontà di ampliare il mercato dei prodotti verdi ha permesso l'affermarsi di nuove politiche e strategie che hanno come scopo quello di migliorare i processi produttivi così da diminuirne l'impatto sull'ambiente.

Il dibattito europeo aveva sottolineato la necessità di migliorare le condizioni di commercializzazione dei prodotti ecologici presenti sul mercato europeo, contribuendo in tal modo a tutelare l'ambiente e a rafforzare la competitività dell'industria europea. Ciò è il frutto dell'evoluzione sia delle politiche ambientali, sempre più attente al prodotto che non alla regolamentazione settoriale dei processi produttivi, sia dell'ormai affermata convinzione che gli effetti del degrado ambientale sono conseguenza non solo dell'attività produttiva ma anche del comportamento del consumatore (una produzione rispettosa dell'ambiente e un consumo consapevole venivano considerati come elementi sinergici verso la creazione del "mercato verde").

Tra le diverse strategie è stato sviluppato il concetto di Politica Integrata di Prodotto (Integrated Product Policy – IPP), definita per la prima volta nel Libro Verde della Commissione europea (febbraio 2001), come quella strategia che "intende integrare le politiche ambientali esistenti sfruttando potenzialità finora trascurate per migliorare una vasta gamma di prodotti e di servizi nell'arco del rispettivo ciclo di vita, dall'estrazione delle materie prime alla produzione, alla distribuzione, all'uso fino alla gestione dei rifiuti. Essa ruota attorno ad un elemento centrale: come riuscire ad ottenere, nel modo più efficiente possibile, prodotti più ecologici e come farli utilizzare dai consumatori. Non esiste un unico strumento privilegiato per una politica integrata dei prodotti e si dovrà dunque ricorrere ad una combinazione di strumenti da utilizzare e perfezionare con cura per garantirne la massima efficacia"¹⁹⁸.

Il Libro Verde avviava un processo di consultazione tra le parti interessate, contenendo una serie di domande su come sviluppare la politica integrata dei prodotti, anche in riferimento ai diversi strumenti che potevano essere utilizzati per il raggiungimento della stessa. Dalle consultazioni risultò chiaramente che tale strategia potesse svolgere

¹⁹⁸ Cfr. Libro verde sulla politica integrata relativa ai prodotti, del 7 febbraio 2001 (presentato dalla Commissione), COM(2001) 68 def. [Non pubblicato nella Gazzetta ufficiale], p. 3.

un ruolo molto importante a favore dello sviluppo sostenibile, tanto da far diventare la politica integrata dei prodotti parte sostanziale della strategia comunitaria per lo sviluppo sostenibile, in quanto prende origine dall'idea che tutti i prodotti e servizi hanno un impatto ambientale, sia durante la produzione sia durante l'uso o lo smaltimento finale.

Negli ultimi dieci anni il concetto di IPP ha visto un progressivo incremento e ampliamento della sua portata, non solo per quel che riguarda l'aspetto definitorio, ma anche per gli strumenti utilizzabili.

L'obiettivo che la IPP si prefigge è quello di "ridurre l'impatto ambientale dei prodotti e dei servizi nell'arco dell'intero ciclo di vita"¹⁹⁹ attraverso la diffusione, il rafforzamento e l'integrazione all'interno dei processi economici di metodologie e strumenti esistenti, che, in un'ottica di miglioramento continuo, possono indirizzare la progettazione ecologica dei prodotti, stimolarne la domanda e l'offerta, favorire la scelta informata dei consumatori e garantire che i prezzi dei prodotti ne rispecchino la compatibilità ambientale.

Alla base del concetto di IPP vi è la convinzione che sia necessario avere il controllo dell'intero ciclo di vita del prodotto, andandone ad individuare gli impatti sull'ambiente che i processi produttivi generano in ogni fase e creando una relazione tra questi e tutti i soggetti coinvolti nel processo. Sotto questa luce, la Politica Integrata di Prodotto può allora essere definita:

- con il termine "politica" si vuole indicare l'importante ruolo delle autorità pubbliche per agevolare sia gli interventi in questo settore volti a definire gli obiettivi, che l'azione diretta per il raggiungimento di una produzione sostenibile;
- con il termine "integrata" si fa riferimento alla correlazione che sussiste tra le azioni delle diverse parti interessate, i vari strumenti di politica ambientale e tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto o servizio. In particolar modo, per quel che riguarda la vita dei prodotti, sono presi in considerazione tutti i momenti che coinvolgono la produzione di una merce, a partire dall'estrazione delle materie prime fino al momento di smaltimento, utilizzando il metodo c.d. life-cycle thinking;

¹⁹⁹ Cfr. *ivi*, pp. 5.

- con il termine “prodotto” si vuole intendere che questa politica abbraccia tutti i prodotti e servizi, dato che l’obiettivo è quello di realizzare un miglioramento globale dell’impatto ambientale dei prodotti²⁰⁰.

Nel ribadire l’importanza della politica integrata di prodotto e per raggiungere gli obiettivi prefissati nel Libro verde, sono state sviluppate in collaborazione con le imprese e i soggetti interessati delle linee strategiche, contenute nella Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 18 giugno 2003²⁰¹. Nella comunicazione viene descritto l’approccio della politica integrata dei prodotti (c.d. “approccio IPP”), enunciati i principi guida della strategia comunitaria in materia e delineate sommariamente le azioni che la Commissione intende intraprendere per favorire l’adozione di tale modo di procedere.

Per garantire una effettiva diminuzione dell’inquinamento l’intervento sui prodotti appare di fondamentale importanza in quanto rendere i processi produttivi meno impattanti sull’ambiente comporta una notevole riduzione delle fonti inquinanti. Ad oggi, infatti, i prodotti e servizi ricoprono una grande parte del mercato sia per quantità che per varietà, coinvolgendo un numero sempre maggiore di attori. Inoltre, l’innovazione crea costantemente nuovi prodotti sempre più complessi che vengono poi commercializzati in tutto il mondo. Aspetto da non sottovalutare, infine, è lo smaltimento di tali prodotti che, seppur ben progettati, vengono eliminati in maniera sbagliata creando notevoli impatti ambientali²⁰².

L’approccio IPP è riconosciuto come uno strumento potenziale molto efficace per prendere in considerazione la dimensione ambientale dei prodotti. Questo approccio è basato su alcuni principi fondamentali quali la considerazione dell’intero ciclo di vita (life-cycle thinking); la collaborazione con il mercato; il coinvolgimento delle parti interessate; il miglioramento continuo e la molteplicità degli strumenti di azione.

In particolare, utilizzare un approccio basato sul life cycle thinking (che deve essere distinto dal Life Cycle Assessment – LCA, il quale implica la quantificazione e la valutazione degli impatti ambientali di un prodotto lungo l’intero ciclo di vita), significa mirare a ridurre il complessivo impatto ambientale di un prodotto, evitando di intervenire su singole fasi del ciclo di vita. Ciò comporta anche che gli interventi posti in

²⁰⁰ *Ibid.*

²⁰¹ Cfr. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo del 18.6.03, relativa alla politica integrata dei prodotti. Sviluppare il concetto di “ciclo di vita ambientale”, COM(2003) 302 definitivo.

²⁰² Cfr. *ivi*, pp. 3-5.

essere devono essere coerenti tra loro, privilegiando quelli più efficaci e meno costosi per le aziende produttrici. Importante è anche la collaborazione con il mercato, che da un lato consiste nella promozione di incentivi per orientare lo stesso verso un atteggiamento più sostenibile, dall'altro favorisce il coinvolgimento e la cooperazione con tutte le parti interessate al fine che, ognuna per la propria sfera d'intervento, possa influenzare la produzione. L'approccio IPP prevede poi l'assenza di parametri prefissati da raggiungere, optando invece per un miglioramento continuo volto a ridurre l'impatto ambientale di prodotti e servizi.

Perché la politica integrata dei prodotti sia efficace è necessario la collaborazione di tutte le parti interessate, con un'attenzione particolare volta ad incoraggiare le aziende a realizzare prodotti più ecologici e i consumatori ad acquistare tali prodotti. Per questo sono stati individuati strumenti, molti dei quali già esistenti, che permettono di conciliare l'aumento di competitività delle aziende e dei propri prodotti con il miglioramento ambientale.

Gli strumenti che rientrano nella politica integrata di prodotto possono essere di tipo volontario, come la progettazione ecologica; informativi attraverso schemi di etichettatura e certificazione ambientale; economici, concedendo agevolazioni fiscali o normativi, in particolar modo attraverso la figura giuridica della responsabilità estesa al produttore.

Il funzionamento della politica integrata di prodotto può essere veramente efficace se non si sottovaluta la necessità di compiere un'attenta opera di informazione destinata sia alle pubbliche autorità che ai privati.

Tra gli strumenti utilizzati per diffondere informazioni relative alla qualità ambientale dei prodotti, un posto di primo ordine è sicuramente occupato dai marchi e dalle etichette ambientali²⁰³. La Commissione gestisce alcuni sistemi che hanno il compito di fornire ai consumatori informazioni attendibili e di facile lettura delle caratteristiche dei prodotti, che sposano appieno i principi della politica integrata di prodotto. La presenza del marchio su una merce indica, infatti, la sua preferibilità ambientale rispetto ad altri analoghi. L'Europa ha elaborato un proprio marchio ecologico, esteso all'intero mercato comunitario, l'Ecolabel UE, risultando il migliore marchio disponibile dal punto di vista della politica integrata dei prodotti comunitaria²⁰⁴.

²⁰³ Cfr. *ivi*, p. 16.

²⁰⁴ V. *infra*, pp. 84 e ss.

Accanto a ciò, la Commissione ha attuato anche una promozione dell'applicazione della direttiva sulla pubblicità ingannevole²⁰⁵, oltre ad ampliare sempre più le linee guida relative alle autodichiarazioni ambientali di prodotto, così da evitare che il ricorso ad autodichiarazioni ingannevoli riduca il livello complessivo di fiducia nelle informazioni sulle caratteristiche ambientali presenti sui prodotti.

4. Ecolabel

4.1. Che cos'è l'Ecolabel europeo.

L'Ecolabel europeo è un'etichetta, raffigurante una margherita, che può essere apposta su tutti i beni e servizi per i quali la Commissione europea, dopo apposito iter, abbia approvato i criteri ambientali. Tuttavia, fanno eccezione i prodotti farmaceutici, le sostanze o i preparati classificati come pericolose e i prodotti fabbricati con processi suscettibili di nuocere in grande maniera alle persone o all'ambiente, che esplicitamente non rientrano nel campo di applicazione del sistema di certificazione ambientale europeo.

L'Ecolabel UE non è l'unico marchio ecologico esistente in Europa, ma i suoi punti di forza si rinvengono nell'essere diffuso in tutta l'Unione Europea, oltre che in Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera, e nel fatto che il rispetto dei criteri ecologici viene attestato da organismi pubblici indipendenti.

L'Ecolabel UE, al pari degli altri sistemi di certificazione di prodotto, è un sistema di etichettatura ecologica di prodotto, che ha lo scopo di promuovere la progettazione, la produzione, la commercializzazione e l'uso di prodotti con minore impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita, sulla base di criteri di valutazione dell'incidenza sul sistema naturale, che riguardano aspetti come il consumo di energia, l'inquinamento (idrico, atmosferico, acustico, del suolo) e la gestione dei rifiuti. Si tratta, quindi, di un marchio di eccellenza ambientale di merci e servizi che si trovano nel mercato europeo, che facilita i

²⁰⁵ Cfr. Direttiva n. 84/450/CEE del Consiglio del 10 settembre 1984 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di pubblicità ingannevole, in G.U.C.E. L 250 del 19.9.1984, pp. 17-20.

consumatori a riconoscere i prodotti o i servizi che si dimostrano più “eco-friendly” a parità di prestazioni e qualità rispetto agli altri della stessa categoria²⁰⁶.

Il marchio di qualità ecologica europeo Ecolabel UE si inserisce tra i diversi strumenti idonei a favorire lo sviluppo sostenibile dell'economia europea, in quanto esso viene inteso come misura preventiva al degrado ambientale. Infatti, conoscendo gli effetti dannosi che la produzione di un determinato bene o lo svolgimento di un servizio può arrecare all'ambiente, è possibile intervenire affinché questi risultino essere più ecosostenibili durante tutto il loro ciclo di vita, in particolare relativamente a quei prodotti che sono stati oggetto di studio per migliorarne la sicurezza e diminuirne la nocività per l'ambiente.

Il sistema ecolabel risulta, quindi, rispettoso del principio di precauzione e in linea con quanto da questo tutelato, poiché si pone come obiettivo quello di “indicare ai consumatori anche quei prodotti potenzialmente in grado di ridurre alcuni impatti ambientali, ovvero richiede un presagire, un avvertire come probabile il verificarsi di determinati effetti imprevisi o indesiderati a fronte di un'azione intrapresa senza conoscerne esattamente e in modo certo e completo le conseguenze. Il principio precauzionale costituisce un elemento di un'impostazione strutturata che prende a riferimento l'analisi e la gestione del rischio, rappresentando così una base di azione quando la scienza non è in grado di fornire una chiara risposta [...]. Infatti, il principio precauzionale riguarda i casi in cui i riscontri scientifici sono insufficienti, non conclusivi o incerti e la valutazione scientifica preliminare indica che esistono motivi ragionevoli di ritenere che gli effetti potenzialmente pericolosi sull'ambiente, sulla salute umana, animale o vegetale, possano risultare incompatibili con l'“elevato” livello di protezione prescelto dall'ordinamento comunitario”²⁰⁷.

Conseguentemente, la certificazione ambientale Ecolabel UE viene assegnata solo a quei prodotti che tendono a migliorare in maniera significativa la qualità dell'aria, dell'acqua, la protezione dei suoli, la diminuzione dei rifiuti, il risparmio energetico, la gestione del patrimonio naturale, la prevenzione dell'effetto serra, la sicurezza ambientale, l'impatto acustico e la biodiversità.

²⁰⁶ Cfr. A. BUONFRATE, *op. cit.*, p. 793.

²⁰⁷ Cfr. A. GRATANI, *Ecolabel e Ecoaudit*, in S. NESPOR, A. L. DE CESARIS (a cura di), *op. cit.*, p. 1061.

Il marchio Ecolabel UE, allora, risulta essere uno strumento valido e prezioso ai fini del raggiungimento dello scopo prefissato con l'introduzione a livello europeo del principio di precauzione²⁰⁸.

Lo schema di certificazione scelto dall'Europa risulta appartenere alle certificazioni di Tipo I così come individuate dalla norma ISO 14024, essendo un'etichetta volontaria, selettiva, certificata da un ente terzo e basata su criteri di valutazione che comprendono l'intero ciclo di vita del prodotto.

Il marchio europeo di certificazione ambientale è volontario in quanto non vi è una legge/regolamento che lo rende obbligatorio. I fabbricanti, gli importatori o i distributori possono, infatti, richiedere l'Ecolabel al Comitato Ecolabel-Ecoaudit il quale, una volta verificato il rispetto dei criteri da parte dei prodotti, procederà a rilasciare l'etichetta. Tuttavia, una volta ottenuto l'Ecolabel, l'azienda è tenuta al rispetto dei parametri tecnici fissati dalla UE²⁰⁹.

La certificazione è selettiva in quanto viene assegnato solo a quei prodotti che rispettano i criteri ambientali fissati in maniera scientifica dal Comitato europeo per l'Ecolabel (partecipato da associazioni industriali, commerciali, ambientaliste, sindacali e dei consumatori), revisionati al massimo ogni 5 anni.

La certificazione in oggetto è poi sottoposta ad una verifica da parte in un organismo terzo, il che sta a significare che il marchio viene assegnato solo dopo parere positivo di un ente esterno, indipendente e pubblico, ovvero l'Organismo Competente nazionale per l'Ecolabel che in prevalenza è espressione dell'apparato amministrativo²¹⁰. Tale ultimo aspetto differenzia il sistema di certificazione europea da altre etichette ecologiche, dal momento che non si è in presenza di certificatori privati accreditati in concorrenza tra di loro, ma è lo Stato stesso a garantire la veridicità di quanto dichiarato dalle aziende²¹¹.

Infine, l'assegnazione avviene valutando l'impatto ambientale in tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto/servizio. I criteri sono infatti formulati secondo il metodo globale ed oggettivo dell'LCA, che tiene conto dell'intero ciclo di vita del prodotto. Si è visto, infatti, come il Life Cycle Assessment rappresenti uno degli strumenti fondamentali per

²⁰⁸ V. *supra*, pp. 77 e ss.

²⁰⁹ V. *infra*, p. 112.

²¹⁰ In Italia il marchio è rilasciato alle imprese che dimostrano che i loro prodotti e/o processi produttivi sono conformi ai requisiti richiesti dal Comitato Ecolabel-Ecoaudit istituito all'interno del Ministero dell'ambiente. Ciò in seguito ad una apposita procedura dove si rinviene anche l'intervento dell'Ispra. Cfr. M. S. DE ROSA, *Le certificazioni ambientali e la responsabilità sociale del territorio*, in *Ianus*, n. 2, 2010, p. 28.

²¹¹ Cfr. *ivi*, p. 38.

l'attuazione di una Politica Integrata dei Prodotti, nonché il principale strumento operativo del "Life Cycle Thinking" che ha come fine la valutazione e la quantificazione dei carichi energetici ed ambientali e degli impatti potenziali associati ad un prodotto/processo/attività, dall'acquisizione delle materie prime al fine vita ("dalla culla alla tomba")²¹².

I potenziali benefici ambientali di una diffusa applicazione del marchio sono molto rilevanti, poiché un suo maggiore utilizzo porterebbe alla riduzione delle emissioni climalteranti, alla conservazione della natura e della biodiversità, al risparmio energetico, alla conservazione delle risorse, alla riduzione dei rifiuti, dell'inquinamento atmosferico, dell'inquinamento idrico, dell'inquinamento acustico, dell'inquinamento elettromagnetico e alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose.

A dicembre 2016 le categorie etichettabili sono ben 30²¹³:

1) prodotti cosmetici da sciacquare; 2) assorbenti igienici; 3) detersivi multiuso/servizi sanitari; 4) detersivi per lavastoviglie; 5) detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o professionali; 6) detersivi per piatti; 7) detersivi per bucato; 8) detersivi per lavatrici industriali; 9) prodotti tessili; 10) calzature; 11) prodotti vernicianti per esterni ed interni; 12) apparecchiature per la riproduzione di immagini; 13) personal computer, notebook e tablet; 14) rivestimenti del suolo in legno; 15) coperture dure; 16) mobili; 17) materassi; 18) substrati di coltivazione, ammendanti e pacciamme; 19) pompe di calore; 20) riscaldamento ad acqua; 21) lubrificanti; 22) rubinetteria per sanitari; 23) vasi sanitari a scarico d'acqua e orinatoi; 24) carta per giornali; 25) carta trasformata; 26) tessuto-carta; 27) carta per copie e carta grafica; 28) carta igienica; 29) campeggio; 30) strutture turistiche.

²¹² V. *surpa*, p. 32.

²¹³ Il catalogo dei prodotti marcati Ecolabel è disponibile al sito <http://ec.europa.eu/ecat/>.

5. Normativa europea che regola l'Ecolabel UE

5.1. Il Regolamento (CEE) n. 880/92

Agli inizi degli anni Novanta, per la prima volta il Consiglio disciplinò, attraverso il Regolamento (CEE) n. 880/92 del 23 marzo 1992, un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica valido per tutta la Regione europea²¹⁴.

Il regolamento trovava la sua giustificazione nell'impronta che la politica comunitaria aveva preso in materia di ambiente, così come definita nei programmi d'azione della Comunità europea in materia ambientale²¹⁵, che miravano - e mirano - in particolare a prevenire, ridurre ed eliminare, nei limiti del possibile, l'inquinamento attraverso interventi in via prioritaria alla fonte e tramite l'applicazione del principio "chi inquina paga", oltre a garantire la buona gestione delle risorse naturali. In maniera ancora più specifica, il quarto Programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale²¹⁶ sottolineava l'importanza di sviluppare una politica in favore dei prodotti puliti.

L'emanazione del regolamento che istituiva l'Ecolabel europeo fu la diretta conseguenza della risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1990, con la quale si invitava la Commissione a presentare a breve termine una proposta per un sistema di etichettatura ecologica su scala comunitaria, che tenesse conto dell'impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita del prodotto²¹⁷.

Una spinta ancora precedente era avvenuta ad opera della risoluzione del 19 giugno 1987²¹⁸ sulla gestione dei rifiuti e le vecchie discariche che sosteneva la necessità che venisse introdotto un marchio di qualità ecologica comunitario che certificasse i prodotti ambientalmente preferibili.

Inoltre, risultava importante avere un marchio di qualità ecologica europeo sia perché si stava sviluppando un crescente interesse del pubblico per un'informazione sui prodotti con minor impatto sull'ambiente, sia soprattutto perché in alcuni Stati membri già

²¹⁴ Cfr. Regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, in G.U.C.E. L 099 del 11.04.1992, pp. 1-7.

²¹⁵ Cfr. Primo PPA, *cit.*, p. 1.

²¹⁶ Cfr. Quarto PPA, *cit.*, p. 1.

²¹⁷ Cfr. Risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1990 sulla politica in materia di rifiuti, in G.U.C.E. C 122 del 18.5.1990, p. 2.

²¹⁸ Cfr. Risoluzione del Parlamento del 19 giugno 1987 sulla gestione dei rifiuti e le vecchie discariche di rifiuti, in G.U.C.E. C 190 del 20.7.1987, p. 154.

esisteva un sistema di assegnazione del marchio per tali prodotti e altri stavano prendendo in considerazione l'idea di introdurre tale sistema. Conseguentemente appariva necessaria l'istituzione di un'etichetta ecologica che promuovesse il superamento delle differenze esistenti tra i diversi schemi di certificazione, in modo tale che non si ponessero come "barriere" alla libera circolazione delle merci.

Quello che si tentava di fare, allora, era assicurare un'uniforme applicazione dei criteri e la conformità delle procedure di assegnazione in tutta la Comunità, seppur considerando l'Ecolabel UE complementare agli altri sistemi comunitari di etichettatura, già presenti o futuri²¹⁹.

Da queste premesse, nel 1992, venne per la prima volta disciplinato l'Ecolabel europeo²²⁰, inteso come quel marchio di qualità ecologica utilizzato come strumento per incentivare la presenza sul mercato europeo di prodotti con minor impatto sulla natura e per fornire ai consumatori una migliore informazione sulle qualità ambientali dei prodotti, garantendone però la sicurezza e la qualità²²¹.

Lo sviluppo e l'amministrazione del programma europeo coinvolgeva innumerevoli istituzioni quali ad esempio il DG XI (Directorate General XI – Environment, Nuclear Safety and Civil Protection of the European Commission), i competenti organismi nazionali, che a norma dell'articolo 9 del Regolamento 880/92 devono essere istituiti entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso²²², il Committee of Competent Bodies, il Consultation Forum composto dai gruppi portatori di maggiori interessi, il Regulatory Committee, il Consiglio d'Europa e i diversi gruppi di lavoro predisposti ad hoc.

L'articolo 5 del Regolamento individuava quali erano le condizioni di assegnazione, stabilendo che i prodotti fossero divisi in gruppi e i criteri specifici di ogni gruppo definiti in base ad una apposita procedura.

²¹⁹ Quando fu pubblicato il Regolamento 92/880/UE sembrava che i marchi ecologici nazionali già presenti sul territorio europeo dovessero essere abbandonati in favore di questo a valenza europea, con conseguente grave danno economico e d'immagine per i produttori che già certificavano le proprie merci con tali schemi. Tuttavia, con il successivo regolamento 2000/1980/CE gli altri marchi sono stati al contrario rivalutati, tentando di armonizzare i diversi standard. Sul punto cfr. A. BORDIN, *Ecolabel: un'introduzione*, in *Ambiente: consulenza e pratica per l'impresa*, in *Ambiente&Sviluppo*, n. 12, 2004, p. 1117; cfr. anche K. HELMUT, O. CARSTEN, *Environmental labelling in Europe: european and national tasks*, in *European Environment*, vol. 9, 1999, p. 212.

²²⁰ Il regolamento divenne operativo nel 1993 e modificato prima nel 2000 attraverso il Regolamento (CE) n.1980 e successivamente nel 2010 con il Regolamento (CE) n. 66. *V. infra*, p. 92 e ss.

²²¹ Cfr. Reg. 880/92, art. 1. Rimangono tuttavia esclusi dall'applicazione del marchio i prodotti alimentari, le bevande e i prodotti farmaceutici, le sostanze classificate come pericolose e i processi che possono nuocere in maniera significativa all'uomo e all'ambiente (art. 2 e 4).

²²² Negli Stati in cui era già presente un'etichetta ecologica di prodotto, spesso agli organismi competenti veniva ampliato il campo d'azione, avendo poteri anche in relazione all'Ecolabel UE.

La procedura iniziava con la selezione dei gruppi di prodotto, che poteva avvenire sia su proposta degli organi competenti in seguito a segnalazione delle parti interessate, che su indicazione diretta della Commissione europea. Una volta selezionati i gruppi, venivano redatti i criteri di riferimento attraverso la conduzione di indagini effettuate dalla stessa Commissione o affidate ad uno Stato che acquistava la condizione di “stato leader” per un determinato gruppo di prodotti.

Per garantire la comparabilità e la coerenza dello sviluppo dei criteri da parte degli Stati membri, la Commissione europea aveva individuato delle linee guida che dovevano essere applicate durante lo studio dei criteri. La procedura indicata dalla Commissione comprendeva un studio di fattibilità con l’obiettivo di stimare la concretizzazione del progetto, il potenziale successo e gli eventuali problemi di realizzazione, un’analisi di mercato, una valutazione dell’impatto ambientale seguendo la metodologia LCA.

Una volta avvenuto ciò, dovevano essere definiti i criteri e il progetto doveva essere presentato alla Commissione europea, la quale a sua volta lo inviava al comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri. A questo punto si apriva un procedimento di consultazione, in cui prendevano parte anche tutte le parti interessate (come ad es. le associazioni industriali, dei consumatori e le organizzazioni ecologiche), che terminava con l’adozione delle misure proposte. Prima che i criteri venissero emanati, in determinati casi, era prevista una procedura di revisione da parte del Consiglio²²³, che tuttavia anche in questo caso, si concludeva con l’adozione degli stessi da parte della Commissione.

Individuati i criteri per i diversi gruppi di prodotto, i fabbricanti e gli importatori potevano fare domanda all’organismo competente del proprio stato o dello stato in cui intendevano immettere il prodotto per ottenere il marchio di qualità ecologica, presentando tutta la documentazione necessaria e i risultati delle verifiche richieste, così che fosse stato possibile comprendere le caratteristiche ambientali del bene che si intendeva certificare.

L’organismo competente, valutate le proprietà ecologiche del prodotto, decideva se assegnare il marchio di qualità ecologica. Se la decisione risultava essere favorevole, esso la notificava alla Commissione insieme ad una relazione circa i risultati delle

²²³ Cfr. Reg. 880/92, art. 7.

valutazioni effettuate. A sua volta la Commissione trasmetteva le considerazioni ricevute agli organismi competenti degli altri Stati membri²²⁴.

Al termine di tale procedure, se non emergevano contestazioni, l'organismo nazionale competente e l'applicante sottoscrivevano il contratto con cui venivano regolate le condizioni d'uso del marchio²²⁵ e stabilivano l'ammontare del diritto di utilizzazione che il richiedente doveva versare per poter apporre il marchio sui propri prodotti²²⁶.

L'articolo 18 del Regolamento (CEE) 880/92 prevedeva che il sistema che regolava lo schema di certificazione dei prodotti sul territorio europeo doveva essere riesaminato dalla Commissione trascorsi cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento stesso, così da poterne valutare i risultati ottenuti durante il suo periodo di validità e provvedere alle dovute modifiche, in modo da accrescerne l'efficacia, migliorarne la pianificazione e semplificarne il funzionamento.

Dalla verifica del programma di etichettatura ecologica europeo, fin da subito emersero notevoli problemi relativi alla procedura e alla metodologia utilizzata ai fini dell'applicazione del marchio.

Risultava, innanzitutto, che vi fosse molta diffidenza sia da parte dei consumatori ad acquistare prodotti recanti il marchio, che dei produttori a far sì che le proprie merci rispondessero ai criteri richiesti per poter ottenere l'Ecolabel europeo. Le cause di ciò si riscontrarono principalmente nella poca pubblicità che era stata fatta dello schema di etichettatura²²⁷, nell'assenza di criteri ambientali per molti gruppi di prodotto e nell'inevitabile mancanza di esperienza di tutti gli attori coinvolti²²⁸.

²²⁴ Cfr. Reg. 880/92, art. 10.

²²⁵ Cfr. Reg. 880/92, art. 12.

²²⁶ Cfr. Reg. 880/92, art. 11: "Ogni richiesta di assegnazione del marchio di qualità ecologica è soggetta al pagamento delle spese per l'esame del fascicolo. 2. Le condizioni per l'uso del marchio comprendono il pagamento di un diritto di utilizzazione da parte del richiedente. 3. Gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono stabiliti dagli organismi competenti di cui all'articolo 9 e possono variare da uno Stato membro all'altro. Orientamenti indicativi a tal fine sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 7".

²²⁷ La verifica della poca conoscenza del marchio portò alla luce che nonostante il regolamento prevedesse che gli Stati membri provvedessero ad informare i consumatori e le imprese circa le finalità del sistema, i gruppi di prodotto selezionati, i criteri ecologici applicabili ai diversi gruppi di prodotto, le procedure da svolgere per ottenere il marchio e i diversi organismi competenti, ancora molta strada bisogna fare per rendere il marchio di qualità ecologica europeo uno strumento veramente efficace. Cfr. Reg. 880/92, art. 15.

²²⁸ Si era notato che dopo tre anni dall'entrata in vigore del Regolamento n. 880/92 i prodotti con il marchio ecologico europeo erano all'incirca 24, suddivisi in 12 categorie. Tuttavia, questa tendenza negativa iniziò a mutare andamento, quando nell'aprile del 1999 si verificò che i prodotti che potevano essere certificati erano aumentati a 236 e i gruppi erano saliti a 15. Cfr sul punto K. HELMUT, O. CARSTEN, *op. cit.*, p. 215.

Dalla valutazione del Regolamento, affiorò che l'intento della Commissione europea era quello di aumentare in maniera significativa il numero di prodotti che potessero insgnirsi del marchio. Ciò poteva avvenire solo attraverso lo snellimento e la semplificazione della procedura di assegnazione dello stesso, oltre a stabilire una maggiore coerenza delle diverse modalità di funzionamento dello schema all'interno degli Stati membri. A tal proposito venne ritenuto opportuno sviluppare delle linee guida relative sia alla metodologia che alla procedura di assegnazione dello schema di etichettatura ecologica europeo.

Il miglioramento del sistema prevedeva anche una certa flessibilità relativamente al periodo di validità dei criteri ambientali così da renderli il più possibile al passo con il progresso tecnico e scientifico e all'esperienza maturata nel settore, assicurando di conseguenza anche la coerenza con le norme di riferimento riconosciute a livello internazionale²²⁹.

Non meno importante fu poi la statuizione di un tetto massimo annuale delle tasse che ogni singolo produttore doveva versare una volta ottenuta l'autorizzazione per poter mantenere il marchio ecologico comunitario negli anni successivi al primo e fino alla scadenza dei criteri ambientali del gruppo di prodotti di appartenenza.

In aggiunta si manifestò anche l'intento di razionalizzare le procedure relative al conseguimento della certificazione del sistema di ecolabel, in modo da rendere più agevole l'ottenimento della certificazione²³⁰.

5.2. Il Regolamento (Ce) n. 1980/00

Per tutti i motivi che erano emersi in seguito alla verifica avvenuta alla scadenza del Regolamento che istituiva il marchio di qualità ecologica europeo, nel 2000 il Regolamento 880/92 venne sostituito dal Regolamento (Ce) n. 1980/00 del 17 luglio 2000, pubblicato in gazzetta ufficiale il 21 settembre 2000²³¹.

²²⁹ Il Regolamento 880/92 invece prevedeva al punto 5 dell'art. 5 che "la durata di validità dei gruppi di prodotti è di tre anni circa. La durata di validità dei criteri non può superare la durata di validità del gruppo di prodotti cui si riferiscono".

²³⁰ Cfr. K. HELMUT, O. CARSTEN, *op. cit.*, p. 215.

²³¹ Regolamento (Ce) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, in G.U.C.E. L 237 del 21.09.2000.

Già a partire dai considerando del Regolamento del 2000 si comprende come l'intento dell'Europa fosse quello di coinvolgere più parti possibili e di rendere il sistema europeo di certificazione ambientale di prodotto uno strumento realmente in grado di aumentare la diffusione di prodotti ambientalmente preferibili. Il nuovo sistema, infatti, era stato architettato in maniera tale da accrescere l'efficacia, semplificare il funzionamento e migliorare la pianificazione, tanto che l'articolo 1, n. 1, del Regolamento affermava che "1. Il sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (in prosieguo: «il sistema») è inteso a promuovere i prodotti potenzialmente in grado di ridurre gli impatti ambientali negativi rispetto agli altri prodotti dello stesso gruppo, contribuendo così ad un uso efficiente delle risorse e a un elevato livello di protezione dell'ambiente. Tale obiettivo è perseguito fornendo ai consumatori orientamenti e informazioni accurate, non ingannevoli e scientificamente fondate su tali prodotti. Ai fini del presente regolamento, — il termine «prodotto» include qualsiasi bene o servizio, — il termine «consumatore» include gli acquirenti professionisti"²³².

Dall'analisi della realtà, risultò che i consumatori non avevano ancora chiaro che i prodotti che recavano il marchio Ecolabel UE erano "potenzialmente in grado di ridurre alcuni impatti ambientali negativi rispetto ad altri prodotti dello stesso gruppo, fatti salvi i requisiti legali applicabili relativi ai prodotti a livello nazionale e comunitario"²³³.

Innanzitutto, tra le novità introdotte si rileva che la Commissione avrebbe elaborato dei piani strategici per la scelta dei nuovi gruppi di prodotto che sarebbero entrati a far parte della certificazione ambientale, così da consentirne lo sviluppo anche in considerazione della direzione intrapresa dalla politica ambientale europea²³⁴.

L'intento di "ampliare le potenzialità dell'etichettatura ambientale, accrescendone al contempo la visibilità"²³⁵, ha fatto sì che la certificazione, da un lato potesse essere richiesta anche dai distributori, così da fungere da stimolo per i produttori a prendere in considerazione l'aspetto ambientale dei prodotti²³⁶, dall'altro fosse ampliata anche ai servizi²³⁷. Per realizzare tale ultimo obiettivo si ritenne opportuno, inizialmente, scegliere i "servizi di ricettività turistica" (dal 2003) e i "servizi di campeggio" (dal

²³² Cfr. *ivi*, art. 1, n. 1.

²³³ Cfr. *ivi*, considerando n. 6.

²³⁴ Cfr. *ivi*, artt. 4 e 5.

²³⁵ Cfr. M. GOLDONI, E. SIRSI, *Il ruolo del diritto nella valorizzazione e nella promozione dei prodotti agroalimentari. Atti del Convegno (Pisa, 1-2 luglio 2011)*, Milano, Giuffrè, 2011, p. 318.

²³⁶ Cfr. Reg. n. 1980/2000, art. 7.

²³⁷ Cfr. *ivi*, artt. 1 e 2.

2005)²³⁸, poiché il turismo sicuramente esercitava (ed esercita tuttora) un ruolo preminente nelle economie di molte Nazioni appartenenti all'Unione europea.

Ulteriore aspetto cruciale per la rivalutazione dell'Ecolabel UE risultava essere la rielaborazione della procedura di individuazione e aggiornamento dei criteri.

Nel nuovo regolamento venne considerato essenziale la partecipazione attiva delle ONG operanti nel settore ambientale e delle organizzazioni di consumatori per la definizione dei criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica.

Si ritenne utile, poi, attribuire al Comitato dell'Unione europea per il marchio ecologico il compito di fissare e riesaminare i criteri relativi al marchio di qualità ecologica e i requisiti di valutazione e verifica della conformità, così da rendere l'applicazione dell'intero sistema più efficiente e naturale. Il considerando n. 14 del regolamento 1980/2000 statuiva in merito che il suddetto Comitato dovesse essere composto dagli organismi competenti già designati dagli Stati membri, come stabilito dall'articolo 9 del precedente regolamento che istituiva la certificazione ambientale europea e da un forum consultivo "destinato ad assicurare una partecipazione equilibrata di tutte le parti interessate"²³⁹.

Inoltre, l'articolo 6 introduceva dei termini variabili per la scadenza dei criteri dei gruppi di prodotti già definiti, in modo tale da garantire un aggiornamento che sia veramente corrispondente alle esigenze che si manifestano. L'articolo 4, poi, al comma 2 stabiliva linee guida su come i criteri sarebbero dovuti essere individuati, statuendo che "i criteri tendono ad assicurare una base di selettività fondata sui seguenti principi: a) le prospettive di penetrazione del prodotto sul mercato comunitario, durante il periodo di validità dei criteri, devono essere sufficienti ad indurre miglioramenti ambientali

²³⁸ Il gruppo di prodotti "servizio di ricettività turistica", include gli alberghi, i motel, i villaggi turistici, le pensioni, i B&B e gli agriturismi. La Decisione CE 578/09 (G.U.C.E. L 198/57 del 30.7.2009) stabilisce che tali attività debbano prevedere l'erogazione a pagamento del servizio di pernottamento in strutture ricettive al chiuso dotate di stanze adeguatamente attrezzate con almeno 1 letto, offerto come attività principale a turisti, viaggiatori e ospiti. Il servizio di pernottamento può, inoltre, comprendere l'erogazione di servizi di ristorazione, attività di fitness e/o spazi verdi. Per quanto riguarda invece il gruppo di prodotti "servizio campeggio", la Decisione CE 564/09 (G.U.C.E. L 196/36 del 28.7.2009) regolamenta che è necessaria la fornitura a pagamento, a titolo di attività principale, di piazzole attrezzate per mezzi di pernottamento mobili, quali tende, roulotte, case mobili, camper, entro un'area delimitata. Comprende inoltre altre strutture atte al pernottamento di ospiti (bungalow, unità abitative mobili in affitto, appartamenti) e aree comuni adibite ai servizi in comune (strutture adibite a lavanderia e cucina, supermercati, servizi d'informazione) forniti entro l'area delimitata. Questo servizio, inoltre, può riferirsi anche all'erogazione, sotto la gestione del titolare o del gestore del campeggio, di servizi di ristorazione e attività ricreative (come ad esempio saune, piscine e altre strutture analoghe che si trovino nel perimetro della struttura ricettiva e zone verdi, quali parchi e giardini, che non si trovino nel campeggio ma che sono accessibili agli ospiti). Per l'Italia cfr. http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=248&idlivello=501.

²³⁹ Cfr. Reg. n. 1980/2000, considerando n. 14.

attraverso le scelte del consumatore; b) la selettività dei criteri deve tener conto della fattibilità tecnica ed economica degli adattamenti necessari per conformarsi entro un termine ragionevole; c) il grado di selettività dei criteri dev'essere fissato tenendo conto dell'obiettivo di realizzare il massimo potenziale di miglioramento ambientale”²⁴⁰.

5.3. Il Regolamento (Ce) n. 66/2010

Nel 2010, il Regolamento (CE) n. 1980/2000 è stato sostituito con il nuovo Regolamento Ecolabel (CE) n.66/2010²⁴¹ del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, entrato in vigore il 19 febbraio 2010²⁴².

L'applicazione del Regolamento (CE) n.1980/2000 aveva evidenziato la necessità di modifiche per renderlo più efficace e semplificarne ulteriormente il funzionamento, al fine di ridurre il vincolo amministrativo legato all'uso del marchio Ecolabel UE, attraverso una precisa delineazione delle procedure di valutazione e verifica.

Secondo quest'ultimo Regolamento, poi, il marchio ecolabel dovrebbe essere applicato in maniera conforme a quanto disciplinato dai trattati ed in particolar modo nel rispetto del principio di precauzione individuato dall'art. 174, paragrafo 2, del Trattato Ce²⁴³.

Novità riguardano anche il campo d'applicazione, che risulta assai più vasto rispetto a quanto indicato dal regolamento del 2000, essendo esteso “a tutti i beni e i servizi destinati alla distribuzione, al consumo o all'uso sul mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito”, rimanendo tuttavia esclusi ancora una volta i prodotti tossici.

Vengono poi ridotte le tasse per le PMI, stabilendo che la tassa di deposito della domanda per l'uso del marchio di qualità ecologica è compresa tra i 200 ed i 1.200 euro, che però non potrà superare i 600 euro per le PMI ed i 350 euro per le micro-imprese; inoltre vi è una riduzione del 20% per le imprese già in possesso di certificazioni EMAS e/o ISO 14001. Per l'utilizzo del marchio poi possono essere richiesti fino a 1.500 euro, ma per le PMI tale cifra non potrà superare i 750 euro e per le micro-imprese i 350 euro.

²⁴⁰ Cfr. *ivi*, art. 4, co. 2.

²⁴¹ Si precisa però che ex art. 19 del Regolamento (Ce) 66/2010 “Il regolamento (CE) n. 1980/2000 continua ad applicarsi ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo fino alla data di scadenza indicata nei contratti stessi, ad eccezione delle disposizioni relative ai diritti”.

²⁴² Cfr. Regolamento (Ce) n. 66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel Ue), in G.U.C.E. L. 27/1 del 30.1.2010.

²⁴³ Oggi art. 191, paragrafo 2, in seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. V. *supra*, pp. 77 e ss.

Di grande importanza è in questa sede considerata la pubblicità relativa all'Ecolabel Ue, dove Commissione e Stati membri, in collaborazione con il CUEME (comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica), porteranno avanti campagne di promozione del marchio rivolte a consumatori, produttori, fabbricanti, fornitori di servizi, acquirenti pubblici, venditori all'ingrosso e al dettaglio, nonché al pubblico in generale.

Da ultimo, il nuovo Regolamento accresce i controlli sul mercato volti ad evitare qualsiasi forma di pubblicità falsa o ingannevole o l'uso di etichette o simboli che possano ingenerare confusione con il marchio comunitario.

Rafforzati appaiono essere, inoltre, i controlli sui prodotti marchiati Ecolabel UE, al fine di verificarne periodicamente la conformità ai criteri stabiliti, autorizzando anche l'accesso del controllore ai locali nei quali il prodotto viene fabbricato.

Tra le finalità che il Regolamento n. 66/2010 si prefigge anche quella di garantire il coordinamento tra il sistema del marchio Ecolabel UE e l'elaborazione delle specifiche nell'ambito della direttiva 2009/125/CE²⁴⁴.

È poi previsto che gli Stati membri stabiliscano il regime delle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente Regolamento ed assicurino che esse siano effettivamente applicate.

Importante è rilevare come si voglia fare in modo che in sede di definizione dei propri piani d'azione nazionali sugli appalti pubblici "verdi", gli Stati membri tengano in considerazione le linee guida e considerino la possibilità di stabilire obiettivi per l'acquisto di prodotti ecocompatibili nell'ambito del settore pubblico.

Infine, anche nel nuovo Regolamento ci si propone di migliorare la coerenza e promuovere l'armonizzazione tra il sistema del marchio Ecolabel UE e i sistemi nazionali di qualità ecologica esistenti nella Comunità.

²⁴⁴ La Direttiva 2009/125/CE Energy-related-Products - ErP - anche nota come Eco-design - (G.U.C.E. L 285/10 del 31.10.2009) è una riformulazione della Direttiva 2005/32/CE (Energy-Using-Products - EuP) ed è una direttiva-quadro che attraverso specifici regolamenti attuativi regola i requisiti di eco-design per tutti i prodotti che utilizzano energia, eccetto per quelli destinati al settore dei trasporti. Tale direttiva rappresenta la più importante iniziativa intrapresa dall'Unione europea per migliorare l'efficienza energetica del 20% entro l'anno 2020.

5.3.1. Il Regolamento (CE) n. 66/2010. Confronto con il precedente Regolamento (CE) n. 1980/2000

Il Regolamento (CE) n. 66/2010 introduce quindi novità che riguardano “i) il campo di applicazione; ii) la definizione dei criteri per poter accedere al sistema del marchio di qualità ecologica; iii) l’assegnazione del marchio Ecolabel UE, il suo uso e il relativo controllo; iv) la riduzione dei diritti dovuti all’organismo competente e la necessità di armonizzare tale sistema con quelli nazionali”²⁴⁵.

Andando ad analizzare e comparare i due ultimi regolamenti comunitari, nello specifico si evince che le modifiche hanno interessato sia gli articoli che i 5 allegati secondo i quali il Regolamento è strutturato.

Tuttavia, le novità riguardano in particolare l’articolo 2 “Ambito di applicazione”, l’articolo 4 “Organismi competenti”, l’articolo 6 “Requisiti generali per i criteri del marchio Ecolabel UE e l’articolo 7 “Elaborazione e revisione dei criteri per il marchio Ecolabel UE”²⁴⁶.

All’**articolo 1** viene ribadito come il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del sistema di qualità ecologica dell’Unione europea sia uno strumento a partecipazione volontaria, rimanendo nella facoltà dei produttori decidere se applicarlo o meno alle proprie merci.

L’**articolo 2** prende in esame l’ambito di applicazione del Regolamento, dove si specifica che la disciplina in oggetto può essere estesa “a tutti i beni e servizi destinati al consumo o all’uso sul mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito «prodotti»”, rimanendo in ogni caso esclusi i medicinali per uso umano, veterinario e i dispositivi medici di qualunque tipo²⁴⁷.

Già a partire da tale elemento, si rinviene un significativo ampliamento del campo di applicazione rispetto a quanto previsto nella disciplina del 2000. Il Regolamento 1980/2000, infatti, si applicava a “tutti i beni o servizi destinati a scopi analoghi e che sono equivalenti nell’uso e nella percezione da parte del consumatore”, definizione ben più restrittiva rispetto alla normativa vigente.

²⁴⁵ Cfr. L. BRICENO MORAIA, *Commento al Regolamento (CE) 66/2010 sul marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea*, in *Rivista di diritto industriale*, Milano, Giuffrè, 2010, n. 1, p. 45.

²⁴⁶ V. *infra*, pp. 120 e ss.

²⁴⁷ L’elenco dei medicinali per uso umano è definito dalla Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, in G.U.C.E. L 311 del 28.11.2001, p. 67, mentre quello dei medicinali per uso veterinario è specificato dalla Direttiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, in G.U.C.E. L 311 del 28.11.2001, p. 1.

Nel nuovo articolo 2 con “gruppo di prodotti” si vuole in tal modo indicare “un insieme di prodotti destinati a scopi analoghi e che sono simili nell’uso, o presentano analoghe proprietà funzionali, e simili in termini di percezione da parte del consumatore”.

Ad estendere la portata di azione del marchio ecologico europeo si rinviene proprio nel differente uso di termini, poiché nel vecchio regolamento i prodotti, per appartenere allo stesso gruppo, dovevano essere identificati come prodotti “equivalenti”, mentre nel nuovo sistema è sufficiente che questi siano “simili”²⁴⁸.

Invariata si dimostra essere la regola secondo cui i criteri ambientali in base ai quali assegnare il marchio di qualità ecologica sono sempre stabiliti per gruppi di prodotti e non per singolo prodotto.

A ben guardare, tuttavia, nonostante vi sia la volontà di ampliare la portata del sistema del marchio di qualità ecologica europeo a più prodotti possibili e che dal '92 ad oggi il numero di prodotti certificabili è notevolmente aumentato, ci si accorge che non tutti i prodotti rientrano nel “gruppo di prodotti” disciplinati dal Regolamento 66/2010. Rimangono, infatti, al di fuori di tale normativa comunitaria innumerevoli prodotti di uso comune poiché non sono ancora stati sviluppati i criteri ambientali che essi devono rispettare per poter ottenere il marchio Ecolabel UE.

Proseguendo nella lettura a confronto dei due regolamenti, per quel che riguarda l'**articolo 3** del Regolamento (Ce) 66/2010, vengono fornite delle definizioni di “gruppo di prodotti”²⁴⁹, “operatore”, “impatto ambientale”, “prestazione ambientale e verifica”.

In particolare con “operatore” si intende qualsiasi produttore, fabbricante, importatore, fornitore di servizi, grossista o dettagliante.

Nel precedente Regolamento (CE) 1980/2000 era previsto che le domande di assegnazione del marchio di qualità ecologica potessero essere presentate da produttori, importatori, prestatori di servizi e venditori all’ingrosso e al dettaglio. Non era inclusa, quindi, la figura del fabbricante, e rispetto ai venditori era previsto che costoro potessero presentare domanda “solo per i prodotti che immettono in commercio contrassegnandoli con il proprio marchio”²⁵⁰. Di conseguenza, anche grazie all’ampliamento delle figure rientranti nella categoria degli operatori, è stato possibile estendere il raggio d’azione del nuovo regolamento dal momento che la certificazione

²⁴⁸ Cfr. L. BRICENO MORAIA, *op. cit.*, p. 46; cfr. anche Reg. Ce 66/2010, art. 3.

²⁴⁹ V. *supra*, p. 44.

²⁵⁰ Cfr. Reg. (CE) 1980/2000, art 7.

ambientale può essere domandata nelle diverse fasi di commercializzazione di un prodotto.

Tra le definizioni riportate all'articolo 3 del Reg. 66/2010, però, non vi è una definizione di "prodotto verde". Quelle contenute nell'articolo in oggetto sono, infatti, valide solo ai fini del presente Regolamento. Ciò stupisce anche in relazione al fatto che più volte la Commissione e il Parlamento europeo si sono interrogati circa la necessità di dare una definizione di prodotto verde e mercato verde.

Analizzando nel dettaglio la nozione di "gruppo di prodotti", se è vero che tale definizione allarga il campo d'azione del presente regolamento, tuttavia i termini usati risultano alquanto vaghi e non univocamente interpretabili.

Innanzitutto, il regolamento fa riferimento, al fine di considerare prodotti rientrati nello stesso gruppo, non solo alle qualità simili delle diverse merci ma anche caratteristiche che potrebbero essere qualificate sia come intrinseche che come estrinseche. Vi è poi il riferimento alla percezione che i consumatori possono avere nel categorizzare i prodotti come appartenenti allo stesso gruppo. Tale indicazione non risulta per niente chiara, dato che bene si comprende come i consumatori - si ricordi che tale regolamento si applica a Paesi che pur nella loro omogeneità, presentano delle basi culturali anche molto diverse tra loro - potrebbero avere concezioni anche molto distanti tra loro.

Nel successivo **articolo 4** vengono individuati gli organismi competenti all'applicazione dello schema comunitario di etichettatura ecologica. In esso, viene stabilito che è compito degli Stati membri designare e garantire l'operatività dell'organismo o degli organismi competenti per lo svolgimento dei compiti stabiliti nel presente Regolamento. I suddetti organismi possono essere istituiti sia all'interno dei Ministeri governativi che al di fuori di essi, dovendo in ogni caso essere composti in maniera tale da garantire l'indipendenza e l'imparzialità, i cui regolamenti interni hanno l'onere di garantire la trasparenza nell'esercizio delle attività e il coinvolgimento di tutte le parti interessate.

A tal fine, l'allegato V "Requisiti relativi agli organismi competenti" stabilisce tutta una serie di caratteristiche che questi organismi devono possedere per essere idonei a svolgere i compiti loro affidati.

In merito al requisito dell'indipendenza si legge che l'organismo non deve avere rapporti con l'organizzazione o il prodotto che valuta, essendo tuttavia ammesso che lo stesso possa essere "appartenente ad un'associazione d'impresе o ad una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella

fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'uso o nella manutenzione di prodotti che esso valuta può essere designato quale organismo competente, a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse"; mentre è stabilito che l'"organismo competente, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non possono essere il progettista, il fabbricante, il fornitore, l'installatore, l'acquirente, il proprietario, l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione dei prodotti sottoposti alla loro valutazione, né il rappresentante autorizzato di uno di tali soggetti. Ciò non esclude l'uso di prodotti valutati necessari al funzionamento dell'organismo competente o l'uso di tali prodotti per fini personali"²⁵¹.

Agli organismi designati dagli Stati membri e al loro personale è poi richiesto un massimo grado di integrità professionale e competenza tecnica, così da poter effettuare tutti i compiti ad essi assegnati.

L'allegato V richiede anche che gli organismi in oggetto siano liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, così da poter garantire ai consumatori l'imparzialità degli stessi.

Infine, è previsto che "gli organismi competenti partecipano alle attività di normalizzazione pertinenti e alle attività del gruppo di lavoro degli organismi competenti di cui all'articolo 13 del presente regolamento, o garantiscono che il loro personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e applicano come guida generale le decisioni ed i documenti amministrativi prodotti dai lavori di tale gruppo"²⁵².

L'articolo 4 prevede poi, al paragrafo 4, che gli organismi competenti si occupino di assicurare che il procedimento di verifica si effettua "in modo coerente, neutro e affidabile da un terzo indipendente rispetto all'operatore sottoposto a verifica"²⁵³, seguendo le norme e le procedure internazionali, europee o nazionali.

Sul punto può essere notato come non venga fatto riferimento a procedure prestabilite di verifica, lasciando libera facoltà agli Stati membri di decidere a quali norme far riferimento. È da rilevare come, in potenziale, si potrebbero avere sostanziali differenze nelle procedure di verifica dei diversi soggetti nazionali, creando non poche disparità di trattamento dei soggetti interessati nei vari stati. Addirittura nel caso in cui all'interno

²⁵¹ Cfr. Reg. (CE) 66/2010, allegato V, punto 1 e 2.

²⁵² Cfr. *ivi*, allegato V, punto 7.

²⁵³ Cfr. *ivi*, art. 4, punto 4.

dello Stato²⁵⁴ sia già presente uno schema di certificazione nazionale, ad applicarsi saranno quelle procedure di verifica stabilite per il marchio nazionale.

L'**articolo 5** sancisce l'istituzione di un comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica, generalmente indicato come CUEME. Tale comitato fu istituito con la Decisione 2010/709/UE della Commissione del 22 novembre 2010, che in ottemperanza a quanto indicato nel Regolamento CE 66/2010, statuisce che i criteri dell'Ecolabel UE devono essere stabiliti con l'aiuto del CUEME e che, per rendere il marchio di qualità ecologica accettato dal pubblico, tale organo sia composto anche da rappresentanti delle organizzazioni non governative del settore ambientale e delle associazioni di consumatori, oltre che dai rappresentanti degli organismi competenti degli Stati membri²⁵⁵.

Novità importanti sono state introdotte con l'**articolo 6** rubricato "requisiti generali per i criteri del marchio Ecolabel UE". Secondo tale articolo pertanto, il prodotto, per potersi dotare del marchio Ecolabel UE, deve rispettare i requisiti ambientali definiti dai criteri del marchio stesso.

In base a quanto enunciato in questa sede e a ciò che viene indicato nel "considerando" n. 5 del presente regolamento CE, i criteri ai quali i prodotti devono conformarsi per poter accedere al sistema del marchio Ecolabel UE devono essere individuati in base alle migliori prestazioni ambientali ottenute dai prodotti nel mercato comunitario e devono trovare il loro fondamento su dati scientifici aggiornati alla luce dello sviluppo tecnologico. È necessario altresì considerare i più recenti obiettivi strategici della politica comunitaria in materia di ambiente.

Al paragrafo n. 3 dell'articolo in oggetto vengono poi elencati sette requisiti che i criteri devono valutate, che rispetto al Regolamento (CE) 1980/2000 si dimostrano di gran lunga più dettagliati. Essi sono: a) gli impatti ambientali più significativi; b) la sostituzione di eventuali sostanze pericolose con altre meno nocive; c) la durata dei

²⁵⁴ Si vedano ad esempio paesi come la Germania dove la certificazione nazionale denominata "Der Blaue Engel" è molto diffusa o come in Svezia, Norvegia, Finlandia, Islanda e Danimarca nei quali è presente il "Nordic Swan". V. *infra*, cap. 3.

²⁵⁵ Nella Decisione 2010/709/UE della Commissione del 22 novembre 2010, che istituisce il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (G.U.U.E. C(2010) 7961), all'art. 2, si legge: "1. I membri del CUEME sono nominati dalla Commissione. 2. Il CUEME è composto dai rappresentanti degli organismi competenti di ciascuno Stato membro, dai rappresentanti degli Stati membri dello Spazio economico europeo e dai rappresentanti delle organizzazioni seguenti: a) Ufficio europeo dei consumatori (Bureau Européen des Consommateurs — BEUC); b) EUROCOOP; c) Ufficio europeo per l'ambiente (European Environmental Bureau — EEB); d) Business Europe; e) Unione europea dell'artigianato e delle PMI (UEAPME); f) EUROCOMMERCE. 3. La Commissione, se necessario, può modificare la composizione del CUEME".

prodotti e conseguente idoneità ad essere riutilizzati; d) il saldo ambientale netto tra benefici e aggravii ambientali; e) “ove opportuno” la considerazione di aspetti sociali ed etici facendo anche riferimento agli accordi e alle convenzioni internazionali in materia; f) i criteri stabiliti per altri marchi (soprattutto per i marchi EN ISO 14024 di tipo I); g) la riduzione degli esperimenti sugli animali²⁵⁶.

Con tale articolo viene poi introdotta, al paragrafo 5, la possibilità di ampliare l’utenza del regolamento anche ai prodotti alimentari, compresi i prodotti della pesca e dell’acquacoltura, e ai mangimi. La valutazione circa l’estensione anche a tali categorie di prodotto è tuttavia rimessa all’esito di uno studio di fattibilità che la Commissione doveva effettuare entro il 31 dicembre 2011. A ciò sarebbe dovuta seguire la decisione sui gruppi di prodotti alimentari che avrebbero potuto fruire del marchio²⁵⁷. In ogni caso in tale articolo si dichiara auspicabile che l’assegnazione del marchio Ecolabel UE sia collegata alla qualifica di quei prodotti certificati “biologici”, come da Regolamento (CE) n. 834/2007²⁵⁸.

²⁵⁶ Cfr. Reg. (CE) 66/2010, art. 6, punto 3.

²⁵⁷ Cfr. E. PISTOIA, *Un nuovo “fiore” nel mercato europeo*, in *La responsabilità sociale di impresa*, Newsletter a cura di Pia Acconci – Dipartimento di Scienze giuridiche pubblicistiche. Università degli studi di Teramo, n. 9.

²⁵⁸ Per valutare l’inserimento di alimenti e mangimi tra i 26 gruppi di prodotti e servizi a cui l’Ecolabel è attualmente assegnato, si è riunito il “Forum Ecolabel”, che ha funzione consultiva del Comitato Ecolabel-Ecoaudit in Italia, ed è composto da enti che rappresentano l’industria, i consumatori e l’ambiente, tra cui la Coldiretti.

In occasione di tale consultazione, la Coldiretti e altre parti interessate hanno espresso forti perplessità sull’opportunità di estendere il campo di applicazione del marchio Ecolabel ai prodotti alimentari, in quanto si ritiene che il settore agricolo non necessita di un marchio aggiuntivo rispetto a quelli già esistenti, che già indicano un’attenzione alle performance ambientali.

In sede di consultazione si è evidenziato che l’applicazione dell’Ecolabel UE nell’ambito del sistema agroalimentare italiano rappresenterebbe una forzatura, dal momento che l’Italia ha fatto da sempre della tipicità dei prodotti il proprio punto di forza all’interno dell’Europa.

A riguardo, si è rilevato che proprio puntando sulla qualità, negli ultimi dieci anni, vi è stato un aumento del 70% dell’export di prodotti agroalimentari italiani, dunque, non sentendo l’esigenza di applicare ai prodotti un’ulteriore etichetta con le caratteristiche del marchio europeo. In particolare, rispetto ai prodotti biologici non appare utile la sovrapposizione dell’Ecolabel UE alla certificazione regolamentata per tali prodotti, visto che, il marchio Ecolabel UE potrebbe essere assegnato con criteri di qualità inferiori rispetto a quelli previsti per la certificazione biologica.

Inoltre, in considerazione della normativa comunitaria per la quale l’etichettatura di prodotto non deve riportare informazioni che possano confondere i consumatori, si ritiene che l’applicazione dell’Ecolabel UE rischierebbe di entrare in contrasto con tale normativa, in quanto si potrebbero generare equivoci con la certificazione biologica. Le perplessità sull’applicazione del marchio europeo derivano, altresì, dalla difficoltà di armonizzare i criteri relativi alle prestazioni ambientali durante l’intero ciclo di vita degli alimenti, adattandoli ai prodotti dei ventisette Paesi dell’Unione Europea, ognuno dei quali ha tecniche di produzione differenti. Sul punto si veda quanto riportato nel sito <http://www.ambienteterritorio.coldiretti.it/tematiche/Etica-Ambiente-Sostenibilita/Pagine/MarchioEcolabel,iprodottoriboccianol%27estensioneadalimentiemangimi.aspx>. Cfr. anche S. BOLOGNINI, *Le nuove etichettature ambientali*, in M. GOLDONI, E. SIRSI (a cura di) *Il ruolo del diritto nella valorizzazione e nella promozione dei prodotti agroalimentari. Atti del Convegno (Pisa, 1-2 luglio 2011)*, Milano, Giuffrè, 2011, p. 304 – 326.

Fermo restando il divieto di assegnare il marchio per i prodotti che contengono sostanze tossiche o pericolose²⁵⁹, la nuova normativa ha introdotto al n. 7 la possibilità che la Commissione europea adotti misure di deroga per alcune categorie di prodotti contenenti queste sostanze, purché sussistano determinate condizioni, comunque ad esclusione di quelle rispondenti ai criteri di cui all'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1907/2006²⁶⁰.

Nel successivo **articolo 7**, vengono individuati i principi e gli organismi competenti per l'elaborazione e per la revisione dei criteri del marchio Ecolabel UE.

L'articolo prevede che, previa consultazione del CUEME, l'elaborazione o la revisione dei criteri per il marchio Ecolabel UE possa essere avviata o guidata dalla Commissione, dagli Stati membri, dagli organismi competenti o dalle altre parti interessate, purché vengano rispettate regole procedurali comuni e il processo sia in ogni caso coordinato dalla Commissione come indicato dal "considerando" n. 9 del Regolamento.

Qualora le parti interessate siano incaricate di guidare l'elaborazione dei criteri, "esse devono dimostrare di possedere competenze tecniche nel settore merceologico interessato, unite alla capacità di condurre il processo con imparzialità e nel rispetto degli obiettivi del presente Regolamento"²⁶¹. Si specifica a tal proposito che sono favoriti i consorzi costituiti da più gruppi di interesse.

In base a quanto sopra indicato risulta, quindi, ampliato il numero dei soggetti che possono avviare e guidare la procedura per l'elaborazione e la revisione dei criteri per il marchio Ecolabel UE, rispetto alla normativa previgente. Il Regolamento (CE) 1980/2000 riconosceva, infatti, tale possibilità esclusivamente alla Commissione europea, la quale poteva procedere sia di propria iniziativa che in seguito alla richiesta effettuata del CUEME. In entrambi i casi, la Commissione dava mandato al CUEME di elaborare e riesaminare periodicamente tali criteri (cfr. art 6 reg. 1980/2000)²⁶².

Con la nuova normativa, inoltre, viene data maggiore rilevanza al ruolo del CUEME, poiché questo ha il compito di consigliare ed assistere la Commissione Europea in tale

²⁵⁹ V. *supra*, p. 63.

²⁶⁰ Cfr. Regolamento (Ce) n. 1907/2006 Del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, in G.U.C.E. L 396 del 30.12.2006.

²⁶¹ Cfr. Reg. (CE) 66/2010, art. 7, punto 1.

²⁶² Cfr. L. BRICENO MORAIA, *op. cit.*, p. 47.

ambito, anche attraverso la formulazione di raccomandazioni sui requisiti minimi di prestazione ambientale dei prodotti.

Al paragrafo 2 è individuata una procedura “abbreviata” nel caso in cui i criteri di un gruppo di prodotti siano già stati elaborati per lo stesso gruppo di prodotti da un’altra certificazione ambientale riconosciuta in uno degli Stati membri. È tuttavia necessario che i criteri applicabili siano stati sviluppati in rispetto dei requisiti indicati dalla normativa EN ISO 14024. Tali Stati possono far domanda che quei criteri siano elaborati nell’ambito del sistema del marchio Ecolabel UE, previa consultazione della Commissione e del CUEME. Il Regolamento prevede anche la possibilità di una semplice revisione²⁶³ di tali criteri nei casi in cui se ne ravvisi la necessità.

La suddetta disposizione²⁶⁴, che rende in questo modo possibile il coordinamento con gli altri marchi ecologici locali, è di enorme rilievo per far sì che il marchio Ecolabel UE aumenti la propria importanza all’interno dell’Unione, normativa che invece mancava del tutto nel precedente regolamento. Una totale assenza di una simile disciplina nel Regolamento (CE) 1980/2000, oltre a comportare un inutile dispendio di sforzi, indeboliva il marchio europeo in confronto agli altri sistemi di certificazione ambientali presenti a livello locale, i quali godevano (e godono tuttora) di maggiore prestigio e tradizione²⁶⁵.

La definizione dei criteri del marchio Ecolabel UE si rinviene all’**articolo 8** del Regolamento oggi vigente. Nell’articolo viene specificato l’iter per l’adozione delle misure per la definizione dei criteri, che anche nella nuova disciplina rimane in ogni caso in mano alla Commissione, come indicato dal “considerando” n. 18 dello stesso Regolamento.

Secondo la disciplina in vigore, una volta avvenuta la consultazione con il comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologia, la Commissione ha nove mesi di tempo per adottare i provvedimenti per stabilire criteri specifici per il marchio di qualità ecologica da assegnare ad ogni gruppo di prodotto, criteri che dovranno poi essere pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nella proposta finale della Commissione, devono essere messe ben in evidenza le osservazioni effettuate dal CUEME e le ragioni che hanno portato ad eventuali modifiche rispetto a quanto

²⁶³ Si precisa che tale revisione non deve tuttavia riguardare aspetti sostanziali. Cfr. Reg. (CE) 66/2010, art. 7, punto 3.

²⁶⁴ Sotto tale aspetto si rileva anche quanto disposto dall’art. 11, punto 1, dello stesso Regolamento.

²⁶⁵ Cfr. E. PISTOIA, *op. cit.*

contenuto nel progetto di proposta sviluppato successivamente alla consultazione con il CUEME.

In base a quanto predisposto dall'articolo oggetto di esame, la Commissione: "a) stabilisce i requisiti per valutare la conformità di specifici prodotti ai criteri del marchio Ecolabel UE («requisiti di valutazione»); b) specifica, per ciascun gruppo di prodotti, le tre caratteristiche ambientali principali che possono comparire sull'etichetta facoltativa con campo di testo di cui all'allegato II; c) specifica, per ciascun gruppo di prodotti, il relativo periodo di validità dei criteri e dei requisiti di valutazione; d) specifica il grado di variabilità del prodotto consentito durante il periodo di validità di cui alla lettera c)"²⁶⁶.

È poi da rilevare come in questa sede ci si preoccupi delle piccole e medie imprese, dato che viene statuito che nella definizione dei criteri per il marchio Ecolabel UE è necessario prestare attenzione "a non introdurre misure la cui attuazione può comportare un onere amministrativo ed economico sproporzionato per le PMI"²⁶⁷.

All'**articolo 9** sono descritti in maniera molto dettagliata la procedura di assegnazione del marchio Ecolabel UE, i termini e le condizioni d'uso dello stesso.

L'articolo individua, innanzitutto, delle regole utili agli operatori che vogliono utilizzare il marchio di qualità ecologica, rendendo più agevole l'individuazione degli organismi competenti a cui rivolgere la domanda.

Una volta che l'operatore ha presentato la domanda corredata di tutte le informazioni richieste a norma del punto 3 dell'articolo²⁶⁸, l'organismo competente è tenuto a comunicare la conclusione del procedimento e l'avvenuta assegnazione del marchio ecologico alla Commissione europea.

Quest'ultima, entro due mesi dal ricevimento della richiesta, ha il dovere di verificare se la documentazione inviata è completa ed assegnare di conseguenza un numero di registrazione²⁶⁹ del prodotto. Nel caso in cui manchino parte dei documenti necessari, l'operatore ha sei mesi di tempo dal momento della notifica per poter integrare la

²⁶⁶ Cfr. Reg. (CE) 66/2010, art. 8, punto 3.

²⁶⁷ Cfr. *ivi*, art. 8, punto 4.

²⁶⁸ Cfr. *ivi*, art. 9, punto 3: "Le richieste specificano i dati completi di contatto dell'operatore, nonché il gruppo di prodotti in questione e contengono una descrizione dettagliata del prodotto, nonché qualsiasi altra informazione richiesta dall'organismo competente. Le richieste comprendono tutti i documenti pertinenti, come indicato nel relativo provvedimento della Commissione che stabilisce i criteri per il marchio Ecolabel UE per il gruppo di prodotti in questione".

²⁶⁹ La licenza è accompagnata da uno specifico numero a 3 campi: XX/YY/ZZ; il primo campo identifica lo Stato Membro - IT nel caso dell'Italia, il secondo il codice del gruppo prodotti e il terzo il numero progressivo di licenza rilasciato per quello specifico gruppo.

domanda, fermo restando che se allo scadere del termine indicato ciò non è avvenuto, la richiesta si intende respinta.

È sancito, inoltre, che la Commissione istituisce un registro comune nel quale sono presenti tutte le strutture/prodotti a cui è stato assegnato il marchio di qualità ecologica, che avrà cura di aggiornare regolarmente, pubblicando anche sul sito dedicato.

Per quel che riguarda l'uso del marchio, al punto 8, vi è la previsione secondo cui l'organismo competente conclude con il richiedente un contratto relativo alle sue condizioni d'uso, nonché all'autorizzazione e all'eventuale revoca del medesimo. Novità inserita con il nuovo Regolamento, riguarda la presenza all'allegato IV - "Contratto standard relativo alle condizioni d'uso del marchio Ecolabel UE" - di un modello di contratto standard, che sarà l'unico format da dover seguire per la conclusione della procedura di assegnazione del marchio al richiedente.

Il contratto predisposto dall'Unione europea prevede una prima sezione denominata "preambolo" in cui vengono generalizzate le parti, l'organismo competente e il titolare del marchio, tra i quali viene stipulato il contratto. Seguono poi disposizioni relative alle condizioni con cui il marchio può essere utilizzato; i casi, sia di sospensione che di revoca, in cui il titolare deve astenersi dall'apporre il marchio ai propri prodotti; l'importo dei diritti per far sì che la domanda venga analizzata e le modalità di pagamento degli stessi per poter usare il marchio; infine, un'ultima parte relativa alla durata del contratto in oggetto e del diritto applicabile ad eventuali violazioni o controversie²⁷⁰.

Anche questo articolo si preoccupa di disciplinare e coordinare le disposizioni relative al marchio Ecolabel UE con le altre norme e standard nazionali ed internazionali, come dimostrano i paragrafi n. 7 e n. 12.

Nel primo si legge che per l'utilizzo dei criteri si preferisce far riferimento alle prove accreditate conformemente alla norma ISO 17025 e le verifiche eseguite da organismi accreditati in base alla norma EN 45011 o altre norme equivalenti internazionalmente riconosciute.

Il paragrafo 12 fa poi riferimento alla necessità che il marchio Ecolabel UE debba coordinarsi con le altre norme in materia ambientale e con quant'altro stabilito a livello comunitario o nazionale.

²⁷⁰ Cfr. Reg. (CE) 66/2010, allegato IV.

Quanto sopra, se da una parte sembra agevolare il processo per ottenere il marchio Ecolabel UE, dall'altra costringe l'azienda che volesse insignirsi di tale marchio a dover rispettare tutta una sequela di altre norme, oltre a quanto predisposto nel Regolamento Ce 66/2010, che potrebbero andare ad aggravare la procedura per ottenere il marchio ecologico comunitario. Il processo produttivo di conseguenza, potrà subire una serie di costi aggiuntivi, dato che le norme da rispettare risulterebbero maggiori, disincentivando in tal modo l'azienda ad utilizzare uno strumento che invece in potenziale dovrebbe garantire vantaggi economici sia per l'aumento delle vendite del prodotto, sia per una riduzione degli sprechi a più livelli nel processo di produzione dello stesso. Infatti, fino a quando non vi sarà un effettivo coordinamento tra le varie norme dei marchi ecologici esistenti a livello comunitario ed internazionale, i vantaggi a richiedere ed ottenere il marchio ecologico non saranno tali da far crescere la notorietà dello stesso.

Infine, al n. 13 di questo articolo, si indica che "il diritto di usare il marchio Ecolabel UE non comprende l'uso di tale marchio come componente di un marchio di fabbrica"²⁷¹.

In merito, è necessario operare una lettura coordinata con quanto stabilito nel successivo articolo 10, nel quale si vieta "qualsiasi forma di pubblicità falsa o ingannevole, o l'uso di etichette o simboli atti ad ingenerare confusione con il marchio Ecolabel UE"²⁷². Ciò viene ribadito anche al punto 1.5 del contratto standard, clausola che è direttamente sottoscritta dal richiedente. Nello specifico, nel modello di contratto presente all'allegato IV si legge che "il titolare si astiene da ogni pubblicità o dichiarazione od uso di marchi o simboli che siano falsi o ingannevoli o tali da ingenerare confusione o pregiudicare il prestigio del marchio Ecolabel UE"²⁷³. La clausola, oltre a ribadire quanto sopra esposto, amplia il divieto anche a porre in essere qualsiasi atto idoneo a pregiudicare il prestigio del marchio ecologico europeo.

L' **articolo 10**, rubricato "Sorveglianza del mercato e controllo dell'uso del marchio Ecolabel UE", contiene anche dettagliate disposizioni riguardanti il controllo relative all'uso del marchio Ecolabel UE, al fine di garantire che il prodotto sia sempre conforme ai relativi criteri di assegnazione.

L'organismo competente ha facoltà, appunto, di verificare regolarmente che il prodotto cui è stato assegnato il marchio di qualità ecologica europeo, oltre che conforme ai

²⁷¹ Cfr. *ivi*, art. 9, punto 13.

²⁷² Cfr. *ivi*, art. 10, punto 1.

²⁷³ Cfr. *ivi*, allegato IV, punto 1.5.

criteri, rispetti i requisiti di cui all'articolo 8. D'altra parte, l'utilizzatore deve consentire all'organismo competente di svolgere tutte le indagini necessarie e se del caso autorizzare l'accesso nei locali nei quali viene fabbricato il prodotto²⁷⁴.

Le indagini possono avvenire anche in seguito a denunce²⁷⁵, ma in tal caso l'organismo competente che ha assegnato il marchio Ecolabel UE deve informare il titolare del marchio del motivo dei controlli, potendo anche chiedere all'utilizzatore di rispondere alle accuse²⁷⁶.

Qualora l'organismo competente rilevi il mancato rispetto dei criteri relativi a quel gruppo di prodotti oppure vi sia un uso del marchio difforme rispetto a quanto stabilito nel Regolamento, esso può vietarne l'uso per quel prodotto.

In seguito al divieto di utilizzare il marchio, in capo all'organismo competente scatta l'obbligo di comunicare quanto avvenuto sia agli altri organismi competenti nazionali (qualora vi siano), sia alla Commissione europea²⁷⁷.

In Italia, la sorveglianza sul mercato è attribuita al Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE), che si avvale del supporto dell'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie). Quanto ai controlli in materia di Ecolabel UE, il MISE si avvale, oltre che di ENEA, delle Camere di Commercio, dell'Agenzia delle Dogane, della Guardia di Finanza e degli altri "Organismi pubblici aventi competenza in materia".

Anche nell'**articolo 11** "Sistemi per l'assegnazione di marchi di qualità ecologica negli Stati membri", si prende in considerazione la necessità di coordinare il marchio di qualità ecologica riconosciuto a livello europeo con le altre certificazioni ambientali. Ciò al fine di realizzare una effettiva diffusione di tale sistema, evitando un inutile moltiplicarsi di sistemi di marchi di qualità ecologica nazionali o regionali²⁷⁸.

All'uopo è statuito che nel caso in cui siano già stati elaborati dei criteri per certificare un determinato gruppo di prodotti nel sistema del marchio Ecolabel UE, gli stessi criteri possono essere estesi ad altri sistemi per l'assegnazione di marchi di qualità ecologica EN ISO 14024 di Tipo I, riconosciuti sia a livello nazionale che regionale. Tuttavia, i criteri stabiliti per queste altre certificazioni devono dimostrare avere lo stesso grado di rigidità di quelli relativi al marchio Ecolabel UE²⁷⁹.

²⁷⁴ Cfr. *ivi*, art. 10, punto 3 e 4.

²⁷⁵ L'organismo competente può tuttavia omettere la fonte della denuncia.

²⁷⁶ Cfr. Reg. (CE) 66/2010, art. 10, punto 2.

²⁷⁷ Cfr. *ivi*, art. 10, punto 5.

²⁷⁸ Cfr. L. BRICENO MORAIA, *op. cit.*, p. 50. Cfr. anche Reg. (CE) 66/2010, considerando n. 6 e 15.

²⁷⁹ Cfr. *ivi*, art. 11, punto 1.

Nel caso opposto, è poi indicato che nell'elaborazione dei criteri all'interno del marchio comunitario sia necessario tenere in considerazione quanto già elaborato da altri Stati membri nell'ambito di sistemi di assegnazione di marchi di qualità ecologica ufficialmente riconosciuti²⁸⁰.

L'**articolo 12** mette bene in evidenza l'esigenza rilevata a livello europeo di far sì che il marchio di qualità ecologica si diffonda in maniera significativa in tutto il territorio dell'Unione.

Tale articolo, intitolato "Promozione del marchio Ecolabel UE", indica sia la strategia che l'Europa vuole attuare per sviluppare questo sistema di certificazione, sia azioni concrete per aumentare la visibilità del marchio Ecolabel UE²⁸¹.

Di notevole importanza è poi quanto disposto al punto 3, nel quale gli Stati membri vengono invitati ad incoraggiare l'uso del "Manuale per le autorità aggiudicatrici di appalti pubblici"²⁸², così da estendere l'utilizzo di prodotti contrassegnati dal marchio Ecolabel UE anche alle pubbliche amministrazioni²⁸³.

All'**articolo 17**, rubricato "sanzioni", si attribuisce la titolarità in capo agli Stati membri di stabilire sanzioni nel caso in cui le disposizioni del Regolamento vengano violate.

La norma precisa a tal proposito che "le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive"²⁸⁴, diversamente da quanto invece disciplinato all'articolo 18 del precedente regolamento che sotto la denominazione di "infrazioni" prevedeva esclusivamente che gli Stati membri mettessero in atto "gli opportuni provvedimenti giudiziari o amministrativi"²⁸⁵.

Per l'Italia, la mancanza dell'etichetta comporta una sanzione da 3000 a 20.000 euro ed inoltre, nei casi all'uopo previsti, il divieto d'immissione e/o l'obbligo di ritiro dal

²⁸⁰ Cfr. *ivi*, art. 11, punto 2.

²⁸¹ Cfr. *ivi*, art. 12, punto 1 e 2, nei quali si legge: "1. Gli Stati membri e la Commissione concordano, in collaborazione con il CUEME, un piano d'azione specifico per promuovere l'uso del marchio Ecolabel UE mediante: a) azioni di sensibilizzazione e campagne d'informazione ed educazione del pubblico rivolte a consumatori, produttori, fabbricanti, grossisti, fornitori di servizi, acquirenti pubblici, commercianti, dettaglianti, nonché al pubblico in generale; b) la promozione della diffusione del sistema, in particolare presso le PMI, sostenendo in tal modo lo sviluppo del sistema. 2. Il marchio Ecolabel UE può essere promosso tramite il sito Internet dedicato al marchio Ecolabel UE che fornisce in tutte le lingue comunitarie informazioni di base e materiale promozionale sul marchio Ecolabel UE, nonché informazioni su dove è possibile acquistare i prodotti muniti del marchio Ecolabel UE".

²⁸² Cfr. *ivi*, allegato I, parte A, punto 5.

²⁸³ Cfr. *ivi*, art. 12, punto 3.

²⁸⁴ Cfr. *ivi*, art. 17.

²⁸⁵ Cfr. *ivi*, art. 18, il quale stabiliva che "gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti giudiziari o amministrativi applicabili in caso di inosservanza del presente regolamento e li comunicano alla Commissione".

mercato. Sono stabilite specifiche sanzioni per la mancata ottemperanza ai provvedimenti adottati dal MISE (da 4000 a 40.000 euro), per l'esposizione di etichette incomplete o inesatte (da 2000 a 20.000 euro), per l'esposizione da parte del distributore di prodotti privi di etichetta (da 1000 a 10.000 euro), con etichetta posta in modo non visibile e leggibile, mancanti di scheda informativa o con la stessa irregolare (da 500 a 5000 euro).

Gli **articoli 18 e 19** fanno rispettivamente riferimento all'abrogazione del Regolamento (ce) n. 1980/2000 e alle disposizioni transitorie, le quali indicano che il vecchio regolamento si applica alle licenze già in essere fino alla scadenza indicata nei relativi contratti.

Il Regolamento si conclude poi con l'**articolo 20**, il quale indica i tempi e le modalità di entrata in vigore dello stesso.

Accanto al dettato normativo, il Regolamento è completato con cinque allegati che trattano nel dettaglio la procedura per l'elaborazione e la revisione dei criteri, la forma del marchio Ecolabel UE, i diritti; il contratto standard relativo alle condizioni d'uso del marchio Ecolabel UE.

6. Profili applicativi

6.1. Come ottenere il marchio Ecolabel UE in Italia

Si è visto precedentemente che un prodotto/servizio per ottenere il marchio di qualità ecologica deve rispettare i requisiti previsti dai criteri adottati a livello europeo per quel gruppo di prodotti o servizi²⁸⁶.

L'iter per l'ottenimento del marchio di qualità ecologica europeo definisce con precisione le modalità operative per la gestione del procedimento istruttorio finalizzato alla concessione, al rinnovo e all'estensione del marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel UE.

²⁸⁶ V. *supra*, pp. 110-112.

Per rendere più accessibile il procedimento, è stato creato un manuale per ciascun gruppo di prodotti/servizio al fine di accompagnare il richiedente lungo tutto il percorso di attuazione dello schema. Ogni manuale contiene le informazioni inerenti i criteri e i rapporti di prova utili per il rilascio del marchio per quel gruppo di prodotti.

L'attivazione del procedimento per ottenere l'assegnazione del marchio Ecolabel UE avviene ad opera del richiedente (che può rientrare nella categoria dei produttori, degli importatori, dei prestatori di servizi e dei venditori all'ingrosso e al dettaglio), che interagisce con il Comitato Ecolabel-Ecoaudit. Nelle diverse fasi intervengono anche altri soggetti, quali l'ISPRA e i laboratori accreditati, che hanno il compito di verificare le caratteristiche ambientali del prodotto che si richiede di certificare.

Il Comitato Ecolabel-Ecoaudit rappresenta l'organismo competente per la gestione del marchio comunitario. Tale Comitato, articolato in due sezioni, quella Ecolabel e quella EMAS, è costituito da quattordici membri (sette assegnati alla sezione EMAS e sette alla sezione Ecolabel), i quali sono in rappresentanza dei Ministeri dell'Ambiente, dell'Industria, della Sanità e del Tesoro.

L'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) svolge la funzione di supporto tecnico al Comitato per la concessione del marchio. L'Istituto effettua l'istruttoria e la valutazione delle domande per l'assegnazione dell'Ecolabel UE, compie attività di promozione del marchio ed è inoltre presente ai gruppi di lavoro della Commissione europea per lo sviluppo e la revisione di nuovi criteri. In particolare l'ISPRA fornisce le informazioni necessarie alle aziende nella fase di predisposizione della domanda di concessione del marchio Ecolabel UE e nella fase di gestione del marchio stesso.

I laboratori accreditati sono invece le strutture presso le quali il richiedente può effettuare le prove richieste per dimostrare la conformità del prodotto ai criteri definiti per ciascun gruppo.

Il procedimento istruttorio per la concessione, il rinnovo e l'estensione della licenza d'uso del marchio di qualità ecologica europea si articola in nove fasi bene scandite e separate tra loro, dove si comprende a prima vista che l'ISPRA e il Comitato Ecolabel ed Ecoaudit svolgono un ruolo primario nell'intero iter²⁸⁷. Il sistema prevede la pre-registrazione (ECAT); la domanda di concessione, il rinnovo o l'estensione della licenza;

²⁸⁷ Cfr. Comitato Ecolabel ed Ecoaudit, sezione Ecolabel Italia, Procedura per la concessione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) e per la vigilanza del corretto uso dello stesso. Rev. 1 del 11 giugno 2014.

la verifica dei requisiti del richiedente e della completezza della domanda, a cura della Segreteria del Comitato; l'istruttoria tecnico-amministrativa a cura di ISPRA; la delibera del Comitato; i criteri per il marchio Ecolabel UE; la registrazione del contratto di concessione; l'aggiornamento di ECAT e dell'elenco ufficiale delle licenze concesse; la rinuncia al marchio.

La procedura prende avvio con l'effettuazione da parte del richiedente della pre-registrazione sul Catalogo Ecolabel UE della Commissione europea (ECAT) del prodotto o servizio cui intende richiedere la concessione, il rinnovo o l'estensione della licenza d'uso del marchio²⁸⁸. Contestualmente, è necessario inviare al Comitato una formale domanda di concessione, rinnovo o estensione della licenza²⁸⁹, alla quale deve essere allegato quali il bilancio d'esercizio o la dichiarazione dei redditi; un documento attestante il numero degli addetti in servizio presso l'azienda nell'anno solare antecedente alla domanda (nei casi in cui ciò sia richiesto); ove necessario la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto della normativa secondo le specifiche CE relativamente ai permessi edilizi e alla sicurezza²⁹⁰; una copia di un documento d'identità del rappresentante legale in corso di validità; l'evidenza del pagamento dei diritti d'istruttoria; l'evidenza del pagamento del diritto d'uso del marchio Ecolabel UE (nel caso di rinnovo o estensione); una lettera di indipendenza tra l'azienda e il laboratorio e viceversa (anche in questo caso solo se indicato); eventuale copia delle certificazioni del Sistema di Gestione di Processo e/o Ambientale; il formulario tecnico; in caso di richiesta di estensione della concessione, la documentazione che dimostri che il richiedente è già in possesso della licenza di uso del marchio Ecolabel UE per il prodotto originario rispetto al quale l'estensione è richiesta; altra documentazione eventualmente necessaria a dimostrare il rispetto dei requisiti e dei criteri pertinenti; altre dichiarazioni e rapporti di prova eventualmente indicati.

Tali documenti sono valutati dalla Segreteria del Comitato, che verifica la completezza della domanda e controlla che siano rispettati i requisiti di ammissibilità del richiedente. Qualora la domanda risulti completa il Comitato trasmette la richiesta all'ISPRA, che si occupa di avviare l'istruttoria tecnico-amministrativa, mentre in caso di esito negativo rigetta la domanda.

²⁸⁸ Al catalogo si accede tramite il sito internet https://webgate.ec.europa.eu/ecat_admin.

²⁸⁹ La domanda viene proposta compilando l'apposito format, così come individuato dagli allegati 2, 2 bis, 2 ter della Procedura per la concessione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE), e per la vigilanza del corretto uso dello stesso.

²⁹⁰ Cfr. Reg. (CE) 66/2010, allegato 3.

L'analisi del dossier avviene da parte del Responsabile di Istruttoria (RdI), nominato dall'ISPRA, il quale, entro il termine di 60 giorni lavorativi, ha il compito di analizzare tutta la documentazione e, là dove richiesto, effettuare le dovute verifiche. Al RdI è anche data la possibilità di sospendere, per un massimo di sei mesi l'istruttoria nell'ipotesi in cui riscontri delle "non conformità", per dare tempo al richiedente di sanare tali anomalie, integrando la domanda o ponendo in essere eventuali azioni correttive.

Nel caso in cui la domanda non venisse integrata o non fossero apportate le correzioni necessarie, in seguito alla delibera del Comitato, vi è la cancellazione del prodotto/servizio dall'ECAT e dall'elenco ufficiale delle licenze concesse²⁹¹; fermo restando l'onere di pagare i diritti maturati fino a quel momento se ad essere rigettata è una domanda di rinnovo.

Nella fase successiva è previsto poi che entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della relazione tecnica redatta dall'ISPRA dopo la conclusione della fase istruttoria tecnico-amministrativa, il Comitato deliberi la propria decisione. Se positiva, autorizza il suo Presidente a sottoscrivere il contratto²⁹², mentre se questa risulta essere negativa rigetta la domanda, non prima però di aver comunicato al richiedente l'esito dell'istruttoria, come sancito dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i.²⁹³. Qualora detti provvedimenti debbano essere adottati su proposta motivata dell'ISPRA in seguito a denunce di terzi o su iniziativa di ufficio, il Comitato comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della stessa legge 241/90 e s.m.i.²⁹⁴.

²⁹¹ Ciò avviene quando ad essere oggetto della richiesta fosse il rinnovo o l'estensione della licenza d'uso del marchio Ecolabel UE.

²⁹² Nello specifico "la Segreteria del Comitato invia il contratto di concessione al richiedente. Il contratto deve essere restituito alla Segreteria del Comitato, firmato dal legale rappresentante del richiedente in triplice copia, ciascuna siglata in ogni pagina. Il Presidente del Comitato firma a sua volta le copie originali del contratto e le invia al richiedente. Il richiedente restituisce alla Segreteria del Comitato, entro e non oltre 60 giorni dalla data di registrazione, una copia originale del contratto recante timbro del competente Ufficio del Registro. Nei casi in cui la registrazione del contratto non sia dovuta, il richiedente invia alla segreteria del Comitato solo due copie firmate del contratto ed il Presidente gliene restituisce firmata una sola". Cfr. Procedura per la concessione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel Ue), e per la vigilanza del corretto uso dello stesso del Comitato Ecolabel ed Ecoaudit, *cit.*, p. 8.

²⁹³ Cfr. Legge 7 agosto 1990 n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, in G.U. n. 192 del 18.8.1990, art.10 bis. "Diritti dei partecipanti al procedimento: 1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24; b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento".

²⁹⁴ Cfr. *ivi*, art. 7. "Comunicazione di avvio del procedimento: 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un

Il procedimento per ottenere il marchio Ecolabel EU si ritiene definitivamente concluso nel momento in cui sono state versate le somme relative ai diritti annuali d'uso del marchio ed è stato registrato il contratto di concessione debitamente sottoscritto dal richiedente.

Al termine di tutte le fasi sopra descritte, la Segreteria del Comitato procede alla conferma della pre-registrazione effettuata sull'ECAT dal richiedente; mentre l'ISPRA, attraverso il Responsabile del Registro (RdR), provvede ad aggiornare l'elenco ufficiale delle licenze concesse, denominato "Registro Ecolabel dei Prodotti e Servizi"²⁹⁵.

È prevista la possibilità per l'utilizzatore di rinunciare in ogni momento al marchio, formalizzando la propria volontà al RdI qualora l'istruttoria sia ancora in corso, o se questa già terminata, informando il Comitato e l'ISPRA.

Il tempo massimo per ottenere il contratto d'uso del marchio è dunque di tre mesi dalla data di presentazione della domanda e dal momento in cui questo viene concesso, il possessore del marchio può apporlo sui propri prodotti e sui materiali promozionali.

Sulla base del Piano Annuale di Sorveglianza (PAS), che viene concordato con il Comitato e formalmente approvato da quest'ultimo, nella procedura per la concessione, il rinnovo o l'estensione della licenza d'uso del marchio Ecolabel UE, l'ISPRA ha anche mandato dal Comitato per svolgere attività di sorveglianza per verificare nel tempo che i prodotti e i servizi mantengano la conformità ai criteri richiesti dal marchio di qualità ecologica europeo.

L'ISPRA esplica la propria attività di sorveglianza attraverso un processo di analisi documentale (includendo la verifica della pubblicità, del sito web e dell'etichetta Ecolabel UE utilizzata) ed anche di verifiche presso il sito dell'utilizzatore del marchio. Quanto individuato dall'ISPRA, con le eventuali irregolarità riscontrate, viene riportato in una relazione tecnica che successivamente è trasmessa al Comitato, il quale (se necessario) prenderà tutti i dovuti provvedimenti.

pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari".

²⁹⁵ Cfr. "Registro Ecolabel dei Prodotti e Servizi", consultabile al sito www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/ecolabel-ue/prodotti-certificati.

Eccezionalmente, l'ISPRA può effettuare controlli anche al di fuori di quanto previsto dal PAS, nell'ipotesi in cui vi siano state denunce o segnalazioni da parte di terzi giunte al Comitato²⁹⁶.

L'Organismo Competente si può riservare di effettuare controlli periodici sul rispetto della conformità ai criteri, anche senza preavviso.

Per ottenere il marchio Ecolabel UE il richiedente deve sostenere le spese di istruttoria, i costi che sono sempre riferiti al singolo prodotto o servizio di cui si richiede la concessione, l'estensione o il rinnovo di uso del marchio; le spese del diritto d'uso, che sono dovute dal momento in cui il marchio è concesso e anche qualora l'utilizzatore non eroghi il servizio o non produca il bene oggetto di marcatura Ecolabel UE, oltre alle spese per le verifiche di sorveglianza e per la registrazione del contratto (se previsto).

Una volta ottenuto, il marchio ha validità per un massimo di tre anni, periodo che andrà a ridursi se nel corso del rapporto i criteri di assegnazione vengono modificati.

6.2. Sviluppo e revisione dei criteri

I criteri per ciascun gruppo di prodotti sono sviluppati da esperti, in consultazione con le principali parti interessate, al fine di diminuire i maggiori impatti ambientali lungo l'intero ciclo di vita del prodotto. Poiché il ciclo di vita di ogni prodotto e servizio è diverso, i criteri sono determinati così da prendere in considerazione le caratteristiche uniche ed intrinseche di ogni tipo di bene.

In media i criteri sono revisionati ogni quattro anni, in modo da riflettere l'innovazione tecnica, intesa come evoluzione dei materiali, dei processi produttivi o della riduzione delle emissioni e dei cambiamenti del mercato. Grazie a ciò, viene garantito agli utilizzatori del marchio e ai consumatori che l'Ecolabel UE è sempre applicato a prodotti o servizi che rispondono alle migliori prestazioni ambientali, in comparazione con altri prodotti con cui si è in competizione sul mercato.

Per quel che riguarda il processo con cui vengono stabiliti i criteri, a seguito della consultazione con il CUEME, la Commissione, gli Stati membri, gli organismi competenti e le altre parti interessate possono avviare e guidare l'elaborazione o la revisione dei criteri per il marchio Ecolabel UE.

²⁹⁶ V. *supra*, p. 112-113.

Dalla regolamentazione in oggetto si evince che proporre l'elaborazione di criteri per un nuovo gruppo di prodotti Ecolabel UE o avviare un processo di sviluppo di quelli già esistenti, richiede tempo e risorse significative da parte del proponente. Per procedere con la richiesta di sviluppo o revisione dei criteri del marchio Ecolabel UE, infatti, il richiedente deve dimostrare competenza nel settore del gruppo di prodotti proposti, così come la capacità di condurre il processo con imparzialità e in linea con gli obiettivi del regolamento sul marchio Ecolabel UE, oltre ad essere in grado di costruire un consorzio formato da più di un gruppo di interesse.

L'Ecolabel Help desk, una volta ricevute le informazioni necessarie, invia una mail di conferma al richiedente o eventualmente chiede ulteriori ragguagli nel caso in cui venissero rilevate delle incongruenze. Ottenuti tutti i documenti, l'Ecolabel Help desk li invia alla Commissione europea, che a sua volta può contattare il richiedente per discutere il suo potenziale ruolo di leader nel processo di sviluppo e/o revisione dei criteri del marchio Ecolabel UE²⁹⁷.

La nuova procedura per l'elaborazione e la revisione dei criteri di assegnazione del marchio oggetto di analisi, è descritta nell'allegato numero 1 del Regolamento (CE) 66/2010. In particolare la normativa prevede tre procedure, di cui una standard; una procedura abbreviata nel caso di criteri elaborati sulla base di altri sistemi per l'assegnazione di marchi di qualità ecologica EN ISO 14024 di Tipo I ed infine un'altra procedura abbreviata qualora si proceda unicamente ad una revisione non sostanziale dei criteri²⁹⁸.

La procedura standard prevede che il proponente elabori un rapporto preliminare, un progetto di proposta di criteri e una proposta di criteri connessi, una relazione finale, un progetto di criteri definitivi ed un manuale d'uso per gli organismi competenti e per i titolari di potenziali concessioni.

Nella relazione preliminare devono essere messi ben in risalto i possibili vantaggi ambientali correlati al gruppo di prodotti, facendo riferimento anche agli altri sistemi per l'assegnazione di marchi di qualità ecologica europei sia nazionali che regionali rispondenti al dettato EN ISO 14024 di Tipo I. Il proponente ha anche l'onere di indicare tutta una serie di altri dati, quali le motivazioni per la scelta e l'ambito del gruppo di prodotti; considerazioni circa possibili problemi legati alla commercializzazione;

²⁹⁷ Sul punto si veda quanto indicato dalla Commissione europea, consultabile al sito <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/criteria-development-and-revision.html>.

²⁹⁸ Cfr. Reg. (CE) 66/2010, allegato I.

l'analisi dei criteri di altri marchi ambientali; la normativa vigente e le iniziative legislative in corso. Deve poi essere presentata l'analisi della possibilità di sostituzione delle sostanze pericolose con sostanze più sicure in quanto tali ovvero mediante l'uso di materiali o di progettazione alternativi, ove tecnicamente fattibile, in particolare per quanto riguarda le sostanze estremamente preoccupanti di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006²⁹⁹. i dati commerciali intra-comunitari per il settore; il potenziale attuale e futuro nel mercato dei prodotti recanti il marchio Ecolabel UE; la portata e la rilevanza globale degli impatti ambientali associati al gruppo di prodotti, sulla base di studi di valutazione nuovi o esistenti sul ciclo di vita del prodotto; oltre ai riferimenti dei dati e delle informazioni raccolti e utilizzati per redigere la relazione.

Una volta redatta, la relazione viene pubblicata sul sito Internet della Commissione europea così che gli utenti possano consultarla e lasciare propri commenti in merito a quanto dedotto nella stessa.

Il processo di redazione dei criteri del marchio Ecolabel UE inizia a livello del Ad-hoc Working Group (AHWG), che redige una bozza dei criteri tenendo conto dei risultati del lavoro preparatorio. A partire dalla relazione preliminare viene, infatti, predisposto un progetto di proposta di criteri ed una relazione tecnica a sostegno della proposta. Il progetto è redatto in modo da essere compreso facilmente da chiunque desideri utilizzarlo e fornisce la motivazione alla base di ogni criterio, illustrandone i benefici ambientali.

I criteri proposti devono far riferimento ai migliori prodotti disponibili sul mercato comunitario in termini di prestazione ambientale durante il ciclo di vita e devono corrispondere indicativamente al 10-20 %³⁰⁰ dei prodotti migliori, in termini di prestazione ambientale, presenti sul mercato comunitario al momento dell'adozione dei criteri.

Nell'elaborazione dei criteri è necessario tener conto del saldo ambientale netto risultante dai benefici e dagli aggravamenti ambientali, compresi gli aspetti inerenti alla salute e alla sicurezza e, ove risulti possibile ed opportuno, viene richiesto che siano presi in considerazione anche gli aspetti sociali ed etici. Gli standard che si intendono fissare, poi, devono essere basati sugli impatti ambientali più significativi del prodotto, espressi

²⁹⁹ Cfr. Reg. (Ce) n. 1907/2006, art. 57.

³⁰⁰ Per permettere la necessaria flessibilità, la percentuale esatta è definita caso per caso, fermo restando l'obiettivo di promuovere i prodotti più ecocompatibili e di garantire che i consumatori dispongano di un margine di scelta sufficiente. Cfr. Reg. (CE) 66/2010, allegato I, lettera A, punto 2.

il più ragionevolmente possibile attraverso l'utilizzazione dei principali indicatori tecnici di prestazione ambientale del prodotto e idonei alla valutazione secondo quanto previsto dal regolamento europeo. Gli stessi devono anche essere basati su dati e informazioni validi che rappresentano in maniera esaustiva l'intero mercato comunitario e devono prendere in considerazione i dati relativi al ciclo di vita e agli impatti ambientali quantitativi, anche in conformità con i sistemi europei di riferimento per i dati relativi al ciclo di vita (European Reference Life Cycle Data Systems ELCD). Nello sviluppo dei criteri, è necessario altresì tener conto delle opinioni di tutte le parti interessate coinvolte nel processo di consultazione, garantire l'armonizzazione con la normativa vigente applicabile al gruppo di prodotti in materia di definizioni, di metodi di prova, di documentazione tecnica e amministrativa, oltre a dover prendere in considerazione le politiche comunitarie pertinenti e l'attività svolta per altri gruppi di prodotti correlati.

I risultati del progetto di proposta di criteri e della relazione tecnica sono infine pubblicati sul sito Internet della Commissione europea, così da poter essere consultati e commentati dal pubblico.

Terminata la fase di redazione delle proposte, vengono organizzate almeno due riunioni del gruppo di lavoro aventi ad oggetto la proposta dei criteri alle quali partecipano la Commissione e le altre parti interessate³⁰¹. In tale sede è possibile apportare delle modifiche al progetto di proposta dei criteri, purché motivate dettagliatamente e documentate con riferimenti alle discussioni avvenute all'interno delle riunioni ed ai commenti pervenuti in seguito alla consultazione sul sito Internet.

Conclusa questa seconda fase, viene redatta una relazione finale nella quale sono ricomprese le risposte a tutti i commenti effettuati e vengono indicati quali criteri sono accettati e quelli che invece sono respinti. La relazione contiene poi una sintesi a sostegno della proposta, in aggiunta all'elenco dei documenti diffusi fino a quel momento, delle parti che sono state coinvolte nel processo di sviluppo o revisione dei criteri, delle tre caratteristiche ambientali principali per il gruppo di prodotti che possono comparire sull'etichetta facoltativa con campo di testo di cui all'allegato II del Regolamento Ce 66/2010³⁰². La relazione è infine corredata di una proposta relativa alla

³⁰¹ Si fa qui riferimento agli organismi competenti, all'industria (comprese le PMI), ai sindacati, ai dettaglianti, agli importatori, alle organizzazioni ambientaliste e alle associazioni dei consumatori. *Ibid.*

³⁰² Cfr. Reg. (CE) 66/2010, allegato II.

strategia commerciale e di comunicazione che si vuole intraprendere per il gruppo di prodotti interessato.

Da ultimo, la normativa richiede che venga predisposto un manuale per aiutare i potenziali utilizzatori del marchio di qualità ecologica europea a rispettare i criteri stabiliti per il prodotto in questione. È poi stabilita anche la redazione di un altro manuale destinato unicamente alle autorità aggiudicatrici degli appalti pubblici al fine di dare indicazioni sull'uso dei criteri nel settore pubblico.

La procedura standard, così come descritta dalla lettera A dell'allegato I del Regolamento Ce 66/2010, richiede quindi un tempo medio non inferiore ai due anni per l'elaborazione o la revisione dei criteri relativi ad un determinato gruppo di prodotti.

Lo stesso allegato, tuttavia, predispone la possibilità di accedere ad altre due procedure così dette "abbreviate", le quali prevedono iter che riducono di gran lunga i tempi di sviluppo e revisione dei criteri.

Alla lettera B dell'allegato oggetto di analisi è prevista, infatti, una procedura abbreviata nel caso in cui i criteri siano elaborati sulla base di altri sistemi per l'assegnazione di marchi di qualità ecologica UNI EN ISO 14024 di Tipo I.

Secondo tale procedura, alla Commissione è sottoposta una sola relazione, nella quale si dimostra che i requisiti tecnici e di consultazione previsti nella parte A sono stati rispettati, in aggiunta alla presentazione di un progetto di proposta di criteri, ad un manuale per i potenziali utilizzatori del marchio Ecolabel UE e gli organismi competenti e a un manuale per le autorità aggiudicatrici di appalti pubblici.

Qualora la Commissione ritenga che la relazione dei criteri rispondano ai requisiti stabiliti nella parte A, la relazione e il progetto di proposta di criteri sono pubblicati sul sito Internet della Commissione e sottoposti in tal modo alla consultazione pubblica. Se durante il periodo di consultazione pubblica non vengono apportate modifiche o nessuno Stato membro chiede che venga disposta una riunione aperta al pubblico, la Commissione approva i criteri. In caso contrario sarà indetta una riunione aperta e solo dopo si procederà alla ratifica degli stessi.

Al punto C dell'allegato I è disciplinata, infine, un'ulteriore procedura abbreviata, da applicarsi qualora si vada a revisione in maniera non sostanziale i criteri di qualità ecologica già esistenti³⁰³.

³⁰³ Cfr. Reg. (CE) 66/2010, allegato I, lettera C.

In tal caso la Commissione predispose una relazione nella quale indica una motivazione che illustra le ragioni per cui non è necessaria una revisione integrale dei criteri, ma è sufficiente il semplice aggiornamento degli stessi e dei loro livelli di rigorosità. Nella relazione viene, inoltre, inserita una sezione tecnica che aggiorna le informazioni di mercato precedentemente utilizzate per fissare i criteri, un progetto di proposta di criteri riveduti, un'indicazione quantitativa delle prestazioni ambientali complessive che si prevede possano essere ottenute globalmente attraverso i criteri riveduti, il rispetto a quelle dei prodotti medi di mercato, un manuale riveduto per i potenziali utilizzatori del marchio Ecolabel UE e gli organismi competenti e un manuale riveduto per le autorità aggiudicatrici di appalti pubblici.

Anche in questo caso la procedura si conclude con l'approvazione della Commissione qualora dopo che la relazione sia stata sottoposta all'attenzione del pubblico non vengono apportate modifiche o uno Stato membro richieda una riunione aperta al pubblico.

6.3. Strategia per lo sviluppo dell'Ecolabel UE

L'Unione europea stabilisce dei c.d. "piani di lavoro" che vengono utilizzati come strumenti operativi per il monitoraggio dello sviluppo del sistema e, soprattutto, per la pianificazione e la gestione dei gruppi di prodotti.

Sino ad oggi sono stati realizzati alcuni "Work Plan", il primo nel 2002, poi nel 2006 ed un piano valido per il quinquennio 2011-2015, il quale definisce una serie di obiettivi realistici e realizzabili in tale periodo³⁰⁴.

Il piano di lavoro comprende una strategia e un elenco, anche se non esaustivo, di gruppi di prodotti che dovrebbero essere inseriti nel sistema del marchio Ecolabel UE in un prossimo futuro, essendo considerato di primaria importanza la loro presenza. Il piano inoltre, è utilizzato come strumento per dare una spiegazione della metodologia utilizzata per selezionare i vari gruppi di prodotti.

³⁰⁴ Il Work Plan valido per il 2011-2015 viene aggiornato periodicamente. Cfr. Eu Ecolabel work plan for 2011-2015, version 1.9, 30.07.2014. Nel marzo 2016 è stato nuovamente aggiornato, indicando la strada da seguire per incrementare sempre più la certificazione ambientale. Si rileva tuttavia come non siano state apportate modifiche sostanziali al percorso già intrapreso con il precedente Work Paln. Cfr. Eu Ecolabel work plan for 2015-2018, version 1.4, marzo 2016.

Fino al 2015 è stata messa a punto una strategia operativa tale da poter aumentare la visibilità del marchio ecologico europeo, con conseguente espansione dello schema all'interno del territorio dell'Unione. Il programma ha individuato in tale direzione cinque elementi che sono ritenuti indispensabili per poter raggiungere gli scopi di cui sopra. Questi sono lo sviluppo della coerenza della politica ecologica, la manutenzione e lo sviluppo dei criteri di ogni gruppo di prodotti, una comunicazione maggiore e più efficace, un migliore coordinamento con altri programmi e l'implemento di risorse e finanziamenti.

Dal piano per il 2011-2015 emerge come l'Europa, nel quinquennio di riferimento, si è prefissata di estendere il numero dei gruppi di prodotto, soprattutto nella direzione di quelli che potrebbero avere una maggiore diffusione nel mercato e un elevato potenziale di miglioramento dal punto di vista dell'eco-sostenibilità. Inoltre, come obiettivo da raggiungere viene anche indicato il continuo aumento dei benefici ambientali che possono andarsi a produrre grazie ad una applicazione sempre più diffusa del marchio di qualità ecologica europeo.

Bene si comprendere, allora, come la normativa relativa all'Ecolabel UE sia in continua evoluzione, sia perché quanto attualmente in vigore ha già evidenziato alcune mancanze, sia per l'inevitabile avanzamento tecnico-scientifico. Per ridurre tali problematiche, sono in corso studi al fine di presentare una relazione sul possibile miglioramento e revisione del regolamento da sottoporre al Parlamento e al Consiglio.

Nel frattempo molti aspetti della normativa del 2010 sono già stati implementati ed altri sono in via di perfezionamento, come ad esempio le disposizioni indicate agli articoli 5, 6, 11 e 12 del regolamento (CE) 66/2010. Ciò nonostante, è stato rilevato come sia fortemente necessario provvedere a revisionare la normativa in essere con la finalità di migliorare le prestazioni e l'efficienza ambientale dei prodotti durante il loro intero ciclo di vita, in aggiunta all'esigenza di re-indirizzare le disposizioni esistenti verso un più coerente quadro politico e legislativo volto ad incrementare la produzione e il consumo sostenibili nell'Unione.

Solo a distanza di più di venti anni dall'emanazione delle prime indicazioni relative all'etichettatura ecologica europea si è compresa l'importanza di diffondere la pratica degli acquisti verdi anche all'interno della pubblica amministrazione. Gli appalti pubblici rappresentano, infatti, circa il 18% del PIL totale dell'UE, così che una migliore

integrazione del marchio Ecolabel UE con i criteri del GPP³⁰⁵ si dimostra essere una preziosa occasione per aumentare la diffusione dei prodotti con il marchio di qualità ecologica europea. All'interno delle Istituzioni europee si crede, infatti, che una migliore consapevolezza degli acquirenti pubblici unitamente allo sviluppo di criteri semplici da usare, potranno sicuramente aumentare le domande per l'uso del marchio Ecolabel UE nei contratti di acquisto pubblici.

Per tale motivo la Commissione si è prefissata come obiettivo, da raggiungere in breve tempo, di armonizzare la normativa relativa all'Ecolabel UE con quella del Green Public Procurement, attuata sia a livello europeo che dai vari Stati membri. Viene inoltre ritenuta di primaria importanza la promozione dell'utilizzo del marchio Ecolabel UE negli appalti indetti dalle pubbliche amministrazioni.

La Commissione europea si è mossa in tale direzione attraverso la riorganizzazione della politica relativa alla GPP UE e all'Ecolabel UE, sviluppando i criteri in modo tale che questi valessero per entrambi gli strumenti quando il gruppo di prodotti era ugualmente rilevante³⁰⁶. L'avvicinamento dei criteri non è sempre stato possibile poiché per una varietà di settori, le esigenze dei consumatori pubblici e privati risultano essere differenti.

Il compito del Work Plan relativo al periodo 2011-2015, oltre a proporre una strategia d'azione per il futuro, è anche quello di mettere in luce gli aspetti negativi della normativa in vigore. È stato individuato come sempre più spesso i produttori stanno utilizzando dichiarazioni ambientali fuorvianti e non verificate, problematica questa che risulta di notevole rilievo e che si dimostra essere una barriera importante per migliorare la diffusione del marchio Ecolabel UE. Questa pratica viene chiamata "Greenwashing" e risulta essere assai dannosa per l'espansione del marchio Ecolabel UE, dal momento che i consumatori sono indotti in errore sulle reali prestazioni ambientali dei prodotti che vanno ad acquistare. Di conseguenza si verifica una perdita di fiducia nei confronti delle dichiarazioni ambientali, comprese quelle verificate e credibili, come il marchio Ecolabel UE.

³⁰⁵ V. *infra*, p. 135.

³⁰⁶ Cfr. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 16 luglio 2008 relativo agli Appalti pubblici per un ambiente migliore, COM(2008) 400 def.

Il fenomeno del Greenwashing riesce a verificarsi nonostante sia presente a livello europeo una direttiva volta a evitare le pratiche commerciali sleali³⁰⁷. Se da un lato tale normativa armonizzata fornisce agli Stati membri gli strumenti adeguati per garantire che i consumatori non siano indotti in errore o esposti al marketing aggressivo, così che possano compiere scelte informate, dall'altro le disposizioni nulla disciplinano in materia di marketing ambientale e della pubblicità, essendo presente solo un guida, la quale comprende anche una sezione dedicata alle dichiarazioni ambientali. Dal che, facilmente le imprese possono far passare i loro prodotti come "verdi" o "ecosostenibili", senza tuttavia doversi assoggettare a particolari procedure per verificare che questi lo siano d'avvero. Tutto ciò evidentemente conduce ad oscurare gli enormi sforzi effettuati nella direzione di garantire una diffusione sempre maggiore di prodotti effettivamente ecosostenibili.

Dal punto di vista di implementazione della coerenza e dello sviluppo delle norme Ecolabel UE è stato messo in luce come sia necessario stabilire degli orientamenti comuni applicabili a tutti i gruppi di prodotti ogni qual volta dovesse porsi una questione, così da evitare discussioni e disaccordi tra i diversi soggetti interessati, con conseguenti ritardi nel processo di adozione di criteri.

Fino ad ora, le questioni trasversali (quali i principi generali per l'uso delle sostanze chimiche, i criteri sociali, la gestione responsabile del patrimonio forestale, gli OGM, il riciclo, il packaging, ed altre simili) sorte durante la fase di impostazione dei criteri per i diversi gruppi di prodotto, sono state affrontate in maniera singola, cioè relativamente ad ogni gruppo, perdendo di vista il quadro generale del problema ed ottenendo in tal maniera soluzioni diverse per problemi uguali. Il regolamento del marchio Ecolabel UE, infatti, non disciplina con sufficiente chiarezza questi temi, portando ad una situazione in cui requisiti differenti sono richiesti per problemi simili nei diversi gruppi di prodotto.

Nel 2009 uno degli obiettivi che venne stabilito fu quello di avere un passaggio da 25 gruppi di prodotti a 40-50 entro il 2015. Tuttavia, a causa di severi vincoli di bilancio che hanno limitato enormemente le risorse a disposizione, è stato verificato come tale obiettivo non potrà essere raggiunto, dal momento che l'Unione europea si è vista

³⁰⁷ Cfr. Direttiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2005 relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), in G.U.C.E. L 149/22 del 11.06.2005.

costretta a prendere importanti decisioni strategiche in termini di individuazione di quali gruppi di prodotti a cui potrà essere applicato il processo di sviluppo, non avendo più a disposizione quelle entrate necessarie ad intervenire indiscriminatamente su un innumerevole quantitativo di prodotti.

Per quel che concerne il piano di revisione e sviluppo dei criteri, la Commissione si sta muovendo nell'ottica di richiedere una maggiore coerenza tra i vari strumenti utilizzati dalla politica di prodotto (Ecolabel UE, GPP e progettazione ecocompatibile) e le disposizioni del nuovo Regolamento del marchio Ecolabel UE, esigenza che ha portato alla fine del 2009 all'istituzione di un nuovo "Ufficio del Prodotto" (PB) all'interno del Joint Research Centre (JRC) di Siviglia. Il PB ha un grande potenziale di crescita, avendo come obiettivo in questi primi anni di lavoro lo sviluppo o la revisione dei criteri tra i 5 e gli 8 gruppi di prodotti più rilevanti sia per il marchio Ecolabel UE che per il GPP, oltre che per l'Ecodesign.

Dal momento che la revisione dei criteri di ogni gruppo di prodotti richiede molte risorse, per i motivi di cui sopra, il CUEME dovrebbe valutare attentamente il successo o il fallimento del processo di modifica degli stessi. A tale scopo, è stata fissata la regola che non più tardi di due anni prima della loro scadenza, il gruppo di prodotti sarà valutato in modo tale da concentrare le risorse solo su quelle categorie che sono stati ben accettati dal mercato³⁰⁸. Se dalla verifica emergesse che i criteri sono ancora piuttosto validi e non superati, la Commissione dovrebbe decidere di prolungarne la data di scadenza, così da poter indirizzare forze e risorse su quei gruppi di prodotti che si dimostrano richiedere aggiornamenti più urgenti.

Da quanto sopra sorge l'importante questione su come individuare i gruppi di prodotti che necessitano di essere presi in considerazione per lo sviluppo e il miglioramento dei criteri ai fini del regolamento Ecolabel UE. Quello a cui generalmente si fa riferimento per decidere quali prodotti selezionare è proprio la valutazione dell'impatto ambientale degli stessi. Va però tenuto presente che la ricerca alla base di questa visione - cioè lo studio EIPRO - ha lo scopo di individuare esclusivamente l'impatto ambientale dei prodotti, senza tenere in minima considerazione le politiche ambientali in essere all'interno dell'Unione europea e nei singoli Stati membri³⁰⁹.

³⁰⁸ Cfr. Eu Ecolabel work plan for 2011-2015, allegato II.

³⁰⁹ A. TUKKER, G. HUPPES, J. GUINÉE, R. HEIJUNGS, A. DE KONING, L. VAN OERS L., S. SUH, T GEERKEN, M. VAN HOLDERBEKE, B. JANSEN, P. NIELSEN, *Environmental Impacts of Products (EIPRO). Analysis of the life*

La conseguenza di questo modo di operare si individua nel fatto che molti gruppi di prodotti vengono aggregati in maniera tale che si pongono in collisione o quanto meno di ostacolo per l'applicazione delle politiche di prodotto; altri gruppi poi solo con difficoltà potranno essere affrontati attraverso politiche di prodotto³¹⁰. Si rileva che tale classifica non prende in considerazione, o comunque affida un ruolo del tutto secondario, ad aspetti importanti come ad esempio quelli sanitari, sociali o dell'accesso dei consumatori al gruppo di prodotti in oggetto. Addirittura un certo numero di gruppi di prodotti non sembra rientrare nella classifica, in quanto i beni che ne fanno parte non sono stati oggetto delle statistiche pertinenti o ancor peggio eliminati durante il processo di aggregazione in più grandi gruppi di prodotto.

Alla luce dei problemi sopra menzionati, è risultato come i gruppi di prodotti come appaiono nella Tabella 9 del "Eu Ecolabel work plan for 2011-2015", versione 1.9, 30.07.2014, debbono essere ulteriormente rimessi in discussione in modo da restringere e concentrare la selezione di nuovi gruppi di prodotti, individuati in maniera coerente rispetto alle politiche ambientali poste in essere dall'Unione.

Per risolvere tale problema è stato proposto di modificare l'elenco dei gruppi di prodotti indicato nella tabella 9, al fine di mettere a punto una metodologia per un aggiornamento permanente del piano di lavoro che il CUEME deve effettuare. Con lo scopo di poter conseguire miglioramenti ambientali, le politiche di prodotto sotto la SCP (Sustainable Consumption and Production) si sviluppano attraverso la crescente consapevolezza di dover compiere delle scelte che in primo luogo si dimostrano essere benefiche per l'ambiente. In aggiunta a ciò, i nuovi gruppi di prodotti necessitano di soddisfare anche altri aspetti importanti all'interno del mercato, come ad esempio la circostanza di essere prodotti idealmente omogenei, in quanto questo aumenta l'importanza del marchio. Si reputa, infine, opportuno tenere anche conto come discriminatoria per la scelta del prodotto, la valutazione del volume di vendita e del grado di concorrenza, poiché solo se tale valore si dimostra essere elevato i produttori saranno stimolati ad aumentare la visibilità delle loro merci.

Come risultato delle osservazioni compiute nel corso della verifica dell'operato della normativa vigente, sono state individuate alcune fasi che permettono di procedere in maniera consapevole e con poco dispendio di risorse alla selezione dei gruppi di

cycle environmental impacts related to the final consumption of the EU-25, Main Report, European Commission, Joint Research Centre, 2006.

³¹⁰ Cfr. Eu Ecolabel work plan for 2011-2015, tabella 9.

prodotti i cui criteri devono essere revisionati o sviluppati. È stato ritenuto opportuno procedere inizialmente con la valutazione di gruppi di prodotti già esistenti, decidendo se prorogare, rivedere o sospendere i criteri. Successivamente verranno individuati quei gruppi di prodotti i cui criteri hanno la priorità nell'essere revisionati e valutate le capacità e le disponibilità delle parti in causa. Di seguito si procederà ad assegnare ad ogni gruppo di prodotti individuato per essere revisionato le risorse finanziarie di cui potrà disporre nel corso della procedura di aggiornamento dei criteri, oltre a stabilirne i tempi necessari per la conclusione dell'operazione. Infine, in base alle risorse rimanenti, verranno selezionati nuovi gruppi di prodotti e stabilite le relative priorità di sviluppo di criteri, così da poter aumentare il numero di beni e servizi rientrati sotto lo schema dell'Ecolabel UE.

Nel "Eu Ecolabel work plan for 2011-2015"³¹¹ è stato poi notato che fattore importante per il successo di un sistema di etichettatura ecologica volontaria è il marketing e l'attività di promozione dello stesso. Tale assunto d'altronde si rinviene già l'articolo 12 del regolamento Ecolabel UE, il quale richiede agli Stati membri e alla Commissione di promuovere l'uso dell'Ecolabel UE mediante azioni di sensibilizzazione e campagne di informazione e di educazione rivolte ai consumatori, produttori, commercianti, dettaglianti e al pubblico in generale³¹².

Il coinvolgimento delle varie parti interessate e, in particolare, di coloro che possono fungere da moltiplicatori (come ad esempio i commercianti al dettaglio, i consumatori e le ONG ambientaliste) sono di importanza cruciale. Risulta, quindi, essere essenziale che questi soggetti siano chiaramente identificati e al contempo appare evidente la necessità di sviluppare una strategia mirata ad attuare un'informazione il più precisa e dettagliata possibile.

Infine, per quel che riguarda i finanziamenti e le risorse economiche a favore dell'etichettatura ecologica europea, è stato sottolineato come sia estremamente difficile stabilire con precisione i bilanci relativi al marchio Ecolabel UE, dato che nel processo sono coinvolte molte organizzazioni, tra cui anche una grande quantità di amministrazioni pubbliche.

Le spese che interessano lo schema ecologico europeo sono principalmente rivolte allo sviluppo dei criteri, mostrandosi questa un'attività chiave nel sistema del marchio

³¹¹ Cfr. Eu Ecolabel work plan for 2011-2015, p. 20.


³¹² V. *supra*, p. 113.

Ecolabel UE poiché servono sia per valutare i prodotti ai quali si applica l’etichetta ecologica per l’UE, sia perché sono molto spesso utilizzati come parametri di riferimento di una buona performance ambientale per gli appalti pubblici e privati.


Ulteriori risorse devono poi essere impiegate per il trattamento delle domande che, come visto, risulta essere un processo composto da più fasi con il coinvolgimento di molti soggetti. Non è nemmeno da dimenticare come la sorveglianza e il controllo dell’uso del marchio Ecolabel UE nel mercato europeo è un’attività che necessita in maniera costante risorse sia monetarie che di tempo, inteso dal lato dell’utilizzo di risorse umane.

6.3.1. Aggiornamento numero prodotti e licenze Ecolabel UE al 23 novembre 2016 per l’Italia.

Le licenze Ecolabel UE attualmente in vigore in Italia sono 343, per un totale di 16.711 prodotti/servizi etichettati, distribuiti in 17 gruppi di prodotti³¹³.



³¹³ I dati e i grafici presentati in questa sezione sono tratti dalle statistiche effettuate dall’Ispra. Cfr. <http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/ecolabel-ue/materiale-informativo/grafici-e-dati/anno-2016/23-novembre-2016-aggiornamento-numero-prodotti-e-licenze-ecolabel-ue>.





I dati mostrano una crescita significativa nel tempo sia del numero totale di licenze Ecolabel UE rilasciate, sia del numero di prodotti e servizi etichettati. Negli anni 2009-2010 e 2015-2016 si è verificata una leggera inversione di tendenza dei numeri di licenze e prodotti, da imputarsi principalmente all'entrata in vigore di nuovi criteri Ecolabel UE (revisionati) per diversi gruppi di prodotti ai quali le aziende già licenziatarie hanno dovuto conformarsi.


Il gruppo di prodotti con il maggior numero di licenze Ecolabel UE in Italia rimane il "servizio di ricettività turistica" con 195 licenze, segue quello relativo al "tessuto carta" con 36 licenze e il "servizio di campeggio" (23 licenze).

Il grafico sotto riportato illustra come la maggior parte delle licenze siano rilasciate al Nord (51.5%), di seguito Sud e Isole con il 26% e in ultimo posto le aziende con sede nelle regioni del Centro Italia con il 22.2% delle licenze totali. Da notare poi che solo lo 0.3% delle licenze è stato rilasciato all'estero (1 licenza).

Tra le regioni, il Trentino Alto Adige spicca con 61 licenze Ecolabel UE (comprehensive sia di quelle relative ai prodotti che ai servizi), in seconda posizione la Toscana con 53 ed in terza la Puglia con 43 licenze.



Analizzando i dati sopra riportati, se si differenziano le licenze concesse ai servizi e quelle ai prodotti, si può individuare che la Puglia e il Trentino Alto Adige risultano tra i primi posti della classifica solo per licenze Ecolabel UE legate ai servizi. Per quel che riguarda invece le licenze rilasciate per i prodotti, le regioni italiane che mantengono il primato risultano invece essere la Toscana con 30 licenze, la Lombardia con 22 licenze e l'Emilia Romagna con 21 licenze.



7. Ecolabel e Green Public Procurement

Il Green Public Procurement (GPP) è un processo mediante il quale le pubbliche amministrazioni cercano di utilizzare beni, servizi e lavori con un ridotto impatto ambientale durante tutto il loro ciclo di vita³¹⁴. Nell'ordinamento italiano il GPP viene anche tradotto con il termine "appalti verdi", il quale individua l'insieme di tutti quegli strumenti giuridici che hanno come fine quello di promuovere l'integrazione degli interessi ambientali nella disciplina degli appalti pubblici³¹⁵.

Nonostante si rilevi una forte spinta delle Istituzioni europee, il GPP rimane uno strumento volontario, in quanto i singoli Stati membri e le autorità pubbliche non sono tenute ad applicare in maniera puntuale quanto indicato dalla normativa europea, potendo determinare in maniera autonoma la misura in cui attuarla sulla base delle proprie esigenze.

³¹⁴ Cfr. ad esempio C. DE ROSE, *Gli appalti «verdi» nel diritto dell'Unione Europea: regole preesistenti e regole recentissime*, in *Il Consiglio di Stato. Rassegna di dottrina e giurisprudenza*, 2004, vol. 9, p. 1825.

³¹⁵ Cfr. G. FIDONE, *Gli appalti verdi all'alba delle nuove direttive: verso modelli più flessibili orientati a scelte eco-efficienti*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 2012, fasc. 5, p. 819.

A partire dalla Conferenza di Stoccolma sull'ambiente umano del 1972, nella quale fu adottato l'"Action Plan for the Human Environment"³¹⁶ che sanciva la responsabilità dei governi nazionali circa la promozione e lo sviluppo economico compatibile con la tutela dell'ambiente e la conservazione delle risorse naturali esauribili, si iniziò a prendere consapevolezza della necessità di realizzare un programma globale ai fini della tutela dell'ambiente anche da parte delle pubbliche amministrazioni³¹⁷.

Successivamente, nel World Summit on Sustainable Development del 2002, 190 Paesi hanno adottato un apposito piano di azione relativo allo sviluppo sostenibile, dove veniva preso l'impegno da parte delle autorità pubbliche di promuovere pratiche di acquisto volte ad incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di merci e servizi environmentally friendly³¹⁸.

Da quanto sopra risulta che il ricorso a forme di Green Public Procurement è percepito, in ambiente internazionale, come uno strumento idoneo a conciliare l'interesse economico dell'ente con il rispetto dei principi che permettono di attuare uno sviluppo sostenibile, tale da riuscire ad incrementare modelli di produzione e di consumo eco-compatibili³¹⁹.

A livello europeo per la prima volta nel 1996 la Commissione europea ha pubblicato il Libro Verde³²⁰ sugli appalti pubblici, in cui veniva messa in risalto la possibilità di attuare una politica di mercato interna in pieno rispetto della politica ambientale e sociale.

A partire dalla suddetta data, l'Europa ha sviluppato in maniera sempre più forte la promozione di una politica di appalti pubblici verdi tale da consentire di tener conto nei bandi di gara delle caratteristiche ambientali dei prodotti e servizi, oltre a prendere in considerazione aspetti relativi al ciclo di vita degli stessi, politica questa che ha come scopo il raggiungimento degli obiettivi economici indicati nei Programmi di azione ambientale dell'Unione stessa³²¹. Forte è infatti l'idea che una pubblica amministrazione

³¹⁶ Cfr. Dichiarazione delle Nazioni Unite alla Conferenza "su L'Ambiente Umano", Stoccolma, 1972.

³¹⁷ Cfr. F. SPAGNUOLO, *Il Green Public Procurement e la minimizzazione dell'impatto ambientale nelle politiche di acquisto della pubblica amministrazione*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 2006, fasc. 2, p. 397.

³¹⁸ Cfr. Piano di Implementazione del Summit Mondiale sullo Sviluppo sostenibile dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, Johannesburg, 26 agosto - 4 settembre 2002, A/CONF.199/2. Per ulteriori approfondimenti si consulti anche il sito <https://sustainabledevelopment.un.org>.

³¹⁹ Cfr. F. SPAGNUOLO, *op. cit.*, p. 397.

³²⁰ Cfr. Libro Verde della Commissione europea del 27 novembre 1996 sugli Appalti pubblici dell'Unione europea: spunti di riflessione per il futuro, COM(1996) 583 def.

³²¹ Il GGP viene menzionato per la prima volta nel VI Programma di azione ambientale dell'Unione europea.

che acquista prodotti ambientalmente preferibili contribuisca in grande maniera a favorire uno sviluppo sostenibile, poiché l'adozione di pratiche di Green Public Procurement aiuta da una parte ad organizzare il settore degli acquisti delle pubbliche amministrazioni e dall'altra è uno strumento utile a razionalizzare le varie fasi degli appalti pubblici con conseguente ricaduta benefica su tutta l'economia³²².

L'integrazione tra la politica ambientale e il mercato interno non è un processo facile da gestire dal momento che si ha sempre la tendenza a dare precedenza all'aspetto economico invece che a quello ambientale³²³. Sintomatico di ciò è la circostanza secondo la quale, nonostante la necessità di tutela dell'ambientale sia emersa già a partire dagli anni Novanta, le direttive³²⁴ relative agli appalti pubblici in quel periodo facevano unicamente riferimento a questioni che potrebbero essere sintetizzate nel concetto di "tutela della concorrenza". Solamente nel 2004 sono state emanate due direttive europee relative agli appalti pubblici, la 2004/18/CE e la 2004/17/CE, nelle quali è stata inserita la possibilità da parte delle pubbliche amministrazioni di far riferimento a condizioni relative al profilo ambientale³²⁵.

Prima del 2004 la tutela dell'ambiente poteva avvenire unicamente attraverso i criteri di selezione degli operatori economici per gli aspetti che potessero servire ad individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa ed esclusivamente se tali criteri si dimostravano utili per verificare le capacità economiche, finanziarie e tecniche dei candidati e comportassero un vantaggio economico relativo all'oggetto dell'appalto. Successivamente, la Commissione europea aveva anche individuato alcune fasi del procedimento di gara in cui si sarebbe dimostrato possibile introdurre esigenze di carattere ambientale. La Commissione indicò che vi era facoltà di dare preferenza a prodotti o servizi ecologici nell'oggetto dell'appalto, così come valutare la capacità dei candidati anche attraverso il ricorso a parametri ambientali. Ancora, si stabiliva che i

³²² Per una più approfondita analisi cfr. L. ANDRIOLA, M. DI SAVERIO, P. MANZIONE, M. PEZONE, *Green Procurement, obiettivi, criteri, e principali esperienze in atto*, ENEA, 2003.

³²³ Cfr. ad es. V. SALVATORE, *Diritto comunitario degli appalti pubblici*, Milano, Giuffrè, 2003.

³²⁴ Si fa qui riferimento alle direttive n. 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, in G.U.C.E. L 209 del 24.6.1992; n. 93/36/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, in G.U.C.E. L 199 del 9 agosto 1993 e n. 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, in G.U.C.E. L 199 del 9 agosto 1993.

³²⁵ Per approfondimenti cfr. S. ARROWSMITH, *An Assessment on the New Legislative Package on Public Procurement*, in *Common Market Law Review*, 2004, 41(5), p. 1277.

criteri ambientali potevano rilevare nella fase di aggiudicazione se questi davano un effettivo vantaggio economico³²⁶.

Nella stessa direzione si è posto anche il Giudice comunitario dichiarando legittimo l'inserimento nelle gare di appalto di criteri che non fossero di natura strettamente economica, purché ciò fosse indicato nel bando e che le condizioni non risultassero direttamente o indirettamente discriminatorie nei confronti degli offerenti dei diversi Stati membri³²⁷. Sulla scia di tale pronuncia, con preciso riferimento ai criteri ambientali, si pone la sentenza c.d. "Concordia Bus Finland"³²⁸, dove per la prima volta veniva data la possibilità all'ente appaltante di inserire criteri ambientali, nonostante tali requisiti non abbiano una dimensione economica o diano un vantaggio economico diretto o indiretto all'amministrazione pubblica aggiudicatrice. Nel dispositivo della sentenza si legge però che questo può avvenire solo a condizione che i requisiti richiesti "siano collegati all'oggetto dell'appalto, non conferiscano alla detta amministrazione una libertà incondizionata di scelta, siano espressamente menzionati nel capitolato d'appalto o nel bando di gara e rispettino tutti i principi fondamentali del diritto comunitario, in particolare il principio di non discriminazione"³²⁹,

Grazie alle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE, all'inizio del nuovo millennio è stata introdotta a livello comunitario la possibilità di far riferimento nelle varie fasi della procedura di aggiudicazione degli appalti al requisito ambientale, nel senso di esprimere la volontà dell'ente aggiudicatore di preferire quei prodotti e servizi ambientalmente sostenibili.

In questa nuova ottica, le direttive tentano di coordinare la tutela dell'ambiente con quella della concorrenza, poiché le amministrazioni pubbliche da un lato sono spinte a stabilire dei criteri che stimolino gli operatori ad offrire condizioni economiche migliori e dall'altro, inserendo requisiti volti a preferire quei prodotti o servizi più ecologici, favoriscono in questo modo lo sviluppo di un mercato più ecocompatibile³³⁰. Per garantire una effettiva applicazione della normativa comunitaria, la Commissione stessa ha poi pubblicato un manuale (non vincolante) in cui è inserita un'ampia casistica di

³²⁶ Cfr. F. SPAGNUOLO, *op. cit.*, pp. 2-3.

³²⁷ Cfr. Cort. Giust., 20 settembre 1988, resa nella causa C-31/87, *Gebroeders Beentjes BV contro Stato dei Paesi Bassi*, in raccolta, 1988, p. 4635. Cfr. F. SPAGNUOLO, *op. cit.*, p. 3.

³²⁸ Cort. Giust., 17 settembre 2002, C-513/99, *Concordia Bus Finland*, in raccolta, 2002, p. 7213.

³²⁹ Cfr. caso *Concordia Bus Finland*, dispositivo, punto 1.

³³⁰ Cfr. G. FIDONE, *op. cit.*, p. 824.

soluzioni possibili al fine di aumentare ancor di più il grado di tutela dell'ambiente per mezzo dell'operato delle pubbliche amministrazioni³³¹.

In questa particolare fascia di mercato i marchi di qualità ecologica svolgono un ruolo importante per riuscire ad individuare quali prodotti siano da preferire rispetto ad altri simili. Anche in questo caso però la normativa europea stabilisce delle condizioni che l'ente aggiudicatore deve rispettare per poter fare riferimento alle certificazioni ambientali di prodotto presenti a livello nazionale, europeo o internazionale³³².

Si stabilisce che i richiedenti non sono autorizzati a esigere che un prodotto porti un marchio di qualità ecologica specifico, ma è possibile solamente indicare che i criteri alla base di un certo marchio di qualità ecologica devono essere soddisfatti e che il marchio può essere utilizzato come una forma di prova di conformità.

In aggiunta a tale limite negli appalti pubblici possono essere utilizzati solo quei criteri indicati dal marchio Ecolabel UE che si riferiscono alle caratteristiche del prodotto/servizio o a processi produttivi, mentre non sono considerati legittimi i riferimenti a quelli relativi alla gestione generale dell'azienda. Nei bandi di appalto pubblico poi è possibile riferirsi unicamente ai marchi di qualità ecologica che soddisfino i requisiti delle etichette ambientali di tipo I o degli ecolabel che rispondono alla normativa ISO 14024, come per l'appunto il marchio Ecolabel UE, i cui criteri siano basati su prove scientifiche.

La facoltà di prendere in considerazione certificazione di prodotto ricade unicamente su quei marchi di qualità ecologica che sono adottati con la partecipazione di tutte le parti interessate, quali gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali e che si dimostrano essere accessibili senza alcuna discriminazione. A tal proposito nel "Green Public Procurement and the European

³³¹ Cfr. Commissione europea, *Acquistare verde! — Un manuale sugli appalti pubblici ecocompatibili*, Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2005.

³³² Cfr. Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, in G.U.C.E. L. 134 del 30.4.2004. Il considerando 29 della direttiva stabilisce che le amministrazioni pubbliche "possono utilizzare, ma non vi sono obbligate, le specifiche adeguate definite dall'ecoetichettatura, come l'ecoetichettatura europea, l'ecoetichettatura (multi) nazionale o qualsiasi altra ecoetichettatura, purché i requisiti per l'etichettatura siano elaborati ed adottati in base a informazioni scientifiche mediante un processo cui possano partecipare le parti interessate, quali gli organi governativi, i consumatori, i produttori, i distributori o le organizzazioni ambientali e purché l'etichettatura sia accessibile e disponibile per tutte le parti interessate". L'art. 23, comma 6, stabilisce poi che "le amministrazioni aggiudicatrici, quando prescrivono caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali possono utilizzare le specifiche dettagliate o, all'occorrenza, parti di queste, quali sono definite dalle ecoetichettature europee (multi) nazionali o da qualsiasi altra ecoetichettatura".

Ecolabel”³³³, che fa parte del Training Toolkit GPP, è stato inserito l’elenco delle etichette esistenti, le cui normative possono essere utilizzate come linee guida nel GPP. Tra queste, il marchio Ecolabel UE rende più facile l’attuazione della “politica degli appalti verdi”, poiché alle condizioni sopra indicate i committenti possono fare riferimento ai requisiti di base del marchio Ecolabel UE al fine di precisare le loro esigenze, facilitando in tal modo le autorità pubbliche ad acquistare verde.

Innanzitutto, le informazioni fornite dall’Ecolabel UE possono essere utilizzate come aiuto nella redazione delle specifiche tecniche per definire le caratteristiche delle forniture o dei servizi da acquistare. All’amministrazione appaltatrice non sono in tal modo richieste conoscenze specifiche poiché i criteri forniti dal marchio Ecolabel UE tengono già in considerazione i principali impatti ambientali di un prodotto, così come i miglioramenti tecnicamente possibili.

Nella fase di controllo della conformità a questi requisiti, poi, l’etichetta può essere accettata come prova di conformità alle specifiche tecniche. Infatti, sia per motivi di tempo che per competenze, i committenti pubblici spesso si trovano in difficoltà nel verificare che i prodotti realmente soddisfino i criteri ambientali che sono stati richiesti nelle gare d’appalto. Senonché, fintanto che i criteri ambientali fissati nel bando di gara sono gli stessi (o addirittura inferiori) rispetto a quelli indicati per il gruppo di prodotti all’interno dello schema di certificazione Ecolabel UE, semplicemente si potrà verificare la conformità degli stessi alle caratteristiche indicate nell’appalto.

Il marchio Ecolabel UE si dimostra essere utile anche per la valutazione delle offerte nella fase di aggiudicazione poiché possono venire fissati come parametri di riferimento gli stessi indicati nella certificazione europea in oggetto e assegnati punti di vantaggio ai soggetti economici che dimostrano che i loro prodotti possono addirittura avere prestazioni migliori rispetto a quelle indicate dai criteri di quel particolare gruppo di prodotti all’interno dell’Ecolabel UE.

Dall’altro lato, il sistema del marchio Ecolabel UE è pienamente compatibile con i principi del mercato interno dato che si basa sui concetti di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, permettendo in tal modo agli enti pubblici di rispettare la politica economica europea valida all’interno dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein).

³³³ Cfr. European Commission Green Public Procurement (GPP) Training Toolkit, *Green Public Procurement and the European Ecolabel*, European Commission, DG Environment-G2, B-1049, Bruxelles, 2008.

Ad agevolare l'uso della certificazione Ecolabel UE, infine, da non sottovalutare risulta il fatto che i prodotti e servizi marcati Ecolabel UE sono facilmente identificabili dato che essi sono presenti sull'E-catalogue aggiornato periodicamente. Tale elemento semplifica alle pubbliche amministrazioni la ricerca di quei prodotti e servizi da prendere come riferimento, oltre a garantire l'utilizzo di criteri che sono costantemente rivalutati alla luce delle nuove conoscenze tecniche.

Capitolo 3

IL MODELLO NORDICO DI CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

1. Altre certificazioni ambientali di tipo I presenti nel mercato europeo

Nei capitoli precedenti è stato messo in luce come nello scenario internazionale siano presenti innumerevoli marchi che certificano i prodotti come ambientalmente preferibili. Si è ampiamente visto come nonostante in via generale essi rispondano a caratteristiche più o meno simili, nello specifico le differenze sono molteplici, soprattutto se ci si pone nella prospettiva delle aziende produttrici che intendono certificare i loro prodotti in paesi diversi da quello di fabbricazione.

L'intento di questo capitolo è allora quello di analizzare cosa accade nel territorio europeo e quale sia il rapporto tra il marchio Ecolabel UE e le altre certificazioni ambientali di prodotto sviluppate a livello nazionale. Dopo una veloce analisi dei marchi europei più diffusi, si prenderà in esame in maniera più approfondita il marchio ecologico sviluppato dai Paesi scandinavi, The Nordic Swan, in quanto etichettatura utilizzata da più Paesi appartenenti all'Unione europea, con conseguente sovrapposizione dei due schemi di certificazione ambientale, quello europeo e quello dei Paesi del Nord Europa.

Si tenterà di operare un'analisi comparativa dei due marchi, così da poter individuare se le diverse normative risultano essere incompatibili tra loro o se invece in un futuro – più o meno prossimo - sarà possibile avvicinare le stesse in modo rendere più agevole ai produttori l'esportazione di merci e allo stesso tempo facilitare i consumatori nella scelta di prodotti ambientalmente preferibili.

La problematica alla base di tale comparazione sta nella consapevolezza a livello europeo che nonostante gli ingenti sforzi e i passi avanti compiuti nello sviluppo e diffusione dell'Ecolabel UE, questo risulta ancora assai arretrato e poco conosciuto rispetto agli altri ecolabel presenti nei singoli paesi dell'Europa.

Accanto all'Ecolabel UE, che come visto ha validità in tutti i Paesi dell'Unione europea, esistono innumerevoli marchi nazionali di certificazione di prodotto molto diffusi all'interno dei propri paesi di origine. Tra essi si annoverano il tedesco "Der Blaue Engel", il "Cigno Nero" o "The Nordic Swan" nei Paesi scandinavi e il "The Good Environmental Choice" valido solo per la Svezia, il marchio ecologico austriaco "Umweltzeichen", nei Paesi Bassi si trova poi il "Milieukeur", lo spagnolo "Aenor-Medio

Ambiente” e quello attivo solo nella regione della Catalogna denominato “Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental”, il marchio francese “NF Environment”, oltre alle etichette ecologiche presenti in Repubblica Ceca ed in Ungheria.

Tra questi, quelli che hanno una maggiore visibilità e notorietà sia a livello nazionale che internazionale possono essere facilmente individuati nel Der Blauer Engel e nel The Nordic Swan, i quali sono anche membri del Green Ecolabelling Network.

Il primo, in tedesco “Der Blauer Engel”³³⁴, è l’etichetta ecologica più antica del mondo, introdotta nel 1978 e ad oggi conta più di 11.000 beni certificabili e circa 90 categorie di prodotto³³⁵. Il simbolo usato, deriva dal logo della certificazione ambientale delle Nazioni Unite e fin da subito si è reso visibile in tutto il mondo tanto che, pur avendo come mercato di riferimento esclusivamente quello tedesco, la sua fama viene riconosciuta anche al di fuori di questo, ponendosi come punto di riferimento e modello per la creazione e lo sviluppo di altri schemi di certificazione ambientale nazionali.

Tale marchio è stato introdotto per orientare i consumatori all’interno di un mercato in cui stavano aumentando sempre più la presenza di input in chiave ecosostenibile. La certificazione tedesca fu, quindi, creata con l’intento di rendere più facilmente accessibili e affidabili le informazioni relative alla preferibilità ambientale di un prodotto rispetto ad un altro con caratteristiche simili, presente nello stesso mercato.

Dal 1978 il marchio ha subito innumerevoli modifiche, dimostrando di essere uno strumento flessibile ed adattandosi al meglio di fronte ai cambiamenti tecnologici avvenuti in maniere sempre più veloce. Questo strumento altresì sempre stato aperto al cambiamento, poiché ha favorito in ogni tempo l’incremento delle conoscenze scientifiche e accolto di buon grado le modifiche necessarie a rispondere alle varie esigenze che nel corso degli anni sono emerse all’interno dello scenario economico nazionale e mondiale. In tale ottica, sono stati continuamente programmati interventi per influenzare in meglio le prestazioni ambientali dei prodotti. Tale pratica che ha ad esempio condotto all’introduzione del divieto di utilizzo di sostanze pericolose, alla riduzione delle tasse e del peso fiscale su prodotti più eco-friendly e all’estensione della responsabilità del produttore nel caso di danni provocati all’ambiente³³⁶.

³³⁴ Conosciuto anche come “Blue Angel”.

³³⁵ Tutte le informazioni relative al “Der Blauer Engel” sono rinvenibili nel sito ufficiale del marchio, consultabile all’indirizzo <https://www.blauer-engel.de/en/our-label-environment>.

³³⁶ Da 4.000 prodotti circa che erano certificati negli anni Novanta si è passati a circa 12.000, con un aumento costante negli anni, salva l’eccezione del temporaneo declino alla fine del ’90. Cfr. R. WURZEL, A.

Il Blue Angel è una certificazione volontaria, basata sulla valutazione di terza parte e organizzata secondo le regole del diritto privato³³⁷. Le licenze vengono rilasciate dal “*German Institute for Quality Assurance and Labelling*” che sia avvale dell’operato del *RAL*³³⁸, il quale si occupa di svolgere i test sui prodotti e servizi che richiedono di essere ammessi alla certificazione ambientale, oltre a preparare e sottoscrivere i contratti una volta concessa l’autorizzazione all’utilizzo del marchio.

Un ruolo importante è anche svolto dalla *German Environmental Agency* (UBA) che ha il compito di individuare e dare suggerimenti alla *Environmental Label Jury*³³⁹, relativamente allo sviluppo di criteri per nuovi prodotti e servizi che vogliono essere inseriti all’interno dello schema di certificazione. Quest’ultima, oltre a decidere quali prodotti e servizi meritano di essere inglobati nell’etichetta ambientale tedesca, garantisce anche l’indipendenza del marchio di qualità ecologica Der Blauer Engel dall’influenza del settore industriale che potrebbe andare a condizionare determinate scelte.

Ufficialmente, il marchio Der Blauer Engel, appartiene al Ministero per l’Ambiente tedesco, il quale ha il compito di informare regolarmente il pubblico sulle decisioni prese dalla *Environmental Label Jury*.

Anche lo schema di certificazione ambientale della Germania utilizza il metodo LCA, pur tuttavia applicandolo in maniera semplificata, poiché si basa solo sulla valutazione di quelle caratteristiche ambientali di ogni gruppo di prodotto o servizio che possono essere definite “chiave”.

Per far sì che i requisiti tecnici dei beni certificabili siano sempre al passo con le innovazioni scientifiche ed aggiornati in base alle nuove scoperte, questi vengono rivisti ogni due-tre anni, pur essendo prevista la possibilità di una modifica anticipata degli stessi nel caso si verificassero particolari esigenze di tipo ecologico o sanitario o un

R. ZITO, A. J. JORDAN, *Environmental Governance in Europe: A Comparative Analysis of the Use of New Environmental Policy Instruments*, Edward Elgar Publishing, 2013, pp. 80-81.

³³⁷ V. *surpa*, p. 42.

³³⁸ Il *RAL*, *Reichs-Ausschuss für Lieferbedingungen*, è stato fondato nel 1925, ed il suo principale scopo è quello di elaborare norme e regolamenti, in modo indipendente e responsabile, al fine di chiarire ed uniformare le condizioni tecniche richieste per i prodotti. L’istituto, pertanto, vigila sulla qualità del prodotto e sulla correttezza del commercio, e allo stesso tempo garantisce, attraverso informazioni chiare nell’etichettatura e una marcatura affidabile dei beni e servizi, l’interesse dei consumatori. Il *RAL* è un’agenzia autonoma che si auto-finanzia attraverso i diritti che vengono richiesti a chi fa domanda per ottenere un ecolabel.

³³⁹ La *Environmental Label Jury* è composta da rappresentanti del settore industriale, dalle associazioni ambientali, dai sindacati, da rappresentanti delle confessioni e dalle pubbliche autorità e si riunisce due volte l’anno per stabilire quali nuovi prodotti certificare.

determinato gruppo di prodotti o servizi dimostri avere un potenziale di miglioramento ambientale più rapido rispetto a quello inizialmente individuato³⁴⁰.

In seguito al successo e al miglioramento del Blue Angel molte altre nazioni hanno preso ad esempio lo schema tedesco per sviluppare la propria certificazione ambientale. Grazie alla sua struttura, il modello tedesco, infatti, aveva dimostrato una grande capacità di porsi come valido strumento da inserire nella politica di tutela dell'ambiente, poiché da un lato incoraggiava i consumatori ad acquistare prodotti più sostenibili per l'ambiente e dall'altro utilizzava il potere di acquisto di questi ultimi per influenzare le strategie commerciali dei produttori³⁴¹.

A trarne maggiore spunto sono stati in particolare i Paesi nordici che, grazie alla strada aperta dal Der Blauer Engel, sono riusciti a introdurre nel mercato del Nord Europa un potente strumento di politica ambientale quale il The Nordic Swan.

Il regime del marchio ecologico dei Paesi scandinavi costituisce un sistema di certificazione di prodotto ben affermato da ormai molti anni ed in continuo miglioramento grazie alla grande attenzione che ogni anno gli viene dedicata da parte dei Governi nazionali che lo sponsorizzano. Lo sviluppo di tale etichetta coinvolge una regione geografica abbastanza ampia, essendo operativa nella maggior parte dei Paesi scandinavi³⁴². Tuttavia, molti Stati in cui il The Nordic Swan risulta attivo fanno anche parte anche dell'Unione europea, venendosi a creare in tal modo una sovrapposizione tra la certificazione dei soli Paesi scandinavi e quella valida nell'Unione europea.

La situazione sopra descritta rende interessante lo studio della certificazione ambientale The Nordic Swan perché il mercato del Nord Europa si dimostra essere un'area economica molto attiva e ben funzionante dove tale marchio di qualità ecologica è assai presente e conosciuto, risultando lo stesso una delle più conosciute eco-etichettate del mondo. Dall'altro lato, però, la ormai sempre più interazione con il mercato dell'Unione europea e conseguentemente con l'Ecolabel UE, hanno inevitabilmente messo a

³⁴⁰ Cfr. R. WURZEL, A. R. ZITO, A. J. JORDAN, *op. cit.*, pp. 80-83. Cfr. anche T. WARD, B. PHILLIPS, *Seafood Ecolabelling: Principles and Practice*, Hoboken, John Wiley & Sons, 2009, pp. 25-26; A. J. JORDAN, D. LIEFFERINK, *Environmental Policy in Europe: The Europeanization of National Environmental Policy*, United Kingdom, Taylor & Francis, 2004.

³⁴¹ Per una più approfondita analisi circa la certificazione ambientale tedesca "Der Blue Angel" v. ad es. E. MÜLLER, *Environmental labelling, innovation and the toolbox of environmental policy. Lessons learned from the german blue angel program*, Federation of German Consumer Organisations, Berlin, 2002.

³⁴² V. *infra*, p. 155 e ss.

confronto tali etichette e posto all'attenzione la problematica relativa all'esistenza di più certificazioni, ugualmente valide, su di uno stesso mercato.

Come meglio verrà messo in risalto nel prosieguo del lavoro, nonostante la stretta somiglianza tra le due certificazioni sia per gli obiettivi che si pongono sia da un punto di vista normativo, quello che emerge è una notevole divario tra il grande sviluppo ed utilizzo del The Nordic Swan rispetto all'Ecolabel UE.

Dopo un'analisi circa il mercato in cui opera la certificazione ambientale dei Paesi del Nord Europa e le sue principali caratteristiche, si tenterà di evidenziare quali sono i punti di contatto con la disciplina regolamentatrice dell'Ecolabel UE, al fine di individuare quali progressi potrebbero essere compiuti per un maggiore sviluppo della certificazione ambientale di prodotto sponsorizzata dall'Unione europea. L' "esperienza nordica" e le buone pratiche messe in essere da tali Paesi, infatti, potrebbero essere da esempio per tutti gli altri paesi, industrializzati e non.

2. Il "Nordic Model" e la "Nordic Co-operation"

Prima di procedere con l'analisi della certificazione ambientale appartenente ai Paesi del Nord Europa si pone necessario procedere con alcune precisazioni che permetteranno di meglio comprendere la portata di tale marchio ecologico all'interno del proprio mercato di riferimento.

Preme inizialmente porre all'attenzione del lettore come in questa tesi quando si fa riferimento ai Paesi del Nord Europa o Paesi nordici, si intendono quei paesi dell'Europa settentrionale, quali la Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia e Islanda, ai cui vanno aggiunte le regioni autonome della Groenlandia, delle Isole Aland e delle Isole Farao.

Da tenere in considerazione è poi la particolare configurazione di questo specifico mercato e la struttura e la politica ambientale sviluppata in questi Paesi a partire dalla creazione di tale certificazione fino ai giorni nostri.

Quando ci si riferisce all'economia e alle politiche messe in atto in questi Stati si è soliti parlare del c.d. "modello Nordico", poiché, pur con le dovute differenze che attengono a

molteplici aspetti, quanto messo in atto dai rispettivi governi tende a seguire uno schema pressoché uguale. Nonostante, infatti, ci siano delle disuguaglianze nell'economia e nella gestione degli affari pubblici, in particolar modo in riferimento all'Islanda che risulta essere il Paese più arretrato sia a livello governativo che economico rispetto agli altri³⁴³, è possibile affermare che molti sono i tratti comuni che fanno sì che si possa parlare di "Nordic Model".

Il modello unico di welfare dei Paesi nordici è basato su un'affinità culturale e su una gamma di valori condivisi, che vuole essere mantenuto e sviluppato. Da sempre, infatti, i Primi Ministri dei diversi Paesi nordici, hanno messo in pratica tale atteggiamento volto a preservare questa affinità e di valorizzarla ulteriormente all'interno dell'economia che non è più solo ed esclusivamente "interna", bensì ormai strettamente connessa a quella europea e più generalmente a quella mondiale. L'azione sinergica dei Governi dei Paesi nordici è principalmente incentrata su temi come il clima, l'ambiente e l'energia, oltre a prendere in considerazione importanti altri aspetti quali l'educazione, la ricerca, il welfare e la cultura. Nella pratica questo intento di collaborazione viene attuato grazie al lavoro svolto dal "Nordic Council" e dal "Nordic Council of Ministers", organi all'interno dei quali periodicamente si tengono incontri tra i parlamentari provenienti da tutta la regione del Nord Europa per discutere di come i loro Paesi possano meglio rispondere alle sfide poste dalla globalizzazione ed individuando i potenziali benefici che questa offre nello sviluppo della loro economia.

Nel "Nordic model", tradizionalmente, si individua quel modello in cui si rinviene un forte stato di welfare, basato sul principio universalistico, che concede diritti a tutti gli esseri umani per il semplice fatto di essere nati.

Il suddetto sistema prevede, pertanto, una forte protezione sociale in cui importante è l'aiuto che viene offerto alle famiglie e grande è la quantità di servizi che vengono messi a disposizione del pubblico, i quali sono principalmente finanziati tramite un sistema di tassazione molto elevato. Inoltre, tali Stati investono enormemente su programmi che permettano di controllare ed evitare l'evasione fiscale, così da poter utilizzare gli introiti fiscali per mettere in campo tutta una serie di politiche volte a favorire un'equa redistribuzione della ricchezza.

³⁴³ Cfr. NORDIC COUNCIL OF MINISTERS, *Nordic Sustainable Development Indicators 2014*, Copenhagen, Nordisk Ministerråd, 2014, pp. 4-7.

I Paesi che attuano il modello nordico sono poi anche caratterizzati da una notevole quota di lavoratori impiegati nel pubblico e dal considerevole potere decisionale dei sindacati, oltre che di cospicua influenza nella regolamentazione del mercato³⁴⁴.

L'enorme attenzione che in tali stati si ha per la protezione dei propri cittadini, che si esplica anche nelle materie di tutela dei bambini e della parte più debole della società, e nella valorizzazione dell'educazione, non impedisce l'investimento sul capitale umano, sulla ricerca e sullo sviluppo. Quella che si viene a creare è di conseguenza un'economia che si contraddistingue per la inclinazione alla protezione dei propri cittadini realizzata anche attraverso l'apertura al commercio e all'introduzione di nuove tecnologie, in particolar modo nel settore della green economy. Il risultato di una politica così orientata è la creazione di una società con un elevato reddito pro-capite, molti posti di lavoro, una eguale distribuzione del reddito e l'uguaglianza di tutti i soggetti³⁴⁵.

In generale, infatti, nei Paesi in cui è in atto un tale sistema di welfare, lo stato offre grande protezione ai suoi cittadini in quanto si prende cura degli stessi in ogni aspetto dell'economia e dell'assistenza sociale, garantendo tuttavia una dinamicità nel mercato sia dei prodotti che del lavoro, con una notevole apertura verso altri paesi.

Quanto fin qui descritto è però reso possibile soprattutto grazie alla forte fiducia che si riscontra nella società nei confronti dell'operato dell'apparato governativo. Tale atteggiamento positivo permette una più facile attuazione di politiche innovative sia sotto l'aspetto del commercio verso stati esteri sia per quel che riguarda l'introduzione e l'utilizzo di nuove tecnologie³⁴⁶.

Nel rispetto delle reciproche differenze e similitudini, per rafforzare il senso di comunità nordica e per istituzionalizzare la collaborazione politica ed economica tra i Paesi nordici, nel 1952 è stata formalizzata la "Nordic co-operation". Tale partnership è una delle più antiche a livello mondiale e tra quelle con maggiore respiro regionale, alla quale è affidato il compito di rendere più agevole ed invitante la vita e l'aspetto lavorativo dei suoi cittadini. Questo favorisce gli affari nella regione nordica e al

³⁴⁴ Sul tema si vedano N. BRANDAL, Ø. BRATBERG, D. E. THORSEN, *The Nordic Model of Social Democracy*, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2013.

³⁴⁵ Cfr. A. KARSTEN, T. M. ANDERSEN, R. ASPLUND, E. BARTH, *The Nordic model – challenged but capable of reform*, Nordic Council of Ministers, Nordic Council of Ministers, Tarmo Valkonen, Vesa Vihriälä, 2014, pp. 19-20.

³⁴⁶ Cfr. J. M. SKJELVIK, A. BRUVOLL, K. IBENHOLT, *Greening the economy: Nordic experiences and challenges*, Copenhagen, Nordic Council of Ministers, 2011, p. 27.

contempo contribuisce a rafforzare la competitività dei Paesi del Nord Europa nel panorama internazionale.

In aggiunta a ciò, attraverso la c.d. *Nordic Environmental Co-operation*, i Paesi in questione hanno incrementato la loro collaborazione in relazione alla tutela ambientale, prevedendo azioni concrete sia all'interno della regione di appartenenza sia nelle aree adiacenti, come ad esempio la regione Artica e la Russia. Non va poi dimenticata l'interazione che i Paesi del Nord Europa hanno con l'Unione europea e del loro operato nei confronti dei Paesi in via di sviluppo.

La tradizione di questi Paesi nella tutela della natura ha fatto sì che la politica relativa alla salvaguardia dell'ambiente risulti molto sviluppata e all'avanguardia. Essa, infatti, non si limita unicamente a porre in essere singole politiche ambientali ma prevede un'azione sinergica tra tutti gli Stati associati anche in questo particolare e delicato ambito. Conseguentemente, la politica comune opera in maniera intensa e costante nelle aree di protezione e conservazione del suolo e dell'aria, della preservazione della biodiversità e della promozione del consumo e della produzione sostenibile³⁴⁷.

2.1. La politica ambientale dei Paesi nordici

Le innumerevoli dichiarazioni d'intenti e l'atteggiamento posto in essere dai governi dei Paesi del Nord Europa hanno evidenziato le c.d. "buone pratiche" messe in essere nel corso degli anni da tali governi. Ad oggi, tuttavia, non si rinvergono studi che possano indicare in maniera scientifica in che misura il modello nordico abbia effettivamente influenzato le politiche ambientali messe in atto nei paesi di riferimento o se al contrario l'interesse dell'Organo sovrastatale per la politica ambientale sia solo uno dei tanti ambiti in cui si è deciso di operare di comune accordo. Quello che però può essere sicuramente affermato è come la cooperazione tra i Paesi della regione del Nord Europa abbia favorito l'ideazione e la messa in pratica di una politica volta alla tutela dell'ambiente di ampio respiro e non invece riguardante un singolo stato e/o una problematica contingente.

³⁴⁷ Cfr. NORDIC COUNCIL OF MINISTERS, *Nordic Co-operation*, Copenhagen, Nordic Council of Ministers, 2011, p. 11.

Ad aiutare il grande sviluppo delle politiche riguardanti la protezione della natura è stata poi la conformazione stessa dei territori scandinavi, costituiti da grandi distese, spesso disabitate. L'intento è sempre stato quello di mantenere incontaminati tali spazi, soprattutto in seguito al maggior sfruttamento del suolo dovuto all'aumento dell'industrializzazione, conseguenza anche della globalizzazione. Al di là della stretta realizzazione delle politiche ambientali, gli scandinavi hanno anche adottato da tempo uno stile di vita molto sano, ponendo in essere piccole buone pratiche, come ad esempio quella di spostarsi in bicicletta, di avere grande attenzione allo smistamento e riciclaggio dei rifiuti, utilizzare costruzioni ecologiche ed energie rinnovabili. Ciò deriva dall'amore degli abitanti di tali terre per la natura, dimostrato anche dalla legge chiamata "Allemansrätten" (che letteralmente significa "diritto d'accesso alla natura"), la quale permette ad ogni cittadino di accedere ai fondi – anche privati - ed usufruire dei suoi spazi e dei suoi frutti³⁴⁸.

Prendendo in esame quanto avvenuto nel Nord Europa nel corso degli ultimi quaranta anni, ci si avvede immediatamente come i Paesi nordici abbiano raggiunto risultati significativi, grazie anche al lavoro sinergico volto a tutelare l'ambiente. L'intento comune di tali Stati è sempre stato quello di coniugare lo sviluppo ecosostenibile della società alla crescita economica e al benessere della stessa, attuando così un'ambiziosa politica ambientale che contribuisca a migliorare non solo lo stato della natura nella regione nordica ma anche il livello di vita delle rispettive popolazioni. La necessità di uno sviluppo della società in un'ottica di sostenibilità è fortemente sentito, tanto da portare all'adozione della "Declaration on a Sustainable Nordic Region" nel novembre del 1998 da parte dei Primi Ministri dei paesi nordici, nella quale si dichiara: *"Noi, i Primi Ministri di Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia, il Prefetto delle Isole Faroe, il Prefetto della Groenlandia e del Prefetto delle isole Åland, in accordo sul fatto che la promozione dello sviluppo sostenibile è una delle sfide chiave del 21° secolo, e di essere pienamente consapevoli dell'importanza del nuovo Trattato di Amsterdam; delle conclusioni raggiunte nel corso della riunione del Consiglio europeo di Cardiff del 1998*

³⁴⁸ Ai fini del presente lavoro basti dire che secondo tale principio la collettività ha il diritto di accedere ai fondi privati per passeggiare, raccogliere frutti o fiori selvatici e soggiornare in tenda per un periodo limitato con l'unica condizione di non cagionare danni materiali al fondo né violare la sfera personale del proprietario. Questa prospettiva è del tutto rovesciata rispetto a quella di civil law e di common law, dal momento che il potere di esclusione dei terzi può avvenire solo nel caso in cui questi ledono un interesse concreto. Per una più approfondita analisi sul punto cfr. F. VALGUARNERA, *Accesso alla natura tra ideologia e diritto*, Torino, Giappichelli Editore, 2014.

sullo sviluppo sostenibile dell'Unione europea; del lavoro svolto in connessione con la dimensione settentrionale della politica dell'UE; di un'Agenda 21 per la regione del Mar Baltico (Baltic 21); delle attività dei AEPS (ora il Consiglio artico); della dichiarazione del Barents Euro-Arctic Council e della cooperazione emersa dalla nostra dichiarazione congiunta rilasciata a Bergen sulla fornitura di energia sostenibile nei paesi che si affacciano sul Mar Baltico, concordano sul fatto che i seguenti obiettivi dovrebbero servire da base per lo sviluppo di una regione nordica sostenibile e lo sviluppo sostenibile nelle nostre immediate vicinanze: 1. Alle generazioni presenti e future deve essere assicurata un'esistenza sicura e una vita sana. 2. Una società sostenibile deve essere basata sulla democrazia, sulla trasparenza e sulla partecipazione alla cooperazione locale, regionale e nazionale. 3. La biodiversità e la produttività degli ecosistemi devono essere preservati. 4. Le emissioni e gli scarichi di sostanze inquinanti nell'aria, nel suolo e nell'acqua non devono superare la capacità di auto-regolazione dell'ambiente naturale, cioè i livelli di carico critico sugli ecosistemi. 5. Le risorse naturali rinnovabili devono essere utilizzate e protette efficientemente tenendo conto della loro capacità di rinnovarsi, cioè l'utilizzazione delle risorse naturali rinnovabili non deve superare il loro tasso di rigenerazione a lungo termine. 6. Le risorse naturali non rinnovabili devono essere utilizzate in modo tale che siano tutelati i cicli naturali e che le alternative rinnovabili siano sviluppate e supportate. 7. Sforzi devono essere compiuti per promuovere e mantenere un elevato livello di consapevolezza pubblica della misura e dei processi necessari per conseguire uno sviluppo sostenibile. 8. Costanti sforzi dovrebbero essere fatti per promuovere il principio di sviluppo sostenibile. 9. Deve essere sottolineato il ruolo dei popoli indigeni nel determinare lo sviluppo sostenibile. 10. Nel corso del tempo, sforzi dovrebbero essere fatti per vietare l'uso di sostanze xenobiotiche e sostanze nocive per le persone e la natura. 11. Dovrebbero essere adottati i necessari approcci innovativi per incoraggiare l'utilizzo più efficiente di energia e delle risorse naturali. Rispetto a tali obiettivi, con la presente Commissione, il Consiglio nordico dei ministri elabora una strategia intersettoriale per lo sviluppo sostenibile nella regione nordica e delle aree adiacenti. La strategia dovrebbe concentrarsi su aree di interesse comune per i Paesi nordici, dove questi ultimi sono particolarmente attrezzati per contribuire allo sviluppo sostenibile e in cui la cooperazione nordica crea uno speciale valore aggiunto. L'incarico dovrebbe essere completato entro il 2000"³⁴⁹.

³⁴⁹ [Traduzione mia] Cfr.: "We, the Prime Ministers of Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden, the Prefect of the Faroe Islands, the Prefect of Greenland and the Prefect of the Åland

I dati dimostrano come questi Stati siano riusciti a conseguire riduzioni significative delle principali fonti inquinanti oltre a stabilire netti miglioramenti della qualità ambientale locale e regionale, nonostante abbiano mantenuto un tasso di crescita economica al pari di altri paesi.

Dopo un inizio in cui furono impiegati principalmente strumenti di “command and control”, a partire dagli anni '80 del secolo scorso, oltre a mettere in essere tali pratiche in maniera più flessibile, si è optato al contempo sia per l'uso di politiche economiche, quali ad esempio tasse sulle fonti inquinanti o l'*emission trading*, sia per un incremento significativo delle attività d'informazione ai consumatori e produttori, dalla sponsorizzazione delle eco-etichette e dei c.d. appalti verdi.

Era stato notato come lo strumento economico non sempre riusciva a coprire in maniera sufficiente o, a maggior ragione, risolvere tutte le problematiche ambientali e ad incentivare significativamente comportamenti ecosostenibili. Al contrario, spesso sono risultati necessari l'utilizzo di altri mezzi per far fruttare al massimo gli sforzi messi in atto in campo ambientale, strumenti che sono stati principalmente individuati negli

Islands, in agreement that the promotion of sustainable development is one of the key challenges of the 21 st century, and being fully aware of the importance of the new Treaty of Amsterdam; of the conclusions reached at the meeting of the European Council in Cardiff in 1998 on the sustainable development of the European Union; of the work undertaken in connection with the Northern Dimension of eu policy; of an Agenda 21 for the Baltic Sea region, (Baltic 21); of the activities of the aeps (now the Arctic Council); of the Barents Euro-Arctic Council declaration; and of cooperation resulting from our joint declaration issued in Bergen on sustainable energy supply in the countries bordering the Baltic Sea, agree that the following objectives should serve as a basis for the development of a sustainable Nordic region and sustainable development in our immediate vicinity: 1. Present and future generations must be assured a secure existence and a healthy life. 2. A sustainable society must be based on democracy, openness and participation in local, regional and national cooperation. 3. Biodiversity and the productivity of ecosystems must be preserved. 4. Emissions and discharges of pollutants into air, soil and water must not exceed the self-regulating capability of the natural environment, i.e. critical load levels on ecosystems. 5. Renewable natural resources must be utilised and protected efficiently within their capacity to renew themselves, i.e. the utilisation of renewable natural resources must not exceed their rate of regeneration in the long term. 6. Non-renewable natural resources must be utilised in such a way that natural ecocycles are safeguarded and renewable alternatives are developed and supported. 7. Efforts must be made to promote and maintain a high level of public awareness of the measures and processes necessary to achieve sustainable development. 8. Continued efforts should be made to mainstream the principle of sustainable development. 9. The role of indigenous peoples in bringing about sustainable development must be emphasised. 10. Over time, efforts should be made to ban the use of xenobiotic substances and substances harmful to people and nature. 11. The necessary innovative approaches should be adopted to encourage more efficient energy and natural resource utilisation. In pursuance of these objectives, we hereby commission the Nordic Council of Ministers to draw up an intersectoral strategy for sustainable development in the Nordic region and the Adjacent Areas. The strategy should focus on areas of common interest to the Nordic countries, where the latter are especially equipped to contribute to sustainable development, and where Nordic cooperation creates special added value. The assignment should be completed by 2000". Cfr. Declaration on a Sustainable Nordic Region, adottata dai Primi Ministri della Danimarca, Finlandia, Svezia e Norvegia il 9 novembre 1998.

accordi volontari e nelle eco-etichette. Più specificamente, queste ultime si dimostrano essere particolarmente efficaci poiché contribuiscono facilmente ad aumentare la consapevolezza dei consumatori e dei produttori circa i comportamenti che possono tenere per favorire uno sviluppo ecosostenibile dell'intero Pianeta.

Con la crisi economica iniziata nel 2008, poi, il focus sullo sviluppo sostenibile e sulla necessità di mettere in pratica comportamenti che implicino un oggettivo risparmio di risorse è aumentato in maniera esponenziale, tanto da incentivare la ricerca e gli investimenti per la creazione di una società più ecosostenibile³⁵⁰.

Attualmente tali Paesi stanno lavorando energicamente per aumentare l'efficienza delle risorse, delle tecnologie verdi e ambientali, sia a livello di singoli stati che tramite l'attuazione del piano d'azione per l'eco-innovazione europeo (EcoAP)³⁵¹, oltre che ponendo grande impegno nella sponsorizzazione dell'uso più proficuo delle risorse e delle tecnologie ecocompatibili già presenti sul mercato.

L'idea alla base dello sviluppo sostenibile nei Paesi nordici risulta essere quella di un intervento a 360°, il quale richiede che tutti i settori della società siano coinvolti e prendano in considerazione il problema della salvaguardia dell'ambiente naturale.

L'intento è, infatti, sia quello di mitigare i cambiamenti climatici, attraverso la promozione delle fonti energetiche locali e rinnovabili, la riduzione della dipendenza dalle importazioni e il miglioramento della sicurezza energetica, sia quello di aumentare la consapevolezza dei cittadini circa le questioni ambientali anche per il tramite di iniziative locali volte a promuovere un consumo sostenibile, come quelle lanciate dalle aziende municipalizzate, ampiamente presenti su questi territori. Ad esempio vengono dati incentivi per l'uso di energie pulite, mentre sono scoraggiati gli usi di combustibili fossili e gasolio attraverso l'introduzione di tasse. Altre pratiche sono volte invece a favorire la ricerca volta all'individuazione di nuovi mezzi produttivi che possano dimostrarsi più eco-friendly³⁵². Le aziende municipalizzate hanno messo a punto azioni con il fine di a promuovere la partecipazione dei cittadini alla definizione ed attuazione

³⁵⁰ Cfr. J. M. SKJELVIK, A. BRUVOLL, K. IBENHOLT, *op. cit.*, pp. 23-24.

³⁵¹ Il Piano di azione per l'eco-innovazione (ECOAP), è stato adottato dalla Commissione Europea nel dicembre 2011 e si basa sull'esperienza maturata fino a quel momento, relativa in particolare alla promozione dello sviluppo e dell'adozione dell'eco-innovazione in tutta Europa. Cfr Comunicazione della Commissione del 15 dicembre 2011, "Innovazione per un futuro sostenibile - Piano d'azione per l'ecoinnovazione (Eco-AP)", COM(2011) 899 def.

³⁵² Cfr. F. WEAVER, *Nordic action on climate change*, Copenhagen, Nordisk Ministerråd, 2014, pp. 6-8.

della politica di sviluppo sostenibile e assicurare l'integrazione dei problemi di sostenibilità ambientale con i processi di pianificazione locale³⁵³.

È però da aggiungere come, inevitabilmente, lo sviluppo della politica ambientale sia influenzato sempre più da quanto deciso a livello europeo, data l'appartenenza di alcuni Paesi della regione nordica all'Unione europea, e più in generale di come i rapporti con gli altri paesi comportino di relazionarsi e adeguarsi a quanto accade a livello internazionale. Oggi giorno, infatti, i paesi di tutto il mondo sono strettamente legati da rapporti commerciali che incidono sullo sviluppo delle strategie relative alla salvaguardia del clima e della società, senza poi contare che, come visto, le pratiche messe in atto dai Paesi scandinavi hanno una forte incidenza anche nei paesi limitrofi³⁵⁴.

3. Gli Ecolabel nei Paesi nordici.

Le politiche poste in essere dai Governi scandinavi al fine di sviluppare uno stile di vita sostenibile, hanno inciso anche e soprattutto sui prezzi delle merci, sulla comunicazione al pubblico e sull'incentivo all'utilizzo di etichette ecologiche che dessero informazioni accurate sulle qualità ambientali di servizi e prodotti.

In tal modo, da un lato le imprese sono state incoraggiate ad effettuare investimenti che comportassero la riduzione dell'impatto ambientale della produzione e dall'altro lato i consumatori sono stati incentivati a compiere acquisti verdi, sia per la quantità di beni presenti sul mercato che per la qualità, pur mantenendo un prezzo contenuto.

Perché tutto ciò possa avere un effettivo riscontro nella realtà, è tuttavia importante che le pratiche poste in essere siano supportate da una copiosa campagna informativa circa la promozione del consumo sostenibile, soprattutto attraverso l'utilizzo delle etichette ecologiche³⁵⁵.

³⁵³ Cfr. NORDIC COUNCIL OF MINISTERS, *Sustainable Development - New Bearings for the Nordic Countries*, Revised edition with goals and measures for 2005–2008, Copenhagen, Nordic Council of Ministers, 2004, p. 69.

³⁵⁴ Cfr. *ivi*, p. 13.

³⁵⁵ Cfr. NORDIC COUNCIL OF MINISTERS, *Nordic Environmental Action Plan 2013–2018*, Copenhagen, Nordic Council of Ministers, 2013, p. 11.

Nei Paesi nordici sono presenti una molteplicità di etichette ecosostenibili, a partire da quelle nazionali, quelle di settore e l'Ecolabel UE, anche se il The Nordic Swan è sicuramente quello più diffuso e con maggiore seguito in tutti i Paesi del Nord Europa³⁵⁶. Importanti studi hanno rilevato come il potenziale dei sistemi di certificazione ecologica è stato notevolmente implementato in tutta la regione del Nord Europa, in quanto lo strumento del marchio di qualità ecologica si è dimostrato essere una pratica politica molto ben sviluppata e consolidata all'interno del mercato, soprattutto in riferimento all'eco-etichette Ecolabel UE e al The Nordic Ecolabel³⁵⁷.

3.1. The Nordic Ecolabel

Il marchio di qualità ecologica ufficiale presente nel mercato dei Paesi del Nord Europa viene denominato "The Nordic Ecolabel" e nasce come un tentativo di armonizzare alcune delle certificazioni ecologiche già presenti in quest'area geografica. Oltre alla denominazione ufficiale, nella letteratura è facile trovarlo menzionato anche come "Swan Ecolabel" o più comunemente, attraverso la combinazione dei due termini, "The Nordic Swan"³⁵⁸.

L'etichetta ecologica dei Paesi nordici rientra tra le certificazioni di tipo I e segue gli standard indicati dalla norma ISO 14024. Essa si pone come strumento volontario in cui la regola di base è che i requisiti imposti devono essere almeno altrettanto rigorosi rispetto a quelli statuiti come obbligatori dalle autorità e applicabili allo stesso prodotto cui ci si riferisce.

Il Cigno Nordico è stato creato nel 1989 dal Nordic Council of Ministers, un organo multinazionale del quale fanno parte Svezia, Norvegia, Finlandia, Islanda e Danimarca³⁵⁹,

³⁵⁶ Ad esempio in Finlandia, Svezia e Danimarca possono essere rinvenuti sul mercato prodotti etichettati con il The Nordic Ecolabel, l'Ecolabel UE, EU Organic, il Fairtrade e l'FSC. In Finlandia vi sono anche l'EKO Energia, il Green Office e l'Organic Production, mentre in Danimarca è possibile trovare l'Ø-mærket, il Demeter, il Green Key e l'Energy Saving. Inoltre, in tempi recenti stanno aumentando notevolmente le certificazioni relative ai prodotti alimentari biologici. Cfr. R. FISCHER-BOGASON, B. BAUER, *Voluntary Agreements and Environmental Labelling in the Nordic Countries*, Copenhagen, Nordic Council of Ministers, 2011, p. 26 e 51.

³⁵⁷ Ciò è quanto emerge dall'analisi dell'incidenza degli accordi volontari e delle eco etichette nella politica ambientale operata dai Paesi del Nord Europa compiuta in R. FISCHER-BOGASON, B. BAUER, *ibid.*

³⁵⁸ Nelle traduzioni italiane si rinviene anche la denominazione di "Cigno Nordico".

³⁵⁹ Il Nordic Council of Ministers (o Consiglio nordico dei ministri) è stata fondato nel 1971 e, nonostante il nome, esso consiste di diversi consigli individuali dei Ministri. I ministri nordici di specifici settori si incontrano nel loro rispettivo Consiglio dei ministri all'incirca due volte l'anno.

con l'intento di aiutare i consumatori ad acquistare prodotti e servizi che risultassero "environmentally friendly"³⁶⁰.

L'obiettivo del Consiglio Nordico dei Ministri, infatti, era quello di stabilire un marchio ecologico unitario per prodotti e servizi dei Paesi del Nord Europa che contribuisse a sviluppare un consumo sostenibile tangibile e con risultati a breve termine³⁶¹.

Tale esigenza era venuta alla luce a partire dagli anni '80, quando grazie al report dell'Organizzazione delle Nazioni Unite denominato "*Our Common Future*" si dimostrava come la questione ambientale fosse così importante da non poter essere lasciata sola a sé stessa, ma era necessario che i governi di tutto il mondo istituissero una forte guida che indirizzasse i comportamenti della società intera.

In seguito a ciò i Paesi nordici istituirono il The Nordic Ecolabel, che dopo un avvio piuttosto lento, ad oggi risulta essere una delle etichette ecologiche con più successo sia a livello europeo che su un piano internazionale. A tal proposito, un recente sondaggio ha messo in evidenza come nei Paesi nordici il 94% degli intervistati è in grado di riconoscere questo marchio come un ecolabel³⁶².

Il logo è stato progettato dall'artista finlandese Kyösti Varis a partire dal simbolo del Consiglio dei Ministri del Nord, che egli stesso aveva ideato quattro anni prima, nel 1985. L'immagine rappresenta un cigno con otto aculei, che stanno a rappresentare gli Stati membri e i tre territori autonomi³⁶³. Tuttavia, i quattro aculei del logo dell'ecolabel The Nordic Swan, originariamente volevano raffigurare i quattro paesi, quali la Svezia, la Norvegia, la Finlandia e l'Islanda, che sin dall'inizio hanno sposato tale causa, mentre la Danimarca, che ha aderito solo nel 1992, non è ritratta.

Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia sono stati i membri del Consiglio Nordico dei Ministri a partire dal 1971. Successivamente anche la Groenlandia, le Isole Faroe e Åland hanno anche avuto lo stesso peso rappresentativo degli altri Paesi membri. Per un maggiore approfondimento v. <http://www.norden.org/en/nordic-council-of-ministers/council-of-ministers>.

³⁶⁰ Nel sito ufficiale del Cigno Nordico, si dichiara che "la missione del Nordic Swan Ecolabel è quella di contribuire ad un consumo sostenibile. Attraverso la scelta di prodotti e servizi con il marchio Nordic Swan, i consumatori possono attivamente concorrere al raggiungimento dell'obiettivo finale di realizzare una società sostenibile. Attraverso il nostro Nordic Ecolabel, vogliamo anche incoraggiare i produttori a sviluppare prodotti e servizi ecocompatibili e contribuire a raggiungere l'obiettivo di una produzione sostenibile". [Traduzione mia]. La versione originale è consultabile al sito <http://www.nordic-ecolabel.org/about/the-mission/>.

³⁶¹ Cfr. C. R. RICH, J. K. SINGLETON, S. S. WADHWA, *Sustainability for Healthcare Management: A Leadership Imperative*, London, Routledge, 2013, p. 121.

³⁶² Sondaggio pubblicato nel gennaio 2015 da YouGov, riportato in *Nordic Ecolabelling, Annual Report 2014, 25 maggio 2015*, p. 13, consultabile al sito http://issuu.com/svanen123/docs/nordic_ecolabelling_annual_report.

³⁶³ V. *supra*, p. 146.

La principale caratteristica del sistema di qualità ecologica dei Paesi nordici può essere riassunta nell'aver sviluppato criteri di qualità molto rigidi che vengono continuamente rivisitati e migliorati.

A garantire che i criteri siano rispettati dai produttori di beni o dai fornitori di servizi è posto un organismo di terza parte, che in tal modo assicura anche l'applicazione imparziale della certificazione.

Il compito affidato alla certificazione è quello di classificare i beni e servizi in base al loro impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita, che va, come già analizzato, dalla scelta della materia prima fino allo smaltimento dei rifiuti. Il marchio richiede, infatti, che i produttori e i fornitori aderiscano a severe linee guida, sia di tipo ambientale che sanitario, da applicarsi a partire sin dal momento in cui tali soggetti si trovano a selezionare e predisporre gli elementi e le sostanze necessarie per la produzione, fino alla fase di realizzazione del bene e all'eliminazione degli scarti derivanti dalla fabbricazione.

Il risultato finale è quindi quello di garantire che i prodotti che vantano il The Nordic Eoclabel siano beni e servizi che durante tutta la loro vita hanno una ridotta emissione di anidride carbonica e assicurino meno sprechi di materie prime e più possibilità di essere riciclati una volta terminata la loro vita.

La certificazione di prodotto attiva nel Nord Europa è un marchio di qualità ecologica definito globale in quanto nello sviluppare i criteri viene preso in considerazione l'intero ciclo di vita del prodotto, oltre a tutti i suoi problemi ambientali correlati. Considerazioni di carattere climatico risultano quindi essere un elemento chiave nella valutazione dell'impatto sull'ecosistema del prodotto o del servizio preso in esame. È di facile intuizione comprendere che più importante viene ritenuta la questione climatica per un determinato gruppo di prodotti, più severi e più ampi saranno i requisiti applicati per gli stessi.

In alcuni casi si possono non di meno ritrovare criteri che contengono requisiti direttamente connessi al clima, come ad esempio quelli relativi all'uso di combustibili fossili o al consumo di energia in fase di produzione. Al contrario, per alcuni prodotti, i criteri fanno riferimento a parametri che di primo acchito possono sembrare poco attinenti al problema climatico, come nel caso dei pneumatici per veicoli, dove il requisito che viene preso in considerazione è la bassa resistenza al rotolamento e non ad esempio la questione dello smaltimento degli stessi. Nel caso di specie, tuttavia, il

soddisfacimento di tale requisito comporta una serie notevole di ulteriori vantaggi per l'ambiente, poiché il ridotto attrito del pneumatico sul manto stradale porta ad un minor consumo di carburante, che conseguentemente a sua volta riduce l'impatto sul clima.

Ad oggi sono stati sviluppati i criteri per 64 gruppi di prodotti e per il futuro sono previsti l'inserimento di altri beni, così da permettere ad un numero sempre maggiore di aziende di poter richiedere la licenza del The Nordic Swan.

I gruppi di prodotti possono essere sostanzialmente divisi in tre categorie principali, quali generi alimentari e prodotti per la vita di tutti i giorni; prodotti relativi ai materiali da costruzione, ai veicoli e all'energia; e prodotti ad uso professionale. Nella pratica però, la suddetta classificazione non risulta essere molto attuale dato che la linea di separazione che divide le tre specie è molto labile e di difficile individuazione³⁶⁴.

Lo sviluppo di questa certificazione ha fatto sì che tra i prodotti che attualmente possono essere certificabili si inseriscono addirittura alcuni tipi di combustibili. I carburanti etichettabili con il Cigno Nordico devono soddisfare durante tutta la filiera i requisiti ambientali prescritti, come la rinnovabilità e a condizione di rappresentare una valida alternativa ai combustibili fossili. Esempi si rinvengono nell'etanolo, nel biodiesel, nel biogas e nelle varie miscele derivanti dalla combinazione di tali sostanze³⁶⁵.

Ogni Paese appartenente allo schema di certificazione del Nord Europa è dotato di un organismo nazionale, il quale ha la responsabilità di sviluppare e revisionare i criteri, effettuare controlli, concedere le licenze ed intraprendere campagne di marketing³⁶⁶. Al tavolo dei soggetti interessati siedono anche rappresentanze delle organizzazioni ambientaliste, degli industriali, dei lavoratori e consumatori così da rendere il processo di sviluppo e incrementazione dell'etichetta ecologica nordica il più partecipato possibile, così da creare un sistema condiviso da tutta la società. A questi si aggiungono anche alcuni rappresentanti del Global Ecolabelling Network (GEN), i quali hanno il compito di garantire la coordinazione del The Nordic Swan con le altre certificazioni presenti a livello mondiale.

In Danimarca il marchio di qualità ecologica è gestito dal Danish Standards Foundation, in Svezia dal Ecolabelling Sweden AB, in Finlandia dal Finnish Standards, in Norvegia

³⁶⁴ Tale classificazione è stata operata dal Nordic Coordinator, B.-E. LÖNN, nella "personal communication" del 16 settembre 2009.

³⁶⁵ Per maggiori approfondimenti sul punto v. Nordic Ecolabelling, *Swan-labelling of Fuels*, Version 1.0, 25 June 2008 - 30 June 2010, 25 giugno 2008.

³⁶⁶ V. *infra*, p. 185

dalla Fondazione per l'etichettatura ecologica e in Islanda dal The Environment Agency, che opera sotto la direzione del Ministero per l'Ambiente.

La certificazione ambientale The Nordic Swan è quindi uno strumento che viene affidato alle aziende per poter valorizzare al meglio i propri prodotti o servizi. Allo stesso tempo questa certificazione ha lo scopo di aiutare i consumatori nella campagna di riduzione dell'impatto dell'uomo sull'ambiente in maniera semplice ed efficace, attraverso semplici pratiche da compiere di tutti i giorni.

Lo sviluppo e la diffusione di tale etichetta fa ben sperare circa la sua utilità ambientale, anche se spesso appare difficile comprendere l'effettivo beneficio che gli schemi di certificazione hanno sulla natura, dato che i risultati possono essere osservati durante un arco di tempo notevole ed essere influenzati da una moltitudine di altri fattori che risultano assai difficili da individuare. Inoltre, il più delle volte i marchi di qualità ecologica sono utilizzati in sinergia con altri strumenti politici³⁶⁷, pratica che però non sempre è attuata in maniera volontaria, ma semplicemente rileva solo dopo un'analisi svolta a posteriori.

In riferimento a ciò, basti ad esempio pensare al grande potenziale che esiste nell'utilizzare i criteri individuati dai marchi di qualità ecologica per i vari gruppi di prodotto nelle gare di appalto indette dalle pubbliche amministrazioni. Oltre alla circostanza che il settore pubblico debba svolgere un ruolo trainante nell'innovazione e nello sviluppo di tecnologie verdi, richiedere che i prodotti acquistati tramite gara pubblica abbiano determinate caratteristiche "eco-friendly" risulta essere un importante incentivo per le aziende a richiedere che i propri prodotti o servizi siano certificati come ambientalmente preferibili da etichette ecologiche che hanno grande notorietà all'interno del mercato³⁶⁸.

Parimenti, anche l'integrazione del The Nordic Ecolabel con l'Ecolabel UE e con la direttiva europea sull'Ecodesign³⁶⁹ risulta essere un valido strumento per aumentare gli effetti benefici sull'ambiente dei marchi di qualità ecologica.

³⁶⁷ Si pensi ad esempio agli accordi volontari.

³⁶⁸ Cfr. NORDIC COUNCIL OF MINISTERS, *Nordic Environmental Action Plan 2013-2018*, cit., p. 11.

³⁶⁹ Per quel che riguarda l'integrazione con l'Ecolabel UE v. *infra*.. Sul rapporto e la collaborazione tra il Cigno Nordico e la direttiva europea sull'Ecodesign (2005/32/CE) e come successivamente modificata dalla direttiva 2009/125/CE, cfr. R. FISCHER-BOGASON, *op. cit.*, p. 32. L'autore rileva come la direttiva europea, che ha come scopo quello di prendere in considerazione aspetti ambientali e di LCA già dalle prime fasi di sviluppo del prodotto, potrebbe essere meglio sfruttata dai Paesi nordici poiché questi dovrebbero svolgere un ruolo più attivo nel momento in cui vengono programmati e posti in essere sviluppi delle differenti fasi del processo indicate della direttiva

3.2. L'investimento dei Paesi scandinavi nella certificazione ambientale del The Nordic Ecolabel

Alla base del pensiero che anima la volontà di incrementare in maniera sempre maggiore l'etichetta ecologica del Cigno Nordico, vi è la convinzione che risolvere i problemi che vanno a deteriorare l'ambiente naturale non è altro che l'altra faccia della medaglia dell'intento di voler garantire la crescita economica³⁷⁰.

Di conseguenza, tutta la politica del The Nordic Ecolabel si pone come strumento per aiutare i governi dei paesi dell'area geografica del nord Europa a dirigere la propria legislazione secondo quanto indicato dai principi che regolano la teoria dello sviluppo sostenibile.

Nel 2014, l'organizzazione della certificazione ecologica di prodotto dei Paesi scandinavi ha individuato delle "parole chiave" che spiegano il modo di lavorare e i valori fondamentali che vengono perseguiti al suo interno.

Il primo aggettivo con cui il Cigno Nordico si autodefinisce è "affidabilità", in quanto ecolabel ufficiale dei Paesi del Nord e gestito da una terza parte indipendente. Questa opera sulla base di valutazioni olistiche e con una prospettiva al ciclo di vita, utilizzando ad ogni livello del processo di valutazione un elevato grado di conoscenza, attraverso un metodo meticoloso e scientifico. L'Ecolabel nordico si dichiara poi "goal-orientid", essendo proattivo, volto cioè a dare indirizzi al suo pubblico di riferimento e decisivo nel mettere a fuoco i risultati da raggiungere tramite le politiche ambientali. Esso, infine, viene appellato come "trasparente", in quanto vi è la pratica di rendere chiare tutte le attività svolte, a partire dallo sviluppo dei criteri fino alle motivazioni che conducono al conferimento o al diniego delle licenze di utilizzo del marchio.

L'organizzazione inoltre asserisce di volere che il lavoro dei propri dipendenti rispecchi la personalità dell'etichetta ecologica, spingendo gli stessi a incrementare e condividere le proprie conoscenze, così che, attraverso le loro azioni contribuiscano a guidare la società verso un futuro più sostenibile.

Da ultimo ma non per ultimo, si sottolinea come per l'organizzazione a capo del Cigno Nordico sia importante il rispetto delle opinioni degli altri, atteggiamento che si

stessa. In particolare, potrebbero essere utilizzati i criteri già formulati per i numerosi prodotti certificati Nordic Ecolabel senza doverne individuare dei nuovi. In un primo momento soprattutto in riferimento ai prodotti che hanno a che fare con l'energia, per poi allargare sempre più la sinergia tra i due strumenti facendo riferimento anche ad altri prodotti.

³⁷⁰ Cfr. NORDIC ECOLABELLING, *Nordic Ecolabelling Steps. 2001, 2001*, p. 4, consultabile al sito http://www.norden.ee/images/rohemajandus/info/nordic_ecolabelling_steps.pdf.

rispecchia in un approccio flessibile e aperto al dialogo, oltre che nella volontà di essere innovativi e prospettati al cambiamento³⁷¹.

3.3. Regolamentazione

Nel giugno del 2011 il Nordic Ecolabelling Board³⁷² ha adottato un regolamento circa le modalità per conseguire il marchio di qualità ecologica nei Paesi della regione del Nord Europa, con l'intento di facilitare le aziende che intendono usare tale schema di certificazione ambientale, durante tutto l'iter necessario per ottenere la licenza e nelle fasi successive, così da rendere chiare le attività che le stesse devono compiere, con la conseguenza di invogliarle a scegliere il Cigno Nordico come schema di certificazione dei propri prodotti.

Il Regolamento relativo al The Nordic Ecolabelling³⁷³ stabilisce che per poter ottenere la licenza risulta necessario rispettare interamente i requisiti stabiliti per quel gruppo di prodotti di cui si intende richiedere la certificazione, per tutto il lasso di tempo che intercorre dalla presentazione della domanda alla concessione della licenza stessa. Il produttore si impegna, inoltre, a far sì che i beni per cui è chiesta la certificazione mantengano i requisiti ambientali necessari per tutto il periodo di validità degli stessi all'interno dello schema di certificazione.

Per ricevere la licenza, la domanda deve essere rivolta all'autorità nazionale competente o nel caso di produttori con sede al di fuori di uno dei paesi facenti parte la certificazione, questa deve essere rivolta all'organizzazione di quello stato in cui si intende esportare maggiormente. È in ogni caso prevista la possibilità che la richiesta venga presa in esame dall'organismo competente di un altro dei paesi aderenti alla certificazione ambientale del Cigno Nordico, ma solo se siano stati precedentemente stipulati particolari accordi tra i diversi istituti³⁷⁴.

³⁷¹ Cfr. Nordic Ecolabelling, *Nordic Annual Report 2014*, cit., p. 6.

³⁷² Il Nordic Ecolabelling Board (NMN) è l'organizzazione no-profit che gestisce il The Nordic Ecolabel e decide quali prodotti possono essere certificati e in base a quali criteri.

³⁷³ Cfr. Nordic Ecolabelling Board, *Regulations for the Nordic ecolabelling of products*, Nordic Ecolabel, 22 giugno 2011. Lo studio di tale schemi di certificazione è stato effettuato utilizzando la regolamentazione disponibile alla data di dicembre 2015. Nel marzo 2016 è stato pubblicato un nuovo regolamento, che ha il merito di apportare chiarezza alla normativa previgente, senza tuttavia apportare rilevanti modificazioni. Cfr. Nordic Ecolabelling Board, *Regulations for the Nordic ecolabelling of products*, Nordic Ecolabel, 9 marzo 2016.

³⁷⁴ Cfr. *Regulations for the Nordic ecolabelling of products*, par. 2.1.2 nel quale si legge: Applications for a licence are made on the form in Appendix 2. Applications are made to the national ecolabelling

Una volta in regola con tutto quanto sopra indicato, la domanda deve essere effettuata nelle forme e secondo le modalità stabilite dallo schema presente nell'allegato 2 del Regolamento relativo al The Nordic Ecolabel³⁷⁵.

La proposta rivolta all'autorità competente a rilasciare la certificazione è valida per dodici mesi, sempre che nel frattempo non si verifichino dei cambiamenti che riguardano la classificazione degli agenti chimici o ancor più se i criteri di riferimento vengono modificati ed aggiornati.

Sul richiedente, inoltre, ricade la responsabilità di comunicare in maniera accurata tutte le informazioni necessarie ad ottenere la licenza e contemporaneamente l'onere di sostenere eventuali spese per ottenere specifici documenti nel caso in cui questi vengano richiesti dall'organo certificatore.

La domanda per certificare prodotti e servizi con il marchio di qualità ecologica in oggetto, pur essendo presentata nel Paese di appartenenza, ha validità in tutti gli altri stati facenti parte del The Nordic Ecolabel. Ciò non sempre è realmente attuabile poiché è da tenere presente che ogni singolo Stato generalmente prevede dei requisiti particolari per quasi tutti i gruppi di prodotto, implicando quindi la necessità per il richiedente di dimostrare che il proprio bene risponda a tutti i criteri indicati nei diversi territori³⁷⁶.

Il Regolamento prevede anche che per alcuni gruppi di prodotti la validità della certificazione possa essere richiesta anche per un solo Stato³⁷⁷, pur stabilendo in ogni

organisation and the application is valid for 12 months. Applications may be processed by another ecolabelling organisation according to agreement between the organisations. The applicant is notified of this. Companies located outside the Nordic countries make applications to the national ecolabelling organisation of the primary market". "Le domande di licenza sono proposte sulla forma stabilita nell'appendice 2. Le domande sono dirette all'organizzazione nazionale di etichettatura ecologica ed essa è valida per 12 mesi. Le domande possono essere trattate da un'altra organizzazione di etichettatura ecologica secondo gli accordi tra le organizzazioni. Al richiedente ciò viene notificato. Le aziende situate al di fuori dei paesi nordici propongono la domanda all'organizzazione nazionale di etichettatura ecologica del mercato primario" [Traduzione mia]. "Applications for a licence are made on the form in Appendix 2. Applications are made to the national ecolabelling organisation and the application is valid for 12 months. Applications may be processed by another ecolabelling organisation according to agreement between the organisations. The applicant is notified of this. Companies located outside the Nordic countries make applications to the national ecolabelling organisation of the primary market".

³⁷⁵ Quello presente nell'allegato 2 del Regolamento è valido in via generale, poiché è possibile che per alcuni gruppi di prodotti venga stabilito un modulo specifico.

³⁷⁶ Cfr. Regulations for the Nordic ecolabelling of products, par. 2.1.2, Nordic Ecolabel licence, e Appendix 4.

³⁷⁷ Cfr. *ivi*, par. 2.1.2, *Nordic Ecolabel licence and registration in the Nordic countries, Specific national requirements*. I prodotti certificabili solo in uno stato sono indicati dai siti nazionali dei singoli Paesi scandinavi in cui è attiva la certificazione.

caso la facoltà del produttore ad estendere la stessa ad un altro o altri paesi, attraverso la presentazione di un apposito modulo³⁷⁸.

La licenza può essere chiesta per più prodotti appartenenti allo stesso gruppo o anche per prodotti che hanno simili caratteristiche ambientali nonostante appartengano a gruppi differenti, così come per beni che provengono da diversi siti di produzione sempre che rispettino le condizioni stabilite, al fine di garantire che i prodotti rispondano ugualmente ai criteri necessari per ottenere la certificazione ecologica di prodotto³⁷⁹.

La registrazione del prodotto o servizio all'interno dello schema di certificazione è valida fin quando i criteri di riferimento rimangono in vigore e deve essere rinnovata per poter certificare ulteriormente i prodotti secondo quanto prescritto dai nuovi requisiti. Tutto ciò non si dimostra necessario se pur terminato il periodo di validità, i parametri non sono soggetti a modificazione, circostanza che fa quindi prolungare automaticamente la durata della licenza³⁸⁰.

In aggiunta al caso in cui i criteri non sono più validi, il regolamento prevede altre situazioni in cui il titolare della licenza perde la facoltà di utilizzare il Cigno Nordico, eventi che possono avere avvenire per mera volontà del produttore o perché determinati dall'autorità competente. Appartengono al primo gruppo le ipotesi in cui il detentore della licenza decida di trasferire la stessa ad altri soggetti, previa in ogni caso autorizzazione del *Nordic Ecolabelling Board*. È prevista poi la possibilità per il produttore di decidere di non voler più certificare le proprie merci con il marchio ecologico, liberandosi da ogni obbligo unicamente attraverso l'invio, con tre mesi di anticipo, di una notifica effettuata per iscritto³⁸¹.

Accanto a queste ipotesi di terminazione volontaria del rapporto è regolata la situazione in cui le autorità reputino che la licenza debba essere revocata. Si stabilisce in merito che vi è cessazione immediata della facoltà di utilizzo del marchio se viene accertato che sono stati violati i requisiti indicati per quel gruppo di prodotti, se sono stati posti in essere comportamenti contrari al Regolamento, alla legge o ad altre statuizioni, se non sono stati pagati i diritti relativi al marchio o anche nel caso in cui il *Nordic Ecolabelling*

³⁷⁸ Cfr. *ivi*, Appendix 5.

³⁷⁹ Cfr. *ivi*, par. 2.1.2, *Nordic Ecolabel licence*.

³⁸⁰ Cfr. *ivi*, par. 2.1.2, *Changes to licences or registrations*.

³⁸¹ Cfr. *ivi*, par. 2.5, *Termination*.

Board accerti che la validità dei criteri debba essere sospesa per motivi legati alla salute o all'ambiente³⁸².

Il Regolamento prevede poi tutta una serie di misure sanzionatorie nei confronti di coloro che utilizzano il marchio senza esserne autorizzati o una volta terminato il periodo di validità continuano ad apporlo illegittimamente sui propri prodotti. Oltre a ciò, è indicata la facoltà delle organizzazioni competenti di richiedere risarcimenti pecuniari, i quali possono avere un ammontare pari ai diritti pagati per ottenere la licenza, o nei casi più gravi, anche importi più elevati³⁸³.

A conclusione della sezione relativa alle indicazioni relative alla domanda per ottenere la licenza, il Regolamento prevede una parte dedicata alla responsabilità, nella quale da un lato viene scaricata la responsabilità della certificazione del Cigno Nordico nei casi in cui il titolare denunci di aver subito danni in seguito all'ottenimento dell'etichetta ecologica, mentre dall'altra l'organizzazione si riserva la facoltà di richiedere un risarcimento qualora coloro che hanno ottenuto la registrazione compiono atti contrari a quanto previsto nel Regolamento, potendo andare a nuocere all'immagine dello schema di certificazione³⁸⁴.

Prima di concedere una licenza, normalmente l'organizzazione ecolabel competente incarica un laboratorio di analisi³⁸⁵ a compiere i dovuti test volti a verificare che il prodotto di cui viene chiesta la certificazione risponda a tutti quei valori necessari, così come indicati nei criteri di riferimento. Come visto, il rispetto di tali criteri deve perdurare per tutto il tempo di validità della licenza, pur ammettendo la possibilità, sempre nel rispetto dei requisiti, di apportare eventuali variazioni strutturali dei beni, modifiche che tuttavia devono essere annotate su appositi registri curati e conservati dal richiedente e presentati alle autorità competenti nel caso questi venissero richiesti.

Una volta compiuti tutti gli adempimenti necessari, con la sottoscrizione della domanda per ottenere la licenza, il richiedente si impegna espressamente: "a soddisfare i requisiti normativi vigenti in materia di ambiente esterno e interno durante tutta la produzione e la manipolazione del prodotto; a soddisfare i requisiti normativi della regione nordica applicabili al prodotto; ad utilizzare il marchio di qualità ecologica per prodotti che soddisfano, sotto tutti gli aspetti, i requisiti stabiliti dai criteri in corso; ad utilizzare il

³⁸² Cfr. *ivi*, par. 2.6, *Revocation of licence of registration*.

³⁸³ Cfr. *ivi*, par. 2.7, *Infringement of the Nordic Ecolabel*.

³⁸⁴ Cfr. *ivi*, par. 2.8, *Liabilities*.

³⁸⁵ Il quale deve rispondere ai requisiti di indipendenza e competenza. Cfr. *ivi*, par. 3.1, *Choice of test laboratory*.

marchio di qualità ecologica solo per i prodotti per i quali è stata ottenuta la licenza; a non immettere sul mercato altri prodotti nei Paesi nordici con lo stesso nome commerciale di quello che ha ottenuto il marchio di qualità ecologica o con nomi che potrebbero confondere; di utilizzare il logo del The Nordic Ecolabel come indicato nel punto 7 del *Regulations for Nordic Ecolabelling of Products*; a fornire informazioni concrete circa il significato del marchio di qualità ecologica nella pubblicità del prodotto e nelle campagne di marketing; a pagare la tassa richiesta per l'organizzazione dell'etichettatura ecologica e gli altri costi connessi alla domanda per la licenza ecolabel, per l'ispezione, per le prove di laboratorio volte a verificare che i prodotti rispondano a quanto richiesto dai criteri di etichettatura in questione o da altre normative; a richiedere la registrazione e pagare i diritti di licenza e gli altri i costi relativi al marchio per i prodotti non soggetti al sistema della tassa nordica se questi sono venduti in altri Paesi nordici; ad integrare la domanda con la documentazione relativa in presenza di particolari esigenze nazionali, se il prodotto viene commercializzato in Paesi diversi da quelli indicati al momento della domanda; ad indennizzare integralmente l'organizzazione nel caso di reclami o se questa ha sostenuto altri oneri finanziari in seguito a danni causati dal prodotto fabbricato e/o venduto dal licenziatario, compresi vizi e difetti del prodotto stesso; ad utilizzare il The Nordic Ecolabel solo fin quando la licenza associata è valida"³⁸⁶.

Il soggetto che ha ottenuto l'autorizzazione a certificare i propri prodotti con il marchio The Nordic Swan è tenuto poi a sottoporre all'organismo nazionale di certificazione una relazione annuale circa le pratiche poste in essere nello stabilimento di produzione del

³⁸⁶ Cfr. *ivi*, *Application for a Nordic Ecolabel licence* dove si legge: "We thus undertake to follow the above-named regulations and: to satisfy current regulatory requirements on the exterior and interior environment in all production and handling of the product; to satisfy regulatory requirements applicable to the product in the Nordic area; to use the ecolabel only on products that satisfy, in all respects, the requirements in the current ecolabelling criteria; to use the ecolabel only on products included in our licence; not to market products in the Nordic countries carrying a trade name that is the same or could be confused with that of the ecolabelled product; to use the Nordic Ecolabel in accordance with item 7 in "Regulations for Nordic Ecolabelling of Products"; to provide factual information on the significance of ecolabelling in product advertising and marketing material; to pay the required fee to the ecolabelling organization and other costs in connection with our application for an ecolabel licence and the inspection and testing on ecolabelled products which are demanded by the eco-labelling criteria in question or other regulations; for products not subject to the Nordic fee system, to apply for registration and pay the licence fees and other costs to the ecolabelling organisations in the other Nordic countries in which the ecolabelled product is sold; to supplement the application with documentation regarding particular national requirements if the product is to be marketed in countries other than those specified at the time of application; to indemnify in full the ecolabelling organisation in the event of claims or other financial expenses incurred by the ecolabelling organization as a result of damage caused by the product manufactured and/or sold by the licensee, including faults and defects in the product itself; to use the Nordic Ecolabel only while the associated licence is valid". [Traduzione mia].

bene, delle sostanze utilizzate e di quanto altro rilevante ai fini dello schema di etichettatura ecologica in oggetto³⁸⁷.

Le autorità competenti possono, inoltre, predisposte delle ispezioni, anche senza notifica, presso i siti produttivi, i titolari della licenza, i fornitori, gli importatori, i commercianti all'ingrosso e i venditori al dettaglio, con la finalità di controllare l'effettivo rispetto di quanto indicato nei documenti. Nel caso in cui vengano rilevate delle anomalie o irregolarità, gli organismi ecolabel sono legittimati ad effettuare ulteriori ispezioni o indicare per iscritto al titolare della licenza quali cambiamenti sia necessario apportare e il – ragionevole - lasso di tempo in cui questi devono avvenire per poter continuare ad utilizzare il marchio del Cigno Nordico. Se gli ispettori accertano che i prodotti non hanno quei requisiti indicati dai criteri di riferimento, questi hanno facoltà di ordinare che le caratteristiche del bene vengano implementate entro quattordici giorni dal ricevimento della comunicazione. Qualora i titolari della licenza interessati al procedimento non si adeguino a quanto indicato dalle autorità, la conseguenza sarà quella di inibire l'utilizzo del marchio, rimanendo in ogni caso a carico degli interessati tutti i costi per il ritiro dal mercato dei prodotti che illegittimamente appartano l'etichetta The Nordic Ecolabel³⁸⁸.

Per ottenere il marchio di qualità ecologica dell'area del Nord Europa è necessario procedere anche al pagamento di una tassa, che oltre ad andare a coprire i diritti amministrativi, comprende anche le spese per un'ispezione da parte delle autorità competenti. Sono invece escluse ulteriori accertamenti, così come i controlli effettuati al di fuori dei territori della regione del Nord Europa, costi che dovranno essere pagati a parte. Il versamento della relativa somma va effettuato contestualmente alla presentazione della domanda, la quale altrimenti non verrà presa in considerazione. Se la richiesta dovesse essere respinta, le autorità competenti hanno tuttavia il diritto di trattenere quanto fino a quel momento versato per poter in tal modo coprire le spese per le attività già compiute. L'ammontare dei diritti che devono essere pagati viene stabilito dalle singole autorità nazionali, in accordo con le linee guida stabilite dal Consiglio dei Ministri del Nord³⁸⁹.

In aggiunta alla corresponsione del contributo iniziale, annualmente i titolari della licenza hanno il dovere di pagare un'ulteriore tassa per poter mantenere la registrazione

³⁸⁷ Cfr. *ivi*, par. 3.4, *Annual inspection / follow-up inspection*.

³⁸⁸ *Ibid.*

³⁸⁹ Cfr. *ivi*, par. 4.3, *Inspection fee*.

del prodotto all'interno dello schema di certificazione, calcolata sulla base del giro di affari che lo specifico prodotto ha all'interno del mercato di appartenenza.

Il Regolamento statuisce poi che nel caso in cui il titolare abbia modificato o esteso la portata della propria licenza ad altri mercati della regione del Nord Europa, la quota dei diritti da versare subisce una variazione, anch'essa in relazione all'aumento dell'introito che tale cambiamento ha portato nelle finanze del produttore. Ugualmente, viene richiesto un importo aggiuntivo qualora si è dimostrato necessario svolgere attività aggiuntive da parte degli organismi ecolabel nazionali.

L'onere di mettere a conoscenza le autorità sull'ammontare del fatturato del bene ricade sul titolare della licenza. Ciò deve avvenire entro il 1 aprile di ogni anno ed in caso di ritardo è prevista la possibilità che l'organismo ecolabel commini una sanzione che può ammontare fino ad euro 1.000. Va ricordato, inoltre, come la mancata comunicazione dell'importo totale del fatturato che il bene ha ottenuto o della non effettuazione del pagamento di quanto dovuto, rientrano tra le ipotesi di revoca della licenza³⁹⁰.

Per quel che riguarda invece le procedure di appello e reclamo, il Regolamento prevede che via sia una coordinazione a livello extranazionale, pur lasciando agli organismi di ogni Paese la possibilità di stabilire procedimenti interni per la gestione dei reclami. È espressamente stabilito che gli organismi nazionali hanno il solo diritto a poter decidere se un prodotto rientra tra quelli che possono insignirsi del marchio di certificazione ecologica. Ciò comporta che tale scelta non potrà mai essere appellata, rientrando tra quelle scelte di natura discrezionale e pertanto insindacabili. Qualora la domanda sia stata rigettata o la licenza sia revocata, invece, i reclami potranno essere proposti all'organismo che ha preso la decisione entro e non oltre quattro settimane dalla notifica della stessa. Autorizzati a procedere sono però solo gli interessati, che devono indicare nel ricorso quale provvedimento si intende impugnare, le parti che vanno modificate e i motivi per cui si ritiene che questo sia ingiusto. È statuito anche che in assenza di diverse indicazioni, durante tutto il periodo in cui l'appello è pendente non è possibile apporre il marchio sui prodotti oggetto di reclamo³⁹¹.

Il Regolamento si occupa di disciplinare anche aspetti relativi all'utilizzo del logo, dichiarando in merito che questo appartiene unicamente alle *Nordic Ecolabelling organisations* dei singoli Stati membri della certificazione e che le aziende che hanno

³⁹⁰ *Ibid.*

³⁹¹ Cfr. *ivi*, par. 5, *Procedures for appeals and complaints*.

ottenuto la licenza hanno una mera concessione di utilizzazione dello stesso. Tale disposizione garantisce che i soggetti autorizzati all'impiego del marchio non possono distorcere l'immagine che ruota intorno al simbolo del Cigno Nordico, essendo fatto loro esplicito divieto oltre che di modificare il logo, anche di far sì che l'emblema possa essere associato direttamente all'azienda, a meno che tutti i prodotti di questa siano certificati con il The Nordic Ecolabel. Di seguito viene poi ribadito che il licenziatario non può commercializzare all'interno del mercato nordico altri prodotti con lo stesso nome commerciale o comunque simile rispetto al prodotto che ha ottenuto la certificazione ambientale. Ugualmente, i prodotti non finiti o le parti che devono essere assemblate insieme ad altre non possono essere etichettate se ciò può fuorviare il consumatore³⁹².

Da quanto detto sopra, si può quindi dedurre che il titolare della licenza deve garantire che le regole che disciplinano l'uso e la presentazione del marchio ecolabel sul mercato siano rispettate durante tutta la fase di etichettatura, commercializzazione e pubblicizzazione del prodotto. Resta in ogni caso fermo l'obbligo del rispetto della normativa nazionale generale che disciplina la circolazione sul mercato, la pubblicità ambientale e il marketing dei prodotti e servizi. Anche in questo caso, le autorità locali hanno il compito di vigilare sul rispetto di tali regole, con la facoltà di ispezionare gli stabilimenti e di richiedere le opportune modifiche ritenute necessarie³⁹³.

A chiusura del Regolamento vengono inserite due importanti norme che garantiscono al marchio di qualità ecologica dei Paesi scandinavi di operare al meglio all'interno del mercato. La prima prevede che ogni organismo di certificazione ecolabel nazionale pubblichi sul proprio sito internet un registro costantemente aggiornato dei beni e servizi presenti sul mercato con il marchio del Cigno Nordico, al fine di rendere i prodotti il più possibile accessibili e conosciuti ai consumatori³⁹⁴. L'altra disposizione riguarda invece la possibilità di modifica del Regolamento, che tuttavia può avvenire solo da parte del Nordic Ecolabelling Board, dandone comunque comunicazione scritta in anticipo a tutti i soggetti interessati, così che possano avere facoltà di adeguarsi nei giusti tempi³⁹⁵.

³⁹² Cfr. *ivi*, par. 7, *Regulations governing the use of the Nordic Ecolabel*.

³⁹³ *Ibid.*

³⁹⁴ Cfr. *ivi*, par. 6, *Register*.

³⁹⁵ Cfr. *ivi*, par. 8, *Changes to these regulations*.

3.4. Principi utilizzati per l'individuazione dei criteri relativi ai prodotti certificati The Nordic Ecolabel

I prodotti marcati The Nordic Ecolabel soddisfano requisiti ambientali e climatici spesso molto elevati, poiché a fondamento dell'etichetta ecologica The Nordic Swan vi è la volontà di incidere in maniera significativa sul miglioramento dello sviluppo sostenibile dell'intera società.

Per determinare quali prodotti valga la pena inserire tra quelli certificabili con il marchio di qualità ecologico dei Paesi nordici, l'Organismo competente conduce approfondite analisi che prendono in esame il ciclo di vita del prodotto, così da poterne comprendere l'impatto che il bene o servizio può avere sull'ambiente, analizzando aspetti che vanno dalla fonte delle materie prime fino allo smaltimento. Generalmente sono valutati innumerevoli fattori che possono essere individuati nel grado di incidenza che quel determinato prodotto ha sulle problematiche ambientali, se e quali sono le prospettive di sviluppo in chiave ecologica dello stesso e come il The Nordic Ecolabel possa incidere su tale elemento, oltre ad effettuare una stima su quanto il bene o il servizio sia effettivamente diffuso nella società e di conseguenza sia conveniente investirci tempo e fondi³⁹⁶.

Per semplificare il processo di individuazione delle merci idonee ad entrare nel regime del Cigno Nordico viene utilizzato il modello identificato come RPS (Relevance, Potential, Steerability), in quale compie una valutazione prendendo in considerazione elementi quali la "rilevanza", il "potenziale" e la "manovrabilità" del prodotto o del servizio. In base a questo metodo di valutazione, la rilevanza analizza tutti i problemi ambientali causati dal quel gruppo di prodotti e indaga su quale sia la portata degli stessi; il potenziale stabilisce invece i vantaggi ambientali che potrebbe sviluppare il gruppo di prodotti in questione una volta all'interno del marchio di certificazione; infine la manovrabilità misura il grado in cui l'ecolabel può influenzare una determinata attività, un problema o esigenza³⁹⁷.

³⁹⁶ Tra i prodotti che vedono una maggior diffusione si rinvengono i detersivi, i pneumatici e la carta e il servizio di hotel.

³⁹⁷ Il modello RPS per l'individuazione dei criteri è stato ufficialmente introdotto nel 2000 ma venne utilizzato già a partire dal 1999. Cfr. NORDIC COUNCIL OF MINISTERS, *Evaluation of the environmental effects of the Swan eco-label: final analysis*, Copenhagen, Nordic Council of Ministers, 2001, p. 23.

Il protocollo d'azione del metodo RPS statuisce che per prima cosa sia eseguita un'analisi al fine di vagliare quali gruppi di prodotto abbiano i requisiti adatti per il marchio di certificazione di prodotto del Cigno Nordico. Solo se tutti i tre gli elementi RPS dimostrano avere valori elevati sarà utile continuare il processo di individuazione e sviluppo dei criteri, ai quali sarà necessario far riferimento affinché un prodotto possa ottenere la certificazione. Accertato che inserire il prodotto tra quelli certificabili all'interno del The Nordic Ecolabel comporterebbe un vantaggio per il mercato e la società, è quindi avviato tale studio che dura in media tra i tre e i quattro anni, trattandosi di una procedura complessa che prevede il coinvolgimento di innumerevoli parti.

Se nella fase iniziale questo metodo tenta di descrivere la portata e, se possibile, di valutare la quantità di ogni singolo elemento, ciò che però alla fine viene perso in considerazione è il risultato finale che deriva da una valutazione combinata dei tre fattori RPS. Ciò comporta che anche quando uno solo dei parametri non sia soddisfatto l'ecolabel non avrà l'effetto desiderato ($R \times P \times C = 0$).

Va però detto che nella pratica viene adottato un approccio flessibile nel formulare i criteri dell'ecolabel oggetto di studio, onde evitare un rallentamento nei benefici che possono essere tratti dallo sviluppo tecnologico. I requisiti, infatti, devono sì avere un determinato effetto ambientale, ma allo stesso tempo devono poter essere realizzati dai produttori senza un eccessivo sforzo, con conseguente riduzione d'interesse nel richiedere la certificazione.

Il procedimento prevede anche che venga effettuato un confronto dei vari dati disponibili raccolti nel corso degli anni, al fine di ottenere un quadro il più completo possibile sull'andamento dei risultati già ottenuti dal bene e sul potenziale accrescimento in chiave ecologica delle sue caratteristiche. Il documento finale, comunque, deve avere l'effetto di incrementazione dello sviluppo sostenibile del prodotto ed indicare chiaramente una prospettiva a lungo termine sul miglioramento tecnologico previsto, tale da permettere ai produttori di adattare i loro piani e investimenti alle esigenze future³⁹⁸.

Una volta individuati quali prodotti vale la pena certificare, si procede con lo sviluppo dei criteri a cui questi devono rispondere per poter essere considerati "green", secondo l'idea alla base dello schema di qualità ecologico The Nordic Swan.

³⁹⁸ Cfr. Nordic Ecolabelling, *Nordic Ecolabelling Steps*. 2001, *cit.*, p. 7.

Nello studio del processo che conduce alla definizione dei criteri, ci si accorge che sono utilizzati una varietà di strumenti che valutano se la tecnologia e i materiali utilizzati possono definirsi puliti, se vi è efficienza ambientale e quale impatto sulla natura i prodotti hanno durante il loro intero ciclo di vita. Quando poi questi metodi sono applicati tenendo in considerazione il concetto di sostenibilità e attraverso un approccio di sistema in grado di prendere in considerazione più aspetti contemporaneamente, il loro valore aumenta in maniera notevole.

A ciò è anche necessario aggiungere che la determinazione dei criteri non si basa esclusivamente sulla valutazione del ciclo di vita del prodotto in un'ottica di beneficio per l'ambiente e il clima, ma ci si pone anche come obiettivo quello di prendere in considerazione elementi che riguardano la qualità, le prestazioni, la funzionalità e aspetti di natura sanitaria. Da non sottovalutare è poi il fatto che tra i requisiti che il prodotto deve vantare, rientrano fattori che includono esigenze sociali, tra le cui risulta rilevante la condotta etica messa in pratica durante la produzione del bene o lo svolgimento del servizio. In questa direzione, vengono esaminati anche elementi quali ad esempio l'utilizzo del lavoro minorile o del lavoro forzato nella catena produttiva, la salute dei dipendenti e la loro sicurezza sul luogo di lavoro, la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva, l'applicazione di norme sulla non discriminazione, dell'orario di lavoro e dello stipendio dei lavoratori³⁹⁹. In ogni caso tutti i criteri prevedono che siano rispettate le leggi e i regolamenti nazionali in vigore.

I criteri sono ideati ed incrementati attraverso un ampio processo che comprende diverse fasi che vanno dai pre-studi all'approvazione da parte degli Ecolabelling Boards locali. La credibilità di questi si basa su quattro principali fattori che permettono di individuare in maniera non discrezionale quali caratteristiche i prodotti debbono possedere per rientrare nello schema di certificazione.

Nel determinare i requisiti, un gruppo di tecnici compie valutazioni sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche, dei dati, delle indagini e dei report divulgati. Importante, inoltre, è la partecipazione del pubblico che si esplica attraverso la possibilità di effettuare commenti su quanto stabilito dal gruppo dei tecnici e con la predisposizione di discussioni con comitati e commissioni⁴⁰⁰. Generalmente, infatti, sono chiamati anche

³⁹⁹ Cfr. Nordic Ecolabelling, Nordic Annual Report 2014, *cit.*, p. 4.

⁴⁰⁰ Cfr. Nordic Ecolabelling, Nordic Ecolabelling Steps. 2001, *cit.*, p. 6.

altri esperti ad esprimere il loro parere, i quali presiedono in rappresentanza di organizzazioni ambientaliste, dell'industria o dei governi stessi.

Prima di concludere il processo di individuazione dei criteri, il Nordic Ecolabelling Board invia alle parti interessate la bozza del progetto per una revisione, la quale viene anche pubblicata sui siti degli organismi nazionali competenti per essere messa a disposizione della valutazione dei più.

Spesso un prodotto causa un impatto ambientale durante diverse fasi del suo ciclo di vita, tuttavia, nella pratica non sempre è utile imporre requisiti ambientali che vanno a comprenderle tutte. Quello che gli organismi competenti tentano di fare è invece delimitare l'incidenza dei parametri a quelle aree in cui si possono raggiungere maggiori benefici ambientali.

Per avere l'effetto desiderato e la credibilità sperata, nello stabilire i criteri dei prodotti si utilizza il principio di precauzione e quello di sostituzione. Da un lato, il primo stabilisce che le attività e l'uso di prodotti chimici deve essere evitato qualora gli esiti ambientali che ne derivano sono incerte. Ciò perché per riparare danni come l'effetto serra o la riduzione dello strato dell'ozono spesso sono necessari molti anni e costi ingenti. L'adozione di un approccio preventivo aiuta a fermare il verificarsi di detti problemi che incidono sulla salute dell'ecosistema della Terra. Dall'altro lato, invece, il principio di sostituzione comporta che si preferisce l'utilizzo di sostanze meno nocive rispetto ad altre più dannose.

Per garantire che un prodotto o un servizio appartenente al The Nordic Ecolabel sia all'avanguardia da un punto di vista ambientale, i criteri ad esso applicabili sono continuamente rivisitati. Per l'appunto, dato che lo sviluppo tecnologico progredisce continuamente e che ad oggi le scoperte scientifiche avvengono sempre più velocemente, i criteri sono adeguati molto di frequente, al fine di non arrestare il processo di riduzione dell'impatto ambientale del prodotto o del servizio. Per tale motivo, all'incirca ogni tre - cinque anni, i documenti relativi ai criteri vengono rivisti e i produttori che hanno già ottenuto una licenza devono effettuare una nuova domanda nella quale si dimostri che sono rispettati i requisiti richiesti dai criteri aggiornati.

In questo modo, il Cigno Nordico può vantare prodotti e servizi che si dimostrano essere i migliori sul mercato dal punto di vista del rispetto dell'ambiente.

Per quel che riguarda i soggetti coinvolti e la procedura nel concreto, si può vedere che in ogni paese ci sono team locali che individuano le caratteristiche primarie che il

prodotto dovrebbe avere. Ogni organizzazione invia i propri risultati al Nordic Product Development che a sua volta, riferisce al consiglio di amministrazione della Nordic Ecolabelling Association.

In questo processo, gli Ecolabelling Boards locali sono responsabili dell'indirizzo espresso dal paese di appartenenza relativamente a questioni riguardanti i criteri e ai nuovi gruppi di prodotti, mentre la parola finale spetta al Nordic Ecolabelling Boards, che decide i gruppi di prodotto e quali criteri sono validi ed applicabili in tutta la regione nordica.

4. Diffusione della certificazione ambientale The Nordic Ecolabel

Grazie alla diffusione dell'etichetta ambientale The Nordic Ecolabel un numero sempre maggiore di prodotti soddisfano i requisiti imposti dallo stesso marchio, con la conseguenza di avere sul mercato più beni e servizi ecosostenibili. È stato rilevato come, una volta resi noti i criteri per un determinato gruppo di prodotti, generalmente non più del 30% dei beni già presenti sul mercato risponde a quanto richiesto dall'organizzazione per poter aderire al marchio di qualità ecologica, mentre ulteriori effetti positivi si verificano quando i criteri vengono rivisitati, a condizione che questi non siano eccessivamente severi così da scoraggiare le aziende a rinnovare la licenza⁴⁰¹.

Il marchio ecologico The Nordic Ecolabel si dimostra essere efficace non solo se aumenta il numero di produttori che richiedono per la prima volta di certificare i propri beni, ma anche, e soprattutto, se quelli che da tempo posseggono la licenza hanno fatto richiesta di rinnovarla, dimostrando in tal modo che il marchio non solo ha comportato benefici ambientali ma anche vantaggi di ordine economico agli stessi detentori dell'etichetta ecologica dei Paesi nordici.

Al fine di verificare i risvolti ambientali del Cigno Nordico, è necessario che i criteri emanati dall'organismo competente risultino misurabili in relazione all'obiettivo che si

⁴⁰¹ Cfr. Nordic Ecolabelling, *Nordic Ecolabelling Steps*. 2001, *cit.*, p. 11.

vuole raggiungere⁴⁰². Nel calcolare gli effetti che lo schema di qualità ecologica ha, vengono anche prese in considerazione le quote di mercato detenute dai prodotti marcati con il Cigno Nordico. Ciò perché si viene a creare una reazione a catena che, come si avrà modo di spiegare meglio in seguito, vede nella maggiore richiesta da parte dei consumatori di prodotti “green” un conseguente aumento della produzione di prodotti eco-friendly e un relativo incremento della presenza di questi sul mercato, garantendo anche un notevole ampliamento della visibilità⁴⁰³.

Alla luce di quanto sin qui esposto, è stato provato come il The Nordic Swan sia stato uno strumento che nel corso degli anni è andato ad influenzare in maniera profonda la performance ambientale dei prodotti⁴⁰⁴.

Accanto ai risultati che si possono constatare in maniera immediata, si rilevano anche ulteriori fattori che indirettamente influiscono sull'incisività del marchio di certificazione ecologica dei paesi de Nord Europa.

Il primo aspetto da considerare si riferisce alla politica pubblicitaria che si pone dietro il marchio di certificazione ambientale dei Paesi scandinavi. Nonostante non sia mai stato dimostrato in nessuno studio scientifico che le campagne informative relative al The Nordic Swan, portate avanti sempre più copiosamente, abbiano aumentato la consapevolezza dei consumatori verso la necessità di acquistare prodotti certificati come ambientalmente sostenibili, nondimeno, senza dubbio è possibile affermare che la semplice circostanza che venga effettuata una importante pubblicità in contemporanea in tutti i Paesi aderenti a tale marchio di qualità ecologica, contribuisce a far sì che la società sia più sensibile nei riguardi dei problemi ambientali, tanto da dichiararsi disposta a scegliere prodotti meno dannosi per l'ambiente nonostante in alcuni casi siano più costosi.

Da tenere in considerazione per la valutazione dell'efficacia del The Nordic Ecolabel è anche il suo ruolo di guida per i consumatori, in quanto viene reputato come punto di riferimento negli acquisti verdi⁴⁰⁵. Per alcuni gruppi di prodotti, addirittura, i criteri stabiliti all'interno dello schema di certificazione risultano essere un livello minimo da raggiungere in ogni caso, pur per quei produttori che non hanno richiesto di ottenere la

⁴⁰² Cfr. M. BACKMAN, T. LINDHQVIST, Å. THIDELL, *The Nordic white swan: Issues concerning some key problems in environmental labelling*, in E. STØ, *Sustainable consumption*, in *SIFO working report*, 1995, n. 2, pp. 447-477.

⁴⁰³ Cfr. Nordic Ecolabelling Steps. 2001. *Nordic Ecolabelling*, *cit.*, p. 11.

⁴⁰⁴ Cfr. Nordic Council of Ministers, *ult. op. cit.*, p. 11.

⁴⁰⁵ Ciò è valido anche per tutti gli altri ecolabel.

licenza⁴⁰⁶. Ancora, in riferimento a ciò, è da sottolineare come l'etichetta, pur rivolgendosi principalmente ad un mercato privato con conseguente quasi esclusione dell'ambiente professionale, non di meno la diffusione tra il primo ha favorito la conoscenza e l'utilizzo di tale certificazione anche nel secondo, in quanto i produttori di beni rivolti a quel particolare settore del mercato spesso si sentono fortemente spinti a far riferimento ai requisiti indicati nei criteri del marchio di certificazione The Nordic Ecolabel.

Alcuni titolari della licenza del Cigno Nordico hanno poi notato che l'aver certificato i propri prodotti con l'etichetta ecologica ha fatto sì che questi divenissero più visibili sul mercato, incrementando in tale maniera anche il loro giro d'affari⁴⁰⁷.

In aggiunta a quanto sopra annoverato, il far parte di una certificazione ambientale di prodotto riduce enormemente il carico di lavoro che i fabbricanti devono compiere per rispondere a tutte quelle imposizioni normative che risultano essere mandatorie, sia perché le indicazioni fornite dal The Nordic Ecolabel sono molto chiare, sia perché quanto statuito dai criteri dell'etichetta è se non al pari delle imposizioni di legge, addirittura spesso più stringente, in particolar modo per quei beni che richiedono l'utilizzo di sostanze che risultano essere particolarmente dannose per l'ambiente⁴⁰⁸.

Tra gli effetti indiretti che possono essere attribuiti alla certificazione ambientale di prodotto si annovera ciò che avviene nel corso della catena di produzione, in quanto i produttori finali prendono come segnale di garanzia e sicurezza la circostanza che le parti che andranno a comporre il loro prodotto finale sono marcate con l'etichetta ecologica nordica.

Da rilevare sono tuttavia anche gli aspetti negativi derivanti dall'utilizzo del marchio ecologico dei Paesi del Nord Europa, che possono principalmente essere ricondotti ai costi e alla burocrazia che i produttori devono sostenere. Tali osservazioni derivano dal fatto che il mercato in cui l'ecolabel The Nordic Swan svolge la sua funzione è percepito come debole, per cui alcuni produttori non vedono potenziali guadagni nell'utilizzare l'etichetta ecologica. Tale fattore però risulta inevitabile in quanto è ascrivibile come conseguenza tipica quando si ha a che fare con uno strumento volontario.

⁴⁰⁶ *Ibid.*

⁴⁰⁷ Tale effetto è stato individuato in maniera maggiore da quei produttori di beni appartenenti a determinate categorie, quale ad esempio quella dei detersivi.

⁴⁰⁸ Per un approfondimento sul tema cfr. E. HEISKANEN, A. KÄRNÄ, M. NIVA, P. TIMONEN, E. MUNCH AF ROSENSCHÖLD, L. PRIPP, Å. THIDELL, *Environmental improvement in product chains*, Nordic Council of Ministers, TemaNord, 1998.

Altri titolari percepiscono invece una mancanza di trasparenza, oltre a difficoltà relative all'influenzabilità del processo di produzione e alla pertinenza dei criteri di determinati gruppi di prodotti. Vi è però da dire come tali aspetti possono anche essere ricondotti ad una mancanza di informazioni o all'evenienza che in alcuni casi non è possibile vedere effetti positivi immediati⁴⁰⁹.

Più facilmente può essere invece rilevata la problematica che i produttori, quando i criteri sono sul punto di terminare il loro periodo di validità, si vedono costretti ad intraprendere un percorso di adeguamento se intendono ottenere nuovamente la licenza, costringendoli a riprendere dal principio tutto l'iter di certificazione⁴¹⁰.

È stato poi notato come il marchio di qualità ecologica abbia dei limiti intrinseci in quanto molti prodotti sul mercato non sono adatti per essere eco-etichettati. Questo poiché non si riscontrano significative differenze nelle prestazioni ambientali tra i beni appartenenti ad una determinata certificazione e quelli invece che non ne fanno parte.

Da non sottovalutare è anche la questione relativa a quei prodotti che vengono denominati "black product", i quali vanno ad incidere sulla credibilità dello schema di certificazione ambientale e sulla percezione da parte del pubblico dei beni che dovrebbero essere identificati come eco-friendly. Tali prodotti sono quelli che generalmente vengono considerati una delle cause dei più gravi problemi di tipo ambientale e che perciò non possono essere associati ad un'etichetta che garantisce che il bene in questione è "green", nonostante questi abbiano grandi potenziali nel miglioramento delle prestazioni ambientali⁴¹¹.

Tra i fattori da prendere in considerazione risulta poi la circostanza secondo cui l'eco-etichetta non è capace di influenzare in maniera incisiva i consumi, tanto da renderli sostenibili, dal momento che indica solo la direzione da intraprendere e non suggerisce invece che tipo di prodotti acquistare e quali evitare. Compito della certificazione è, infatti, porsi solo come guida nell'identificazione delle merci da preferire all'interno di una determinata categoria.

⁴⁰⁹ La successiva analisi svolta nel corso della trattazione rileverà il contrario. V. *infra*, pp. 179 e ss.

⁴¹⁰ Si consideri che i criteri sono validi per una media di quattro anni, periodo relativamente breve per poter effettuare un ammortamento dei costi di produzione.

⁴¹¹ Esempi di "prodotti neri" possono essere le automobili e i pesticidi per uso domestico che sono percepiti dai più come beni molto inquinanti. Cfr. Å. THIDELL, *Influences, effects and changes from interventions by eco-labelling schemes What a Swan can do?*, Lund, IIIIEE Lund University, 2009, p. 43.

In ogni caso, i risvolti negativi e i limiti del marchio ecologico del The Nordic Swan sopra riportati hanno un impatto relativamente piccolo proprio in relazione alla natura volontaria dell'etichetta ecologica⁴¹².

Al di là di tali fattori, infatti, è innegabile il successo dello schema di certificazione ecologica del Cigno Nordico, tanto che nel 2014 è stato festeggiato il suo 25° anniversario, nel corso del quale, oltre ad iniziative volte a celebrare il marchio, sono stati anche organizzati innumerevoli workshop, il cui scopo era quello di progettare il futuro del marchio.

I Ministri dei Paesi associati si sono detti soddisfatti del lavoro svolto fino a quel momento e della diffusione che questa certificazione ambientale ha avuto nel corso degli anni. Forte è apparsa la volontà di incrementare sempre più il potenziale del The Nordic Ecolabel, dato che la questione ambientale viene percepita ogni giorno in maniera più stringente puntare sul vantaggio competitivo per le aziende è uno degli obiettivi che lo schema di certificazione dovrà avere in un futuro prossimo. Naturalmente, tutto ciò non sarebbe stato possibile se i consumatori non fossero stati orientati a compiere scelte ambientalmente consapevoli, poiché essi hanno un ruolo fondamentale nell'influenzare le scelte delle aziende verso la produzione di beni e l'attuazione di servizi meno dannosi per l'ambiente.

I rappresentanti del Nordic Council of Ministers, delle associazioni industriali e dei commercianti, dei Nordic Ecolabelling boards e dei giovani consumatori si sono incontrati con l'intento di individuare il ruolo che lo schema di certificazione ecologica dei Paesi del Nord Europa avrebbe avuto nella società nei prossimi 25 anni. Da tali eventi è emerso che il Cigno Nordico è uno dei marchi di qualità ecologica più affidabili e stimati nel mondo, con la convinzione che lo stesso possiede tutti i requisiti necessari per affrontare le sfide che il futuro gli riserverà. È stato anche messo in luce come sia di primaria importanza prevedere un'evoluzione capace di attuare un'opera sinergica con gli altri schemi di certificazione ambientale presenti sul mercato, così da creare una comunità sempre più globale in cui i progressi tecnologici sono molto veloci e l'adattabilità risulta una qualità imprescindibile per garantire la sopravvivenza del marchio⁴¹³.

⁴¹² Å. THIDELL, *op. cit.*, pp. 60-61.

⁴¹³ Cfr. *Nordic Ecolabelling, Nordic Annual Report 2014, cit.*, p. 13.

Il bilancio che è emerso da questi incontri si dimostra essere più che positivo in quanto, nonostante i criteri imposti siano assai rigorosi e i diritti da versare per ottenere e mantenere il marchio ecologico The Nordic Swan incidono sull'economia dell'azienda, il mondo imprenditoriale ha accettato con entusiasmo tale certificazione, atteggiamento di favore che può essere riscontrato anche nel numero sempre crescente degli associati.

Alla luce di quanto sopra, è possibile concludere come nel corso del tempo il The Nordic Ecolabel si sia guadagnato un ampio consenso tra i consumatori dei Paesi nordici, essendo riconosciuto dai più come un'etichetta ecologica credibile, che garantisce che il prodotto acquistato risponde ad elevati standard ambientali.

Dall'analisi emerge, inoltre, che gli utenti conoscono e si fidano maggiormente del messaggio inviato dallo schema di certificazione del The Nordic Swan che dell'enorme quantità di altre etichette ecologiche presenti su mercato, delle quali risulta una minore informazione. Il Cigno Nordico ha quindi il merito di essersi posto come strumento per orientare i consumatori, oltre ad aver contribuito alla diminuzione della confusione tra i diversi schemi di certificazione che mostrano al pubblico un'ampia varietà di caratteristiche ambientali⁴¹⁴.

Da sottolineare è però come tali effetti e meriti possono essere riscontrati solo nel mercato di riferimento in cui opera il Cigno Nordico, e cioè solo ed unicamente in quello relativo ai Paesi dell'area geografica del Nord Europa, rimanendo invece un marchio poco utilizzato al di fuori di tale distretto economico.

5. The Nordic Ecolabel e l'Ecolabel UE: un'analisi comparativa

Nei Paesi scandinavi sono attivi innumerevoli marchi di certificazione ambientale di prodotto, sia di portata territorialmente limitata che con operatività più ampia. Tra questi, il Cigno Nordico e l'Ecolabel UE sono quelli che indubbiamente hanno maggiore rilevanza in quanto a diffusione e notorietà sul mercato di riferimento.

⁴¹⁴ Cfr. C. LEIRE, Å. THIDELL, *Product-related environmental information to guide consumer purchases – a review and analysis of research on perceptions, understanding and use among Nordic consumers*, in *Journal of Cleaner Production*, 2005, 13, pp. 1061- 1070.

Interessante, allora, è mettere a confronto i due differenti schemi di certificazione al fine di comprendere se è possibile rinvenire elementi tali che possano far auspicare ad una loro unificazione.

Quando fu introdotto a livello europeo lo schema di certificazione ambientale Ecolabel UE, uno degli intenti era, infatti, quello di sostituirsi alle etichette ecologiche già esistenti sia su un piano nazionale che regionale⁴¹⁵. Tuttavia, è possibile riscontrare come ciò non sia stato raggiunto e come non sia possibile oggi determinare se mai accadrà, stante il grande numero di interessi in gioco e di stakeholder coinvolti nel processo di certificazione ambientale dei prodotti. Invero, se da molto tempo e da innumerevoli parti è percepita la necessità di un'armonizzazione più consistente rispetto a quella fino ora raggiunta, ciò non di meno nel mercato sono presenti forti resistenze circa l'integrazione dei diversi schemi di etichettatura ecologica.

Tra le certificazioni di prodotto di tipo I esistono molte similitudini, che a maggior ragione si ritrovano quando vengono presi in considerazione i marchi ecologici The Nordic Swan e Ecolabel UE, stante la reciproca influenza. Tale influsso deriva dalla circostanza che il modello di certificazione ambientale dei Paesi del Nord Europa ha ispirato e fatto da modello all'etichetta ecologica valida per tutti i Paesi europei, qual è l'Ecolabel UE. Dall'altro lato, la politica ambientale europea, e conseguentemente la regolamentazione relativa al Fiore europeo, inevitabilmente incide sul futuro e sull'evoluzione del Cigno Nordico, poiché tre dei principali soci di questo schema di certificazione ambientale sono anche Stati membri dell'Unione europea. Allo stesso tempo però, è innegabile la presenza di barriere che limitano l'integrazione dei due marchi ecologici. Ad esempio i diversi obiettivi in materia di comunicazione, i differenti gruppi di prodotto di riferimento, i sistemi che operano in alcuni casi in maniera dissimile e l'andamento eterogeneo dei mercati di riferimento fanno sì che l'avvicinamento dell'Ecolabel UE e del Cigno Nordico non risulti operazione facile ed immediata.

Nell'opera di comparazione dei diversi ecolabel è anche da tener presente come questi vengono percepiti dai consumatori delle diverse aree geografiche, in quanto gli aspetti culturali ed economici incidono fortemente sul valore che i soggetti danno ai singoli

⁴¹⁵ Inteso nel significato lato del termine.

criteri, sulla percezione che hanno del rapporto costi-benefici e su cosa viene identificato come eco-friendly⁴¹⁶.

Andando ad analizzare più da vicino l'Ecolabel UE e il The Nordic Swan ci si avvede come le due etichette ecologiche siano molto simili, specialmente in questi ultimi anni in cui le differenze si sono assottigliate, dovuto anche alla reciproca influenza e alla volontà sempre maggiore di armonizzazione tra le diverse certificazioni.

Entrambe le certificazioni hanno carattere volontario, i criteri non sono stabiliti per singolo prodotto, bensì per gruppi e, grazie ai loro logo, sono facilmente riconoscibili dai consumatori. Poi, i candidati che vogliono ottenere uno dei marchi in questione, sono tenuti a fornire dichiarazioni e a presentare documentazioni a supporto di ciò, alle organizzazioni competenti circa il rispetto dei criteri di riferimento da parte dei prodotti e servizi che vogliono certificare, con la regola presente in ambedue le certificazioni di una possibile ispezione da parte delle autorità competenti per valutare la veridicità di quanto notificato.

Ciò fa concludere che l'unica differenza viene recepita nella previsione di controlli periodici ai titolari delle licenze del Cigno Nordico, durante tutto il periodo di validità dei criteri. Mentre per quel che concerne la domanda, la responsabilità e il controllo di legittimità, i due schemi agiscono di concerto, ricadendo la responsabilità di istruzione della pratica sulla struttura di segretariato. Si noti tuttavia come la domanda per ottenere l'Ecolabel UE è valida in tutta Europa, pur essendo presentata all'autorità competente nazionale. Al contrario per il The Nordic Ecolabel ciò è vero solo in maniera relativa, in quanto per poter essere valida in tutti i Paesi convenzionati, il prodotto deve rispondere ai criteri stabiliti per ogni Paese⁴¹⁷.

Altra somiglianza del marchio ecologico dei Paesi nordici con l'Ecolabel UE si rinviene nella circostanza che i produttori e i fornitori di prestazioni, qualora ricevono la licenza per apporre il marchio di qualità ai propri beni e servizi, sono autorizzati a distribuirli sul mercato con la segnalazione che quanto venduto soddisfa peculiari criteri ambientali che risultano avere una natura particolarmente selettiva.

Per quel che riguarda la formulazione dei criteri, questi sono elaborati attraverso un procedimento che si costituisce di varie fasi e che prevede la partecipazione di

⁴¹⁶ Cfr. L. GORDY, *Differential Importance of Ecolabel Criteria to Consumers*, Institute for Agriculture and Trade Policy, Minneapolis, 2003, consultabile al sito http://www.iatp.org/files/Differential_Importance_of_Eco-label_Criteria_.pdf.

⁴¹⁷ V. *supr*, p. 162.

innumerevoli parti in rappresentanza dei diversi interessi coinvolti. Inoltre, ambedue le certificazioni ambientali prendono in riferimento l'intero ciclo di vita del prodotto secondo la metodologia dell'LCA. Similitudine si riscontra anche nella regola secondo cui è possibile prendere in considerazione i criteri già sviluppati da altre etichette ecologiche di certificazione di prodotto nel caso in cui si intenda introdurre nuovi prodotti.

Entrambi i regimi hanno lo scopo di promuovere quei prodotti e servizi nei quali si rinviene una maggiore attenzione della salvaguardia della natura rispetto ad altri con caratteristiche simili, assegnando il marchio solo in seguito ad una attenta valutazione da parte di un organismo terzo.

Il fine ultimo del Cigno Nordico e dell'Ecolabel UE è quindi quello di facilitare sia i consumatori che le aziende nella scelta di prodotti e servizi che siano ecosostenibili e allo stesso tempo di buona qualità e con prezzi competitivi.

Appare così che queste certificazioni si dimostrano essere enormemente affidabili, tanto da porsi come guida sia nei confronti dei destinatari che dei produttori nell'acquistare una sempre maggiore consapevolezza ambientale e porre in essere scelte responsabili nella tutela della natura⁴¹⁸. Da più parti, infatti, è stato dimostrato come i marchi di qualità ecologica hanno contribuito a stabilire obiettivi volti al miglioramento delle prestazioni ambientali del prodotto e ad influenzare la domanda dei consumatori. Questi ultimi richiedono dai beni elevati standard ecologici, spingendo così le aziende ad utilizzare i marchi di qualità ecologica sui propri prodotti come validi strumenti nelle campagne di marketing⁴¹⁹.

Alla luce di quanto sopra, i principi e gli scopi del The Nordic Swan e dell'Ecolabel UE appaiono essere in larga misura gli stessi, così come il funzionamento e i requisiti richiesti.

Un'analisi più approfondita fa però emergere come questi marchi di qualità ecologica si distinguono sia sotto l'aspetto della formulazione, sia per quel che riguarda l'organizzazione pratica, nonché per il modo con cui le decisioni vengono prese al loro interno.

⁴¹⁸ Cfr. P. LANGE, U. B. KJELDSSEN, M. TOFTENG, A. KRAG, K. LINDGAARD, *The coexistence of two Ecolabels – The Nordic Ecolabel and the EU Ecolabel in the Nordic Countries*, Copenhagen, Nordic Council of Ministers, 2014, p. 16.

⁴¹⁹ Cfr. K. AALTO, E. HEISKANEN, C. LEIRE, Å. THIDELL, *The Nordic Swan - from Past Experiences to Future Possibilities: The Third Evaluation of the Nordic Ecolabelling Scheme*, Copenhagen, Nordic Council of Ministers, 2008, p. 26.

Nei Paesi nordici l'amministrazione dei due schemi di certificazione è affidata al medesimo organismo, all'autorità del *Nordic Council of Ministers*. Tuttavia, si possono rilevare delle differenze nel modo di operare a seconda che abbia a che fare con il Cigno Nordico o con il Fiore europeo. Ciò è la diretta conseguenza della circostanza secondo cui la struttura alla base dell'Ecolabel UE è per ovvi motivi più complessa, in quanto dipende da un cospicuo apparato burocratico e ha in larga misura origine dalla legislazione emanata a livello europeo, dove la Commissione europea svolge un ruolo centrale, nonostante la partecipazione di tutti gli Stati membri. Al contrario, nonostante anche il The Nordic Swan sia governato dal *Nordic Council of Ministers*, e quindi da una struttura sovraordinata a quella degli stati, solo in casi eccezionali tale organo interferisce in maniera incisiva nell'amministrazione del marchio di qualità ecologica, lasciando i principali compiti al *Nordic Ecolabelling Board*.

Da tutto ciò deriva un diverso coinvolgimento dell'autorità nazionale, in quanto la volontà delle stesse ha più peso nello schema di etichettature ecologica europeo poiché queste siedono direttamente al tavolo degli interessati, mentre nel Cigno Nordico ne hanno meno, dal momento che gli interessi dei singoli Paesi vengono espressi in maniera indiretta⁴²⁰.

Considerazioni analoghe possono essere svolte per quel che riguarda il management di ambedue le etichette ecologiche. Anche in questo caso, infatti, pur essendo amministrate dal *Nordic Council of Ministers*, senza ombra di dubbio si può affermare che al The Nordic Swan viene data più attenzione sia per la quantità di tempo che gli addetti dedicano all'amministrazione delle licenze appartenenti a tale certificazione, sia in riferimento all'ammontare nettamente superiore del budget di gestione che gli viene destinato⁴²¹.

Inoltre, grazie alla sua struttura e amministrazione, il Cigno Nordico si dimostra essere più trasparente e capace di includere un maggior numero di parti interessate durante tutte le fasi di sviluppo dello schema di certificazione. Questo prevede, per l'appunto, sistematici feedback da parte del pubblico durante tutto il periodo di redazione dei criteri, ciò che invece non accade nel sistema dell'Ecolabel UE dato che, seppur in presenza di una volontà di rendere lo schema trasparente, il grado raggiunto è assai inferiore.

⁴²⁰ Cfr. K. AALTO, E. HEISKANEN, C. LEIRE, Å. THIDELL, *op. cit.*, p. 33-35.

⁴²¹ Cfr. *ivi*, tab. 2, p. 36.

Anche prendendo in esame i criteri formulati per i prodotti si nota come, sebbene in tutte le certificazioni in oggetto sono elaborati tenendo in considerazione fattori che ricoprono l'intera vita del prodotto attraverso l'utilizzo della metodologia LCA, elementi di discontinuità vengono individuati anche in riferimento a siffatto aspetto.

Già a partire dalla quantità di criteri sviluppati, ci si avvede come questi siano nettamente maggiori nel The Nordic Ecolabel, poiché si riscontra che il processo di sviluppo dei requisiti relativo al sistema di certificazione Ecolabel UE è molto più lento, dovuto al fatto che in quest'ultimo schema si registrano un numero maggiore di parti interessate.

Per quanto riguarda l'individuazione dei criteri di base nei due schemi di certificazione ecologica si rinvencono differenze relativamente piccole, anche se i criteri dell'Ecolabel UE vengono individuati in maniera più generale, sia in termini di pertinenza ambientale sia per quel che attiene alla gestione del progetto. Ad esempio l'Ecolabel UE cerca di prendere in considerazione le esigenze dei vari Paesi facenti parte l'Unione europea, mentre nel caso del Cigno Nordico spesso ogni Stato stabilisce dei criteri - seppur in minima parte - diversi per lo stesso gruppo di prodotti.

In un'ottica comparatistica è difficile mettere a confronto i criteri dei due schemi di certificazione in questione, poiché questi sono strutturati in maniera diversa e non sempre prendono in esame le stesse qualità.

Eterogeneità si rinviene già a partire dall'estensione dei requisiti richiesti all'interno dei diversi gruppi di prodotto, in cui in alcuni casi i criteri del The Nordic Swan spiccano per coprire più elementi mentre in altri tale primato spetta all'Ecolabel UE.

Anche la modalità con cui sono applicati i requisiti dei diversi gruppi di prodotto in alcuni casi differiscono, dato che ad esempio il regolamento relativo al Cigno Nordico prevede visite ai detentori delle licenze, mentre ciò non è previsto nella normativa che disciplina l'Ecolabel UE, dove i controlli presso le aziende hanno un carattere del tutto volontario⁴²².

Si rileva che il Cigno Nordico stabilisce nel contenuto, a parità di prodotti, criteri più rigorosi, prendendo spesso in considerazione una quantità di aspetti che vengono

⁴²² Nonostante però il Regolamento CE 66/2010 non preveda visite di controllo, nei Paesi nordici spesso queste vengono effettuate anche ai detentori della licenza del Fiore europeo.

ritenuti invece irrilevanti nel Fiore europeo, oltre a stabilire in generale una disciplina più dettagliata⁴²³.

Tale ultimo aspetto è dovuto anche alla circostanza che l'etichetta The Nordic Swan ha la possibilità di prendere in considerazione richieste in parte più ambiziose rispetto a quelle del marchio Ecolabel UE, poiché vi sono meno paesi coinvolti nel processo di sviluppo. Infatti, i criteri all'interno dell'etichetta ecologica dei Paesi nordici sono il frutto di esigenze di solo cinque paesi, mentre sono interessati tutti gli Stati membri nelle trattative che conducono alla pubblicazione dei requisiti sotto la normativa del Fiore europeo. A tal proposito è stato rilevato come i criteri appartenenti al sistema di certificazione ambientale dei prodotti Ecolabel UE siano spesso la derivazione di influenze della politica, capitando che la formulazione possa avvenire sulla base di condizionamenti attuati dagli stati che hanno più potere contrattuale.

Da un'analisi generale delle qualità intrinseche ed estrinseche dei criteri redatti in entrambi i sistemi di certificazione è possibile, allora, dividerli in quattro gruppi, individuando 1) criteri del The Nordic Ecolabel che sono stati armonizzati in una certa misura con quelli dell'Ecolabel UE; 2) criteri del The Nordic Ecolabel che hanno influenzato e fatto da modello per lo sviluppo di quelli dell'Ecolabel UE; 3) criteri che sono tra loro nettamente differenti e 4) criteri sviluppati di comune accordo⁴²⁴.

Al di là di alcune differenze che tuttavia non vanno ad incidere in maniera significativa sul modo di operare dei due marchi di qualità ecologica, questi si dimostrano non avere caratteristiche così diverse, ma nonostante ciò si può rilevare agevolmente come nel mercato dei Paesi nordici il Nordic Swan è assai più diffuso e popolare rispetto alla certificazione europea, sebbene l'operatività di quest'ultimo si estenda su un territorio più ampio⁴²⁵.

Il merito che va riconosciuto all'etichetta ambientale dei Paesi nordici è quello di aver saputo e di continuare a pubblicizzare un messaggio complesso, come quello di tutela del territorio naturale, in una maniera semplice ed immediata. Ciò anche grazie alle campagne informative e alle strategie di marketing poste in essere nel Nord Europa, che nel corso degli anni hanno permesso al The Nordic Ecolabel di rafforzare la propria

⁴²³ Cfr. P. LANGE, U. B. KJELDSEN, M. TOFTENG, A. KRAG, K. LINDGAARD, *op. cit.*, pp. 10-11.

⁴²⁴ V. analisi svolta in K. AALTO, E. HEISKANEN, C. LEIRE, Å. THIDELL, *op. cit.*, cap. 3, pp. 31-47.

⁴²⁵ Si possono però individuare differenze di diffusione del marchio The Nordic Ecolabel nei diversi Paesi facenti parte dell'etichetta, così come tra i diversi settori industriali.

immagine tra i produttori e consumatori, i quali spesso associano il marchio non solo al concetto di “ambiente”, ma anche a quello di “credibilità” e di “futuro”⁴²⁶.

L’attenzione per la divulgazione del marchio di qualità ecologica della regione del Nord Europa si dimostra essere il principale fattore giustificativo di una maggiore domanda sul mercato dello stesso. Non riscontrando particolari differenze nei criteri stabiliti per i vari gruppi di prodotto e per le modalità operative, i produttori scelgono l’Ecolabel Nordico proprio per la maggiore richiesta da parte del mercato e per il messaggio di attendibilità che sa trasmettere.

La credibilità è proprio ciò che invece non si rinviene nell’Ecolabel UE, stante un diffuso scetticismo nei confronti dell’etichetta di alcuni paesi e di determinati settori industriali. Oltre a dipendere da questioni legate al marchio stesso, la causa può essere anche rinvenuta in una più generale sfiducia nei confronti dell’operato dell’Unione europea.

Sotto tale punto di vista è stato individuato come il più delle volte i consumatori scelgano il Cigno Nordico solo per ciò che esso trasmette, non avendo nessuna - o quanto meno molto poca - cognizione di come lo schema di certificazione sia organizzato o sotto quali aspetti i prodotti etichettati The Nordic Swan siano superiori a quelli che recano differenti marchi.

Le organizzazioni competenti per la certificazione dei Paesi del Nord Europa hanno avuto la capacità di creare un circolo virtuoso che, anche in assenza di solide basi giustificative, hanno fatto sì che tramite le campagne pubblicitarie venissero richiesti in maniera sempre maggiore i prodotti marcati con il Cigno Nordico, venendosi a creare una sorta di circolo virtuoso, con influenza di un fattore sull’altro.

Altro elemento che ha permesso una maggiore diffusione del The Nordic Swan rispetto all’Ecolabel UE si ritrova nella differenza di quantità di prodotti e servizi certificabili all’interno delle due etichettate ecologiche. Una recente analisi di mercato ha, infatti, messo in luce come ci sia un’evidente prevalenza di possibilità di etichettare beni sotto lo schema di certificazione dei Paesi nordici in confronto ai gruppi di prodotto già sviluppati sul piano europeo, anche se vi è da dire come tale divario si sia notevolmente attenuato nel corso degli ultimi anni⁴²⁷. Lo squilibrio maggiore, tuttavia, si rinviene in

⁴²⁶ Cfr. K. AALTO, E. HEISKANEN, C. LEIRE, Å. THIDELL, *op. cit.*, p. 53.

⁴²⁷ In generale i più grandi gruppi di prodotti all’interno del Cigno Nordico sono costituiti dai prodotti di pulizia per uso domestico, prodotti per l’igiene personale e alcune categorie a parte come mobili, elementi costruttivi e cucine. In commercio si rinviene una particolare diffusione per i prodotti di pulizia ad uso domestico, per i cosmetici, per la carta velina, per i mobili e per i toner. Tuttavia, anche in questo caso è necessario compiere delle distinzioni in relazione ai diversi mercati

riferimento ai servizi certificabili, in quanto si può vedere come sotto il Fiore europeo possono esserne attestati solo due, mentre all'interno del The Nordic Ecolabel questi rientrano tra i quindici gruppi di prodotti più corposi⁴²⁸. Questa posizione dominante del Cigno Nordico è dovuta in parte anche al fatto che molte catene di negozi hanno deciso di certificare tutti i propri punti vendita con tale marchio, aumentando in tal modo il commercio di prodotti più eco-friendly.

A prescindere dai fatti sopra riportati, il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE è riuscito a penetrare in alcuni ambiti del mercato del Nord Europa, nel quale si rinviene una sua maggiore forza rispetto al Cigno Nordico. Si fa qui riferimento in particolare modo al settore tessile, a quello grafico, alla carta e a tutti quei prodotti necessari per la pittura.

Indipendentemente da tutto, però, lo schema di certificazione valido a livello europeo deve compiere ancora cospicui passi in avanti per poter giungere al grado di notorietà ottenuto dal The Nordic Ecolabel.

Analizzando i due sistemi di certificazione presenti sullo scenario dei Paesi nordici dal punto di vista dei costi che le aziende devono sostenere, ci si avvede che la forza del The Nordic Swan è confermata nonostante le tasse previste per ottenerlo e mantenerlo siano maggiori rispetto a quelle disposte per l'Ecolabel UE.

In particolare, i costi di presentazione della domanda per le piccole e medie imprese che richiedono la certificazione del Fiore europeo sono in genere 2/3 più bassi, essendo anche previsti ulteriori ribassi nei casi in cui i produttori hanno già ottenuto altre certificazioni⁴²⁹. Vi è però da dire che tale dato non viene confermato se si prendono in considerazione le aziende di grandi dimensioni dove conseguire il The Nordic Ecolabel al contrario risulta essere meno gravoso.

Da rilevare è anche l'ammontare differente previsto per i due marchi nel caso di estensione della licenza, poiché per l'Ecolabel UE è stabilita una quota calcolata sul numero di ore di lavoro che gli impiegati dedicano per mettere in pratica le modifiche richieste, mentre nel caso del The Nordic Swan la tariffa è giornaliera, con conseguente

nazionali dei paesi facenti parte della certificazione nordica. Cfr. P. LANGE, U. B. KJELDTSEN, M. TOFTENG, A. KRAG, K. LINDGAARD, *op. cit.*, cap. 4, pp. 25-38.

⁴²⁸ I servizi certificabili con il Cigno Nordico sono ad esempio le aziende che offrono servizi di stampa, hotel e ostelli, supermercati, impianti di lavaggio per veicoli, lavanderie, aziende tessili e ristoranti. Al contrario l'Ecolabel UE prevede ad oggi la sola certificazione di servizi turistici.

⁴²⁹ Si fa ad. es. riferimento alla certificazione EMAS.

più o meno convenienza per l'uno o l'altro marchio di certificazione a seconda del tempo utilizzato dall'amministrazione competente.

Anche in considerazione delle tasse annuali previste in entrambi gli schemi di etichettatura ambientale si può constatare come il marchio ecologico europeo sia più economico rispetto a quello nordico, nonostante i costi per mantenere l'Ecolabel UE variano a seconda dello Stato membro. Infatti, nel sistema di certificazione europeo i Paesi sono liberi di determinare sia l'ammontare che il metodo di calcolo utilizzato, in quanto alcuni prevedono sistemi a tassazione fissa, mentre altri sistemi basati sono sul fatturato annuo ottenuto dalla vendita dei prodotti certificati. In ogni caso, si può individuare che sia all'interno del regime del Cigno Nordico che dell'Ecolabel UE più è importante il giro d'affari ottenuto dell'azienda più conveniente sarà mantenere l'etichetta ecologica⁴³⁰.

Il perché dei maggiori oneri finanziari riferibili al marchio di qualità ecologica dei Paesi nordici viene spiegato direttamente dalle segreterie nazionali che lo gestiscono, dato che si è fermamente convinti che gli elevati costi sono il giusto prezzo da sostenere in cambio di una grande notorietà e prestigio sul mercato, senza poi contare la pubblicità portata avanti dai governi degli Stati associati all'etichetta ecologica nordica. Infatti, grazie a quanto ricavato dalla gestione dello schema di certificazione ambientale The Nordic Ecolabel, l'amministrazione è in grado di mettere in atto incisive campagne di marketing che ne aumentano sempre più la visibilità e la conoscenza tra i consumatori, facendo diventare tale sistema un potente mezzo che va ad incidere sulla concorrenza tra le aziende.

Al contrario, le ridotte tasse richieste per il marchio europeo vanno a coprire a malapena i costi di gestione amministrativa, non potendo di conseguenza prevedere lo stesso budget per sponsorizzare tale etichetta, con conseguente maggiore impegno economico da parte delle finanze pubbliche. I governi si trovano così a dover supportare economicamente l'Ecolabel UE per far sì che lo stesso possa mantenere ed incrementare il suo livello di diffusione e renderne possibile lo sviluppo. Allo stato attuale delle cose si ipotizza che anche in un prossimo futuro difficilmente il Fiore europeo raggiungerà un giro d'affari tale da riuscire ad autofinanziarsi come avviene nel The Nordic Swan. Ciò perché faticosamente l'Ecolabel UE otterrà un'espansione nei Paesi scandinavi pari a quella del Cigno Nordico. Inoltre, si riscontra come la direzione dell'Unione europea

⁴³⁰ Cfr. P. LANGE, U. B. KJELDTSEN, M. TOFTENG, A. KRAG, K. LINDGAARD, *op. cit.*, p. 46.

sembra quella di ridurre i costi relativi all'etichetta ambientale europea, assottigliando in tal maniera ancora di più i fondi da destinare alla pubblicizzazione del marchio ecologico europeo.

In ogni caso, a latere, va messo in evidenza come la previsione di finanziamenti statali non vada completamente demonizzata, in quanto questi sono necessari anche per il marchio ecologico Then Nordic Swan, sia per incrementare specifici settori che per aiutare i mercati di alcuni Paesi facenti parte del marchio⁴³¹. Sotto tale aspetto, da non sottovalutare poi è anche la circostanza che vi è sempre più l'esigenza di integrare gli scopi di tale etichetta ecologica con le politiche ambientali già in essere, in particolar modo con quella sugli appalti pubblici verdi⁴³².

Riportando l'attenzione sulla questione della diffusione dei due marchi di qualità ambientale presi in esame, alla luce di quanto sopra si può affermare che le aziende non prestano molta attenzione all'ammontare delle tasse richieste per scegliere quale licenza ottenere, bensì sono maggiormente guidate da fattori quali la domanda dei consumatori, la forza del marchio e di quale "profilo green" vogliono ottenere. Infatti, la scelta di quale certificazione richiedere dipende principalmente dal mercato verso il quale l'azienda svolge maggiormente i suoi traffici commerciali, dal momento che le società che hanno affari all'estero saranno maggiormente interessate ad un'etichetta ecologica riconosciuta a livello internazionale come è l'Ecolabel UE, mentre quelle che si rivolgono ad un pubblico "locale" opteranno quasi sicuramente per il The Nordic Swan. Inoltre, la preferenza delle aziende tra l'uno e l'altro ecolabel sarà anche influenzata dall'immagine che esse vogliono dare di sé al pubblico, scegliendo il Cigno Nordico se intendono mostrarsi come aventi un profilo green o semplicemente perché vi è più richiesta sul mercato di tale marchio, al contrario si è visto come il Fiore europeo conferisca ai produttori la capacità di distinguersi dagli altri competitori⁴³³. Sotto questo aspetto, le imprese, consapevoli delle direzioni diverse dei due marchi di certificazione ambientale in esame, richiedono ed utilizzano entrambi gli schemi di certificazione, necessitando di conseguenza lo sviluppo parallelo di queste etichette nei paesi del Nord Europa.

Da un sondaggio effettuato nel 2005 risultata come non esista una chiara preferenza per un'etichetta presente sul territorio nazionale o per l'Ecolabel UE da parte dei produttori,

⁴³¹ Si fa qui riferimento in particolar modo all'Islanda, in quanto il suo mercato appare uno dei meno sviluppati tra i Paesi nordici.

⁴³² Cfr. K. AALTO, E. HEISKANEN, C. LEIRE, Å. THIDELL, *op. cit.*, p. 109.

⁴³³ Cfr. P. LANGE, U. B. KJELDEN, M. TOFTENG, A. KRAG, K. LINDGAARD, *op. cit.*, p. 34.

anche se effettuando considerazioni a lungo termine, il marchio di qualità ecologica dell'Unione europea è più spesso preferito. Tra il pubblico, le certificazioni nazionali non sono invero reputate più famose rispetto al marchio di qualità ecologica Ecolabel UE. La presenza di etichette nazionali insieme con il marchio di qualità ecologica dell'Unione europea è considerata come una circostanza né positiva né negativa, essendoci disaccordo sulla affermazione che esse competono l'una con l'altra. In ogni caso, l'armonizzazione è vista come l'unica soluzione efficace da perseguire, in quanto si è messo in luce come ci sia molto poco sostegno per l'opzione di eliminare o il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE o le etichette nazionali⁴³⁴.

Tali affermazioni rispecchiano l'attuale convinzione rinvenibile in Europa e nel resto del mondo, dove è fortemente sentita l'esigenza di porre in essere pratiche volte alla cooperazione, al coordinamento e all'armonizzazione tra i diversi schemi di certificazione ecologica. Difatti, l'Ecolabelling Global Network (GEN) già da molti anni ha inserito nel suo ordine del giorno l'incremento dello sviluppo della cooperazione tra i vari sistemi di certificazione di qualità ecologica. Secondo tale organizzazione l'avvicinamento dei diversi schemi di certificazione potrebbe essere raggiunto, ad esempio, attraverso la redazione congiunta dei criteri, per mezzo di una collaborazione formale o anche attraverso il mutuo riconoscimento dei requisiti richiesti. Tuttavia, il GEN raccomanda un approccio graduale al riconoscimento reciproco, effettuato a partire dalla cooperazione e dallo scambio di informazioni, dalla creazione di una reciproca fiducia poggiata su norme e codici elaborati di comune accordo e dall'ammissione della validità dei test di verifica utilizzati da altri schemi di certificazione⁴³⁵.

⁴³⁴ Cfr. EVER, *Evaluation of EMAS and Eco-label for their Revision. Report 1: Options and recommendations for the revision process. Part B: The EU Ecolabel*, 26 dicembre 2005, p. 6, consultabile al sito http://ec.europa.eu/environment/emas/documents/kit_en.htm. Nella parte intitolata "Executive Summary" si legge: "there is no clear preference for either national labels or the EU Eco-label by producers, although when considering the long term the EU Eco-label is more often preferred. National labels are not perceived as more successful than the EU Eco-label. [...] The presence of national labels alongside the EU Eco-label in neither considered as being positive or negative - there is disagreement about whether they compete with each other. In any case, harmonization is seen as being the only effective solution to be pursued. There is very little support for the options of abolishing either the EU Eco-label or the national labels".

⁴³⁵ Nel 2003, il GEN ha indicato la metodologia, i principi, la struttura, le componenti chiave e altre caratteristiche di un sistema chiamato "GEN Internationally co-ordinated ecolabelling system - GENICES". L'idea di sviluppare tale programma di armonizzazione si rinviene nel fatto che vi è sempre più un tasso di globalizzazione e al contempo una crescente attenzione alle problematiche di tutela della natura, nonché la necessità di rispondere alle argomentazioni riguardanti gli impatti ambientali delle attività commerciali. Cfr. K. AALTO, E. HEISKANEN, C. LEIRE, Å. THIDELL, *op. cit.*, p. 69.

Questo intento di armonizzazione e coordinamento, si rinviene tanto più forte tra gli schemi di certificazione di prodotto Ecolabel UE e The Nordic Swan per le ragioni già ampiamente descritte, che possono essere ricondotte anche alle innumerevoli somiglianze delle due etichette e all'influenza reciproca in quanto operanti su mercati che si intersecano, data l'azione sullo stesso territorio e la condizione di Stato membro di tre dei principali paesi associati al Cigno Nordico.

Più nello specifico, a fondamento dell'esigenza di un'armonizzazione tra gli schemi di certificazione sono state individuate tre principali ragioni. È stato affermato, innanzitutto, che le somiglianze dei due sistemi possono essere fonte di confusione per gli utenti, i quali si trovano spaesati di fronte alla scelta di prodotti marcati con l'una o con l'altra etichetta ma che dichiarano entrambi di essere ambientalmente preferibili. Altre considerazioni riguardano l'ampiezza del mercato ricoperto dal marchio Ecolabel UE, molto importante per il commercio internazionale e capace di portare con sé maggiori benefici ambientali. Non da ultimo poi, si ricorda che il marchio di qualità ecologica europeo è più economico, soprattutto per le PMI, le quali fanno più fatica a sostenere i costi richiesti per il mantenimento della certificazione.

Da mettere in evidenza è l'opinione di chi sostiene che le differenze riscontrabili nei criteri dei due schemi di certificazione, sono percepite come un fattore avente un'importanza minore, dato che si ritiene che ci saranno sempre visioni diverse su quali siano le priorità alle quali bisogna far riferimento per dichiarare un prodotto "green" e ai metodi di prova ritenuti adeguati per certificarne la presenza⁴³⁶.

I Paesi nordici si sono dimostrati molto attivi nell'attività di coordinamento e armonizzazione del Cigno Nordico con il marchio di qualità ecologica dell'Unione europea. Ciò è avvenuto in alcuni casi applicando meramente i criteri già emanati dall'Unione europea ai prodotti certificabili The Nordic Ecolabel, mentre in altri si è proceduto attraverso la messa in pratica di un processo più complesso di adattamento dei requisiti dell'Ecolabel UE alle necessità proprie del The Nordic Swan. Si rinvengo però anche situazioni in cui il Fiore europeo ha elaborato i propri criteri rifacendosi a quanto già statuito dai Paesi scandinavi per il Cigno Nordico. Purtroppo l'armonizzazione non sempre si dimostra fattibile poiché a volte si possono rinvenire

⁴³⁶ Cfr. *ivi*, pp. 73-74.

interessi ed esigenze diverse⁴³⁷, anche se nel tempo la vicinanza tra i due schemi è notevolmente aumentata.

Sebbene tutti gli Stati dell'area geografica del Nord Europa lavorino per mantenere entrambi i marchi di qualità ecologica in parallelo, tuttavia, questi hanno visioni contrastanti circa le modalità e il lavoro che sia necessario compiere per poter giungere ad una armonizzazione completa. Ad esempio in Danimarca è stata attuata una forte politica per promuovere l'Ecolabel UE, mentre la Norvegia si è dimostrata sempre scettica nei confronti di una azione di coordinamento del Cigno Nordico con il marchio Ecolabel UE.

Tale Paese risulta avere un sentimento di sfiducia nei confronti della potenziale capacità dell'etichetta ecologica Ecolabel UE di assumere una posizione importante come quella raggiunta dal Cigno Nordico e né tanto meno rinviene questa volontà da parte dell'Unione europea⁴³⁸. Inoltre, i produttori norvegesi non ritengono che l'armonizzazione sia un problema urgente o addirittura desiderabile. Il governo norvegese ritiene che il lavoro che è stato fatto fino a questo momento è sufficientemente buono e che gli Stati associati al The Nordic Ecolabel appartenenti anche all'Unione Europea (Danimarca, Finlandia e Svezia) possono già di per sé spingere per un maggiore avvicinamento tra il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE e il Cigno Nordico semplicemente attraverso la loro partecipazione alla Comunità.

La Svezia, al contrario, ha un'idea più aperta rispetto a quella della Norvegia, il cui governo ritiene che la migliore alternativa all'armonizzazione tra i due schemi di certificazione ecologica consisterebbe nell'adozione da parte dell'Ecolabel UE dei criteri già stabiliti per il Cigno Nordico qualora si torvi a dover regolamentare un nuovo gruppo di prodotti invece certificato nel Nord Europa⁴³⁹.

In conclusione, si può affermare come inevitabilmente il problema del coordinamento e dell'armonizzazione tra i due schemi di certificazione ambientale sia di fondamentale importanza. Infatti, lo sviluppo del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea ha implicazioni anche per il futuro del The Nordic Ecolabel, visto il funzionamento in parallelo dei due sistemi, poiché fanno in parte uso dello stesso apparato di esperti e di risorse umane, senza poi contare che se l'Ecolabel UE continuerà ad implementare il suo peso all'interno degli schemi di certificazione ecologica di prodotto, ci saranno sempre

⁴³⁷ Si sottolinea come vi sono pochissimi casi di criteri completamente armonizzati.

⁴³⁸ Cfr. K. AALTO, E. HEISKANEN, C. LEIRE, Å. THIDELL, *op. cit.*, p. 46.

⁴³⁹ Cfr. *ivi*, p. 74.

più categorie di prodotti sovrapposti e più beni etichettati con il Fiore europeo presenti nel mercato scandinavo⁴⁴⁰.

Allo stato attuale, molto lavoro c'è ancora da fare sia a livello pratico che di promozione della necessità di armonizzazione e coordinamento. Intanto, il Fiore europeo e il Cigno Nordico sono indicati dalle autorità dei Paesi del Nord Europa come ugualmente utili, fornendo pari informazioni in riferimento ai due schemi. Tuttavia, è stato evidenziato che non è sufficiente il coordinamento e l'armonizzazione dei documenti relativi ai criteri, ma vi sia anche la necessità di stabilire dei sistemi di marketing comuni, come ad esempio la predisposizione di incentivi finanziari sistematici da dare alle imprese affinché possano utilizzare simultaneamente entrambe le etichette⁴⁴¹.

6. Caso di studio: la Finlandia

Alla fine di tale percorso in cui è stato studiato il The Nordic Ecolabel anche in comparazione con l'Ecolabel UE, si vuole terminare con un breve focus sull'operatività dei due schemi di certificazione nel territorio della Finlandia. Per comprendere appieno quanto di seguito riportato, risulta necessario delineare alcuni profili socio-economici di questo Stato.

La Finlandia è caratterizzata da un ambiente incontaminato, il cui popolo ha sempre messo un grande impegno nella salvaguardia della natura e del territorio in cui vive. Ciò nonostante, l'economia di questo Paese si caratterizza per un'industria della cellulosa relativamente grande ed un sistema produttivo basato sulla lavorazione dei metalli, attività che per la loro natura sono state spesso oggetto di preoccupazione relativamente alla questione del degrado ambientale, soprattutto per quel che riguarda il problema dell'inquinamento dell'acqua.

Prendendo in esame come la Finlandia si pone nei confronti del suo territorio, ci si avvede che questa ha una lunga tradizione circa la tutela dell'ambiente, tanto che fin dai

⁴⁴⁰ Cfr. *ivi*, p. 64.

⁴⁴¹ Cfr. *ivi*, p. 109.

tempi remoti ha avuto cura di costituire aree protette di vario genere per salvaguardare la biodiversità e il clima in generale, essendo stata una delle prime ad istituire una tassa relativa all'emissioni di CO₂. Seppur tale atteggiamento è da sempre parte della cultura finnica, solo con l'ingresso nell'Unione europea, la politica ambientale della Finlandia ha riscontrato una repentina svolta verso una direzione più "green". Fino a quel momento, pur essendo centrale la questione ambientale, lo sviluppo sostenibile non aveva acquisito un posto preminente all'interno delle agende portate avanti dai diversi governi che si erano succeduti nel corso degli anni⁴⁴².

A livello mondiale la Finlandia è stata classificata come uno dei paesi leader per quel che riguarda la normativa ecologica, stante la sua regolamentazione che si è sempre dimostrata di ampio respiro ma allo stesso tempo dettagliata, la quale è stata portata avanti con competenza da parte di personale esperto. Ben visibili sono a tal proposito i frutti che tale politica ha portato con sé, dato che molti fiumi e laghi che prima erano inquinati risultano ad oggi bonificati, così come la qualità dell'aria è migliorata notevolmente negli ambienti industriali dopo la riduzione in modo significativo delle emissioni degli impianti e una gestione in maniera più sostenibile rispetto al passato delle foreste.

La preoccupazione ambientale del Governo finlandese è principalmente legata a problematiche che si riferiscono all'emissioni di agenti inquinanti sia nell'aria che nell'acqua, oltre ad ulteriori questioni riconducibili all'inquinamento acustico e alla salvaguardia della biodiversità.

I dati raccolti nel tempo dimostrano che la Finlandia ha raggiunto i suoi obiettivi di riduzione delle fonti tradizionali d'inquinamento atmosferico, tanto che le esposizioni di ozono e PM10 sono più basse rispetto agli standard europei. Tuttavia, le emissioni per unità sono relativamente elevate rispetto alla media europea e il livello di acidificazione è alto in comparazione con gli altri paesi dell'area nordica⁴⁴³.

Il programma nazionale finlandese per promuovere un consumo ed una produzione sostenibile si concentra particolarmente sullo sviluppo di progetti innovativi di fabbricazione, i quali tentano di ridurre l'incidenza sul clima del processo produttivo.

⁴⁴² Per un'analisi più approfondita cfr. A. LINDHOLM, *Finland in Eu. Environmental Policy*, Finnish Environment Institute, 2002, consultabile al sito <http://hdl.handle.net/10138/40412>.

⁴⁴³ Cfr. J. M. SKJELVIK, A. BRUVOLL, K. IBENHOLT, op. cit., p. 162 e OECD, *Environmental Performance Reviews - FINLAND*, Paris, Organization for Economic Cooperation and Development, 2009.

L'intervento si esplica principalmente in quei settori chiave individuati in quello delle costruzioni, dei prodotti alimentari e dei trasporti.

La Finlandia si è dimostrata apripista nella pianificazione a livello nazionale di misure che facilitino l'adattamento ai futuri cambiamenti climatici, predisponendo misure che permettano di valutare cosa sia necessario per combattere i problemi ambientali e stabilendo norme sulla responsabilità che in alcuni ambiti permettono di intervenire in misura anticipatoria⁴⁴⁴.

In questo Paese gli ecolabel sono considerati uno strumento importantissimo, i quali offrono la possibilità di informare i consumatori circa le qualità ambientali di un prodotto/servizio in maniera più o meno semplice. Per tale motivo si percepisce molto forte la volontà di preservare ed incrementare maggiormente questi schemi di certificazione, come dimostra la grande quantità di etichette ambientali adottate nel territorio, anche se il The Nordic Swan e l'Ecolabel UE sono sicuramente i più diffusi e rinomati all'interno di tutto il territorio finlandese.

Il Governo finlandese ha adottato il The Nordic Swan a partire dal 1990 e due anni dopo, nel 1992, ha inserito nella propria politica ambientale anche l'uso del Ecolabel UE. Questi due schemi certificati sono amministrati da un'organizzazione non governativa, il Motiva Services Oy⁴⁴⁵, che però risulta essere strettamente connessa sia con il Ministero dell' Lavoro e dell' Economia che con il Ministero per l' Ambiente, i quali coprono con i propri fondi una parte dei costi amministrativi e di gestione.

L'organizzazione nazionale per gli ecolabel è composta da esperti che si occupano dei vari problemi relativi alle certificazioni ecologiche, oltre che da un membro che si dedica specificamente delle questioni relative al marchio di qualità ecologica Ecolabel UE.

I dati dimostrano come nonostante i due schemi di certificazione ambientale di prodotto sono stati inseriti pressoché contemporaneamente, il Cigno Nordico ha assunto un ruolo primario nel mercato finlandese e presso il pubblico in generale. L'Ecolabel UE, infatti, non ha molta visibilità risulta essere poco conosciuto tra i consumatori, con la conseguenza che i produttori non ne fanno un grande uso di tale certificazione.

In riferimento a tale aspetto, è stato messo in luce come le aziende si servano dell'etichetta ecologica riconosciuta a livello europeo principalmente nel caso in cui

⁴⁴⁴ Cfr. F. WEAVE, *op. cit.*, p. 12.

⁴⁴⁵ Fino al 2010 il corpo responsabile era il SFS Eco-labelling (The Finnish Standards Association SFS), mentre a partire dal 01 gennaio 2011 questo è stato sostituito dal Motiva Services Oy.

decidano di esportare le proprie merci verso gli altri Paesi europei dove l'Ecolabel UE è meglio conosciuto e diffuso.

Alcuni hanno affermato che se un domani la diffusione del Fiore europeo aumentasse nel mercato finlandese, potenzialmente questo fatto potrebbe portare addirittura alla soppressione del Cigno Nordico, come un atto di semplificazione dello scenario delle certificazioni ambientali⁴⁴⁶. Vi sono, tuttavia, diverse incertezze legate allo sviluppo della notorietà della certificazione ambientale europea e sulla circostanza che le due etichette possano coesistere nello stesso mercato per un lungo periodo, considerando anche che il The Nordic Ecolabel ha una posizione molto forte sul mercato.

Da notare è poi che l'Ecolabel UE dipende molto più dai finanziamenti pubblici rispetto al Cigno Nordico, che come visto sopra, riceve invece buona parte delle risorse dai diritti che vengono pagati dai titolari della licenza. Di conseguenza lo sviluppo del Fiore europeo è in gran parte influenzato da quanto gli Stati membri sono disposti a stanziare per l'incremento di tale strumento, mentre nei Paesi scandinavi ciò dipende principalmente dal numero di licenze concesse⁴⁴⁷.

Le richieste per entrambi gli ecolabel risulta avere un trend positivo che aumenta di anno in anno anche in relazione alle altre licenze presenti nel territorio nazionale, anche se comparato con i numeri degli altri paesi appartenenti all'area geografica del Nord Europa la crescita del numero di prodotti certificabili ha tuttavia un livello relativamente basso.

Si prevede, inoltre, che in futuro il volume e la visibilità degli ecolabel accresca notevolmente anche in relazione ad un incremento della consapevolezza dei produttori e dei consumatori circa il problema della salvaguardia ambientale.

Per quel che riguarda l'integrazione del marchio di qualità ecologica The Nordic Swan con altri strumenti di tutela ambientale, in Finlandia il Cigno Nordico ha dimostrato avere un grande potenziale nel favorire una crescita del Paese in chiave ecosostenibile. Tra queste, lo sviluppo della sinergia con la normativa degli appalti pubblici ha una notevole importanza, stante l'ampiezza del raggio di azione che l'apparato pubblico può avere. Tale necessità è evidenziata anche dalla maggior parte dei soggetti coinvolti, i quali riconoscono l'importanza della condivisione dei valori ambientali già raggiunti a livello privato con la dimensione pubblica.

⁴⁴⁶ Sui motivi della pressoché irrealizzabilità di ciò v. *supra*, pp- 179 e ss.

⁴⁴⁷ Cfr. R. FISCHER-BOGASON, *op. cit.*, p. 73 e riferimenti bibliografici *ivi* riportati.

L'integrazione tra la politica ambientale portata avanti tramite la sponsorizzazione degli ecolabel e quella degli appalti pubblici è una questione fortemente sentita, tanto che già nel 2009, il Consiglio di Stato finlandese ha stabilito che entro il 2010 almeno il 70% di tutti gli acquisti pubblici tenessero in considerazione aspetti ambientali, ed addirittura raggiungere il 100% entro il 2015. Inoltre, ha raccomandato che entro il 2010 almeno il 25% degli acquisti effettuati alle aziende municipalizzate fossero green, percentuale che veniva portata al 50% entro il 2015⁴⁴⁸.

Da ciò si deduce che anche se non è possibile indicare il marchio di qualità ecologica come requisito per poter partecipare alle gare pubbliche, in pratica i criteri del Cigno Nordico sono ad oggi utilizzati spesso per la redazione delle offerte di tali appalti pubblici.

La certificazione ambientale di prodotto europea è invece stata individuato come potenziale punto di contatto tra le altre etichette ecologiche e la direttiva europea sull'Ecodesign.

A conclusione di questa analisi, si rileva infine come il problema ambientale sia attualmente preso in maggiore considerazione nei comuni finlandesi di medio-grandi dimensioni e in cui sono presenti unità centralizzate che si occupano di appalti pubblici⁴⁴⁹.

⁴⁴⁸ Cfr. VNP, Valtioneuvoston periaatepäätös kestävien valintojen edistämisestä julkisissa hankinnoissa. (Council of State's decision in principle on the promotion of sustainable decisions in public procurements) 8.4.2009.

⁴⁴⁹ Cfr., *ivi*, p. 75 e riferimenti bibliografici *ivi* riportati.

CONCLUSIONI

Il tema della sostenibilità ambientale è divenuto sempre più centrale nel panorama pubblico tanto da interrogare tutte le parti sociali sulle modalità per ridurre l'impatto ambientale dell'azione umana e conciliarlo con la possibilità di creare uno sviluppo economico. Nel corso degli anni si è andata sempre di più diffondendo la convinzione che il coinvolgimento della collettività alla tutela ambientale e la crescita economica non siano per forza esigenze contrapposte. Al contrario, l'attuazione di comportamenti e pratiche volte a minimizzare l'impatto ambientale dei prodotti, razionalizzare l'uso delle risorse naturali e ridurre gli sprechi, anche attraverso l'ottimizzazione del ciclo produttivo, garantirebbero sia la salvaguardia della natura e della salute umana che la significativa diminuzione dei costi di produzione. Affinché ciò avvenga è necessario che tutte le parti interessate abbiano chiari non solo gli obiettivi ma anche le modalità per poterli raggiungere. In questa prospettiva, il diritto ha il compito di individuare norme chiare ed omogenee, valide in molteplici Stati, così da rendere facile l'accesso al mercato dei prodotti verdi sia ai produttori che ai consumatori.

La difficoltà di individuare una definizione comunemente accettata di "sviluppo sostenibile" e di "green", sia nell'accezione di "green marketing" che "green product", ha ingenerato molta confusione sull'individuazione dei prodotti ecocompatibili. Nel rilevare tale gap definitorio, il mondo accademico si è interessato sempre più alla ricerca di una nozione che potesse stabilire in maniera inequivocabile cosa sia "green", ma l'analisi della letteratura ha fatto emergere come in questo ambito ci sia ancora molta confusione.

Manca ad oggi una disciplina uniforme, a livello internazionale, che individui quegli elementi che debbono essere presi in considerazione per poter affermare che un'economia o un prodotto sia realmente "verde", oltre a stabilire la metodologia utilizzabile per l'individuazione di ogni singolo valore rilevante. Fermo restando la possibilità per ogni Stato di determinare regole applicative sue proprie, la base comune di valutazione dovrebbe essere compiuta su un'analisi comparativa che analizzi l'intero ciclo di vita del prodotto, così da poterne valutare in maniera complessiva le sue qualità ecologiche.

In questo contesto, le certificazioni ambientali forniscono un contributo importante alla valorizzazione dei prodotti ecocompatibili e alla incentivazione di comportamenti e scelte ecosostenibili, sia da parte dei consumatori che da parte delle imprese. Il diritto in materia di certificazioni ambientali assume pertanto un ruolo determinante nel processo di trasformazione del ciclo produttivo dell'impresa e dell'economia in senso ecosostenibile.

Nonostante sia ancora aperto il dibattito circa gli effettivi benefici che l'ambiente ha tratto dall'applicazione degli ecolabel, grazie a tali schemi di certificazione è possibile perseguire obiettivi di sostenibilità e di diffusione di prodotti a ridotto impatto ambientale, in quanto e se questi comunicano informazioni certe ed affidabili. In particolar modo, le certificazioni ambientali di tipo I permettono alle imprese di rivolgersi ad un ente terzo ed imparziale per qualificare e certificare i propri prodotti che rispettano i principi di sostenibilità ambientale e conseguentemente di comunicarlo ai consumatori. Dal lato di questi ultimi poi, la presenza sul prodotto di un ecolabel concesso da un'istituzione terza li aiuta a riconoscere i prodotti a ridotto impatto ambientale, fornendogli garanzie circa l'attendibilità delle informazioni divulgate.

Per questi motivi, i marchi di qualità ecologica di tipo I hanno accresciuto la loro fama in tutto il mondo, ponendosi come utili strumenti di mercato per promuovere la prevenzione dell'inquinamento e la sostenibilità dell'economia. Dal momento che ogni programma nazionale o interregionale riflette le diverse sensibilità ambientali, per evitare potenziali barriere commerciali e per facilitare la produzione più sostenibile a livello mondiale, è apparsa la necessità di sviluppare programmi di riconoscimento reciproco e di stabilire criteri base comuni.

Da quanto sopra riportato si può evincere che nella teoria gli ecolabel garantiscono un grande potenziale circa l'efficacia economica ed ambientale. Tuttavia, nella pratica molti sono i fattori che vanno considerati al fine di comprendere se le certificazioni ambientali svolgono un ruolo effettivo nel favorire il divulgarsi di uno sviluppo in chiave sostenibile.

Nello specifico, lo studio comparatistico ha fatto emergere come sia di fondamentale importanza che gli schemi di certificazione ambientale abbiano un elevato grado di credibilità. Senza tale caratteristica, infatti, i consumatori non saranno indotti all'acquisto di prodotti certificati come ambientalmente preferibili e ugualmente le aziende non avranno nessun interesse nell'investire capitali in un aspetto che non ha un

rilevante ritorno economico. Entrambi gli attori devono percepire l'affidabilità delle informazioni esterne, essendo questo un fattore di primaria importanza se si considera che tali certificazioni hanno carattere volontario. L'incremento della presenza sul mercato di merci ecosostenibili sarà ottenuto solo attraverso un aumento della domanda di prodotti ambientalmente preferibili, che potrà avvenire unicamente se i consumatori capiranno in maniera inequivoca le caratteristiche ambientali degli stessi. Gli studi in questa materia hanno dimostrato come il pubblico acquista prodotti certificati solo se comprende appieno quanto il prodotto sia "green", essendo mosso da un vero e partecipativo interesse nella tutela dell'ambiente, mentre le aziende saranno spinte a certificare le proprie merci ed investire in tal senso quasi esclusivamente per i benefici economici che potrà trarre.

In letteratura sono stati effettuati alcuni studi per verificare l'impatto sull'ambiente degli ecolabel, i quali hanno messo in luce l'esistenza di debolezze che potrebbero essere la causa di una limitazione nella diffusione degli stessi⁴⁵⁰.

In particolar modo, tra gli elementi vulnerabili delle etichette ecologiche rientra la mancanza di oggettività nell'individuazione dei criteri. Tale elemento è strettamente collegato alle difficoltà di individuare quali siano gli indicatori da prendere in considerazione per misurare l'efficacia ambientale dei programmi di certificazione. Si sottolinea, tuttavia, che confrontando gli studi effettuati su altri standard ambientali, come ad esempio gli EMS (Environmental Management System), emerge che per poter riscontrare quali siano gli effettivi benefici prodotti sull'ambiente è necessaria una grande quantità di tempo, essendo coinvolti molti attori e ricorrendo la necessità di modifiche sostanziali all'organizzazione aziendale⁴⁵¹. Ugualmente, anche nella produzione di merci che rispondono agli standard di certificazione specifici, il processo di cambiamento è lungo ed articolato, non potendo avere un riscontro immediato circa il minor impatto ambientale dell'intera catena produttiva.

La limitata diffusione delle certificazioni ambientali è dovuta anche per le difficoltà di individuare le diverse categorie di prodotti, dato che alcuni beni possono trovare adeguato collocamento in differenti classi, considerata la loro capacità di essere destinati a molteplici usi. Problematico è poi il processo di selezione e revisione dei

⁴⁵⁰ I. G. GALLASTEGUI, *op.cit.*, p. 318 e ss e bibliografia *ivi* indicata.

⁴⁵¹ F. IRALDO, F. TESTA, M. FREY, *Is an environmental management system able to influence environmental and competitive performance? The case of the eco-management and audit scheme (EMAS) in the European union*, in *Journal of Cleaner Production*, 2009, vol. 17, no. 16, p. 1445.

criteri, poiché nonostante l'utilizzo della metodologia LCA rimane sempre difficoltoso stimare con precisione tutti i possibili danni che un prodotto/servizio crea all'ambiente. L'esame dello sviluppo di diverse certificazioni ha inoltre evidenziato come la complessità di stabilire l'efficacia ambientale dei programmi ecolabel è dovuta ad una mancanza di indagini circa la domanda di beni certificati e di riconoscimenti per i miglioramenti ambientali dei prodotti, i quali si sono sempre limitati a riconoscere solo in maniera generica "il" prodotto migliore.

Da ultimo, un altro punto debole delle certificazioni ambientali sembra essere il breve periodo di validità delle stesse, risultando gli investimenti particolarmente problematici per quei settori in cui è necessario l'impiego di un ingente capitale per la trasformazione in chiave sostenibile della catena produttiva.

Lo studio ha fatto emergere come ci sarà una efficacia maggiore sull'ambiente quanto più sarà la diffusione della certificazione ambientale cui ci si riferisce, avendo in tal maniera un successo più grande quelle etichette che sono assai conosciute ed utilizzate sia in relazione a fattori spaziali che temporali⁴⁵².

Nell'analisi compiuta nel presente lavoro è emersa la necessità di un processo volto all'armonizzazione dei diversi schemi di certificazione, al fine di evitare la creazione di barriere economiche che invece di favorire la diffusione di prodotti verdi ne limiti la capacità di espansione sul mercato.

Lo studio comparativo delle due certificazioni prese in esame, l'Ecolabel UE e il The Nordic Ecolabel, ha fatto emergere come nonostante esse siano molto simili dal punto di vista regolamentare, il processo di armonizzazione sia molto lento e ben lontano dalla sua piena realizzazione. Le principali differenze risiedono nella diffusione dei due schemi di certificazione e nelle caratteristiche dei criteri che ognuno assegna ai propri prodotti. Infatti, è risultato come i parametri utilizzati dal Cigno Nordico siano di gran lunga più rigidi rispetto a quelli impiegati nell'Ecolabel UE, essendo ciò dovuto alla circostanza secondo la quale la certificazione dei Paesi scandinavi deve tener conto degli interessi e delle pretese di un numero di stati notevolmente inferiore rispetto a quanto avviene a livello europeo. Il The Nordic Ecolabel è risultato poi essere molto più conosciuto rispetto al Fiore europeo, sia per motivi legati alle diverse strategie di marketing intraprese, le quali risultano nettamente più incisive nei Paesi del Nord

⁴⁵² M. F. TEISL, J. RUBIN, C. L. NOBLET, *Non-dirty dancing? Interactions between eco-labels and consumers*, in *Journal of Economic Psychology*, 2008, vol. 29, no. 2, pp. 140-159.

Europa, sia per l'avanzamento e la trasparenza raggiunta dalla certificazione di prodotto nordica.

Tutto quanto preso in analisi fa giungere alla conclusione che difficilmente l'etichetta di certificazione sponsorizzata dall'Unione europea potrà andare a sostituire quella diffusa nei Paesi scandinavi e più in generale le altre presenti sul territorio europeo, stante la forte radicazione sul mercato in cui operano. Quello che si auspica, invece, è l'attuazione di un processo di armonizzazione dei criteri e delle strategie relative al marketing. Solo attraverso un lavoro sinergico volto a far conoscere la simmetria delle certificazioni ambientali di prodotto sostenute dai diversi Governi sarà possibile la realizzazione di un mercato realmente attento alle esigenze dell'ambiente, in cui le diverse certificazioni già presenti abbiano caratteristiche tali per cui possono essere considerate equivalenti le une nei confronti delle altre. Le recenti modifiche apportate al regolamento relativo alla certificazione ambientale dei Paesi nordici e quanto indicato nel nuovo "EU Ecolabel work plan for 2016-2018" dimostrano come anche gli schemi di certificazione abbiano assunto la consapevolezza della necessità di un avvicinamento, riflettendo l'esigenza di sviluppare in futuro certificazioni che vadano nella stessa direzione.

BIBLIOGRAFIA

Materiali consultati

- AIR QUALITY SCIENCES, *Defining Green Products*, Atlanta, Air Quality Sciences, Inc., 2010, consultabile al sito http://www.cleanlink.com/pdf/casestudieswhitepapers/Defining_Green_Products.pdf.
- AA.VV. *Our Common Future*, World Commission on Environment and development, 1987, Oxford, Oxford University Press. Trad. it. *Il futuro di tutti noi*, Rapporto della Commissione Mondiale su Ambiente e Sviluppo, Milano, Bompiani, 1988.
- AA.VV., *Manuale ambiente 2013*, Assago, Ipsoa, 2013.
- K. AALTO, E. HEISKANEN, C. LEIRE, Å. THIDELL, *The Nordic Swan - from Past Experiences to Future Possibilities: The Third Evaluation of the Nordic Ecolabelling Scheme*, Copenhagen, Nordic Council of Ministers, 2008.
- L. ANDRIOLA, M. DI SAVERIO, P. MANZIONE, M. PEZONE, *Green Procurement, obiettivi, criteri, e principali esperienze in atto*, Roma, Edizioni ENEA, 2003.
- ARPA LAZIO; PROVINCIA DI ROMA, *Green public procurement: gli acquisti verdi nella Pubblica Amministrazione*, Rieti, ARPA Lazio 2004.
- S. ARROWSMITH, *An Assessment on the New Legislative Package on Public Procurement*, in *Common Market Law Review*, 2004, 41(5), pp. 1277-1325.
- M. BACKMAN, T. LINDHQVIST, Å. THIDELL, *The Nordic white swan: Issues concerning some key problems in environmental labelling*, in E. STØ, *Sustainable consumption*, in *SIFO working report*, 1995, n. 2, pp. 447-477.
- L. BADALUCCO, *Green Public Procurement e certificazioni ambientali di prodotto: gli ecolabel*, Università Iuav di Venezia, DADI Dipartimento delle Arti e del Disegno Industriale, 2007.
- G. L. BALDO, M. MARINO, M. MONTANI, *The carbon footprint measurement, toolkit for the EU Ecolabel*, in *Int J Life Cycle Assess*, in *Int J LCA*, 2009, n. 14(7), pp. 591-596.
- G. L. BALDO, S. ROLLINO, G. STIMMEDER, M. FIESCHI, *The Use of LCA to Develop Eco-label Criteria for Hard Floor Coverings on Behalf of the European Flower*, in *Int J LCA*, 2002, n. 7(5), pp. 269 – 275.
- A. BANERJEE, B. D. SOLOMON, *Eco-labeling for energy efficiency and sustainability: a meta-evaluation of US programs Energy Policy*, 2003, vol. 31, pp. 109–123.
- J. BELSON, *Ecolabels: ownership, use, and the public interest*, in *Trademark Rep.*, 2012, vol. 102, pp. 1254-1279.
- C. C. BENSON, *The ISO 14000 International Standards: Moving Beyond Environmental Compliance*, in *N.C.J. Int'l L. & Com. Reg.*, 1996-1997, pp. 307-364.
- A. BENEDETTI, *Profili di rilevanza giuridica delle certificazioni volontarie ambientali*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, n. 1-2, 2012, pp. 5-24.
- J. L. BERMEJO LATRE, *Environmental policies in Italy*, in *Macquarie J. Int'l & Comp. Env'tl. L.*, 2008, vol. 5, pp. 175-197.

- A. BIANCHI, M. GESTRI (a cura di), *Il principio di precauzione nel diritto internazionale*, Milano, Giuffrè, 2006.
- S. BOLOGNINI, *Le nuove etichettature ambientali*, in M. GOLDONI, E. SIRSI (a cura di) *Il ruolo del diritto nella valorizzazione e nella promozione dei prodotti agroalimentari. Atti del Convegno (Pisa, 1-2 luglio 2011)*, Milano, Giuffrè, 2011, pp. 304 – 326.
- A. BORDIN, *Ecolabel: un'introduzione*, in *Ambiente: consulenza e pratica per l'impresa*, n. 12, in *Ambiente&Sviluppo*, 2004, n. 12, pp. 1117-1120.
- N. BRANDAL, Ø. BRATBERG, D. E. THORSEN, *The Nordic Model of Social Democracy*, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2013.
- L. BRICENO MORAIA, *Commento al Regolamento (CE) 66/2010 sul marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea*, in *Rivista di diritto industriale*, Milano, Giuffrè, 2010, n. 1, pp. 34-50.
- E. BROWN WEISS, *Our rights and obligations to future generations for the environment*, in *American Journal of International Law*, 1990, Vol. 84, pp. 198-207.
- A. BUONFRATE, *Codice dell'Ambiente e normativa collegata*, Milanofiori Assago, Utet giuridica, 2008.
- CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA, *Le etichette ecologiche*, serie i Quaderni del Consumatore, 2010, consultabile al sito <http://www.an.camcom.gov.it>.
- L. CAMPIGLIO, L. PINESCHI, D. SINISCALCO e T. TREVES (a cura di), *The Environment after Rio. International Law and Economics*, London/Leiden, Graham & Tortman/Martinus Nijhoff, 1994.
- A. CAPRIA, *Unione Europea ed ambiente*, in S. NESPOR, A. L. DE CESARIS (a cura di), *Codice dell'Ambiente*, Milano, Giuffrè, 2009.
- S. CARDINALI, G. L. GREGORI, P. PALANGA, *Problematiche e prospettive della Green Economy per le micro e piccole imprese delle Marche*, in *Prisma Economia Società Lavoro*, 2011, Anno III, n. 2, pp. 113-123.
- S. CASE, *Eco-Labels: Making Environmental Purchasing Easier?*, Government Procurement, 2004, consultabile al sito <http://www.govpro.com>.
- M. CECCHETTI, *La disciplina giuridica della tutela ambientale come "diritto dell'ambiente"*, in *Federalismi.it*, 20 dicembre 2006.
- A. CICERCHIA, *Risorse culturali e turismo sostenibile. Elementi di pianificazione strategica*, Milano, Franco Angeli Edizioni, 2009.
- B. L. CONNELLY, D. J. Jr KETCHEN, S. F. SLATER, *Toward a "theoretical toolbox" for sustainability research* in *Marketing Journal of the Academy of Marketing Science*, 2011, n. 39, consultabile al sito <http://dx.doi.org/10.1007/s11747-010-0199-0>.
- G. CORDINI, *Diritto ambientale comparato*, Padova, Cedam, 1997.
- G. CORDINI, P. FOIS, S. MARCHISIO, *Diritto ambientale. Profili internazionali, europei e comparati*, Torino, Giappichelli, 2005.
- R. CLIFFORD, *Iso 14000: the work in progress*, in *Albany Law Environmental Outlook*, 1996-1998, n. 3, pp. 5-10.
- M. DECARO (a cura di), *Dalla Strategia di Lisbona a Europa 2020*, prefazione C. A. CIAMPI, contributi di F. ALICINO, T. AMICO DI MEANE, A. CRESCENZI, C. RAIMONDI, M. C. RIONDINO, Fondazione Adriano Olivetti, 2011.

- A. L. DE CESARIS, S. NESPOR (a cura di), *Codice dell'Ambiente*, III edizione, Milano, Giuffrè, 2009.
- P. DELL'ANNO, *Prevenzione dall'inquinamento ambientale*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1986, pp. 206-231.
- P. DELL'ANNO, E. PICOZZA, *Trattato di diritto dell'ambiente - Vol.1: Principi generali*, Padova, Cedam, 2012.
- F. DE LEONARDIS, *Il principio di precauzione*, in *Studi sui principi del diritto amministrativo*, M. RENNA, F. SAITTA (a cura di), Milano, Giuffrè, 2012.
- V. DE LUCIA, *Il principio delle comuni ma differenziate responsabilità*, consultabile al sito www.AmbienteDiritto.it, 10.12.2009.
- M. S. DE ROSA, *Le certificazioni ambientali e la responsabilità sociale del territorio*, in *Ianus*, 2010, n. 2, pp. 2-51.
- C. DE ROSE, *Gli appalti «verdi» nel diritto dell'Unione Europea: regole preesistenti e regole recentissime*, in *Il Consiglio di Stato. Rassegna di dottrina e giurisprudenza*, 2004, vol. 55, fasc. 9, pp. 1825-1834.
- N. DE SADELEER, *Environmental principles from political slogans to legal rules*, Oxford, Oxford University Press, 2005.
- D. DRAGOS, B. NEAMTU, *Sustainable public procurement: life-cycle costing in the new eu directive proposal*, in *Life-Cycle Costing in the New EU Directive Proposal*, 2013, pp. 19-30.
- F. DURIF, C. BOIVIN, C. JULIEN, *In search of a green product definition*, in *Innovative Marketing*, 2010, vol. 6(1), pp. 25-33.
- EEA, *Green Economy. Europe's Environment, an assessment of assessments*, 2011, consultabile al sito <http://www.eea.europa.eu/publications/europes-environment-aoa>.
- C. EGERIS, *The Nordic Ecolabel 2015: Synergies with other information systems*, Copenhagen, Nordic Council of Ministers, 2012.
- J. ELLIS, *Constitutionalization of nongovernmental certification programs*, in *Indiana Journal Of Global Legal Studies*, 2013, vol. 20, pp. 1035-1059.
- EVER, *Evaluation of EMAS and Eco-label for their Revision. Report 1: Options and recommendations for the revision process. Part B: The EU Ecolabel*, 26.12.2005, consultabile al sito http://ec.europa.eu/environment/emas/documents/kit_en.htm.
- P. S. EVERS, *Iso 14000 and environmental protection*, in *Mississippi Law Journal*, 1997-1998, vol. 67, pp. 463-526.
- R. FERRARA, M. A. SANDULLI, *Trattato di diritto dell'ambiente, La tutela della natura e del paesaggio*, vol. III, Milano, Giuffrè, 2014.
- G. FIDONE, *Gli appalti verdi all'alba delle nuove direttive: verso modelli più flessibili orientati a scelte eco-efficienti*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 2012, fasc. 5, pp. 819-843.
- R. FISCHER-BOGASON, B. BAUER, *Voluntary Agreements and Environmental Labelling in the Nordic Countries*, Copenhagen, Nordic Council of Ministers, 2011.
- P. FOIS, *Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale e de europeo dell'ambiente*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2007.
- F. FRANCONI, *Sviluppo sostenibile e principi di diritto internazionale dell'ambiente*, in P. FOIS, *Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale ed europeo dell'ambiente*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2007.

- M. FREY, *Green Economy e competitività*, in *Eco-News*, 2009, n. 2, pp. 4-5.
- I. G. GALLASTEGUI, *The use of eco-labels: a review of the literature*, in *European Environment*, 2002, n. 12, pp. 316-331.
- R. GERTZ, *Eco-labeling: a case for deregulation?*, in *Law, Probability and Risk*, 2005, n. 4, pp. 127-141.
- GLOBAL ECOLABELLING NETWORK (GEN), *Gen position on the iso 14024 guidance standard*, consultabile al sito <http://www.globalecolabelling.net/>.
- GLOBAL ECOLABELLING NETWORK (GEN), *Introduction to ecolabelling*, 2004, consultabile al sito <http://www.gen.gr.jp>.
- GLOBAL ECOLABELLING NETWORK (GEN), *By-Laws of Global Ecolabelling Network, Inc*, Revised, 21 April 2016, consultabile al sito <http://www.globalecolabelling.net/assets/Documents/GEN-Bylaws-FINAL-2016April21.pdf>.
- M. GOLDONI, E. SIRSI, *Il ruolo del diritto nella valorizzazione e nella promozione dei prodotti agroalimentari. Atti del Convegno (Pisa, 1-2 luglio 2011)*, Milano, Giuffrè, 2011.
- L. GORDY, *Differential Importance of Ecolabel Criteria to Consumers*, Institute for Agriculture and Trade Policy, Minneapolis, 2003, consultabile al sito http://www.iatp.org/files/Differential_Importance_of_Eco-label_Criteria_.pdf.
- A. GRAGNANI, *Il principio di precauzione come modello di tutela dell'ambiente, dell'uomo, delle generazioni future*, in *Rivista di diritto civile*, 2003, II, pp. 9-45.
- A. GRATANI, *La miopia della Corte di Giustizia non consente di valutare appieno le ripercussioni ambientali della decisione 2001/469/ce nel mercato comunitario dell'energia*, in *Riv. giur. ambiente*, Giuffrè, 2003, fasc.3-4, pp. 511 e ss.
- A. GRATANI, *Uno sguardo ai principali profili evolutivi della tutela ambientale comunitaria*, in *Quaderni delle RGA Speciale 20 anni*, Milano, Giuffrè, 2006.
- GREEN ECONOMY COALITION, *Green Economy Coalition Submission to UNCSD Zero Draft Text*, 1 novembre 2011, consultabile al sito <http://www.greeneconomycoalition.org/about>.
- GREENER PRODUCTS GLOSSARY, "Ecolabel", consultabile al sito <https://www.epa.gov/sustainability/glossary-sustainable-manufacturing-terms>.
- V. GRISKEVICIUS, J. M. TYBUR, B. VAN DEN BERGH, *Going Green to Be Seen: Status, Reputation, and Conspicuous Conservation*, in *Journal of Personality and Social Psychology*, 2010, n. 98(3), consultabile al sito <http://dx.doi.org/10.1037/a0017346>.
- C. GURAU, A. RANCHHOD, *International green marketing: A comparative study of British and Romanian firms*, in *International Marketing Review*, 2005, vol. 22, n. 5, pp. 547-561.
- E. HEISKANEN, A. KÄRNÄ, M. NIVA, P. TIMONEN, E. MUNCH AF ROSENSCHÖLD, L. PRIPP, Å. THIDELL, *Environmental improvement in product chains*, Copenhagen, Nordic Council of Ministers, 1998.
- K. HELMUT, O. CARSTEN, *Environmental labelling in Europe: european and national tasks*, in *European Environment*, vol. 9, 1999, pp. 212-220.
- K. E. HENION, T. C. KINNEAR, *Ecological Marketing*, Chicago, American Marketing Association, 1976.
- L. HORN, *Rio+20 United Nations conference on sustainable development: is this the Future we want?*, in *Macquarie J. Int'l & Comp. Env'tl. L.*, 2013, vol. 9, pp.18-43.

- M. S. HOUSTON, *Ecolabel programs and green consumerism: preserving a hybrid approach to environmental regulation*, in *Brook. J. Corp. Fin. & Com. L.*, 2012-2013, vol. 7, pp. 225-249.
- L. IBANEZ, G. GROLLEAU, *Can ecolabelling schemes preserve the environment?*, in *Environ Resource Econ*, 2008, n. 40, pp. 233-249.
- E. A. ILINCA, A. E. BELU, *Eco-Label, New Generation Instrument of Environmental Protection*, in *European Integration - Realities and Perspectives Proceedings*, 2010, pp. 271-274.
- M. IORIO, *Ecolabel, eco design e normativa sull'efficienza energetica*, 2014, consultabile al sito <http://www.ateneoweb.com/aw/articoli/ecolabel-eco-design-e-normativa-sull-efficienza-energetica,1956-4-2.html>
- F. IRALDO, F. TESTA, M. MELIS, M. FREY, *A literature review on the links between environmental regulation and competitiveness*, in *Environmental Policy and Governance*, 2011, n. 21, pp. 210-222.
- J. H. JANS, *European Environmental Law*, Groningen, Europa Law Publishing, 2000.
- A. J. JORDAN, D. LIEFFERINK, *Environmental Policy in Europe: The Europeanization of National Environmental Policy*, United Kingdom, Taylor & Francis, 2004.
- M. JUNG, *Principio di precauzione*, traduzione di S. ARECCO, Milano, Bompiani, 2012.
- A. KARSTEN, T. M. ANDERSEN, R. ASPLUND, E. BARTH, *The Nordic model – challenged but capable of reform*, Nordic Council of Ministers, Copenhagen, Nordic Council of Ministers, 2014.
- S. L. KASS, *The lawyer's role in implementing ISO 14000*, in *Nat. Resources & Env't.*, 1996-1997, vol. 11, pp. 3-5.
- K. KERN, I. KISSLING-NÄF, U. LANDMANN, C. MAUCH, *Ecolabeling and Forest Certification as New Environmental Policy Instruments. Factors which Impede and Support Diffusion*, Paper Prepared for the ECPR Workshop on "The Politics of New Environmental Policy Instruments" Grenoble, April 2001, consultabile al sito <http://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/9418c63e-276b-421b-bb7d-c92f41491aba.pdf>.
- B. KUSCHNIK, *The European Union's Energy using Products -EuP - Directive 2005/32 EC. Taking Transnational Eco - Product Design. Regulation one step further*, in *Temple Journal Of Sci. Tech. & Env'tl. Law*, 2008, vol. 27, pp. 1-33.
- A. P. LALLY, *Iso 14000 and environmental cost. Accounting: the gateway to the global market*, in *Law & Policy In International Business*, 1997-1998, vol. 29, pp. 501-538.
- P. LANGE, U. B. KJELDSEN, M. TOFTENG, A. KRAG, K. LINDGAARD, *The coexistence of two Ecolabels – The Nordic Ecolabel and the EU Ecolabel in the Nordic Countries*, Copenhagen, Nordic Council of Ministers, 2014.
- S. LAVALLÉE, S. PLOUFFE, *The ecolabel and sustainable development*, in *InLCA: Ecolabel and Purchasing*, Landsberg, Germany, 2004, n. 9 (6), pp. 349-354.
- P. LANGE, U. B. KJELDSEN, M. TOFTENG, A. KRAG, K. LINDGAARD, *The coexistence of two Ecolabels: The Nordic Ecolabel and the EU Ecolabel in the Nordic Countries*, Nordic Council of Ministers, 2014.
- R. LARAIA, *Il Settimo Programma d'Azione per l'Ambiente: trasformare l'Unione in un'economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell'impiego delle risorse, verde e*

competitiva, consultabile al sito http://www.ecomondo.com/upload_ist/AllegatiProgrammaEventi/laraia_1338459.pdf.

D. G. LAWRENCE, *Environmental Liability Directive: A Short Overview*, 15.05.2013, consultabile al sito <http://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/Summary%20ELD.pdf>.

E. LECALDANO, *Dizionario di bioetica*, Roma-Bari, Laterza, 2002.

C. LEIRE, Å. THIDELL, *Product-related environmental information to guide consumer purchases – a review and analysis of research on perceptions, understanding and use among Nordic consumers*, in *Journal of Cleaner Production*, 2005, n. 13.

A. LIGUORI, *La cooperazione euromediterranea in tema di immigrazione e lo sviluppo sostenibile*, in S. MARCHISIO, *Aspetti giuridici del partenariato euromediterraneo*, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 37 e ss.

A. LINDHOLM, *Finland in Eu. Environmntal Policy*, Finnish Environment Institute, 2002, consultabile al sito <http://hdl.handle.net/10138/40412>.

M. A. LIVERMORE, *The meaning of green growth*, in *3 Mich. J. Env'tl. & Admin. L.*, 2013-2014, pp. 33-86.

G. LO SCHIAVO, *La Corte di giustizia e l'interpretazione della direttiva 35/2004 sulla responsabilità per danno ambientale: nuove frontiere*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 2011, fasc.1, pp. 83 e ss.

V. LOWE, *Sustainable Development and Unsustainable Arguments*, in *International law and Sustainable Development*, Oxford, Oxford University Press, 1999.

R. LUCIANI, M. D'AMICO, L. ANDRIOLA, *Dichiarazione ecologica di prodotto: uno strumento per prodotti sempre più verdi*, in *Ambiente & Sviluppo*, 2006, n. 2, pp. 128-136.

S. MAGLIA, C. MAIORANO, *Prime considerazioni sul nuovo Regolamento n. 66/2010/Ce sul marchio ecolabel*, in *Ambiente & Sviluppo*, 2010, n. 4, pp. 329-333.

S. MAGLIA, *Alla luce del T.U. ambientale e delle novità 2011*, Assago, Ipsoa, 2011.

G. MANCINI PALAMONI, *Il principio di prevenzione*, in *AmbienteDiritto.it*, 26.11.2014, consultabile al sito <http://www.ambientediritto.it/>.

G. MANFREDI, *Osservazioni su ambiente e democrazia*, in *Riv. giur. amb.*, 2010, pp. 293-309.

S. MARCHISIO e G. C. GARAGUSO (a cura di), *Rio 1992: Vertice per la Terra*, Angeli, Milano, 1993.

E. MARIOTTI, M. IANNANTUONI, *Il nuovo diritto ambientale*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2011, pp. 39-48.

C. MIKULICH, *Iso 14000-14001, the developing world's perspective*, in *Tulane Environmental Law Journal*, 2003-2004, vol. 17, pp.117-162.

A. T. MINTU, H. R. LOZADA, *Green Marketing Education: A Call for Action*, in *Marketing Education Review*, 1993, 3(Fall), pp. 17-23.

M. MONTINI, *La strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, Milano, Giuffrè, 2003, fasc. 2, pp.405-415.

- E. MÜLLER, *Environmental labelling, innovation and the toolbox of environmental policy. Lessons learned from the german blue angel program*, Federation of German Consumer Organisations, Berlin, 2002.
- G. MULLETT, *ISO 14000: Harmonizing Environmental Standards and Certification Procedures Worldwide*, in *Minn. J. Global TRADE*, 1997, vol. 6, pp. 379-400.
- A. MURATORI, *Ecolabel: quando l'ambiente può essere opportunità*, in *Ambiente: consulenza e pratica per l'impresa*, 2004, n. 12, pp. 1113-1115.
- A. NADAĬ, *Conditions of development of a product Ecolabel*, in *European Environment*, 1999, n.9, pp. 202-211.
- NORDIC COUNCIL OF MINISTERS, *Evaluation of the environmental effects of the Swan eco-label: final analysis*, Copenhagen, Nordic Council of Ministers, 2001.
- NORDIC COUNCIL OF MINISTERS, *Sustainable Development - New Bearings for the Nordic Countries, Revised edition with goals and measures for 2005-2008*, Copenhagen, Nordic Council of Ministers, 2004.
- NORDIC COUNCIL OF MINISTERS, *Nordic Co-operation*, Copenhagen, Nordic Council of Ministers, 2011.
- NORDIC COUNCIL OF MINISTERS, *Nordic Environmental Action Plan 2013-2018*, Copenhagen, Nordic Council of Ministers, 2013.
- NORDIC COUNCIL OF MINISTERS, *Nordic Sustainable Development Indicators 2014*, Copenhagen, Nordisk Ministerråd, 2014.
- NORDIC COUNCIL OF MINISTERS, *Nordic action on climate change*, Copenhagen, Nordic Council of Ministers, 2015.
- OECD, *Environmental Performance Reviews – FINLAND*, Paris, OECD, 2009.
- OECD, *Towards Green Growth, a summary for Policy Makers*, Paris, OECD, 2011.
- J. A OTTMAN, *Green Marketing: Opportunity for innovation*, Charleston, BookSurge, 1998.
- P. PAGANO, *Antropocentrismo, biocentrismo, ecocentrismo: una panoramica di filosofia ambientale*, in *Energia, Ambiente e Innovazione*, Roma, 2004, n. 2, pp. 72-86.
- V. PEPE, *Politica e legislazione ambientale*, Napoli, ESI, 1997.
- V. PEPE, *Lo sviluppo sostenibile tra diritto internazionale e diritto interno*, in *Riv. giur. ambiente*, Milano, Giuffrè, fasc. 2, 2002, pp. 209 e ss.
- D. W. PEARCE, A. MARKANDYA, E. BARBIER, *Blueprint for a Green Economy*, Londra, Earthscan, 1989.
- D. W. PEARCE, A. MARKANDYA, E. BARBIER, *Blueprint 2: Greening the world economy*, Londra, Earthscan, 1991.
- D. W. PEARCE, A. MARKANDYA, E. BARBIER, *Blueprint 3: Measuring Sustainable Development*, Londra, Earthscan, 1994.
- E. PINCKARD, *Iso 14000*, in *Colo. J. Int'l Env'tl. L. & Pol'y*, 1997, vol. 8, pp. 423-450.
- E. PISTOIA, *Un nuovo "fiore" nel mercato europeo*, in *La responsabilità sociale di impresa*, Newsletter a cura di Pia Acconci – Dipartimento di Scienze giuridiche pubblicistiche. Università degli studi di Teramo, n. 9.
- G. PIZZANELLI, *La partecipazione dei privati alle decisioni pubbliche: politiche ambientali e realizzazione delle grandi opere infrastrutturali*, Milano, Giuffrè, 2010.

- M. J. POLONSKY, *An introduction to Green Marketing*, in *Electronic Green Journal*, 1994, n. 1(2).
- E. POTOČNIK, discorso apertura della "Global Ecolabelling Network (GEN)", Conferenza tenutasi a Brussels il 5 November 2013, consultabile al sito http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-879_en.htm
- S. POLI, Gli accordi volontari nel diritto comunitario: un nuovo strumento per la tutela dell'ambiente, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, Giuffrè, 1988, fasc. 3-4, pp. 391-417.
- M. RAGAZZO, *Le politiche sull'energia e le fonti rinnovabili*, Torino, Giappichelli, 2011.
- L. RAJAMANI, *Differential Treatment in International Law*, in *Oxford Monographs International Law*, Oxford, Oxford University Press, 2006.
- M. RENNA, *Le semplificazioni amministrative (nel decreto legislativo n. 152 del 2006)*, in *Riv. giur. ambiente*, Milano, Giuffrè, 2009, fasc. 5, p. 649 e ss.
- M. RENNA, *I principi in materia di tutela dell'ambiente*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 1-2/2012, pp. 62-84.
- C. R. RICH, J. K. SINGLETON, S. S. WADHWA, *Sustainability for Healthcare Management: A Leadership Imperative*, London, Routledge, 2013.
- D. RUSSO, *La promozione della responsabilità sociale d'impresa nell'unione Europea*, in *Dir. Un. Eur.*, 2011, fasc. 2, pp. 477-492.
- R. SAIRINEN, *Regulatory Reform of Finnish Environmental Policy*, Espoo, Helsinki University of Technology, Centre for Urban and Regional Studies Publications, A27, 2000.
- V. SALVATORE, *Diritto comunitario degli appalti pubblici*, Milano, Giuffrè, 2003.
- F. SALVIA, *Ambiente e sviluppo sostenibile*, in *Rivista giuridica ambiente*, 1998, p. 232 e ss.
- J. SALZMAN, *Teaching policy instrument choice in environmental law: the five P's*, in *Duke Environmental Law & Policy Forum*, 2012-2013, vol. 23, pp. 363-376.
- P. SANDS, *Principles of International Environmental Law*, II edizione, Cambridge, Cambridge University Press, 2003.
- R. SCHENA, G. NETTI, A. RUSSO, *Consumers' Behavior toward Green Products: A Signalling Theory Approach*, in *International Journal of Business Administration*, 2015, vol. 6, n. 6, pp. 44-54.
- K. SCHISCHKE, M. HAGELÜKEN, G. STEFFENHAGEN, *Una Introduzione alle strategie dell'Ecodesign: Perché, cosa e come* 2005, consultabile al sito www.EcodesignARC.info
- SETAC, *Guidelines for Life Cycle Assessment: A Code of Practice*, dal workshop tenutosi a Sesimbra, Portogallo il 31 marzo - 3 aprile 1993, Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC).
- D. L. SHELTON, *Environmental rights in the European Community*, in *Hastings Int'l & Comp. L. Rev.*, 1992-1993, vol. 16, pp. 557-598.
- S. SIBILIO, *Le norme della serie ISO 14000 per la gestione ambientale e la nuova UNI EN ISO 14001:2004*, dispensa UNI sulla nuova ISO 14001:2004, UNI - Ente Nazionale di Unificazione, consultabile al sito <http://www.confindustria.pd.it/confindustria/padova/istituzionale.nsf>.
- A. SILLANI, *La nuova certificazione ambientale degli enti pubblici dopo il regolamento EMAS III*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editori, 2010, pp. 9-12.

- J. M. SKJELVIK, A. BRUVOLL, K. IBENHOLT, *Greening the economy: Nordic experiences and challenges*, Copenhagen, Nordic Council of Ministers, 2011.
- D. SOLEN, *Iso 14000: emerging international environmental law*, in *Florida Journal Of International Law*, 1995-1996, vol. 10, pp. 275-292.
- F. SPAGNUOLO, *Il Green Public Procurement e la minimizzazione dell'impatto ambientale nelle politiche di acquisto della pubblica amministrazione*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 2006, fasc. 2, pp. 397-420.
- UNIONCAMERE, SYMBOLA (Fondazione), *GreenItaly. Rapporto 2015*, Roma, 30 ottobre 2015, consultabile al sito <http://www.symbola.net/html/article/greenitaly2015greeneconomyasfidadelfuturo>
- UNIONCAMERE, SYMBOLA (Fondazione), *GreenItaly. Rapporto 2016*, Roma, 21 ottobre 2016, consultabile al sito [http://www.symbola.net/assets/files/GreenItaly%20.Presentazione%20\(con%20testi\).DE FINITIVA_1476974725.pdf](http://www.symbola.net/assets/files/GreenItaly%20.Presentazione%20(con%20testi).DE FINITIVA_1476974725.pdf)
- R. B. STEWART, *Controlling environmental risks through economic incentives*, in *Columbia Journal of Environmental Law*, 1988, vol. 13, pp. 153-169.
- T. STYPKA, A. FLAGA-MARYANCZYK, J. SCHNOTALE, *Combining ecolabelling and multi criteria method to make an environmentally sound equipment purchasing decision*, Institute of Heat Engineering and Air Protection, Cracow University of Technology, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, Poland consultabile al sito http://rymd.lwr.kth.se/forskningsprojekt/Polishproject/rep18/Stypka_Flaga_Schnotale.pdf.
- C. TAGLIAFIERRO, *La politica ambientale europea: l'evoluzione, i principi, gli strumenti*, consultabile al sito <http://wpage.unina.it/cicia/PoliticaUE.pdf>.
- K. M. R. TAUFIQUE, C. SIWAR, B. TALIB, F. H. SARAH, N. CHAMHURI, *Synthesis of Constructs for Modeling Consumers' Understanding and Perception of Eco-Labels*, in *Sustainability*, 2014, n. 6, pp. 2176-2200.
- M. F. TEISL, J. RUBIN, C. L. NOBLET, *Non-dirty dancing? Interactions between eco-labels and consumers*, in *Journal of Economic Psychology*, 2008, vol. 29, n. 2, pp. 140-159.
- Å. THIDELL, C. LEIRE, T. LINDHQVIST, *The Nordic Swan 2015: – Performance indicators for ecolabelling*, Copenhagen, Nordic Council of Ministers, 2015.
- Å. THIDELL, *Influences, effects and changes from interventions by eco-labelling schemes What a Swan can do?*, Lund, IIIIEE Lund University, 2009.
- M. R. TRACEY, *The rise of rule four institutions: voluntary standards, certification and labeling systems*, in *Ecology Law Quarterly*, 2013, vol. 40, pp. 107-156.
- E. TRIGGIANI, U. VILLANI, *Studi sull'integrazione europea: Anno VIII, n.2*, Bari, Cacucci Editore, 2013.
- A. TUKKER, G. HUPPES, J. GUINÉE, R. HEIJUNGS, A. DE KONING, L. VAN OERS L., S. SUH, T. GEERKEN, M. VAN HOLDERBEKE, B. JANSEN, P. NIELSEN, *Environmental Impacts of Products (EIPRO). Analysis of the life cycle environmental impacts related to the final consumption of the EU-25*, Technical Report Series, EUR 22284 EN, 1-136, European Commission, Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies, 2006, consultabile al sito <http://hdl.handle.net/1887/11434>

- UNEP, *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication - A Synthesis for Policy Makers*, 2011, consultabile al sito www.unep.org/greeneconomy.
- U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, *The Use of Life Cycle Assessment in Environmental Labeling*, Washington, EPA, 1993.
- F. VALGUARNERA, *Accesso alla natura tra ideologia e diritto*, Torino, Giappichelli Editore, 2014.
- K. ALBÆK, T. M. Andersen, R. Asplund, E. Barth, B. Bratsberg, L. Calmfors, A. Kauhanen, J. Lassila, M. MALIRANTA, N. MÄÄTTÄNEN, K. RØED, O. RAAUM, K. VON SIMSON, A. SØRENSEN, T. VALKONEN, P. VANHALA, V. VIHRIÄLÄ, *The Nordic model – challenged but capable of reform*, Copenhagen, Nordic Council of Ministers, 2014.
- M. P. VANDENBERGH, *Private environmental governance*, in *Cornell Law Review*, 2013-2014, vol. 99, pp. 129-200.
- P. VERNA, *Sulle prestazioni ambientali per prodotti e organizzazioni: necessario un quadro organico*, in *Ambiente e sicurezza*, Il Sole 24 Ore, n. 12 del 12 giugno 2013, consultabile al sito <http://www.ambientesicurezza24.com>.
- A. VETTORI, *Un nuovo programma generale d'azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, Milano, Giuffrè, 2014, fasc. 2, pp. 283-286.
- G. VITALI (a cura di), *La politica per l'ambiente nell'unione europea*, Ceris, Appunti per corso di "Politica Economica" a.a. 2010-2011, versione del 6.12.2010, consultabile al sito http://www2.ceris.cnr.it/homedipendenti/vitali/dispense2010_11_PE/politica%20ambientale%20corso%20pol%20eco%2006%2012%202010.pdf.
- C. VURRO, A. RUSSO, L. A. COSTANZO, *Sustainability along the Value Chain: Collaborative Approaches and their Impact on Firm Performance*, in *Symphonya*, 2014, n. 2, pp. 1-15.
- T. WARD, B. PHILLIPS, *Seafood Ecolabelling: Principles and Practice*, Hoboken, John Wiley & Sons, 2009.
- F. WEAVER, *Nordic action on climate change*, Copenhagen, Nordisk Ministerråd, 2014.
- R. WURZEL, A. R. ZITO, A. J. JORDAN, *Environmental Governance in Europe: A Comparative Analysis of the Use of New Environmental Policy Instruments*, Edward Elgar Publishing, 2013.

Altri siti consultati

- http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_eec_it.htm
- <http://www.ecolabelindex.com/>
- <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/>
- <http://www.isprambiente.gov.it/it/temi>
- <http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/ecolabel-ue/prodotti-certificati>
- <http://www.certificazionece.it/ecolabel/qualificare-come-%E2%80%9Cverdi%E2%80%9D-i-propri-prodotti>
- <http://ec.europa.eu/ecat/>
- <http://umweltinstitut.org/fragen--antworten/energie/rohstoffe/papierlabels-221.htm>

<http://www.etichettaambientale.it/faq.html>
<http://www.blauer-engel.de/en/our-label-environment>
<http://www.nordic-ecolabel.org>
<http://padovasmart.it/etichette-ambientali-dei-prodotti-verso-la-sostenibilita-nei-consumi-di-tutti-giorni/>
<http://www.eco-ambiente.unimore.it/>
http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=248&idlivello=501
<http://www.ecolabel.it/>
https://webgate.ec.europa.eu/ecat_admin
<http://www.minambiente.it/pagina/gpp-acquisti-verdi>
<http://www.ambienteterritorio.coldiretti.it/tematiche/Etica-Ambiente-Sostenibilita/Pagine/MarchioEcolabel,iprodottoribocciano%27estensioneadalimentiemangimi.aspx>
http://legxv.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/testi/08/08_cap17_sch02.htm
<https://www.sustainabledevelopment.un.org>
<http://www.norden.org/en/nordic-council-of-ministers/council-of-ministers>
http://www.ym.fi/en-US/International_cooperation/Nordic_cooperation
<http://www.norden.org/en/publications/>
<http://www.greenecconomycoalition.org/about>
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.4.1.html
<http://www.setac.org/>
<http://www.treccani.it/vocabolario/>
<https://sustainabledevelopment.un.org>

Atti, normative e documenti

- Trattato istitutivo della Comunità Europea (TCE) del 25 marzo 1957.
- Dichiarazione delle Nazioni Unite alla Conferenza “su L'Ambiente Umano”, Stoccolma, 1972.
- Primo Programma di azione comunitaria in materia ambientale, in G.U.C.E. C 112 del 20 dicembre 1973.
- Secondo Programma di azione comunitaria in materia ambientale, in G.U.C.E. C 139/1 del 17 maggio 1977.
- Direttiva n. 79/831 del Consiglio delle Comunità Europee del 18 settembre 1979, recante la sesta modifica della direttiva n. 67/548/CEE, relativa alla classificazione, imballaggio ed alla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, in G.U.C.E. L 259/ 10 del 15.10.79.
- Terzo Programma di azione comunitaria in materia ambientale, in G.U.C.E. C 46/1 del 7 febbraio 1983.
- Direttiva n. 84/450/CEE del Consiglio del 10 settembre 1984 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative

degli Stati Membri in materia di pubblicità ingannevole, in G.U.C.E. L 250 del 19.9.1984

- Risoluzione del Parlamento del 19 giugno 1987 sulla gestione dei rifiuti e le vecchie discariche di rifiuti, in G.U.C.E. C 190 del 20.7.1987
- Quarto Programma di azione comunitaria in materia ambientale, in G.U.C.E. C 328 del 7 dicembre 1987.
- Atto Unico Europeo (AUE) del 29.6.1987, in G.U.C.E. L 169 del 29.6.1987.
- Dichiarazione ministeriale di Bergen sullo sviluppo sostenibile del 16 maggio 1990.
- Risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1990 sulla politica in materia di rifiuti, in G.U.C.E. C 122 del 18.5.1990.
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, in G.U. n. 192 del 18.8.1990.
- Regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, in G.U.C.E. L 099 del 11.04.1992.
- Direttiva n. 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, in G.U.C.E. L 209 del 24.6.1992.
- Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo, Rio De Janeiro, 14 giugno 1992.
- Trattato sull'Unione europea TUE (trattato di Maastricht) del 7.2.1992, in GU C 191 del 29.7.1992.
- Quinto Programma di azione comunitaria in materia ambientale, in G.U.C.E. C 138 del 17 maggio 1993.
- Direttiva n. 93/36/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, in G.U.C.E. L 199 del 9 agosto 1993.
- Direttiva n. 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, in G.U.C.E. L 199 del 9 agosto 1993.
- Progress report from the Commission on the implementation of the European Community programme of policy and action in relation to the environment and sustainable development "towards sustainability", COM(95)624 final
- Libro Verde della Commissione europea del 27 novembre 1996 sugli Appalti pubblici dell'Unione europea: spunti di riflessione per il futuro, COM(1996) 583 def.
- Trattato di Amsterdam del 2.10.1997 in G.U.C.E. n. C 340/01 del 10.11.1997
- Consiglio Europeo di Cardiff, del 15 e 16 giugno 1998, Conclusioni della Presidenza, punto 34, in SN 150/1/98 REV 1.
- Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998.

- D. M. 413/95, Regolamento del Ministero dell'Ambiente recante norme per la istituzione e funzionamento del Comitato Ecolabel Ecoaudit, in G.U. 166 del 18.07.98.
- Comunicazione della Commissione dell'11 marzo 1998, inerante gli appalti pubblici nell'Unione europea, COM(1998) 143 def..
- Declaration on a Sustainable Nordic Region, adottata dai Primi Ministri della Danimarca, Finlandia, Svezia e Norvegia il 9 novembre 1998.
- Communication from the Commission, 24 november 1999, concerning the global assessment of the European Community Programme of Policy and Action in relation to the environment and sustainable development, "Towards sustainability", COM(99) 543 final.
- ISO 14024:1999, Etichette e dichiarazioni ambientali — Etichettatura ambientale di Tipo I — Principi e procedure.
- Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza del 28 gennaio 2000.
- Comunicazione della Commissione del 2 febbraio 2000 sul ricorso al principio di precauzione, COM(2000) 1 def. [Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].
- Regolamento (Ce) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, in G.U.C.E. L 237 del 21.09. 2000.
- ISO 14020:2000 Etichette e dichiarazioni ambientali - Principi generali.
- Parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione della Commissione "L'ambiente in Europa: quali direzioni per il futuro? Valutazione globale del programma di politica e azione della Comunità europea a favore dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, "Verso la sostenibilità"", in G.U.C.E. C. 317/01 del 6.11.2000.
- Decisione n. 2000/729/Ce della Commissione del 10 novembre 2000 concernente un contratto tipo relativo alle condizioni di uso del marchio comunitario di qualità ecologica, in G.U.C.E. L 293 del 22.11.2000.
- Carta Europea dei diritti fondamentali del 7 dicembre 2000, in G.U.C.E. 2000/C 364/01 del 18.12.2000.
- Comunicazione della Commissione del 24 gennaio 2001 al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, sul Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità europea "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta", COM(2001) 31 def. [Non pubblicato nella Gazzetta ufficiale].
- Libro verde sulla politica integrata relativa ai prodotti, del 7 febbraio 2001 (presentato dalla Commissione), COM(2001) 68 def. [Non pubblicato nella Gazzetta ufficiale].
- Comunicazione interpretativa della Commissione del 4 luglio 2001, Il diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare considerazioni di carattere ambientale negli appalti pubblici, COM(2001) 274 def.

- Agenzia nazionale per la protezione dell’Ambiente, Manuale delle caratteristiche dei prodotti ambientalmente preferibili da utilizzare nelle procedure di acquisto della pubblica amministrazione, ottobre 2001.
- Direttiva n. 2001/82/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, in G.U.C.E. L 311 del 28.11.2001.
- Nordic Ecolabelling, *Nordic Ecolabelling Steps. 2001. 2001*, consultabile al sito http://www.norden.ee/images/rohemajandus/info/nordic_ecolabelling_steps.pdf.
- Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002 che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, in G.U.C.E. L 242 del 10.9.2002.
- Dichiarazione di Johannesburg della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, 2002.
- Piano di Implementazione del Summit Mondiale sullo Sviluppo sostenibile dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, Johannesburg, 26 agosto - 4 settembre 2002, A/CONF.199/2.
- Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo del 18 giugno 03, relativa alla politica integrata dei prodotti. Sviluppare il concetto di “ciclo di vita ambientale”, COM(2003) 302 def.
- Direttiva n. 2004/17/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, in G.U.C.E. L. 134 del 30.4.2004.
- Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, in G.U.C.E. L. 134 del 30.4.2004.
- Direttiva n. 2004/35/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in G.U.C.E. L. 143/56 del 30.4.2004.
- Report from the Commission to the European Parliament and to the Council pursuant to Article 18(2) of Directive 2004/35/EC on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage, COM(2016) 204 final, SWD(2016) 122 final.
- Commissione europea, *Acquistare verde! — Un manuale sugli appalti pubblici ecocompatibili*, Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2005.
- Direttiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2005 relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del

Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), in G.U.C.E. L 149/22 del 11.06.2005.

- Direttiva n. 2005/32/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 luglio 2005 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva n. 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive nn. 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in G.U.C.E. L. 191/29 del 22.7.2005.
- Decisione n. 2006/402/Ce della Commissione del 9 febbraio 2006 che istituisce il piano di lavoro relativo al marchio comunitario di qualità ecologica, in G.U.C.E. L 162 del 14.6.2006.
- ISO 14025:2006; Etichette e dichiarazioni ambientali - Dichiarazioni ambientali di Tipo III – Principi e procedure.
- ISO 14044:2006, Gestione ambientale — Valutazione del ciclo di vita — Requisiti e linee guida.
- Regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, in G.U.C.E. L 396 del 30.12.2006.
- Regolamento (Ce) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91, in G.U.C.E. L 189/1 del 20.7.2007.
- Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che Istituisce la Comunità europea, in G.U.C.E. C 306/01 del 17.12.2007.
- Parere n. 2008/C 224/01 del Comitato economico e sociale europeo, 445^a sessione plenaria, del 29 maggio 2008 sul tema Per una produzione rispettosa dell'ambiente, in G.U.C.E. C 224 del 30.8.2008.
- European Commission Green Public Procurement (GPP) Training Toolkit, *Green Public Procurement and the European Ecolabel*, European Commission, DG Environment-G2, B-1049, Bruxelles, 2008.
- Nordic-Ecolabelling, *Swan labelling of Solid biofuel boilers*, Version 1.6, 14 December 2000 – 30 June 2008, 14 December 2000.
- Nordic Ecolabelling, *Swan-labelling of Fuels*, Version 1.0, 25 June 2008 – 30 June 2010, 25 June 2008.
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 16 luglio 2008 relativo agli Appalti pubblici per un ambiente migliore, COM(2008) 400 def.

- Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio presentata dalla Commissione il 16 luglio 2008 relativo ad un sistema per il marchio comunitario di qualità ecologica (Ecolabel) e documento di accompagnamento, COM(2008) 401 def.
- Commissione Europea, Green Public Procurement (GPP) Training Toolkit - Module 1: Managing GPP Implementation, Green Public Procurement and the European Ecolabel Fact sheet, 2008.
- VNP, Valtioneuvoston periaatepäätös kestävien valintojen edistämistä julkisissa hankinnoissa. (Council of State's decision in principle on the promotion of sustainable decisions in public procurements) 8.4.2009.
- Parere n. 2009/C 120/11 del Comitato delle regioni riforma dei sistemi EMAS ed Ecolabel del 28 maggio 2009, in G.U.C.E. C 120/56 del 28.5.2009.
- Decisione n. 2009/564/Ce della Commissione del 9 luglio 2009 in tema di criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai servizi di campeggio, in G.U.C.E. L 196/36 del 28.7.2009.
- Decisione n. 2009/578/Ce della Commissione del 9 luglio 2009 in tema di criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai servizi di ricettività turistica, in G.U.C.E. L 198/57 del 30.7.2009.
- Personal communication of Nordic Coordinator, B.-E. LÖNN, 16 settembre 2009.
- Direttiva n. 2009/125/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione), in G.U.C.E. L 285/10 del 31.10.2009.
- United Nation, The final text of the outcome document adopted at the Conference on the World Financial and Economic Crisis and Its Impact on Development, New York, 24-30 June 2009, and endorsed by the General Assembly in its resolution 63/303 of 9 July 2009.
- Commissione europea, La Commissione europea celebra l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, del 1 dicembre 2009, in IP/09/1855.
- Regolamento (Ce) n. 66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel Ue), in G.U.C.E. L. 27/1 del 30.1.2010.
- ISO 14025:2010; Etichette e dichiarazioni ambientali - Dichiarazioni ambientali di Tipo III.
- Comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010, Europa 2020, Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, COM(2010) 2020 def.
- Decision and Order in FTC case, Docket n C-4315, Definition 5, Feb. 23, 2011, FTC File No. 102 3064.
- Decisione n. 2010/709/UE della Commissione del 22 novembre 2010, che istituisce il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica, in G.U.U.E. C(2010) 7961.

- Nordic Ecolabelling Board, *Regulations for the Nordic ecolabelling of products*, Nordic Ecolabel, 22 giugno 2011.
- Comunicazione della Commissione del 31 agosto 2011 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni, COM(2011) 531 final.
- Comunicazione della Commissione del 15 dicembre 2011, "Innovazione per un futuro sostenibile - Piano d'azione per l'ecoinnovazione (Eco-AP)", COM(2011) 899 def.
- Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/Res/66/288 del 27 luglio 2012 sui risultati della conferenza Rio + 20 dal titolo «The Future We Want» (Il futuro che vogliamo).
- Direttiva n. 2010/30/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti. (Rifusione), in G.U.U.E. L 315/1 del 14.11.2012.
- Decisione del Comitato misto SEE n. 201/2012 del 26 ottobre 2012 che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE, in G.U.U.E. L 21/51 del 24.1.2013.
- Versione consolidata del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, in G.U.U.E. C 326/01 del 26.10.2012.
- Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 novembre 2012 su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020. "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta", COM(2012) 710 final.
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 9 aprile 2013. Costruire il mercato unico dei prodotti verdi. Migliorare le informazioni sulle prestazioni ambientali dei prodotti e delle organizzazioni COM(2013) 196 final.
- Regolamento Ue n. 782/2013 della Commissione del 14 agosto 2013 che modifica l'allegato III del regolamento Ue n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel Ue), in G.U.U.E. L 219/26 del 15.8.2013.
- Comitato Ecolabel ed Ecoaudit, sezione Ecolabel Italia, Procedura per la concessione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel Ue) e per la vigilanza del corretto uso dello stesso. Rev. 0 del 6 giugno 2013.
- Ispra, Manuale per il richiedente il marchio Ecolabel Ue, ISPRA, ottobre 2013.
- Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta», in G.U.U.E. L 354/171 del 28.12. 2013.
- Comitato Ecolabel ed Ecoaudit, sezione Ecolabel Italia. Procedura per la concessione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel Ue) e per la vigilanza del corretto uso dello stesso. Rev. 1 del 11 giugno 2014.
- Eu Ecolabel work plan for 2011-2015, version 1.9, 30.07.2014.

- Nordic Ecolabelling, *Annual Report 2014*, 25 maggio 2015, consultabile al sito http://issuu.com/svanen123/docs/nordic_ecolabeling_annual_report.
- ISO 14021:2016, Etichette e dichiarazioni ambientali — Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II).
- GEN, *By-Laws of Global Ecolabelling Network, Inc*, Revised - 21 april 2016, consultabile al sito <http://www.globalecolabelling.net/assets/Documents/GEN-Bylaws-FINAL-2016April21.pdf>.
- Nordic Ecolabelling Board, *Regulations for the Nordic ecolabelling of products*, Nordic Ecolabel, 9 marzo 2016.
- Eu Ecolabel work plan for 2015-2018, version 1.4, marzo 2016.

Giurisprudenza

- Corte Giust., 7 febbraio 1985, C-240/83, *Association de défense des brûleurs d'huiles usagées (ADBHU)*.
- Cort. Giust., 20 settembre 1988, resa nella causa C-31/87, *Gebroeders Beentjes BV contro Stato dei Paesi Bassi*, in raccolta, 1988, p. 4635.
- Corte Giust., 9 luglio 1992, C-2/90, *Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio*, in raccolta, 1992, p. I-04431.
- Corte Internazionale di Giustizia, sentenza del 25 settembre 1997, *Gabcikovo-Nagymaros*, in *ICJ Reports*.
- C. Eur. Dir. Uomo, 30 maggio 2000, ricorso n. 31524/96, *Belvedere Alberghiera c. Italia*.
- Cort. Giust., 13 marzo 2001, C-379/98, *Preussen Elektra*, in raccolta, 2001, p. I-02099.
- Cort. Giust., 17 settembre 2002, C-513/99, *Concordia Bus Finland*, in raccolta, 2002, p. 7213.
- Corte Giust., 9 marzo 2010, C-378/08, *Raffinerie Mediterranee (ERG) SpA*, in raccolta 2010, p. I-01919.
- Corte Internazionale di Giustizia, sentenza del 20 aprile 2010, *Rep. Argentina C. Rep. Uruguay*.
- Corte Giust., Conclusioni dell'Avvocato Generale Juliane Kokott presentate il 15 dicembre 2011, C-368/10, *Commissione europea contro Regno dei Paesi Bassi*, in ECLI:EU:C:2011:840.